



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione
Assessorato dell'Industria

**TESTO UNICO DI COORDINAMENTO DELLE LEGGI
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
IN MATERIA DI INDUSTRIA**

aggiornato al 22 dicembre 2004



Regione Autonoma della Sardegna

Servizio Riforma della Regione
e revisione legislativa

Direttore del Servizio
Dott.ssa Maria Bonaria Aroni

Il Testo unico di coordinamento in materia di Industria è stato redatto nell'ambito del Progetto TESEO, realizzato in collaborazione col FORMEZ, da un gruppo di ricerca così costituito

Prof. Pietro Ciarlo	Coordinatore
Dott.ssa Adriana Alborghetti	Assessorato dell'Industria
Dott.ssa Maria Bonaria Aroni	Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione
Dott.ssa Raffaella Melis	Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione
Dott.ssa Sabrina Lorrai	Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione
Dott.ssa Patrizia Moi	Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione
Dott.ssa Ilenia Ruggiu	Consulente FORMEZ per il controllo del coordinamento normativo
Dott. Giovanni Coinu	Consulente FORMEZ per l'analisi della compatibilità comunitaria

L'inserimento dei testi unici su internet e il successivo monitoraggio sono curati dal Servizio Riforma della Regione e revisione legislativa dell'Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione

Dott.ssa Patrizia Moi	Responsabile del Settore revisione e riordino legislativo Tel. 070/6066172
Dott.ssa Maria Laura Burrascano	Funzionario Tel. 070/6067869
Sig.ra Maria Giovanna Cappai	Operatore informatico Tel. 070/6066195



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

TESTO UNICO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI INDUSTRIA

*a cura del Servizio Riforma della Regione e revisione legislativa
dell'Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione*

PRESENTAZIONE

Dopo cinquant'anni di autonomia speciale la Regione Sarda ha ormai al suo attivo una produzione legislativa che, per le sue dimensioni e per la sua complessità, costituisce un pesante e intricato reticolo normativo. Dal 27 giugno 1949 a tutto il 2001 sono state emanate 1976 leggi: una legislazione caratterizzata in larga parte da confusione tra ambiti legislativi e regolamentari, frammentazione e scarso coordinamento delle disposizioni, permanenza di leggi ormai obsolete, mai abrogate anche se non più applicate.

Ciò non agevola né gli operatori nell'azione amministrativa né, soprattutto, il cittadino utente il quale trova difficoltà a districarsi in un siffatto contesto normativo, spesso a discapito del soddisfacimento dei propri bisogni e dell'esercizio dei propri diritti, tra i quali uno dei fondamentali è sicuramente quello all'informazione per la tutela delle pari opportunità culturali, sociali ed economiche. Non si tratta di una situazione specificamente "sarda" ma di un problema emerso anche a livello di legislazione nazionale: non solo l'Italia risulta avere, tra i paesi europei, il più alto numero di leggi, ma la produzione normativa medesima presenta gli stessi problemi di eccessiva complessità e ridondanza sopra accennati.

In risposta a tale stato di cose, è emersa una forte e ormai ineludibile esigenza di snellimento e semplificazione normativa recepita dai più recenti orientamenti cui è ispirata l'attuale elaborazione legislativa in materia di riforma della Pubblica Amministrazione e di semplificazione. Lo strumento più efficace per realizzare tale obiettivo di riordino e di semplificazione legislativa è indubbiamente, come è stato confermato dalla normativa nazionale, la produzione di testi unici per materie e settori omogenei, con l'introduzione di ampie delegificazioni. Il Governo ha emanato testi unici in diversi e importanti ambiti materiali tra cui il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di fondamentale utilità.

Il presente testo unico si pone, dunque, all'interno di un processo generale di riordino legislativo e in piena armonia con gli orientamenti più innovativi, peraltro ampiamente rispondenti agli obiettivi di riforma e di semplificazione contenuti nei programmi politici dell'attuale maggioranza.

Con il progetto Te.Se.O., approvato dalla Giunta regionale nel 1997 e conclusosi ora con l'elaborazione di testi unici in materia di agricoltura, ambiente, artigianato, industria, lavori pubblici e turismo, si è voluto, per l'appunto, dare avvio ad un processo di snellimento e razionalizzazione della legislazione regionale che, con l'auspicata positiva risposta da parte dei

più diretti fruitori, potrà proseguire fino al completamento di tutte le materie di competenza legislativa regionale. Si tratta di un risultato altamente significativo non solo per i suoi contenuti e per le ricadute pratiche che ne possono risultare, ma anche perché rappresenta la prima esperienza per l'Amministrazione regionale sarda e, per ampiezza e complessità dell'intervento, anche una delle pochissime esperienze regionali in ambito nazionale.

Il testo unico è, naturalmente, suscettibile di ulteriori miglioramenti e dovrà essere periodicamente sottoposto a verifiche finalizzate al suo costante aggiornamento. Con questa pubblicazione ci si propone, infatti, non solo di offrire un agevole strumento di consultazione sulla normativa attualmente in vigore nella materia, ma anche di raccogliere osservazioni e suggerimenti da parte di quanti, operatori del settore, amministratori e funzionari degli enti locali, di pubbliche amministrazioni e della Regione stessa, avranno l'opportunità di consultarlo.

PREMESSA

Il presente testo unico è uno dei prodotti di un articolato progetto, denominato TESEO (TEsti unici, SEmplificazione, Organizzazione) voluto dalla Regione Autonoma della Sardegna e realizzato, in base ad un'apposita convenzione, dalla Sede di Cagliari del Formez, secondo gli orientamenti dell'Assessorato Affari generali, personale e riforma della Regione. Il progetto ha partecipato ad un apposito bando di gara per il finanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo ed è stato giudicato terzo tra gli oltre 600 presentati al Dipartimento della Funzione Pubblica, nell'ambito del programma PASS (Pubbliche Amministrazioni per lo Sviluppo del Sud).

Una delle caratteristiche principali del progetto TESEO è il pieno e attivo coinvolgimento di funzionari e dirigenti regionali nella realizzazione delle attività. A tale scopo è stata realizzata un'articolata organizzazione di ricerca. Un Gruppo di coordinamento, presieduto dall'Assessore degli Affari generali, aveva il compito di favorire il raccordo tra i diversi Assessorati più direttamente coinvolti (Agricoltura, Difesa ambiente, Industria, Lavori pubblici, Turismo, artigianato e commercio) oltre a fornire i necessari indirizzi e a realizzare fasi di monitoraggio. All'interno dell'Assessorato Affari generali era presente un Gruppo di lavoro che ha operato attivamente in tutte le fasi del progetto.

Il Formez, per ognuno dei testi unici, ha costituito e coordinato un apposito **gruppo di ricerca**, guidato da un esperto giuridico e composto da un analista, funzionario regionale appositamente assunto a contratto, da un tutor e da uno o più funzionari dell'Assessorato competente per materia, cosa che ha consentito un riscontro continuo degli elaborati da parte delle strutture interessate. La Regione ha inoltre messo a disposizione alcuni operatori informatici, anch'essi assunti a contratto.

Il progetto prevedeva azioni formative e di ricerca, articolate in una linea di riordino legislativo e in una di semplificazione procedurale. Nella prima, anche tramite opportuni confronti con alcune esperienze realizzate presso altre amministrazioni, si è predisposta la metodologia di ricerca che è stata perfezionata e sperimentata attraverso un'apposita azione formativa. Si è quindi dato avvio al lavoro di coordinamento normativo, che ha prodotto la prima stesura del testo unico in forma compilativa, comprensiva di tutte le norme vigenti. Gli elaborati sono stati sottoposti ad analisi in merito alla loro compatibilità

con la normativa comunitaria e ad una ulteriore verifica del coordinamento normativo; si è quindi giunti, sotto un continuo controllo da parte degli Assessorati, alla stesura definitiva. In parallelo sono stati predisposti i testi unici nella forma innovativa, con motivate proposte di semplificazione, nonché di adeguamento alla normativa dell'Unione Europea.

Con la decisione di pubblicare i testi unici nella forma compilativa si vuole raggiungere lo scopo di rendere più facile il reperimento delle norme e più trasparente il loro quadro complessivo, con particolare rilievo alla problematica della compatibilità comunitaria, e di agevolare l'innovazione della materia in vista di una complessiva revisione legislativa.

I testi unici di coordinamento sono stati inseriti su internet a cura del Servizio riforma della Regione e revisione legislativa dell'Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione. Un [gruppo di lavoro](#), appositamente costituito al suo interno, si occupa dell'aggiornamento periodico dei testi.

INDICE SISTEMATICO

<i>Presentazione</i>	pag. 3
<i>Premessa</i>	5
<i>Relazione</i>	11

PARTE I

Organizzazione e norme generali

TITOLO I

COMPETENZE DELL'ASSESSORATO E ORGANISMI TECNICI E CONSULTIVI	61
---	----

TITOLO II

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)	64
--	----

TITOLO III

STAZIONE SPERIMENTALE DEL SUGHERO

Capo I	Ordinamento della Stazione sperimentale del sughero	67
Capo II	Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela	79
Capo III	Scadenza, proroga e decadenza degli organi	82

PARTE II

Miniere, cave e saline

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE

Capo I	Istituzione e ordinamento del Comitato regionale delle miniere	87
--------	--	----

Capo II	Comitato geologico regionale	90
Capo III	Poteri e competenze dei tecnici del Servizio attività estrattive	92
Capo IV	Pubblico registro minerario e catasto regionale dei giacimenti di cava	93
Capo V	Carta geologica e documentazione tecnico-scientifica	94
Capo VI	Liquidazione EMSA	96

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI MINIERA 101

Capo I	Autorizzazione di indagine	101
Capo II	Rilevamenti geologici e geofisici	106

TITOLO III

INCENTIVI ALL'ATTIVITÀ MINERARIA

Capo I	Provvidenze a favore delle ricerche minerarie in Sardegna	108
Capo II	Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerari	113

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI CAVA

Capo I	Principi generali	116
Capo II	Pianificazione delle attività di cava	117
Capo III	Disposizioni per il rilascio di permessi e autorizzazioni	119
Capo IV	Attività di ricerca	120
Capo V	Attività di coltivazione - Autorizzazione e concessione	123
Capo VI	Vigilanza e sanzioni	129
Capo VII	Incentivi all'attività di cava	131

Indice sistematico	9
<hr/>	
Capo VIII <i>Norme transitorie e finali</i>	133
TITOLO V	
<i>AUTORIZZAZIONE A RICERCHE D'ACQUE SOTTERRANEE</i>	134
TITOLO VI	
<i>DISCIPLINA DEGLI IDROCARBURI</i>	136
TITOLO VII	
<i>RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE CAVE E DEI SITI MINERARI DISMESSI</i>	148
PARTE III	
<i>Interventi di sostegno alle attività produttive</i>	
TITOLO I	
<i>PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI</i>	
Capo I <i>Disposizioni generali</i>	150
Capo II <i>Zone industriali</i>	153
Capo III <i>Strumenti di programmazione negoziata</i>	159
Capo IV <i>Assistenza alle PMI; Consorzio Ventuno, distretti industriali, sportello unico</i>	162
Capo V <i>Interventi a sostegno degli investimenti dell'industria</i>	173
Capo VI <i>Interventi per la riconversione delle aree minerarie dismesse</i>	182
Capo VII <i>Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi</i>	186
Capo VIII <i>Consolidamento finanziario</i>	191
Capo IX <i>Provvidenze per le innovazioni tecnologiche</i>	195
Capo X <i>Partecipazione della Regione al capitale di enti, garanzie fideiussorie e prestiti partecipativi</i>	197
Capo XI <i>Consorzi di garanzia fidi</i>	203
Capo XII <i>Fondo per il credito di esercizio delle industrie sarde</i>	211

<i>Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di industria</i>	10
Capo XIII <i>Applicazione di leggi statali di agevolazione alle imprese</i>	218
TITOLO II	
POLITICHE ATTIVE PER IL COSTO DEL LAVORO	
	222
TITOLO III	
INCENTIVI PER L'ADEGUAMENTO AMBIENTALE	
	229
TITOLO IV	
INCENTIVI PER STUDI, RICERCHE E ATTIVITÀ PROMOZIONALI	
Capo I <i>Studi e ricerche</i>	231
Capo II <i>Fiere, mostre ed esposizioni</i>	233
TITOLO V	
SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE	
Capo I <i>Fondo per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività cooperativistica in Sardegna</i>	236
Capo II <i>Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi</i>	239
Capo III <i>Interventi a favore delle cooperative di trasformazione</i>	246
Capo IV <i>Interventi per lo sviluppo dell'occupazione giovanile</i>	247
TITOLO VI	
PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA SUGHERICOLA	
	255
<i>Indice analitico</i>	259

RELAZIONE

INTRODUZIONE

Il presente testo unico di coordinamento in materia di industria è frutto dell'attività svolta nell'ambito del Progetto TESEO, finanziato dalla Regione autonoma della Sardegna e dal Fondo Sociale Europeo, volto al riordino della legislazione regionale vigente e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Il testo unico è stato iniziato dalla Dott.ssa Raffaella Melis, successivamente redatto dalla Dott.ssa Sabrina Lorrari, assunte dall'Amministrazione regionale per la realizzazione del progetto, e concluso dalla Dott.ssa Ilenia Ruggiu, con l'apporto e la costante verifica della Dott.ssa Adriana Alborghetti dell'Assessorato dell'industria e della Dott.ssa Maria Bonaria Aroni dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, con il coordinamento del Prof. Pietro Ciarlo, responsabile del testo unico stesso.

Il testo unico è stato poi ampiamente rivisto in seguito alla pubblicazione di alcune nuove leggi avvenuta nel corso degli anni 2001 e 2002. La riedizione è stata curata dalla Dott.ssa Patrizia Moi, dell'Assessorato degli affari generali, sempre con il coordinamento del Prof. Pietro Ciarlo e con la collaborazione dell'Assessorato dell'industria.

Tale testo unico non vuole essere innovativo, ma si limita a raccogliere e coordinare tutta la normativa regionale vigente in materia di industria adottata dalla Regione Sardegna nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto di autonomia. Non sono pertanto riportati atti di Giunta o assessoriali, né tanto meno la normativa nazionale o comunitaria.

AMBITO MATERIALE

Ai fini della redazione del testo unico, si è accolta una nozione sostanziale di industria, facente riferimento alla sfera degli interessi coinvolti in tale settore, oltretutto, naturalmente, alla competenza dell'Assessorato dell'industria. In questo modo si ritiene di fornire un prodotto utile ad un'utenza diversificata, comprendente sia gli operatori giuridici che quelli di settore. Sulla base della nozione materiale prescelta è stato infatti possibile inserire nell'articolato la normativa in tema di lavoro e di cooperazione, di competenza dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

PROCEDIMENTO DI REDAZIONE

Il procedimento di redazione del testo unico si è articolato in due fasi, consistenti nella raccolta e nell'inventario del materiale normativo e poi nel suo consolidamento e coordinamento.

FASE 1. In relazione alla prima fase, al fine di rinvenire le disposizioni in materia di industria, si è resa necessaria la lettura integrale di tutte le 1930 leggi promulgate dalla Regione autonoma della Sardegna dal 27 giugno 1949 al 10 giugno 1999, reperite nelle raccolte annuali pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione. Dopo avere individuato in tal modo tutte le disposizioni riguardanti a qualsiasi titolo l'industria, si è proceduto alla loro catalogazione mediante una scheda di rilevazione ([Allegato 1](#)) contenente l'indicazione della materia, gli estremi della legge, gli estremi di pubblicazione sul Bollettino ufficiale, le singole disposizioni di interesse ed eventuali abrogazioni espresse. Le leggi catalogate sono state 268 ([Allegato 2](#)), incluse le disposizioni intrusive, trasversali e finanziarie e sono state inizialmente sistemate secondo un ordine rigorosamente cronologico.

FASE 2. Terminata la fase di raccolta e catalogazione del materiale legislativo, si è passati alla sua suddivisione. Si sono inizialmente individuate delle macro aree di interesse, all'interno delle quali è stato distribuito il materiale legislativo raccolto. Nel corso di questo primo accorpamento è stato possibile eliminare quelle disposizioni che, ad un'analisi ulteriore, sono risultate non interessare immediatamente il testo unico, nonché quelle abrogate espressamente ([Allegato 3](#)). Si è inoltre proceduto ad una ripulitura della normativa finanziaria, includendo nell'accorpamento solo le disposizioni contenenti elementi procedurali o indirizzi in qualche modo rilevanti per il legislatore futuro, omettendo invece quelle di mera copertura.

Il lavoro è proseguito con la scomposizione delle macro aree in settori più ristretti e meglio definiti, procedendo alla composizione del testo coordinato ed evidenziando, in seguito ad una lettura comparata delle disposizioni di ciascun settore, le disposizioni tra loro incompatibili e le conseguenti abrogazioni implicite ([Allegato 4](#)). Al termine di questa ulteriore ripulitura, il totale delle leggi in tutto o in parte inserite nel testo unico è risultato essere pari a 94 ([Allegato 5](#)).

Al fine di facilitare ulteriormente la consultazione, tutte le leggi regionali citate nel testo unico, tanto nell'articolato quanto in nota, sono riportate in una separata tabella ([Allegato 6](#)) nella quale viene indicato, per ciascun articolo della legge citata, il corrispondente articolo del testo unico.

È sembrato inoltre opportuno rivedere il testo unico in seguito alla pubblicazione di alcune leggi regionali avvenuta nel corso degli anni 2000-2004. Il presente testo unico è pertanto aggiornato al 22 dicembre 2004 e l'ultima legge inserita è la legge regionale 11 maggio 2004, n.6 (legge finanziaria 2004).

STRUTTURA

La strutturazione del testo unico rispetta i seguenti criteri:

1) il testo risulta diviso in parti, titoli e capi. La struttura di riferimento è quella prevista

dal d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092, *Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana*;

- 2) la stesura del testo è stata effettuata con l'osservanza di regole formali, convenzionalmente stabilite nell'ambito del progetto per realizzare l'uniformità e l'omogeneità del prodotto sia da un punto di vista grafico che dello stile;
- 3) le interpolazioni testuali sono evidenziate utilizzando il carattere **grassetto corsivo**. Tali interpolazioni si sono rese necessarie per rendere grammaticalmente corretto il coordinamento interno delle disposizioni, o per migliorare il coordinamento stesso, oppure per recepire talune norme di carattere generale [si vedano i successivi punti 9) e 10)];
- 4) accanto a ciascun articolo del testo unico è riportata l'indicazione della disposizione originaria, le cui eventuali modifiche successive sono riferite in nota;
- 5) i rinvii interni a disposizioni o leggi contenute nel testo unico sono stati fatti rimandando, laddove possibile, al titolo e al capo corrispondente;
- 6) nella redazione dell'indice analitico sono state individuate le parole e le espressioni utilizzate nel linguaggio comune, giuridico e tecnico per designare le nozioni basilari proprie della materia;
- 7) ove necessario sono state inserite delle note a piè di pagina che rinviano alle norme regionali considerate di una qualche utilità, pur non rientrando nella materia dell'industria;
- 8) nei casi in cui la legge regionale prevedeva termini o scadenze decorrenti dalla sua entrata in vigore per la produzione di determinati effetti, per tali termini o scadenze sono state calcolate le date e indicate col carattere **grassetto corsivo**.
Il testo unico, inoltre, è stato redatto tenendo conto:
- 9) del generale riassetto operato dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e, quindi, la denominazione delle competenze degli Assessorati citati in leggi antecedenti all'emanazione di tale legge, è stata verificata e aggiornata in modo corrispondente;
- 10) della disciplina prevista dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31; pertanto le disposizioni del testo unico sono state modificate laddove la competenza all'emanazione dell'atto amministrativo è ora attribuita al Dirigente competente e non più all'Assessore.

COMPATIBILITÀ DEL TESTO UNICO CON LA NORMATIVA COMUNITARIA

L'area del T.U. riguardante la normativa di incentivazione e agevolazione a favore delle imprese industriali può risultare in contrasto con la disciplina comunitaria degli **aiuti di stato**, vietati esplicitamente dalle disposizioni di cui agli artt. 87 (ex art. 92)⁽¹⁾ e seguenti del Trattato CEE.

⁽¹⁾ Per l'indicazione degli articoli del Trattato CE si fa riferimento alla nuova numerazione della versione consolidata del Trattato stesso, introdotta dal Trattato di Amsterdam ed entrata in vigore il 1° maggio 1999. Per chiarezza si riporta tra parentesi la numerazione precedente.

In particolare l'art. 87, paragrafo 1, prevede il divieto degli “*aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza*” e incidano sugli scambi tra gli Stati membri.

Il seguente art. 88 (ex art. 93) prevede che le leggi (successive al 1956), che introducono tali aiuti debbano essere notificate alla Commissione europea, la quale, caso per caso, ne valuterà la compatibilità con le previsioni di cui all'art. 87 e con quanto previsto, in genere, dalla normativa comunitaria.

Il divieto generale degli aiuti di Stato va incontro, però, a diverse deroghe, alcune generali previste dallo stesso art. 87, paragrafo 2 (nelle quali però non pare che possano essere ricompresi gli aiuti previsti nel T.U.), altre più specifiche che trovano la loro fonte in diversi orientamenti, decisioni, risoluzioni, raccomandazioni e comunicazioni della Commissione e del Consiglio europei.

La più importante tra queste deroghe è sicuramente quella rappresentata dagli **aiuti** cd. “*de minimis*” introdotti nel 1992 e modificati dalla Comunicazione della Commissione del 6 marzo 1996, con la quale si è previsto che tutte le leggi che prevedono aiuti per un importo massimo di **100.000 euro** su un periodo di tre anni, **indipendentemente dalla forma e dall'obiettivo degli aiuti stessi**, ad eccezione degli aiuti all'esportazione⁽²⁾, sono **esenti** dall'obbligo della preventiva notifica alla Commissione europea e dall'attesa del relativo giudizio di compatibilità con la disciplina comunitaria.

Questi dati ci permettono di fare due importanti considerazioni:

- Tutti gli aiuti, in qualsiasi forma e per qualsiasi obiettivo, previsti nel testo unico la cui consistenza non superi, direttamente o dopo la conversione, l'importo di 100.000 euro in tre anni possono essere considerati **compatibili** con la normativa comunitaria.
- Le leggi che, invece, prevedono degli aiuti che superano l'ammontare de minimis dovranno essere notificate alla Commissione europea, secondo quanto disposto dall'art. 88 par. 3 del Trattato.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo della preventiva notifica, permane il rischio che venga avviata, da parte della UE, la procedura di infrazione relativa agli aiuti illegalmente concessi dagli Stati.

Tale procedura prevede, dapprima, la sospensione degli aiuti in questione e può portare, nel caso dell'accertamento dell'illegalità della misura, all'obbligo di restituzione, da parte dei beneficiari, di tutte le somme percepite a titolo di aiuto.

Occorre, tuttavia, considerare che i più recenti orientamenti comunitari⁽³⁾ in materia di aiuti di Stato, hanno portato la Commissione ad assumere un atteggiamento di parti-

⁽²⁾ Per aiuto all'esportazione deve intendersi qualsiasi aiuto direttamente legato alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione.

⁽³⁾ Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione (95/C 334/04); Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla piccole e medie imprese (96/C 213/04); Proposta di Regolamento del Consiglio sull'applicazione degli ex articoli 92 e 93 del Trattato a determinate categorie di aiuti orizzontali (97/C 262/04); Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (97/C 283/02).

colare favore nella valutazione della compatibilità con la normativa comunitaria degli aiuti destinati al raggiungimento di alcune specifiche finalità.

In particolare, gli aiuti alla consulenza, alla formazione e alla diffusione di conoscenze; alla tutela dell'ambiente; alla ricerca-sviluppo; all'occupazione (soprattutto per la creazione di nuovi posti di lavoro a favore di categorie di lavoratori svantaggiate ⁽⁴⁾), pur dovendo essere sottoposti all'esame della Commissione ex art. 88, paragrafo 3 del Trattato, potranno beneficiare della deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di attività che non alterano le condizioni degli scambi in modo contrario al comune interesse.

Alla luce di quanto esposto, si è proceduto alla valutazione della compatibilità delle norme del testo unico con la normativa comunitaria partendo dall'individuazione delle norme per le quali si è ritenuta necessaria la notifica alla Commissione europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato.

Con la pubblicazione sulla GUCE del 10/03/1998, n. C 74, dei nuovi "Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale" sono stati modificati i criteri seguiti dalla Commissione Europea per l'esame di compatibilità. Si è reso dunque necessario in tutti gli stati membri un generale adeguamento dei regimi di aiuto applicati, ai sensi dell'articolo 88 del Trattato; a tale fine la Commissione Europea ha proposto di limitare al 31/12/1999 la validità dei regimi di aiuto esistenti subordinandone la validità successiva (comunque non oltre il 31/12/2006) a tutti gli opportuni adeguamenti e alla notifica entro quel termine.

L'Assessorato regionale dell'industria, in attuazione delle direttive-quadro per la verifica e l'adeguamento impartite dalla Giunta regionale con deliberazione n. 35/1 del 30/7/1999, ha predisposto l'elenco dei regimi di aiuto di propria competenza e i relativi adempimenti da effettuare secondo i diversi esiti della verifica. Tale ricognizione è stata sottoposta all'esame della Giunta regionale che l'ha approvata con deliberazione n. 41/16 del 29/10/1999. Successivamente il Direttore generale dell'Assessorato dell'industria, con proprie determinazioni (n. 693 del 15/11/1999 e n. 866 del 31/12/1999, pubblicate rispettivamente nel Buras n. 35 del 23/11/1999 e nel Buras n. 3 del 24/1/2000), ha reso noto l'elenco dei soli regimi applicabili.

Sulla base delle informazioni reperite in tali documenti e con la collaborazione dell'Assessorato dell'industria è stato dunque possibile definire il quadro delle norme contenute nel presente testo unico che prevedono la concessione di aiuti di stato precisando che, secondo quanto stabilito nella determinazione n. 693, punto 3 e ribadito nella determinazione n. 866, punto 5, i regimi di aiuti di stato di competenza dell'Assessorato dell'industria non previsti nell'elenco predetto in quanto non in regola con le disposizioni comunitarie, benché previsti da norme non abrogate, sono inapplicabili.

Alcuni interventi sono risultati regolarmente notificati ed autorizzati dalla commissione europea per cui gli unici adempimenti necessari sono quelli relativi alla notifica dei futuri

⁽⁴⁾ Disoccupati di lungo periodo, soggetti che incontrano particolari difficoltà nell'inserimento o nel reinserimento nel mercato del lavoro, disabili e portatori di handicap.

rifinanziamenti e degli aggiornamenti delle direttive di attuazione; si tratta delle leggi regionali n. 66/1976, n. 31/1983, art. 14, n. 17/1993, art. 30, n. 21/1993, n. 15/1994, (si vedano in proposito gli allegati 3, 4, 9, 10, 11 della d.g.r. n. 41/16) e della legge regionale n. 8/1997, art. 21 (si veda la scheda n. 7 allegata alla determinazione n. 866).

Altri interventi, mai notificati, sono risultati inadeguati e inadeguabili; pertanto la Giunta ha disposto la loro interruzione: leggi regionali n. 23/1957 e n. 17/1986, (allegati 1 e 5 d.g.r. 41/16).

La L.R. 44/1989, (allegato 8 d.g.r. 41/16), inserita nel testo agli artt. 272-277, è stata regolarmente notificata solo dopo l'emanazione della d.g.r. 41/16, mentre in precedenza era stata oggetto di una richiesta di informazioni da parte della CE e di una lunga interlocuzione con la stessa che si era infine espressa nel senso di non formulare obiezioni nei confronti del regime in parola. Ma da ultimo, a seguito della notifica delle nuove direttive di attuazione, la Commissione europea non ha autorizzato il regime in parola ritenendolo un aiuto al funzionamento. Pertanto attualmente la legge è inapplicabile.

Altre disposizioni prese in esame nella d.g.r. 41/16 non risultano inserite nel presente testo; si tratta degli artt. 62 e 66 della L.R. 11/1988 (allegati 6 e 7 d.g.r. 41/16) da considerare implicitamente abrogati a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 2/2001, recante disposizioni a sostegno dei consorzi di garanzia collettiva fidi. Tale legge a sua volta è stata oggetto di notifica alla CE la quale si è però espressa negativamente, ritenendo l'intervento un aiuto al funzionamento e pertanto non ammissibile.

Per quanto riguarda le disposizioni inserite nel testo unico riguardanti aiuti di stato di competenza di altri assessorati è opportuno segnalare le leggi di competenza dell'Assessorato del lavoro, n. 36/1998 e n. 37/1998, regolarmente notificate e applicate, n. 5/1957 e n. 16/1983, in materia di cooperazione, applicate nei limiti della regola "*de minimis*" e la recente legge regionale n. 1/2002 non notificata in quanto le relative direttive di attuazione sono ancora in fase di preparazione.

Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 16/1950 e all'articolo 60 della legge regionale n. 35/1991, in materia di turismo e commercio, in seguito alla verifica effettuata dall'Assessorato competente in attuazione della d.g.r. 35/1 sopra citata, sono risultate non adeguabili né notificabili e per tali ragioni la Giunta regionale ha disposto l'interruzione della loro applicazione con d.g.r. 34/74 dell'8/8/2000.

Occorre inoltre ricordare che la Regione dovrà notificare, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del Trattato CE, qualsiasi progetto di rifinanziamento, di proroga o modifica delle leggi (anche quelle anteriori al 1957) che sono state notificate ed autorizzate dalla Commissione europea.

Tra le norme del testo unico che **non sono state notificate**, ricordando che la mancata notifica rende di per sé inapplicabile la norma e tenendo presente il termine del 31/12/1999 per la notifica dei regimi applicabili dal primo gennaio 2000 (fatta salva la possibilità di applicare la regola "*de minimis*"), si sono individuati due gradi diversi di incompatibilità: una relativa ovvero sanabile mediante adeguamenti di tipo interpretativo e amministrativo; una assoluta cioè superabile solo con modifiche di rango legislativo.

Si riporta, nelle pagine che seguono, l'analisi compiuta precisando che le disposizioni regionali incompatibili con la normativa comunitaria e individuate nelle tabelle che seguono, essendo formalmente in vigore, non potevano comunque essere omesse in un testo meramente compilativo; pertanto si è ritenuto di includerle evidenziandole all'interno di una cornice a linea continua, per le disposizioni assolutamente incompatibili, a linea tratteggiata, per le disposizioni relativamente incompatibili. Sono incluse tra le disposizioni assolutamente incompatibili, e dunque incorniciate a linea continua, anche le disposizioni dichiarate inapplicabili con le deliberazioni della Giunta regionale sopra richiamate.

Per ciascuna di queste disposizioni è stata inoltre inserita un'apposita nota nella quale viene ricordato il grado di incompatibilità ed il motivo corrispondente.

Alcune disposizioni sono risultate di difficile valutazione.

In primo luogo, è sorto il problema sulla compatibilità con la normativa comunitaria degli aiuti disposti dagli artt. 96, 97, 100, 112, 145-148 e 173 del testo unico, in materia di incentivi all'**attività di cava e miniera**. Non è chiara, infatti, da una parte, la procedura che porta all'individuazione del concessionario di tali attività; in particolare, non è chiaro se tale procedura rispetti, o debba rispettare, quanto previsto dalla normativa comunitaria - in materia di assegnazioni di terreni o fabbricati da parte di pubbliche autorità a privati (in GU C 209, 10.07.1997) -, sul fatto che l'assegnazione debba essere conclusa sulla base di una procedura di offerta aperta ed incondizionata, sufficientemente pubblicizzata ed aggiudicata al migliore o all'unico offerente. Dall'altra, non è facile valutare se gli incentivi previsti a favore dei concessionari di attività di cava o miniera integrino fattispecie di aiuti di Stato; in particolare, non è facile poter valutare l'incidenza di tali incentivi e contributi sugli scambi infracomunitari, in assenza di uno studio ufficiale sulle quote di mercato occupate, a livello comunitario, dalle attività di estrazione. Le leggi regionali che prevedono tali aiuti risultano comunque da lungo tempo non applicate e di conseguenza mai notificate alla CE (L.R. 19/1952, L.R. 6/1954, L.R. 30/1989, artt. 37-40).

Particolare attenzione è stata poi dedicata all'esame delle disposizioni inserite nel testo unico che individuano nominalmente la **Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna** (SFIRS) e il **Credito Industriale Sardo** (CIS) quali società deputate, in tutto o in parte, all'erogazione di alcuni aiuti ed incentivi. Per quanto riguarda la SFIRS, pur trattandosi di una società finanziaria regionale, una sua individuazione nominale di tenore legislativo appare comunque in contrasto con la disciplina comunitaria degli appalti di servizi (Direttiva n. 92/50/CEE) benché la Commissione europea abbia assunto una posizione di particolare favore verso le società finanziarie regionali perché queste, a contrario delle banche e degli altri enti creditizi, provvedono ad avviare un'istruttoria di carattere economico-finanziario sulla realizzabilità dei progetti di investimento che permette un'erogazione più adeguata dei contributi. Tale favore della Commissione ha trovato espressione nell'esplicita approvazione, a seguito di notifica, di alcune disposizioni contenenti l'individuazione nominale della SFIRS (artt. 235, 237, 240, 244, 248, 249, 254, 259, 264, 265, 267, 288 del testo unico).

Un discorso in parte diverso può essere fatto riguardo al CIS poiché, mentre anche in

questo caso alcune disposizioni sono state notificate con esito positivo alla Commissione europea (artt. 240, 244, 248, 259, 264, 265, 267, 272, 288 del testo unico), d'altra parte, a seguito della trasformazione in Banca CIS S.p.A., tale società deve rispettare le regole comunitarie sugli appalti di servizi e, conseguentemente, le disposizioni che prevedono una sua individuazione nominale di tenore legislativo, non notificate, risultano, a nostro parere, assolutamente incompatibili con la normativa comunitaria (artt. 251, 273, 276-278, 281, 282, 306, 311, 316-319, 321, 400 del testo unico).

Tale vicenda si è recentemente evoluta con l'entrata in vigore di una disposizione inclusa nella legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001); si tratta dell'articolo 6, comma 28: "Le disposizioni relative alla stipula di convenzioni inerenti la gestione di fondi di rotazione e assimilati tra la Regione e controparti individuate per legge decadono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre la data di stipula della convenzione sostitutiva; per il loro affidamento e la loro gestione si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni." Si è dunque reso necessario modificare ai sensi della L.R. 6/2001 tutte le norme del testo unico in cui il CIS e la SFIRS vengono individuati nominalmente come controparti dell'Amministrazione regionale per la gestione di fondi e l'erogazione dei relativi contributi. Le modifiche sono evidenziate dal carattere grassetto corsivo e spiegate nelle relative note. Attualmente l'Assessorato dell'industria ha già espletato le procedure relative ai bandi di gara per la stipula delle convenzioni con gli organismi gestori dei fondi di cui alle leggi regionali n. 17/1993, n. 21/1993 e n. 15/1994.

NORME ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILI

LEGGE REGIONALE	ARTICOLO	ARTICOLO T.U.	MOTIVO
22/1953	1, 2, 3	193-195	finalità ed ammontare
5/1954	4	349	finalità
44/1989	13	238	mancata notifica
48/1993	3	252	finalità
*17/1986	1	268	settore escluso
13/1991	40 c.1	270	finalità
44/1989	4, 15	273, 274	sede legale
44/1989	1	275	definizione PMI
2/2001	1-3, 5, 6 c. 1 lett. b); 10, 11	289-291,293, 294,298,299	finalità
*23/1957	1-12	306, 307, 311-314, 316-321	finalità
*16/1950	1, 2	349, 350	finalità
*35/1991	60	351	ammontare

*leggi giudicate incompatibili e non adeguabili dagli Assessorati competenti e la cui applicazione è stata interrotta in seguito a deliberazione della Giunta regionale.

NORME RELATIVAMENTE INCOMPATIBILI ⁽⁵⁾

LEGGE REGIONALE	ARTICOLO	ARTICOLO T.U.	MOTIVO
19/1952	5	100	ammontare
6/1954	2, c. 2	112	ammontare
30/1989	37, 38 c. 1; 39, 40	145-148	ammontare
22/1953	11	284	ammontare
5/1957	4	354	ammontare
16/1983	1, 3-6	359, 362-365	ammontare
32/1998	1	376	ammontare
13/1991	48	377 cc. 1, 2	ammontare
23/1992	5, 4 cc. 1, 3	377 c. 3, 378	ammontare
18/1989	108 cc. 2, 3	389	ammontare
37/1989	31-33	395-397	ammontare

⁽⁵⁾ Le disposizioni sono state giudicate relativamente incompatibili perché prevedono la concessione di contributi e sovvenzioni fino ad un massimo espresso, o nel valore capitale o in percentuale delle spese ammissibili, senza indicare un limite per le spese stesse oppure perché prevedono che l'Amministrazione regionale possa concedere contributi o sovvenzioni per una serie di finalità senza però stabilirne la misura. Tali precisazioni sono solitamente fornite mediante direttive di attuazione delle leggi ossia atti amministrativi da notificare alla Commissione europea che valuta la compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune. Le disposizioni sopra elencate pertanto potevano in tal modo essere rese compatibili se fossero state notificate entro il termine, stabilito dalla stessa Commissione, del 31/12/1999. Trascorso inutilmente tale termine non è più sufficiente un adeguamento di rango amministrativo ma si rende necessario l'intervento innovativo del legislatore.

DISPOSIZIONI DA NON NOTIFICARE ⁽⁶⁾

LEGGE REGIONALE	ARTICOLO	ARTICOLO T.U.	MOTIVO
6/1954	1	111	ricerca e sviluppo
9/1995	1, 2	241, 242	dà attuazione alla L.R. 17/1993, art. 30
1/1999	17, cc. 2, 5, 6 bis-6 quater	230	Consorzio 21 ente economico regionale
13/1991	46, c. 2	231	Consorzio 21
37/1996	32	249	dà attuazione alla L.R. 15/1994
5/1954	1, 2	344, 345	misure generali
37/1989	30	394	de minimis
37/1989	35	399	clausola salvaguardia

⁽⁶⁾ In seguito all'analisi della compatibilità del testo unico con la normativa comunitaria è risultato che alcune disposizioni inserite non necessitano di notifica alla Commissione europea per vari motivi che sono specificati nella presente tabella in corrispondenza di ciascuna disposizione.

1. SCHEDA DI RILEVAZIONE

MATERIA	[REDACTED]	ANNO	[REDACTED]
DATA COMPLETA	[REDACTED]	NUMERO DELLA LEGGE	[REDACTED]
TITOLO	[REDACTED]		
DATA BURAS	[REDACTED]	NUMERO BURAS	[REDACTED]
DISPOSIZIONI	[REDACTED]		
DISPOSIZIONI ESPRESSAMENTE ABROGATE	[REDACTED]		
TRASVERSALITÀ	[REDACTED]	TRASVERSALITÀ ORGANIZZAZIONE	[REDACTED]
		TRASVERSALITÀ PROGRAMMAZIONE	[REDACTED]

2. LEGGI SCHEDULE

LEGGE	ARTICOLI
L.R. 4/1949	tutti
L.R. 16/1950	tutti
L.R. 61/1950	tutti
L.R. 63/1950	tutti
L.R. 65/1950	tutti
L.R. 66/1950	tutti
L.R. 69/1950	tutti
L.R. 74/1950	art. 1, lett. a), b); 2-12
L.R. 18/1951	articolo unico
L.R. 20/1951	artt. 1-9 c.1; 10-12
L.R. 21/1951	tutti
L.R. 3/1952	tutti
L.R. 5/1952	tutti
L.R. 10/1952	tutti
L.R. 11/1952	artt. 1-3 lett. l); 4-9
L.R. 12/1952	tutti
L.R. 13/1952	tutti
L.R. 14/1952	tutti
L.R. 15/1952	tutti
L.R. 19/1952	tutti
L.R. 35/1952	tutti
L.R. 36/1952	tutti
L.R. 2/1953	artt. 1-4 cc. 2, 3; 5-7 cc. 4, 5; 8-14 c. 1; 15-16 cc. 2, 3
L.R. 8/1953	art. 2
L.R. 9/1953	tutti
L.R. 10/1953	tutti
L.R. 12/1953	tutti
L.R. 18/1953	tutti
L.R. 22/1953	artt. 1, c. 1 lett. e), punto 3); 2-14 cc. 2-4
L.R. 23/1953	tutti
L.R. 24/1953	artt. 1, 6
L.R. 5/ 1954	artt. 1 lett. f); 2-6 cc. 2-4
L.R. 6/ 1954	artt. 1-6 cc. 2-4
L.R. 14/ 1954	tutti
L.R. 15/ 1954	tutti
L.R. 17/ 1954	tutti
L.R. 19/ 1954	tutti
L.R. 20/ 1954	tutti
L.R. 25/ 1954	tutti
L.R. 5/1955	tutti

LEGGE	ARTICOLI
L.R. 6/1955	art. 1-4 cc. 2, 3
L.R. 9/1955	tutti
L.R. 10/1955	tutti
L.R. 11/1955	art. 3
L.R. 22/1955	tutti
L.R. 3/1956	tutti
L.R. 12/1956	tutti
L.R. 22/1956	art. 9
L.R. 24/1956	articolo unico
L.R. 5/1957	artt. 1-3 c.1; 4-9
L.R. 6/1957	artt. 6-10
L.R. 10/1957	tutti
L.R. 15/1957	tutti
L.R. 17/1957	tutti
L.R. 21/1957	art. 1
L.R. 23/1957	tutti
L.R. 29/1957	art. 11
L.R. 3/1958	tutti
L.R. 19/1958	tutti
L.R. 23/1958	tutti
L.R. 6/1959	art. 11
L.R. 8/1959	tutti
L.R. 13/1959	artt. 10-26
L.R. 20/1959	tutti
L.R. 21/1959	tutti
L.R. 1/1960	tutti
L.R. 5/1960	tutti
L.R. 7/1960	tutti
L.R. 14/1960	tutti
L.R. 2/1961	tutti
L.R. 17/1961	tutti
L.R. 20/1961	articolo unico
L.R. 7/1962	tutti
L.R. 19/1962	tutti
L.R. 21/1962	art. 1
L.R. 24/1962	tutti
L.R. 27/1962	tutti
L.R. 14/1963	artt. 1-4 c. 3; 5-9
L.R. 2/1964	tutti
L.R. 4/1964	articolo unico
L.R. 8/1964	tutti
L.R. 5/1966	tutti
L.R. 10/1966	art. 1

LEGGE	ARTICOLI
L.R. 11/1967	tutti
L.R. 22/1967	art. 1
L.R. 33/1967	tutti
L.R. 24/1968	tutti
L.R. 45/1968	tutti
L.R. 47/1968	tutti
L.R. 17/1970	tutti
L.R. 6/1971	tutti
L.R. 27/1971	tutti
L.R. 2/1973	tutti
L.R. 12/1973	tutti
L.R. 16/1973	tutti
L.R. 40/1973	tutti
L.R. 7/1974	tutti
L.R. 14/1974	tutti
L.R. 1/1975	art. 4
L.R. 24/1975	tutti
L.R. 25/1975	tutti
L.R. 33/1975	tutti
L.R. 3/1976	tutti
L.R. 33/1976	tutti
L.R. 50/1976	tutti
L.R. 53/1976	tutti
L.R. 65/1976	tutti
L.R. 66/1976	tutti
L.R. 1/1977	tutti
L.R. 18/1977	tutti
L.R. 19/1977	tutti
L.R. 23/1977	tutti
L. R. 26/1977	tutti
L.R. 40/1977	art. 6
L.R. 4/1978	artt. 1-4
L.R. 5/1978	tutti
L.R. 12/1978	articolo unico
L.R. 35/1978	tutti
L.R. 43/1978	tutti
L.R. 51/1978	tutti
L.R. 62/1978	tutti
L.R. 4/1979	art. 16
L.R. 38/1979	artt. 13-14, 41
L.R. 39/1979	tutti
L.R. 46/1979	tutti
L.R. 47/1979	tutti

LEGGE	ARTICOLI
L.R. 51/1979	articolo unico
L.R. 4/1980	tutti
L.R. 48/1980	tutti
L.R. 49/1980	artt. 4, 5, 18
L.R. 4/1981	artt. 8, 9
L.R. 16/1981	art. 18
L.R. 20/1981	tutti
L.R. 22/1981	tutti
L.R. 35/1981	tutti
L.R. 7/1982	art. 3
L.R. 38/1982	art. 30
L.R. 43/1982	tutti
L.R. 1/1983	tutti
L.R. 11/1983	artt. 4, 6
L.R. 12/1983	artt. 26-28, 37
L.R. 16/1983	tutti
L.R. 18/1983	tutti
L.R. 31/1983	artt. 14, 15
L.R. 4/1984	tutti
L.R. 16/1984	art. 3
L.R. 26/1984	artt. 49, 50, 52, 54, 55, 73, 74
L.R. 28/1984	artt. 1, 10, 21-35
L.R. 35/1984	tutti
L.R. 4/1985	tutti
L.R. 5/1985	artt. 7, 50, 51, 57
L.R. 12/1985	artt. 7, 50, 51, 57
L.R. 13/1985	artt. 26-28, 37, 38
L.R. 14/1985	artt. 14, 15
L.R. 21/1985	tutti
L.R. 37/1985	art. 2
L.R. 17/1986	tutti
L.R. 26/1986	tutti
L.R.27/1986	tutti
L.R.44/1986	artt. 17, 63-66, 83-92
L.R. 47/1986	tutti
L.R.50/1986	art. 8
L.R. 54/1986	tutti
L.R. 6/1987	artt. 4, 31, 49-51, 53-55, 77
L.R.14/1987	tutti
L.R.24/1987	art. 17
L.R.41/1987	artt. 2, 7-10
L.R.58/1987	tutti
L.R.11/1988	artt. 61-63, 65, 66, 71-76, 87, 95, 99, 100, 104, 108

LEGGE	ARTICOLI
L.R.33/1988	artt. 7-17, 20-24
L.R. 5/1989	artt. 8, 10, 13
L.R. 6/1989	tutti
L.R. 18/1989	artt. 41, 42, 64, 65, 68, 78, 108
L.R. 25/1989	artt. 25-27
L.R. 30/1989	tutti
L.R. 32/1989	art. 2
L.R. 37/1989	tutti
L.R. 44/1989	tutti
L.R. 45/1989	art. 30
L.R. 1/1990	artt. 28-32, 36
L.R. 9/1990	tutti
L.R. 13/1990	art. 12
L.R. 16/1990	tutti
L.R. 25/1990	art. 1
L.R. 28/1990	tutti
L.R. 40/1990	tutti
L.R. 1/1991	tutti
L.R. 5/1991	tutti
L.R.7/1991	art. 21
L.R. 13/1991	artt. 36-40, 44-48, 51, 80
L.R. 20/1991	art. 8
L.R. 27/1991	tutti
L.R. 28/1991	tutti
L.R. 30/1991	tutti
L.R. 35/1991	art. 60
L.R. 39/1991	artt. 9, 10
L.R. 6/1992	artt. 13-45, 47-50, 52, 53, 100
L.R. 18/1992	tutti
L.R. 19/1992	tutti
L.R. 20/1992	artt. 2, 3, 8
L.R. 23/1992	tutti
L.R. 7/1993	tutti
L.R. 10/1993	tutti
L.R. 17/1993	artt. 31, 33, 37
L.R. 20/1993	tutti
L.R. 21/1993	tutti
L.R. 22/1993	tutti
L.R. 23/1993	art. 5
L.R. 25/1993	art. 9
L.R. 27/1993	tutti
L.R. 38/1993	tutti
L.R. 42/1993	tutti

LEGGE	ARTICOLI
L.R. 45/1993	art. 1
L.R. 46/1993	artt. 2-4, 7 c. 5
L.R. 48/1993	tutti
L.R. 50/1993	art. 2 c. 2; 5 c. 2; 15, 24
L.R. 54/1993	art. 9
L.R. 56/1993	articolo unico
L.R. 2/1994	artt. 19-25, 33, 66
L.R. 4/1994	tutti
L.R. 13 /1994	art. 7
L.R. 15/1994	tutti
L.R. 20/1994	tutti
L.R. 26/1994	tutti
L.R. 27/1994	art. 9 c. 9
L.R. 29/1994	art. 3
L.R. 31/1994	tutti
L.R. 36/1994	artt. 11, 12
L.R. 38/1994	tutti
L.R. 4/1995	tutti
L.R. 6/1995	artt. 31, 32, 34, 43 c. 2; 69, 71, 72, 82
L.R. 7/1995	tutti
L.R. 9/1995	tutti
L.R. 10/1995	tutti
L.R. 11/1995	tutti
L.R. 13/1995	articolo unico
L.R. 14/1995	tutti
L.R. 17/1995	tutti
L.R. 18/1995	tutti
L.R. 20/1995	artt. 1-12, 18, 27, 28-33
L.R. 25/1995	tutti
L.R. 28/1995	artt. 1, 4, 10, 14, 17, 19, 20
L.R. 35/1995	tutti
L.R. 5/1996	tutti
L.R. 9/1996	artt. 23, 25, 27, 28, 30, 31, 46
L.R. 14/1996	tutti
L.R. 19/1996	tutti
L.R. 25/1996	tutti
L.R. 37/1996	tutti
L.R. 3/1997	tutti
L.R. 8/1997	artt. 15-20
L.R. 16/1997	art. 27
L.R. 23/1997	tutti
L.R. 32/1997	artt. 8, 9, 11, 19, 22
L.R. 5/1998	tutti

LEGGE	ARTICOLI
L.R. 7/1998	tutti
L.R. 11/1998	artt. 19-21; 28-31; 67 c. 5
L.R. 15/1998	tutti
L.R. 20/1998	art. 12
L.R. 22/1998	tutti
L.R. 24/1998	tutti
L.R. 31/1998	artt. 1, 4, 8, 16, 24, 33, 69, 71
L.R. 32/1998	tutti
L.R. 33/1998	tutti
L.R. 35/1998	tutti
L.R. 36/1998	tutti
L.R. 37/1998	artt. 4-8, 10, 33, 36
L.R. 1/1999	artt. 4, 6 c. 5; 7, 8, 10, 17, 25, 36

3. LEGGI E DISPOSIZIONI ESPRESSAMENTE ABROGATE

DISPOSIZIONI/LEGGI ABROGATE	LEGGE ABROGATRICE
L.R. 4/1949	L.R. 5/1957
L.R. 61/1950	L.R. 12/1973
L.R. 63/1950	L.R. 8/1964
L.R. 66/1950	L.R. 37/1989
L.R. 69/1950	L.R. 40/1970
L.R. 74/1950	L.R. 40/1973
L.R. 13/1952	L.R. 8/1964
L.R. 14/1952	L.R. 40/1973
L.R. 35/1952	L.R. 22/1998
L.R. 36/1952	L.R. 16/1983
L.R. 2/1953, artt. 4 cc. 2, 3; 7 cc. 4, 5	L.R. 11/1988
L.R. 2/1953, artt. 9, 10	L.R. 14/1963
L.R. 9/1953	L.R. 12/1973
L.R.12/1953	L.R. 8/1964
L.R. 11/1955	L.R. 35/1981
L.R.12/1956	L.R. 12/1973
L.R.17/1957	L.R. 12/1973
L.R. 3/1958	L.R. 5/1960
L.R. 19/1958, art. 2	L.R. 6/1959
L.R.13/1959, artt. 10-19	L.R. 37/1989
L.R. 21/1959	L.R. 40/1973
L.R. 14/1960	L.R. 12/1973
L.R. 5/1966, art. 2	L.R. 11/1983
L.R. 45/1968	L.R. 2/1973
L.R. 27/1971, art. 1 c. 4	L.R. 20/1995
L.R. 7/1974	L.R. 33/1975
L.R. 1/1977, art. 4 c. 1 lett. e)	L.R. 11/1983
L.R. 1/1977, art. 11 c. 1 lett. f)	L.R. 12/1994
L.R. 62/1978, art. 55	L.R. 16/1981
L.R. 47/1979, art. 22	L.R. 6/1995
L.R. 11/1983, art. 60	L.R. 5/1985
L.R. 4/1984, art. 7 c. 2	L.R. 14/1987
L.R. 28/1984	L.R. 1/2002
L.R. 44/1986, artt. 85, 87, 89, 91	L.R. 1/2002
L.R. 11/1988, art. 87 c. 5	L.R. 1/2002
L.R. 33/1988, artt. 7-15	L.R. 16/1997
L.R. 30/1989, art. 33	L.R. 15/1998
L.R. 30/1989, art. 41	L.R. 1/2002
L.R. 45/1989, art. 30	L.R. 38/1994
L.R. 13/1991, art. 39	L.R. 6/1992
L.R. 7/1993, artt. 2, 7-11	L.R. 1/2002

DISPOSIZIONI/LEGGI ABROGATE	LEGGE ABROGATRICE
L.R. 10/1993	L.R. 2/1994
L.R.56/1993, articolo unico	L.R. 37/1996
L.R.20/1994	L.R. 37/1996
L.R. 25/1995	L.R. 29/1998
L.R. 37/1996, art. 25	L.R. 1/2002

4. DISPOSIZIONI ABROGATE IMPLICITAMENTE

DISPOSIZIONI/LEGGI ABROGATE	LEGGE ABROGATRICE
L.R. 18/1951	L.R. 40/1970
L.R. 21/1951, art. 8 c. 1 punto 4)	L.R. 16/1990
L.R. 3/1952, artt. 5 c. 2; 6 c. 2	L.R. 18/1987 L.R. 16/1990
L.R. 5/1952, art. 5 c. 1 lett. c); c. 2 lett. a), c), d)	L.R. 31/1998, art. 24
L.R. 5/1952, art. 6 c. 2	L.R. 20/1995, art. 18
L.R. 5/1952, artt. 7, 11 Statuto annesso	L.R. 20/1995
L.R. 5/1952, art. 9 lett. i), m) Statuto annesso	L.R. 31/1998
L.R. 5/1952, art. 16 Statuto annesso	L.R. 31/1998
L.R. 5/1952, artt. 23, 24, 25 Statuto annesso	L.R. 14/1995
L.R. 12/1952	L.R. 37/1989
L.R. 22/1953, art. 4 c. 2; 4 bis ⁽⁷⁾	L.R. 2/2001
L.R. 15/1957, artt. 25, 26	L.R. 47/1986
L.R. 8/1959	L.R. 37/1989
L.R. 7/1960, art. 2	L.R. 12/1978
L.R. 6/1964	L.R. 44/1989
L.R. 47/1968, art. 5 c. 2	L.R. 6/2001, art. 6, c. 28
L.R. 40/1973	L.R. 8/1998
L.R. 23/1977	L.R. 22/1988
L.R. 5/1978	L.R. 2/2001
L.R. 16/1983, art. 8, c. 1	L.R. 3/2003, art. 12, c. 2
L.R. 4/1984	d.lgs. 152/1999
L.R. 26/1984, art. 50 cc. 1-3, 52	L.R. 2/2001
L.R. 26/1984, art. 55 c. 1	L.R. 5/1985
L.R. 26/1984, art. 62	L.R. 9/1996
L.R. 41/1987	d.lgs. 22/1987
L.R. 5/1985, art. 51	L.R. 9/1996
L.R. 12/1985, art. 51	L.R. 9/1996
L.R. 44/1986, art. 64	L.R. 9/1996
L.R. 58/1987	L.R. 33/1998
L.R. 11/1988, artt. 62, 66	L.R. 2/2001
L.R. 33/1988, art. 17	L.R. 16/1997
L.R. 5/1989, art. 8	L.R. 2/2001

⁽⁷⁾ L'art. 4 bis della L.R. 22/1953 è stato aggiunto dall'art. 52 della L.R. 26/1984 e in seguito sostituito dall'art. 66 della L.R. 11/1988.

DISPOSIZIONI/LEGGI ABROGATE	LEGGE ABROGATRICE
L.R. 30/89, art. 20 c. 6	L.R. 15/2002, art. 8
L.R. 44/1989, art. 11 c. 3	L.R. 2/2001
L.R. 13/1990, art. 12	d.lgs. 22/1997
L.R. 13/1991, artt. 44 cc. 1-3; 45 cc. 1-3	L.R. 2/2001
L.R. 19/1992, artt. 1-4, 5 cc. 1, 2	L.R. 2/2001
L.R. 46/1993, art. 2 c. 2	d.lgs. 22/1997
L.R. 37/1996, art. 23	L.R. 11/1998 (modifica 47/1968)
L.R. 32/1997, art. 20	L.R. 2/2001

5. LEGGI E DISPOSIZIONI INSERITE NEL TESTO UNICO

- L.R. 21/06/1950, n. 16
Concessione di contributi per fiere, mostre, ed esposizioni. artt. 1, 2
-
- L.R. 16/05/1951, n. 21
Completamento della carta geologica della Sardegna e istituzione del Comitato geologico regionale.
artt. 1, 4, 6, 7, 8 c. 1 punti 1)-3), 5)-9), cc. 2-6; 9, 10, 11 c. 1
-
- L.R. 05/02/1952, n. 3
Istituzione e ordinamento del Comitato regionale delle miniere. artt. 1-4, 5 cc. 1, 3, 4; 6 c. 1; 7-9
-
- L.R. 06/02/1952, n. 5
Istituzione della Stazione sperimentale del sughero. artt. 1-3, 5
-
- L.R. 06/02/1952, n. 5
Statuto annesso. artt. 1-4, 5 cc. 1, 2 lett. b); 6 c.1; 8; 9 lett. a)-h), l); 10; 12-15; 17-22
-
- L.R. 10/07/1952, n. 19
Provvidenze a favore delle ricerche minerarie in Sardegna. artt. 1-15
-
- L.R. 07/05/1953, n. 22
Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna.
artt. 1-3, 4 c. 1; 5, 6, 6 bis, 7, 11-13
-
- L.R. 06/04/1954, n. 5
Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti l'industria e il commercio. artt. 1-5
-
- L.R. 06/04/1954, n. 6
Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerari. artt. 1-5
-
- L.R. 21/11/1954, n. 25
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21 sul completamento della carta geologica della Sardegna e istituzione del Comitato geologico regionale. artt. 1, 2 c. 1; 3
-
- L.R. 27/02/1957, n. 5
Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4 e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica. artt. 2-8
-
- L.R. 07/05/1957, n. 15
Norme integrative al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria. artt. 1-24

L.R. 18/05/1957, n. 23

Costituzione presso il Credito Industriale Sardo (CIS) di un fondo per il credito di esercizio delle industrie sarde. artt. 1-12

L.R. 01/07/1958, n. 19

Norme aggiuntive alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, concernente la costituzione presso il Credito Industriale Sardo (C.I.S.) di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde. artt. 1, 2 c. 1; 3

L.R. 21/03/1959, n. 6

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione 1959. art. 11

L.R. 19/01/1959, n. 20

Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. artt. 1-32

L.R. 29/04/1960, n. 7

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, concernente il credito di esercizio alle piccole e medie industrie sarde. artt. 1, 3

L.R. 01/12/1961, n. 17

Norme per il pagamento delle spese spettanti all'amministrazione regionale per lavori di indagine, ricerca e coltivazione di minerali. artt. 1-3

L.R. 26/10/1961, n. 20

Utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna. articolo unico

L.R. 18/11/1968, n. 47

Interventi per le zone industriali. artt. 1-6 ter, 7-12, 14 c. 3

L.R. 06/08/1970, n. 17

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, concernente la costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo della attività cooperativistica. artt. 1-4

L.R. 18/05/1971, n. 6

Modifiche agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 e successive modificazioni, concernente provvidenze per lo sviluppo delle attività industriali in Sardegna. artt. 1-4

L.R. 16/03/1973, n. 2

Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20, sulla disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. art. 1

L.R. 10/12/1976, n. 66

Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale. artt. 1-2 bis, 3-6

L.R. 07/01/1977, n. 1

Norme sull'organizzazione amministrativa della regione sarda e sulla competenza della giunta, della presidenza e degli assessorati regionali. art. 18

-
- L.R. 29/06/1977, n. 26
Modifiche all'articolo 1, punto 3, della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive modifiche, recanti provvidenze per lo sviluppo delle attività industriali in Sardegna. art. 1
-
- L.R. 10/02/1978, n. 4
Raccolta di reperti interessanti la conoscenza geologica del sottosuolo". artt. 1-4 c. 1
-
- L.R. 10/02/1978, n. 5
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e successive modificazioni, concernente provvidenze per lo sviluppo delle attività industriali in Sardegna. art. 2
-
- L.R. 07/07/1978, n. 43
Integrazione alla legge regionale 18 novembre 1968, n. 47, recante interventi per le zone industriali. artt. 1, 2
-
- L.R. 11/08/1983, n. 16
Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. artt. 1-7, 8 c. 2, 9-14
-
- L.R. 29/12/1983, n. 31
Provvedimenti a sostegno della produzione e della occupazione e disposizioni integrative della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12, legge finanziaria. artt. 14 cc. 2, 3; 15 cc. 1, 2
-
- L.R. 31/05/1984, n. 26
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della regione (legge finanziaria 1984). artt. 55 c. 2; 60
-
- L.R. 28/05/1985, n. 12
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della regione (legge finanziaria 1985). art. 50 c. 2
-
- L.R. 23/08/1985, n. 21
Istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268. artt. 1-8, 9 c. 2
-
- L.R. 23/01/1986, n. 17
Provvidenze per facilitare il riassetto finanziario tecnico ed economico delle imprese di trasporto merci. artt. 1, 2
-
- L.R. 27/06/1986, n. 44
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della regione (legge finanziaria 1986). art. 94
-
- L.R. 19/08/1986, n. 50
Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna e sul finanziamento di reti di rilevamento della qualità dell'aria e sulla concessione di contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni. art. 9
-
- L.R. 22/04/1987, n. 18 – Determinazione del quorum dei comitati consultivi regionali. art. 1

L.R. 22/04/1987, n. 24

Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici.
art. 13

L.R. 04/06/1988, n. 11

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1988).
art. 72, 73 cc. 1-7; 108

L.R. 26/01/1989, n. 5

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e disposizioni varie.
art. 10

L.R. 30/05/1989, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1989).
art. 42, 64, 108 cc. 1-3

L.R. 07/06/1989, n. 30

Disciplina delle attività di cava
art. 1-6, 8-32, 34-37, 38 c. 1; 39, 40, 42

L.R. 09/06/1989, n. 37

Disciplina della sughericoltura e dell'industria sughericola.
art. 30-36, 38-40, 43, 44

L.R. 20/06/1989, n. 44

Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali.
art. 1-4, 9, 10, 13-17

L.R. 22/12/1989, n. 45

Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale.
art. 19, 21, 22 c. 2; 28

L.R. 22/01/1990, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1990).
art. 30

L.R. 11/06/1990, n. 16

Adeguamento della struttura amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline.
art. 3

L.R. 23/07/1990, n. 28

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, recante: "provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali".
art. 1-3

L.R. 30/04/1991, n. 13

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione.
art. 36, 38, 40 cc. 1, 2; 46 cc. 1, 2; 48, 51, 62, 87, 99

L.R. 01/07/1991, n. 20

Norme integrative per l'attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, concernente: "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale".
art. 8

L.R. 08/08/1991, n. 28

Norma integrativa alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, sulla disciplina dell'attività di cava.
art. 1

L.R. 31/10/1991, n. 35

Disciplina del settore commerciale.

art. 60

L.R. 28/04/1992, n. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione.

artt. 45 cc. 1, 2; 52 c. 2

L.R. 29/12/1992, n. 23

Provvidenze a favore dell'industria ed altre iniziative.

artt. 3 c. 1; 4 cc. 1, 3; 5

L.R. 26/01/1993, n. 7

Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, recante "provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione" modificata dalle leggi regionali 31 dicembre 1984, n. 36, 27 giugno 1986, n. 44, 24 febbraio 1987, n. 6, 4 giugno 1988, n. 11, 24 ottobre 1988, n. 33, 30 maggio 1989 n. 18, 7 giugno 1989, n. 30, 22 gennaio 1990, n. 1, 30 aprile 1991, n. 13, 24 dicembre 1991, n. 39 e 28 aprile 1992, n. 6.

art. 5

L.R. 20/04/1993, n. 17

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1993).

artt. 30, 31 cc. 2, 4; 33 c. 3

L.R. 28/04/1993, n. 21

Interventi urgenti a sostegno degli investimenti dell'industria e modifiche alle leggi regionali 20 giugno 1989, n. 44 (provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali) e 7 maggio 1993, n. 22 (provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna) come modificata dall'art. 36 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991) concernente il fondo di garanzia delle obbligazioni emesse da imprese industriali e società finanziarie a prevalente partecipazione regionale.

artt. 1, 2 cc. 1, 3; 3-7

L.R. 07/05/1993, n. 23

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante: "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale".

art. 5

L.R. 21/09/1993, n. 46

Interventi in materia ambientale e modifiche alle leggi regionali 14 settembre 1987 n. 41, 15 maggio 1990 n. 13, 7 giugno 1989 n. 30, 22 luglio 1991 n. 25, e 17 gennaio 1989 n. 3.

art. 4

L.R. 29/09/1993, n. 48

Adeguamento degli interventi a favore dell'industria e istituzione di un fondo speciale per l'abbattimento dei tassi di interesse e rilascio di garanzia, per anticipazioni su commesse a favore delle imprese industriali di produzione della Sardegna e modifiche alle leggi regionali 10 dicembre 1976 n. 66, 20 giugno 1989, n. 44 e 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993).

artt. 1-4

L.R. 29/01/1994, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1994).

artt. 24, 55 cc. 1, 2

L.R. 15/04/1994, n. 15

Nuovi incentivi per le attività industriali.

articolo unico cc. 1, 2

L.R. 09/06/1994, n. 31

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 concernente: “agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi”. artt. 1, 2

L.R. 07/04/1995, n. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1995). art. 69 c. 1

L.R. 03/05/1995, n. 9

Completamento dell'intesa di programma per la Sardegna centrale. artt. 1, 2

L.R. 03/05/1995, n. 11

Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della regione Sardegna in materia di società partecipate dalla regione e di rappresentanti della Regione. artt. 2-6, 7 cc. 1-4, 6; 8

L.R. 15/05/1995, n. 14

Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali. artt. 2-7

L.R. 23/08/1995, n. 20

Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale. artt. 3 cc. 1-3; 4 cc. 1-9, 11; 5, 6 cc. 2-4, 6-8 quater, 9; 7, 9 c. 2; 10, 11, 18, 30 cc. 1, 2

L.R. 10/11/1995, n. 28

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria), modificata dalla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7 e disposizioni varie. art. 1

L.R. 15/02/1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996). artt. 27, 28, 30 c. 1

L.R. 26/02/1996, n. 14

Programmi integrati d'area. artt. 4 c. 1; 6 cc. 1, 4; 7

L.R. 21/12/1996, n. 37

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione – legge finanziaria 1996), integrata dalla legge regionale 15 febbraio 1996 n. 11 e abrogazione della legge regionale 29 aprile 1994 n. 20 (interventi in favore del consorzio co.ri.sa. di Alghero). artt. 32, 34 cc. 1, 2; 36, 54

L.R. 08/03/1997, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997). artt. 19, 21 cc. 1, 3

L.R. 17/10/1997, n. 32

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997) e disposizioni varie. art. 19

L.R. 15/05/1998, n. 11

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1998).
artt. 28, 31

L.R. 21/05/1998, n. 15

Decorrenza della contribuzione di cui all'articolo 33 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, concernente "disciplina delle attività di cava".
artt. 1, 3

L.R. 13/11/1998, n. 31

Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione.
artt. 8, 24 c. 1 lett. f); 33 cc. 2-4; 71 c. 10

L.R. 13/11/1998, n. 32

Finanziamento integrativo delle leggi regionali a favore delle imprese.
art. 1

L.R. 04/12/1998, n. 33

Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell'Ente Minerario Sardo (EMSA).
artt. 1-4, 5 cc. 1-2, 4-8; 6-8, 10

L.R. 24/12/1998, n. 36

Politiche attive sul costo del lavoro.
artt. 1 cc. 1-2; 2-4 c. 1; 5-8, 10 cc. 1-6; 11, 13

L.R. 24/12/1998, n. 37

Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio.
artt. 4 cc. 1-3; 6, 7 cc. 1-7; 8 cc. 1-3; 9, 10, 33, 36

L.R. 18/01/1999, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999).
artt. 8 c. 1; 17 cc. 2, 5, 6 bis-6 quater; 31

L.R. 20/04/2000, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000).
art. 18

L.R. 05/09/2000, n. 17

Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie.
artt. 17, 34

L.R. 10/01/2001, n. 2

Anticipazione delle risorse per l'attuazione degli interventi del POR Sardegna 2000-2006 a sostegno dell'associazionismo creditizio di mutua garanzia tra piccole e medie imprese.
artt. 1-17

L.R. 24/04/2001, n. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001).
artt. 4 cc. 5, 6, 19 lett. a); 6 c. 28

L.R. 24/01/2002, n. 1

Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione.
artt. 1-14

L.R. 11/04/2002, n. 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002).

art. 22 c. 7

L.R. 09/08/2002, n. 15

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001).

art. 8

L.R. 29/11/2002, n. 22

Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese.

artt. 1-5

L.R. 29/04/2003, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003).

artt. 5, 8, 12 cc. 2, 4

L.R. 22/12/2003, n. 13

Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), variazioni di bilancio e disposizioni varie.

artt. 2 c. 3; 6 c. 30

L.R. 11/05/2004, n. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2004).

art. 7 c. 5

6. TAVOLA DI CORRISPONDENZA ARTICOLI DELLE LEGGI REGIONALI
INSERITE NEL TESTO UNICO ⁽⁸⁾

L. R.	ARTICOLO E COMMA	ARTICOLO T. U.
16/1950	1	347
	2	348
21/1951	1	63 c. 1
	4	63 cc. 2, 3
	6	67
	7	64 c. 1
	8 cc. 1 punti 1)-3), 5)-9), cc. 2-6	54
	9	55
	10	56
	11 c. 1	57 c. 1
3/1952	1	45
	2	46
	3	47
	4	48
	5 cc. 1, 3, 4	49 cc. 1, 7, 4
	6 c. 1	50
	7	51
	8	52
	9	53
5/1952	1	5
	2	6
	3	7
	5	8
5/1952 Statuto annesso	1	9
	2	10
	3	11
	4	12
	5 cc. 1, 2 lett. b)	13 cc. 1, 2
	6 c. 1	14 c. 1
	8	14 c. 3
	9 lett. a)-h), l)	16
	10	17
	12	19
	13	20
	14	21 cc. 1-3

⁽⁸⁾ Le leggi in corsivo indicano disposizioni citate nel testo unico ma non presenti nella tabella delle leggi inserite (Allegato 5).

L. R.	ARTICOLO E COMMA	ARTICOLO T. U.
	15	22 c. 5
	17	27
	18	28
	19	29
	20	30
	21	31
	22	32
19/1952	1	96
	2	97
	3	98
	4	99
	5	100
	6	101
	7	102
	8	103
	9	104
	10	105
	11	106
	12	107
	13	108
	14	109
	15	110
	L.R. 19/1952 (in nota)	parte II, titolo III, capo I
22/1953	1	193
	2	194
	3	195
	4 c. 1	279
	4 c. 2 (in nota) <i>abrogato implicitamente dall'art. 1 L.R. 2/2001</i>	2 c. 2 lett. a)
	4 c. 2 (in nota) <i>abrogato implicitamente dall'art. 1 L.R. 2/2001</i>	280 c. 2
	5	281 cc. 1-4
	6	280
	6 bis	282 cc. 1-5
	7	283
	11	284
	12	285
	13	286
5/1954	1	344
	2	345
	3	346

L. R.	ARTICOLO E COMMA	ARTICOLO T. U.
	4	349
	5	350
	L.R. 5/1954 (in nota capo)	parte III, titolo IV, capo I
6/1954	1	111
	2	112
	3	113
	4	114
	5	115
	L.R. 6/1954 (in nota)	parte II, titolo III, capo II
25/1954	1	65
	2 c.1	66
	3	64 c. 2
5/1957	2	352
	3	353
	4	354
	5	355
	6	356
	7	357
	8	358
15/1957	1	72
	2	74
	3	75 cc. 1, 3
	4	75 c. 2
	5	87
	6	76
	7	77
	8	78
	9	79
	10	80
	11	81
	12	82
	13	83
	14	84
	15	85
	16	86
	17	91
	18	92
	19	93
	20	94
	21	95

L. R.	ARTICOLO E COMMA	ARTICOLO T. U.
	22	59
	23	60
	24	61
23/1957	1	306
	2	307
	3	311
	4	312
	5	313
	6	314
	7	316
	8	317
	9	318
	10	319
	11	320
	12	321
	L.R. 23/1957 (in nota capo)	parte III, titolo I, capo XII
29/1957	11 (in nota rubrica)	modificava 321
19/1958	1	308
	2 c. 1	309
	3	310
6/1959	11 (in nota rubrica)	mod. 321
20/1959	1	154
	2	155
	3	157
	4	158
	5	159
	6	160
	7	161
	8	162
	9	163
	10	164
	11	165
	12	166
	13	168
	14	169
	15	170
	16	171
	17	172
	18	173

L. R.	ARTICOLO E COMMA	ARTICOLO T. U.
	19	174
	20	175
	21	176
	22	177
	23	178
	24	179
	25	180
	26	181
	27	182
	28	183
	29	184
	30	185
	31	186
	32	187
	L.R. 20/1959 (in nota titolo)	parte II, titolo VI
<i>5/1960</i>	<i>2 (in nota rubrica) sostituiva articolo 280 ora sostituito da art. 3 L.R. 6/1971</i>	<i>sostituiva 280</i>
7/1960	1 (in nota) 2 (in nota rubrica) 3 (in nota rubrica)	agg. 313 c. 2 sostituiva 314 sost. 318
17/1961	1 2 3	88 89 90
20/1961	articolo unico	167
<i>45/1968</i>	<i>L.R. 45/1968 (in nota)</i>	<i>sostituiva 155 c. 1</i>
47/1968	1 2 3 4 5 6 6 bis 6 ter 7 8 9 10 11	196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208

L. R.	ARTICOLO E COMMA	ARTICOLO T. U.
	12	209
	14 c. 3	211
	L.R. 47/1968 (in nota)	parte III, titolo I, capo II
17/1970	1 (in nota)	sost. 353 c. 1
	2 (in nota rubrica)	mod. 355
	3 (in nota rubrica)	mod. 356
	4 (in nota rubrica)	mod. 357
6/1971	1 (in nota rubrica)	sost. 279
	2 (in nota rubrica)	sost. 281
	3 (in nota rubrica)	sost. 280
	3 (in nota)	modificava 280 c. 2
	4 (in nota rubrica)	sost. 283
2/1973	1 (in nota)	sost. 155 c. 1
40/1976	L.R. 40/1976 abrogata da L.R. 51/1993 (in nota)	268
66/1976	1	259
	2	260
	2 bis	261
	3	264
	4	265
	5	266
	6	267
	L.R. 66/1976 (in nota)	parte III, titolo I, capo VII
	L.R. 66/1976 (in nota)	270
1/1977	18	1
	L.R. 1/1977 (in nota)	47 c. 1
26/1977	1 (in nota)	sost. 193 c. 1 punto 3)
4/1978	1	150
	2	151
	3	152
	4 c. 1	153
5/1978	2 (in nota)	mod. 280 c. 2
43/1978	1 (in nota rubrica)	agg. 202
	2 (in nota rubrica)	agg. 203
38/1979	13 (in nota)	263

L. R.	ARTICOLO E COMMA	ARTICOLO T. U.
17/1981	L.R. 17/1981 (in nota) abrogata da L.R. 45/1989 art. 39	123 c. 1
11/1983	39 bis (in nota) aggiunto dall'art. 21 c. 1 L.R. 23/1999	1 c. 1
12/1983	27 (in nota rubrica)	sostitutiva 314
16/1983	1	359
	2	360
	2 (in nota)	237 c. 1
	3	362
	4	363
	5	364
	6	365
	7	366
	8 c. 2	367
	9	368
	10	369
	11	370
	12	371
	13	372
	14	374
	L.R. 16/1983 (in nota)	389 c. 1
31/1983	14 (in nota)	270
	14 cc. 2, 3	262
	15 cc. 1, 2	339
26/1984	53 (in nota)	237 c. 1
	55 c. 2	281 c. 5
	60	315
28/1984	9 c. 5; 10 cc. 3, 20 bis (in nota) (espressamente abrogata da L.R. 1/2002)	237 c. 1
	10 (in nota)	389 c. 1
	L.R. 28/1984 (in nota)	388 c. 1
12/1985	50 c. 2	263
13/1985	27 (in nota rubrica)	sostitutiva 314
21/1985	1	221
	2	222

L. R.	ARTICOLO E COMMA	ARTICOLO T. U.
	3	223
	4	224
	5	225
	6	226
	7	227
	8	228
	9 c. 2	229
17/1986	1	268
	1 (in nota rubrica)	270
	2	269
	L.R. 17/1986 (in nota)	270
44/1986	94 (in nota)	mod. 365 c. 1
50/1986	9	343
18/1987	1	49 cc. 2, 3, 5, 6 57 cc. 2-5
24/1987	13 (in nota)	206 c. 1
11/1988	72 (in nota rubrica)	sost. 314
	73 cc. 1-7	278
	108 (in nota rubrica)	sost. 364
	144 (in nota)	252 c. 7
5/1989	10 (in nota rubrica)	mod. 278
	10 (in nota)	modificava 278 c. 3
18/1989	42 c. 1 (in nota)	sost. 225 c. 4
	42 c. 1 (in nota)	agg. 225 c. 5
	42 c. 2 (in nota)	agg. 226 c. 3
	64 (in nota)	sost. 364 c. 2
	108 c. 1	373
	108 cc. 2, 3	389
30/1989	1	116
	2	117
	3	118
	4	62 cc. 1, 2
	5	62 c. 3
	6	119
	8	120
	9	121

L. R.	ARTICOLO E COMMA	ARTICOLO T. U.
	10	122
	11	123
	12	126
	13	127
	14	128
	15	129
	16	130
	17	131
	18	132
	19	133 cc. 1-4
	20	134
	21	135
	22	136
	23	137
	24	138
	25	139
	26	140
	27	141
	28	142
	29	143
	30	144
	31	188
	32	189 cc. 1, 2
	34	190
	35	191
	36	192
	37	145
	38 c. 1	146
	39	147
	40	148
	42	149
37/1989	30	394
	31	395
	32	396
	33	397
	34	398
	35	399
	36	400
	38 (in nota rubrica)	sost. 6
	39 (in nota rubrica)	sost. 10
	40 (in nota rubrica)	sost. 11
	43	401

L. R.	ARTICOLO E COMMA	ARTICOLO T. U.
	44 L.R. 37/1989 (in nota)	402 237 c. 1
44/1989	1 2 (in nota) 2 (in nota) 2 (in nota) 2 3 4 9 (in nota) 10 c. 1 (in nota) 10 c. 2 (in nota) 13 14 15 16 17 L.R. 44/1989 (in nota)	275 mod. 193 c. 1 206 c. 1 286 c. 1 2 272 273 sost. 313 c. 1 agg. 344 lett. f) mod. 345 238 239 274 276 277 parte III, titolo I, capo VIII
45/1989	12 (in nota) 19 21 22 c. 2 28 39 (in nota) abroga L.R. 17/1981	123 c. 1 212 213 214 216 123 c. 1
1/1990	30 (in nota)	sost. 278 c. 3
16/1990	3	58
28/1990	1 (in nota) 2 (in nota) 3 (in nota) 3 (in nota)	agg. 272 c. 4 mod. 272 c. 1 sost. 273 c. 4 agg. 273 c. 5
40/1990	9 (in nota) 20 (in nota)	149 c. 4 149 c. 4
13/1991	36 (in nota rubrica) 38 38 (in nota) 40 c. 1 40 c. 2 (in nota) 46 c. 1 (in nota)	agg. 282 251 237 c. 1 270 sost. 264 c. 1 mod. 222 c. 2

L. R.	ARTICOLO E COMMA	ARTICOLO T. U.
	46 c. 2	231
	48	377 cc. 1, 2
	51 cc. 1, 2	361
	51 c. 3 (in nota)	mod. 363 c. 1
	62 (in nota)	sost. 238 c. 4
	87	133 c. 5
	99 (in nota)	mod. 200
	99 (in nota)	mod. 206
	99 (in nota)	240 c. 5
	99 (in nota)	mod. 267
	99 (in nota)	sost. 281 c. 1
	99 (in nota)	mod. 316
20/1991	8 (in nota)	agg. 212 c. 1 lett. l)
28/1991	1	125
35/1991	60	351
6/1992	6 (in nota)	240 c. 5
	7 (in nota rubrica)	146
	7 (in nota)	235 c. 3
	7 (in nota rubrica)	237
	7 (in nota)	240 c. 1
	7 (in nota)	244 c. 1
	7 (in nota)	249 c. 1
	7 (in nota)	251 c. 3
	7 (in nota)	252 c. 2
	7 (in nota)	253 c. 2
	7 (in nota)	254 c. 1
	7 (in nota)	256 c. 1
	7 (in nota)	272 c. 4
	7 (in nota)	273 c. 5
	7 (in nota)	281 c. 1
	7 (in nota)	282 c. 3
	7 (in nota)	288 c. 1
	7 (in nota)	306
	7 (in nota)	322 c. 1
	7 (in nota)	336 c. 5
	7 (in nota)	352
	7 (in nota)	360 c. 1
	7 (in nota)	400 c. 1
	45 cc. 1, 2	253
	52 c. 2 (in nota)	agg. 229
	55 cc. 4, 5 (in nota)	232

L. R.	ARTICOLO E COMMA	ARTICOLO T. U.
23/1992	3 c. 1	282 c. 7
	4 cc. 1, 3	378
	5	377 c. 3
7/1993	5	388
17/1993	30	240
	30 (in nota rubrica)	241
	30 (in nota rubrica)	242
	31 c. 2 (in nota)	sost. 251 c. 1
	31 c. 4	282 c. 6
	33 c. 3	232
21/1993	1	244
	2 cc. 1, 3	245
	3	246
	4	247
	5	248
	6 (in nota)	agg. 273 cc. 2, 3
	7 c. 1 (in nota)	agg. 282 c. 2
	7 c. 2 (in nota rubrica)	mod. rubrica 282
	L.R. 21/1993 (in nota)	247 c. 3
23/1993	5 (in nota)	agg. 216 cc. 7-9
46/1993	4 (in nota)	agg. 143 c. 2
48/1993	1 (in nota rubrica)	agg. 261
	2 (in nota rubrica)	sost. 275
	3	252
	4 (in nota)	int. 240 c. 2 lett. c)
51/1993	<i>L.R. 51/1993 abroga L.R. 40/1976 (in nota)</i>	268
2/1994	24 (in nota)	240 c. 1
	55 cc. 1, 2	342
	70 (in nota) abrogato da L.R. 8/1997 art. 50 c. 4	<i>parte II, titolo III, capo II</i>
	70 (in nota capo) abrogato da L.R. 8/1997 art. 50 c. 4	<i>parte III, titolo IV, capo I</i>
13/1994	1 (in nota) abrogava L.R. 2/1994 art. 70 c. 5	<i>parte II, titolo III, capo II</i>
	1 (in nota) abrogava L.R. 2/1994 art. 70 c. 5	<i>parte III, titolo IV, capo I</i>

L. R.	ARTICOLO E COMMA	ARTICOLO T. U.
15/1994	articolo unico cc. 1, 2	243
	L.R. 15/1994 (in nota rubrica)	249
31/1994	1	375
	2 (in nota rubrica)	sost. 367
6/1995	69 c. 1	210
9/1995	1	241
	1 (in nota rubrica)	242
	2	242
11/1995	2	38
	3	39
	4	40
	5	41
	6	42
	7 cc. 1-4, 6	43
	8	44
14/1995	2	33 cc. 1-5
	3	34
	4	35 cc. 1-9
	5	36
	6	22 cc. 1-4
	7	37
	20/1995	3 c. 1 (in nota)
3 cc. 2, 3		14 cc. 4, 5
4 cc. 1-9, 11		15
5		18
6 cc. 2-4, 6-8 quater, 9		23
7		24
9 c. 2		13 c. 3
10		25
11 c. 1 (in nota)		mod. 21 c. 1
11 c. 2		21 c. 4
18		14 c. 2
30 cc. 1, 2		33 cc. 6, 7
28/1995		1 (in nota)

L. R.	ARTICOLO E COMMA	ARTICOLO T. U.
9/1996	27	322
	28 c. 1 (<i>in nota</i>)	<i>mod. 245 c. 1</i>
	28 cc. 2, 3	250
	30 c. 1	340
14/1996	4 c. 1	217
	6 cc. 1, 4	218
	7	219
37/1996	32	249
	34 cc. 1, 2	254
	36 (<i>in nota</i>)	mod. 240 c. 3
	54 (<i>in nota</i>)	sost. 23 cc. 6-9
8/1997	19 (<i>in nota</i>)	231
	21 cc. 1, 3	287
	50 c. 4 (<i>in nota</i>) abroga L.R. 2/1994 art. 70	<i>parte II, titolo III, capo II</i>
	50 c. 4 (<i>in nota</i>) abroga L.R. 2/1994 art. 70	<i>parte III, titolo IV, capo I</i>
32/1997	19	288
11/1998	28 (<i>in nota rubrica</i>)	196
	31	341
15/1998	1 (<i>in nota rubrica</i>)	sost. 189
	3 (<i>in nota rubrica</i>)	sost. 191
31/1998	8 (<i>in nota</i>)	mod. 13 c. 2
	8 (<i>in nota rubrica</i>)	mod. 16
	8 (<i>in nota</i>)	mod. 40 c. 4
	8 (<i>in nota</i>)	mod. 282 cc. 3, 4
	8 (<i>in nota</i>)	mod. 288 c. 3
	8 c. 5 (<i>in nota</i>)	mod. 197
	8 c. 5 (<i>in nota</i>)	mod. 264 cc. 1-3
	16 cc. 1, 2 (<i>in nota</i>)	<i>34 c. 1 lett. e)</i>
	24 (<i>in nota</i>)	<i>13 c. 2</i>
		<i>27 c. 1</i>
	24 c. 1 lett. f) (<i>in nota</i>)	mod. 80 c. 3
	33 cc. 2-4	26
	71 c. 10	35 c. 10
	L.R. 31/1998 (<i>in nota</i>)	mod. 36
L.R. 31/1998 (<i>in nota</i>)	mod. 47 c. 1 lett. h)	
L.R. 31/1998 (<i>in nota</i>)	mod. 48 c. 3	

L. R.	ARTICOLO E COMMA	ARTICOLO T. U.
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 53
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 54 c. 6
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 56 c. 1 punto 3)
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 58
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 66
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 75 cc. 1, 3
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 76 c. 3
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 80 c. 2
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 81 c. 3
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 83 cc. 2, 3
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 84 cc. 2, 3
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 86
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 87
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 90
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 91
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 92
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 100 c. 2
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 104
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 105 cc. 1, 2
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 106 c. 2
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 107
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 109
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 110
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 112 c. 1
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 114
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 115
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 122 c. 2
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 125
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 127 cc. 1, 6
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 128 c. 4
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 129 c. 2
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 130 cc. 2, 3
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 131
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 133 c. 2 lett. 1)
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 134 cc. 1, 7, 8, 9
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 135 cc. 2, 3
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 137 c. 2
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 138 c. 1
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 140 c. 2
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 142 cc. 3, 4
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 143 cc. 4, 5
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 144 c. 1
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 155 c. 1

L. R.	ARTICOLO E COMMA	ARTICOLO T. U.
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 158 c. 2
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 165
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 171 c. 5
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 174
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 177 cc. 1, 2
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 178 c. 1
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 179
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 180 c. 3
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 185 c. 2
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 237 cc. 3, 8
	L.R. 31/1998 (in nota, modifica)	240 c. 5
	L.R. 13/1991 art. 99)	
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 248
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 251 c. 7
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 252 c. 2
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 266 c. 2
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 267
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 276 c. 3
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 278 c. 7
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 281 c. 1
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 284 c. 1
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 315 c. 1
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 316
	L.R. 31/1998 (in nota)	sost. 319 c. 2
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 331 c. 1
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 333 cc. 1, 3
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 335 c. 3
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 336 cc. 2, 6
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 343 c. 2
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 346
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 348
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 350
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 355
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 357
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 360 c. 2
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 366 c. 2
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 369 c. 3
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 375 c. 6
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 388 c. 1
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 398
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 400
	L.R. 31/1998 (in nota)	mod. 402

L. R.	ARTICOLO E COMMA	ARTICOLO T. U.
32/1998	1	376
33/1998	1	255
	2	256
	3	257
	4	189 c. 3
	5 cc. 1, 2, 4-8	68
	6	69
	7	70
	7 (in nota)	parte II, titolo I, capo VI
	8	71
	10	258
36/1998	1 cc. 1, 2	328
	2	329
	3	330
	4 c. 1	331
	5	332
	6	333
	7	334
	8	335
	10 cc. 1-6	336
	11	337
	13	338
37/1998	4 cc. 1-3	233
	6	215
	7 cc. 1-7	234
	8 cc. 1-3	235
	9	236
	10	271
	33	237
	36 (in nota)	mod. 341 c. 1
1/1999	8 c. 1	220
	17 cc. 2, 5, 6 bis-6 quater	230 cc. 1-5
	31	4
22/1999	L.R. 22/1999 (in nota)	52, 55
23/1999	21 cc. 1, 2 (in nota)	1 c. 1
4/2000	18 (in nota)	agg. 4 cc. 4-8

L. R.	ARTICOLO E COMMA	ARTICOLO T. U.
17/2000	17 (in nota) 34 (in nota)	sost. 4 c. 1 lett. a) mod. 260 c. 1 lett. a), b)
2/2001	1 (in nota) abroga implicitamente art. 4 c. 2 L.R. 22/1953 1 (in nota) abroga implicitamente art. 4 c. 2 L.R. 22/1953 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 L.R. 2/2001 (in nota rubrica)	2 c. 2 lett. a) 280 c. 2 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 302
6/2001	4 c. 5 (in nota) 4 c. 6 4 c. 19 lett. a) (in nota) 6 c. 28 (in nota) 6 c. 28 (in nota) 6 c. 28 (in nota) 6 c. 28 (in nota) 6 c. 28 (in nota) 6 c. 28 (in nota) 6 c. 28 (in nota) 6 c. 28 (in nota) 6 c. 28 (in nota) 6 c. 28 (in nota) 6 c. 28 (in nota) 6 c. 28 (in nota) 6 c. 28 (in nota) 6 c. 28 (in nota) 6 c. 28 (in nota) 6 c. 28 (in nota) 6 c. 28 (in nota) 6 c. 28 (in nota)	agg. 230 cc. 3-5 230 c. 6 mod. 233 c. 3 146 mod. 200 mod. 227 c. 2 mod. 235 c. 3 mod. 237 c. 2 mod. 240 cc. 1, 5 mod. 244 c. 1 mod. 248 mod. 249 cc. 1, 2 mod. 251 cc. 3, 4 mod. 252 c. 2 mod. 253 c. 2 mod. 254 c. 1 mod. 256 c. 1 mod. 259

L. R.	ARTICOLO E COMMA	ARTICOLO T. U.
	6 c. 28 (in nota)	mod. 264 c. 2
	6 c. 28 (in nota)	mod. 265 c. 1
	6 c. 28 (in nota)	mod. 267
	6 c. 28 (in nota)	mod. 272 c. 4
	6 c. 28 (in nota)	mod. 273 c. 5
	6 c. 28 (in nota)	mod. 276 c. 1
	6 c. 28 (in nota)	mod. 277 c. 2
	6 c. 28 (in nota)	mod. 278 c. 5
	6 c. 28 (in nota)	mod. 281 c. 1
	6 c. 28 (in nota)	mod. 282 c. 3
	6 c. 28 (in nota)	mod. 288 c. 1
	6 c. 28 (in nota)	mod. 306
	6 c. 28 (in nota)	mod. 311
	6 c. 28 (in nota)	mod. 316
	6 c. 28 (in nota)	mod. 322 c. 1
	6 c. 28 (in nota)	mod. 336 c. 5
	6 c. 28 (in nota)	mod. 400 c. 1
1/2002	1	379
	2	380
	2 (in nota)	388
	3	381
	4	382
	5	383
	6	384
	7	385
	8	386
	9	387
	10	390
	11	391 c. 1
	12 (in nota) abroga espressamente L.R. 28/1984	237 c. 1
	12 c. 2	391 c. 2
	13	392
	14	393
	L.R. 1/2002 (in nota) abroga L.R. 28/1984	388 c. 1
	L.R. 1/2002 (in nota) abroga L.R. 28/1984	389 c. 1
7/2002	22 c. 7 (in nota)	sost. 336 cc. 3, 4

L. R.	ARTICOLO E COMMA	ARTICOLO T. U.
15/2002	8	73
	8	124
	8 (in nota)	mod. 125
	8 (in nota)	mod. 127 c. 3
	8 (in nota)	mod. 134 cc. 1, 5
	8	156
	10 (in nota rubrica)	146
	10 (in nota)	235 c. 3
	10 (in nota rubrica)	237
	10 (in nota)	240 c. 1
	10 (in nota)	244 c. 1
	10 (in nota)	249 c. 1
	10 (in nota)	251 c. 3
	10 (in nota)	252 c. 2
	10 (in nota)	253 c. 2
	10 (in nota)	254 c. 1
	10 (in nota)	256 c. 1
	10 (in nota)	parte III, titolo I, capo VII
	10 (in nota)	272 c. 4
	10 (in nota)	273 c. 5
	10 (in nota)	281 c. 1
	10 (in nota)	282 c. 3
	10 (in nota)	288 c. 1
	10 (in nota)	306
	10 (in nota)	322
	10 (in nota)	336 c. 5
	10 (in nota)	352
10 (in nota)	360 c. 1	
10 (in nota)	400 c. 1	
22/2002	1	323
	2	324
	3	325
	4	326
	5	327
3/2003	5	35 cc. 6-8
	8	3
	12 c. 2	367 c. 1
	12 c. 4	328 c. 1 lett. m)
13/2003	2 c. 3	mod. 302 c. 1
	6 c. 30 lett. a)	mod. 73 c. 1; mod. 124 c. 1; mod. 156 c. 1
6/2004	6 c. 30 lett. b)	73 c. 2; 124 c. 2; 156 c. 2
	7 c. 5	mod. 70 c. 5

PARTE I

ORGANIZZAZIONE E NORME GENERALI

TITOLO I

COMPETENZE DELL'ASSESSORATO E ORGANISMI TECNICI E CONSULTIVI

Art. 1

Competenze dell'Assessorato

1. L'Assessorato dell'industria è competente in materia di ⁽¹⁾:

*L.R. 1/1977
Art. 18*

- a) produzione industriale;
- b) miniere, cave e saline;
- c) acque minerali e termali;
- d) utilizzazione delle fonti energetiche;
- e) programmazione delle infrastrutture industriali;
- e) incentivazioni creditizie nelle materie di competenza dell'Assessorato.

Art. 2

Commissione regionale per i problemi industriali e Osservatorio industriale⁽²⁾

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale dell'industria, una Commissione regionale per i problemi industriali che sostituisce il Comitato regionale consultivo per l'industria di cui alla legge regionale 11 giugno 1952, n. 11, e successive modificazioni.

*L.R. 44/1989
Art. 2, cc. 1-8*

⁽¹⁾ Si segnala inoltre la competenza di cui all'articolo 39-bis della L.R. 11/1983 (aggiunto dall'art. 21, c. 1 della L.R. 23/1999), di seguito riportato (Recupero crediti):

«1. La Presidenza della Giunta regionale e ciascun Assessorato curano, nelle materie di rispettiva competenza, il recupero dei crediti in via amministrativa, nelle forme e secondo le modalità di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modifiche e integrazioni, e alla legislazione regionale vigente in materia.

2. Qualora le procedure di cui al comma 1 diano esito negativo, la Presidenza della Giunta e ciascun Assessorato trasmettono all'Ufficio legale dell'Amministrazione regionale la documentazione necessaria per le eventuali ulteriori azioni in sede giurisdizionale».

Il comma 2 del suddetto articolo 21 abroga le disposizioni in contrasto con quanto stabilito nel comma 1. In passato la funzione del recupero crediti veniva svolta, per tutti gli assessorati, dall'Assessorato degli Enti locali - Servizio Demanio e patrimonio.

⁽²⁾ La Commissione di cui al presente articolo non ha mai funzionato appieno e dopo la scadenza del suo primo mandato non è stata più ricostituita.

2. La Commissione:

- a) esprime i pareri in tutte le materie già di competenza del Comitato regionale consultivo per l'industria, con esclusione di quelli sugli interventi di cui all'articolo 279⁽³⁾;
- b) propone iniziative, anche di carattere legislativo, dirette allo sviluppo coordinato dell'industria sarda;
- c) elabora proposte finalizzate al coordinamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni e dagli enti che concorrono alla nascita e allo sviluppo di iniziative industriali;
- d) propone studi per settori di attività delle imprese;
- e) esprime il parere sui problemi per i quali l'Assessore dell'industria ritenga interpellarla.

3. La Commissione è composta:

- a) dall'Assessore regionale dell'industria che la presiede;
- b) da due rappresentanti della Federazione regionale degli industriali della Sardegna;
- c) da due rappresentanti dell'Api Sarda;
- d) da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- e) da un rappresentante del CIS (Credito Industriale Sardo);
- f) da un rappresentante della SFIRS⁽⁴⁾ (Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna);
- g) dal **Direttore** generale dell'Assessorato regionale dell'industria che sostituisce altresì, in caso di assenza, il Presidente della Commissione;
- h) da due funzionari della Regione di **categoria D** in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio **credito** e assetto del territorio;
- i) dal Direttore del BIC Sardegna e dal Direttore dell'Osservatorio regionale industriale.

I membri della Commissione durano in carica 5 anni e sono nominati con decreto dell'Assessore regionale dell'industria.

4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario di **categoria C o D** in servizio presso l'Assessorato regionale dell'industria.

⁽³⁾ La legge originariamente faceva riferimento all'art. 4 della L.R. 22/1953: il primo comma di tale articolo, come sostituito dall'articolo 1 della L.R. 18 maggio 1971, n. 6, è riportato nell'articolo 279 del presente testo unico, mentre il secondo comma, riguardante i consorzi fidi, è da considerarsi implicitamente abrogato dall'art. 1 della L.R. 2/2001 che si riporta nell'articolo 289.

⁽⁴⁾ La SFIRS è stata istituita con la legge 11 giugno 1962, n. 588.

5. Il Presidente della Commissione può chiamare, di volta in volta, a partecipare alle riunioni della Commissione esperti tecnici e studiosi.

6. La Commissione è convocata dal Presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei presenti.

7. L'Assessore regionale dell'industria può avvalersi dell'opera dei componenti la Commissione e di esperti e studiosi, conferendo loro missioni per partecipare a convegni, commissioni o comitati in genere, a carattere nazionale o internazionale che abbiano per oggetto lo studio dei problemi inerenti all'industria. Agli stessi può essere dato incarico di effettuare sopralluoghi, indagini e accertamenti. A questi fini è riconosciuto, a prescindere dalla posizione giuridica di appartenenza, il trattamento di missione previsto per i Dirigenti regionali dalla vigente normativa in materia.

8. L'Osservatorio industriale previsto dal Programma straordinario di intervento per il biennio 1986/1987 della legge 24 giugno 1974, n. 268, è lo strumento tecnico a disposizione dell'Amministrazione regionale per l'attuazione delle sue politiche industriali.

Art. 3

*Istituzione dei regimi a sostegno delle attività produttive
in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
e relativi regolamenti comunitari di attuazione*

1. In applicazione e nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti destinati alla formazione, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore e di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicati nella G.U.C.E. serie L. 13 gennaio 2001, n. 10, la Regione istituisce strumenti di intervento e regimi di aiuto regionali, cofinanziabili con risorse comunitarie, statali o private.

L.R. 3/2003
Art. 8

TITOLO II

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.)

Art. 4

Norma transitoria in materia di valutazione di impatto ambientale

1. In attuazione delle disposizioni comunitarie e del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”, si dispone che:

*L.R. 1/1999
Art. 31*

- a) sono assoggettati alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale i progetti di cui all’allegato A del predetto decreto presidenziale e i progetti di cui all’allegato B che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Nelle aree delimitate ai sensi della legge regionale n. 31 del 1989, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997⁽⁵⁾.
- b) la Regione è l’autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
- c) l’Assessorato della difesa dell’ambiente è l’organo tecnico competente allo svolgimento dell’istruttoria; per tale funzione si avvale della collaborazione degli uffici dell’Amministrazione regionale competenti nelle materie oggetto dello studio di impatto ambientale. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, l’Assessorato della difesa dell’ambiente provvede di concerto con l’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
- d) la domanda contenente il progetto dell’opera e lo studio di impatto ambientale è depositata, a cura e spese del proponente, presso gli uffici della Regione, della Provincia, dei Comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette, presso gli organismi di gestione;
- e) contemporaneamente alla trasmissione di cui al punto d), il proponente provvede, a proprie spese, a far pubblicare su un quotidiano nazionale e su un quotidiano regionale l’annuncio dell’avvenuto deposito, nel quale sono specificati il proponente, l’oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell’intervento, nonché l’indicazione dei termini e dei luoghi di deposito;

⁽⁵⁾ Lettera così sostituita dall’art. 17, L.R. 5 settembre 2000, n. 17.

f) l'istruttoria dovrà essere conclusa, con un giudizio motivato, entro centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda, prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente, in via definitiva, la realizzazione del progetto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori.

2. Per i progetti di infrastrutture, di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, ammessi a finanziamento nell'ambito del POP Sardegna 1994-1999, che non ricadono all'interno di aree naturali protette, come definite al comma 1, lettera a), si dispone che:

- a) la Regione, sentiti i Comuni nei cui territori sono realizzate le opere e previa opportuna verifica, decide, entro trenta giorni dall'annuncio di cui alla successiva lettera b), se le caratteristiche del progetto non richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e il monitoraggio degli interventi; in caso contrario si applica la procedura di cui al comma 1;
- b) il soggetto attuatore, dopo il deposito del progetto dell'opera presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, provvede a pubblicare su un quotidiano nazionale e su un quotidiano regionale l'annuncio dell'attivazione della procedura di cui alla lettera a);
- c) qualora la verifica di cui alla lettera a) si concluda con un giudizio di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il soggetto attuatore provvede a darne annuncio secondo le modalità di cui alla lettera b).

3. L'Assessore della difesa dell'ambiente tiene e cura l'aggiornamento degli elenchi dei progetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli impianti di combustione con potenza termica uguale o superiore a 50 MW, compresi quelli per la produzione di energia elettrica, anche policombustibili, che successivamente alla loro installazione subiscano interventi di modifica strutturale o impieghino per il loro funzionamento combustibili differenti da quelli previsti dal progetto originario, devono essere sottoposti, entro i sei mesi immediatamente successivi, ad ulteriore valutazione di impatto ambientale con le procedure previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia ⁽⁶⁾.

5. Gli impianti oltre i 200 MW di potenza termica che abbiano subito, antecedentemente alla data **del 19 gennaio 1999**, interventi di modifica strutturale o stiano impiegando per il loro funzionamento combustibili differenti da quelli previsti dal progetto originario, devono essere sottoposti a nuova valutazione di impatto ambientale entro sei mesi dalla **data del 20 aprile 2000** ⁽⁷⁾.

⁽⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 18, L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

⁽⁷⁾ Vedi nota n. 6.

6. Tale valutazione non si rende necessaria nel caso in cui, per il funzionamento dell'impianto, venga utilizzato gas metano in sostituzione di combustibili di più elevato rischio ambientale⁽⁸⁾.

7. Per il funzionamento dell'impianto si deve impiegare, comunque, il combustibile precedentemente utilizzato o altro di dimostrato minor tasso d'inquinamento qualora si siano verificati fatti incidentali che abbiano determinato inquinamento ambientale, o abbia dato esito negativo la valutazione di impatto ambientale o non sia stata effettuata entro i termini indicati nei precedenti commi⁽⁹⁾.

8. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, in caso di mancata osservanza delle presenti disposizioni, con proprio provvedimento determina la sospensione dell'esercizio dell'impianto⁽¹⁰⁾.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al citato decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996.

⁽⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 18, L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

⁽⁹⁾ Vedi nota n. 8.

⁽¹⁰⁾ Vedi nota n. 8.

TITOLO III

STAZIONE SPERIMENTALE DEL SUGHERO

Capo I

ORDINAMENTO DELLA STAZIONE SPERIMENTALE DEL SUGHERO

Art. 5

Istituzione della Stazione sperimentale del sughero

1. È istituita la Stazione sperimentale del sughero (...).

L.R. 5/1952
Art. 1

Art. 6

Finalità⁽¹¹⁾

1. La Stazione sperimentale del sughero ha il compito di effettuare ricerche ed esperienze al fine di incrementare e migliorare la coltivazione e la produzione delle sughere nonché la utilizzazione e la divulgazione dei suoi prodotti.

L.R. 5/1952
Art. 2

Art. 7

Personalità giuridica

1. La Stazione sperimentale del sughero ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa sotto la vigilanza e tutela della Regione autonoma della Sardegna e nei limiti stabiliti *dagli articoli seguenti*.

L.R. 5/1952
Art. 3

Art. 8

Spese per il funzionamento

1. Alle spese per il funzionamento della Stazione si provvederà:

- 1) con un contributo annuo a carico del bilancio della Regione;
- 2) con gli eventuali contributi dello Stato, di Enti pubblici e privati;
- 3) con le rendite del proprio patrimonio;
- 4) con i proventi dei campi sperimentali istituiti a cura della Stazione;
- 5) con i proventi delle prestazioni eseguite per conto di enti e di privati.

L.R. 5/1952
Art. 5

⁽¹¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 9 giugno 1989, n. 37.

Art. 9

Sede

1. La Stazione sperimentale del sughero ha sede legale ed amministrativa in Tempio Pausania.

L.R. 5/1952
Art. 1
Statuto allegato

Art. 10

Compiti⁽¹²⁾

1. La Stazione sperimentale del sughero ha i seguenti compiti:

L.R. 5/1952
Art. 2
Statuto allegato

- a) studiare i problemi biologici, silvicolture e fitopatologici relativi alla coltivazione della sughera;
- b) studiare i problemi legati all'applicazione della tecnologia ai processi di estrazione, trasformazione e lavorazione del sughero con particolare riguardo alle caratteristiche della produzione sarda ed ai vari usi del prodotto;
- c) curare le relazioni con analoghe istituzioni nazionali ed internazionali e la divulgazione degli studi e delle esperienze di carattere scientifico, agricolo e tecnologico e delle notizie di carattere economico in materia;
- d) promuovere e dirigere corsi teorico-pratici nel campo forestale ed industriale per la formazione di maestranze specializzate;
- e) istituire propri centri di sperimentazione in località di particolare interesse ed aziende sugherifere modello da servire d'esempio e da orientamento agli agricoltori della zona;
- f) effettuare analisi, perizie, consulenze tecniche per conto di terzi;
- g) effettuare ricerche ed esperienze e svolgere, in generale, ogni altra attività utile al fine di incrementare e migliorare la coltivazione e la produzione della sughera e l'utilizzazione dei suoi prodotti;
- h) studiare e proporre provvedimenti utili alla difesa e all'incremento del patrimonio forestale sugherifero, alla maggiore valorizzazione ed allo sviluppo del commercio dei suoi prodotti;
- i) promuovere ed organizzare, d'intesa con le organizzazioni più rappresentative degli operatori economici del settore operanti in Sardegna, la partecipazione a fiere, mostre e mercati nazionali ed internazionali;
- l) predisporre studi di mercato e sostenere ogni iniziativa atta a favorire la commercializzazione dei prodotti finiti del sughero;
- m) proporre sistemi di controllo e certificazione con la registrazione di un marchio di qualità;
- n) studiare il miglioramento genetico dell'albero del sughero.

⁽¹²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 39 della L.R. 9 giugno 1989, n. 37.

Art. 11

Struttura⁽¹³⁾

1. La Stazione è divisa in due servizi: Servizio affari generali e Servizio studi e sperimentazioni.

L.R. 5/1952
Art. 3
Statuto allegato

Art. 12

Organi

1. Organi della Stazione sono:
- il Presidente;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Collegio dei revisori.

L.R. 5/1952
Art. 4
Statuto allegato

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Stazione.
2. **Il Presidente** convoca e presiede il Consiglio di amministrazione⁽¹⁴⁾.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente (...) ne esercita le funzioni uno dei componenti **del Consiglio di amministrazione della Stazione**, all'uopo designato dal Presidente stesso, o in mancanza il più anziano di età.

L.R. 5/1952
Art. 5, cc. 1, 2
lett. b)
Statuto allegato

L.R. 20/1995
Art. 9, c. 2

Art. 14

Competenze e procedure di nomina

1. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati **con decreto del presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima (...); la deliberazione è adottata su proposta del Presidente della Giunta, sentito l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e l'Assessore competente nella materia oggetto dell'attività della Stazione**⁽¹⁵⁾.

L.R. 5/1952
Art. 6, c. 1
Statuto allegato

⁽¹³⁾ Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.R. 9 giugno 1989, n. 37.

⁽¹⁴⁾ Comma da intendersi così modificato ai sensi dell'art. 8 L.R. 31/1998. Originariamente il comma in esame prevedeva ulteriori competenze - lettere a), c) e d) - da intendersi ora esercitate dal Direttore ai sensi della L.R. 31/1998, art. 24. Si veda in proposito l'articolo 27 del presente testo unico.

⁽¹⁵⁾ Il presente comma è da ritenersi così modificato ai sensi della L.R. 20/1995, art. 3, c. 1.

2. Il Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale del sughero (SSS) (...) è composto, oltre che dal Presidente, da altri due membri, di cui uno prescelto in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle organizzazioni professionali agricole e dalle organizzazioni degli artigiani e degli industriali del sughero.

L.R. 20/1995
Art. 18

3. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

L.R. 5/1952
Art. 8
Statuto allegato

4. Le designazioni e gli elenchi di nomi previsti **dal presente capo** sono richiesti a cura del Presidente della Giunta regionale ai titolari del potere di designazione o di proposta entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza degli organi o entro il quindicesimo giorno dalla sopravvenuta vacanza.

L.R. 20/1995
Art. 3, cc 2, 3

5. Si applicano le norme sui poteri sostitutivi **previste dall'articolo 39**, ivi compreso quanto disposto dal **comma 2 del medesimo articolo** per quanto riguarda le designazioni e le proposte da parte di soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

Art. 15

Requisiti degli amministratori

1. Il **Presidente della Stazione** deve essere prescelto fra cittadini che siano in possesso di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata esperienza professionale o attività di amministrazione o direzione tecnica o amministrativa in enti e strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.

L.R. 20/1995
Art. 4, cc. 1-9, 11

2. Gli altri componenti del **Consiglio di amministrazione della Stazione** (...) devono essere prescelti fra cittadini che siano in possesso di specifici requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere.

3. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono d'ufficio dalla carica, coloro che vengano a trovarsi in una delle condizioni ostative allo svolgimento delle funzioni di pubblico amministratore previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16.

4. Non possono essere nominati amministratori **della Stazione** i dipendenti del medesimo ente.

5. L'incarico di amministratore è incompatibile:

- a) con la carica di Sindaco e Assessore comunale di comune con oltre 5.000 abitanti, Presidente e Assessore di Comunità montana, Presidente e Assessore provinciale, Consigliere regionale, Parlamentare nazionale ed europeo;
- b) con la qualità di componente di un organo o ufficio tenuto ad esprimere pareri o ad esercitare controlli su atti **della Stazione**;

- c) con l'ufficio di magistrato ordinario o delle giurisdizioni contabili, amministrative e speciali, di avvocato o procuratore presso l'Avvocatura di Stato;
- d) con l'appartenenza alle forze armate in servizio permanente effettivo;
- e) con la posizione di dipendente, anche a tempo determinato, dell'Amministrazione regionale o degli enti soggetti alla normativa sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale;
- f) con l'appartenenza all'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta o di un Assessore;
- g) con l'incarico di amministratore in altro ente tra quelli elencati all'articolo 1 **della L.R. 20/1995**;
- h) con la posizione di dipendente dello Stato in qualifica dirigenziale.

6. Coloro che successivamente alla nomina vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui ai commi 4 e 5 devono provvedere alla rimozione della sopravvenuta causa di incompatibilità entro i termini di cui al comma 8, a pena di decadenza dalla carica.

7. Le cause di incompatibilità previste dal comma 5 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, revoca dell'incarico o collocamento in aspettativa.

8. La sopravvenuta causa di incompatibilità è immediatamente contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato che ha sette giorni di tempo dalla notifica per rimuoverla. Decorso tale termine senza che sia venuta meno la causa di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, la decadenza dalla carica, a decorrere dalla data in cui si è verificata la causa di incompatibilità e fatta salva la validità degli atti compiuti.

9. La nomina ad amministratore **della Stazione** determina, per i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti soggetti alla normativa sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di provenienza provvedono a versare i relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del relativo onere **alla Stazione, la** quale procede al recupero delle quote a carico dell'amministratore. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

10. Decadono dalla carica di amministratore coloro che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo collegiale di cui fanno parte.

Art. 16

Competenze del Consiglio di amministrazione⁽¹⁶⁾

1. Il Consiglio di amministrazione:

- a) formula le direttive circa l'attività della Stazione;
- b) approva il programma di attività della Stazione predisposto dal Direttore **generale**;
- c) delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni occorrenti durante il corso della gestione e il conto consuntivo;
- d) delibera sull'investimento di eventuali avanzi di bilancio;
- e) delibera sull'accettazione (...) di lasciti e di donazioni;
- f) delibera i regolamenti tecnici della Stazione nonché il regolamento per l'assunzione del personale, determinando l'organico, lo stato giuridico, il trattamento economico;
- g) delibera, su proposta del Direttore **generale**, l'assunzione ed il licenziamento del personale;
- h) determina l'apertura e soppressione di Sezioni staccate della Stazione;
- i) delibera **i criteri generali in materia di** tariffe relative alle prestazioni per conto di terzi da parte del personale della Stazione;
- l) **svolge gli altri compiti ed atti indicati dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.**

L.R. 5/1952
Art. 9,
lett. a)-b), l)
Statuto allegato

Art. 17

Adunanze

1. Il Consiglio di amministrazione si aduna in via ordinaria due volte all'anno od in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno **due**⁽¹⁷⁾ consiglieri o il Collegio dei revisori.

L.R. 5/1952
Art. 10
Statuto allegato

Art. 18

Pubblicità delle situazioni patrimoniali

1. A coloro che siano stati nominati amministratori **della Stazione** si applicano le norme recate dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), con le modificazioni di cui ai seguenti commi.

L.R. 20/1995
Art. 5

⁽¹⁶⁾ Articolo da intendersi così modificato dall'art. 8 della L.R. 31/1998. Originariamente infatti erano previste ulteriori competenze in capo al Consiglio di amministrazione [originarie lettere i) ed m) dell'art. 9 dello Statuto] da intendersi ora esercitate dal Direttore generale. Si veda in proposito anche l'art. 27 del presente testo unico.

⁽¹⁷⁾ Articolo da intendersi così modificato ai sensi dell'art. 14, c. 2 del presente testo unico.

2. Le dichiarazioni e gli atti devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale.

3. Spetta al Presidente della Giunta regionale effettuare la diffida di cui all'articolo 7 della legge n. 441 del 1982.

4. In caso di inottemperanza alla diffida il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, la decadenza dalla carica.

Art. 19

Scioglimento

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta dell'**Assessore dell'industria** di concerto con quello dell'**agricoltura e riforma agro-pastorale**, sentita la Giunta Regionale, può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta Regionale quando, richiamato all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o altre gravi circostanze determinino l'irregolare funzionamento della Stazione od ostacolino l'attuazione dei suoi fini istituzionali.

L.R. 5/1952
Art. 12
Statuto allegato

Art. 20

Gestione straordinaria

1. In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione la gestione straordinaria della Stazione è affidata ad un Commissario nominato dal Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'**Assessore dell'industria** di concerto con quello dell'**agricoltura e riforma agro-pastorale**. Al Commissario sarà corrisposta, a carico della Stazione, una indennità la cui misura sarà determinata dal Presidente della Giunta Regionale, sentito **l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica** di concerto con **l'Assessore dell'industria** e con **l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale**.

L.R. 5/1952
Art. 13
Statuto allegato

Art. 21

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri (...) **prescelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88**, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta:

L.R. 5/1952
Art. 14
Statuto allegato

- 1) dell' **Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica** per un revisore;
- 2) dell' **Assessore dell'industria e dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale**, ciascuno per uno degli altri due revisori (...) ⁽¹⁸⁾.

2. Il Presidente del Collegio è nominato dai revisori stessi.

3. I componenti del Collegio sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati.

4. Nei confronti dei revisori dei conti (...) si applicano le disposizioni di cui ai **commi 3, 4, 5 lettere a), b), c), d), f), 6, 7, 8 e 10 dell'articolo 15**.

L.R. 20/1995
Art. 11, c. 2

Art. 22

Compiti del Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti (...) vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione **della Stazione** e, a tal fine, oltre agli altri compiti ad esso eventualmente attribuiti:

L.R. 14/1995
Art. 6

- a) **verifica**, almeno ogni quadrimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale **della Stazione**;
- b) **redige** la relazione al conto consuntivo, che contiene un giudizio complessivo sulla gestione, nonché eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa;
- c) **vigila**, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione.

2. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza, di cui alle **lettere a) e c) del comma 1**, agli organi di gestione **della Stazione** e all'Assessorato regionale **dell'Industria**.

3. Il Collegio dei revisori dei conti (...), ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce tempestivamente all'Assessorato regionale **dell'Industria**.

4. I revisori dei conti (...) hanno diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e ai documenti **della Stazione** e possono procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.

5. **Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano gli** articoli 2403 e 2404 del codice civile e successive modificazioni.

L.R. 5/1952
Art. 15
Statuto allegato

⁽¹⁸⁾ Il presente comma è da intendersi così modificato ai sensi dell'art. 11, c. 1 della L.R. 20/1995.

Art. 23

Compensi

1. **Al Presidente della Stazione (...)** è attribuita una indennità di carica mensile pari all'ottanta per cento **della retribuzione complessiva spettante ad un dipendente dell'Amministrazione regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale con venti anni di anzianità, maggiorata dell'indennità di carica prevista per il Direttore generale.**

L.R. 20/1995
Artt. 6, cc. 2-4,
6-8 quater, 9

2. Ai componenti del **Consiglio** di amministrazione (...) è attribuita una indennità di carica pari al cinquanta per cento della indennità spettante al Presidente dell'ente.

3. Al **Presidente** e ai componenti del **Consiglio** di amministrazione (...), collocati in aspettativa senza assegni dalle rispettive amministrazioni di provenienza, è attribuita una eventuale integrazione alla indennità di carica, al fine di equiparare tale indennità al trattamento economico in godimento.

4. Ai componenti del **Collegio** dei revisori (...) è attribuita una indennità di carica annua pari a euro 2.582,28, maggiorata del venti per cento per i presidenti.

5. Agli amministratori (...) con esclusione del presidente, è attribuito un gettone di presenza giornaliero di euro 103,29 per la partecipazione alla seduta dell'organo, con un massimo di cinquanta sedute annue.

6. Agli amministratori e ai componenti del **Collegio** dei revisori (...) che per ragioni del loro ufficio si rechino fuori dal comune in cui ha sede l'ente, compete il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsto per i Dirigenti dell'Amministrazione regionale⁽¹⁹⁾.

7. Agli amministratori e ai componenti del **Collegio** dei revisori (...) che non risiedono nel comune in cui ha sede l'ente, compete il rimborso delle spese di trasporto e di vitto, secondo le modalità e le misure previste per i Dirigenti dell'Amministrazione regionale, per la partecipazione alle sedute degli organi⁽²⁰⁾.

8. Gli amministratori e i componenti del **Collegio** dei revisori (...) che risiedono ad oltre 50 km dal comune in cui ha sede l'ente possono optare per il trattamento economico di missione previsto per i Dirigenti dell'Amministrazione regionale⁽²¹⁾.

9. Tutte le provvidenze contributive e retributive previste dal **comma 9 dell'articolo 15** e dal **comma 3 del presente articolo** si applicano, con analoghe procedure, anche nel caso in cui i presidenti o gli amministratori (...) siano

⁽¹⁹⁾ Comma così sostituito per effetto dell'art. 54 della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.

⁽²⁰⁾ Vedi nota n. 19.

⁽²¹⁾ Vedi nota n. 19.

lavoratori dipendenti, pubblici o privati, purché distaccati senza assegni dal posto di lavoro per lo svolgimento del mandato ⁽²²⁾.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante le disponibilità esistenti nel **bilancio della Stazione**.

Art. 24

Divieto di assunzione di incarichi

1. (...) È fatto divieto agli amministratori e ai componenti il **Collegio** dei revisori (...) di assumere incarichi in organi di amministrazione o di controllo di società controllate o partecipate, o di consorzi, qualora non disposto diversamente dai relativi statuti consortili, a cui appartiene **la Stazione**.

L.R. 20/1995
Art. 7

2. L'inosservanza della disposizione contenuta nel comma 1 comporta la decadenza dall'incarico di amministratore o di componente il Collegio dei revisori (...) **della Stazione**.

Art. 25

Validità delle deliberazioni degli organi collegiali

1. Per la validità delle deliberazioni degli organi collegiali previsti **dal presente capo** è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

L.R. 20/1995
Art. 10

2. Nel caso di deliberazioni adottate con la presenza di due soli componenti è necessaria l'unanimità dei presenti.

Art. 26

Dirigenza (...)

1. (...) Le funzioni di direzione generale **della Stazione** sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad iniziativa dell'Assessore competente in materia di personale e su proposta dei competenti organi istituzionali **dell'ente**, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 28 **della legge regionale 13 novembre 1998**,

L.R. 31/1998
Art. 33, cc. 2-4

⁽²²⁾ Comma così sostituito per effetto dell'art. 54 della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.

n. 31. Per il conferimento delle altre funzioni dirigenziali, *l'ente provvede* in conformità alle disposizioni contenute nello stesso articolo 28.

2. (...) Non si applica il comma 9 dell'articolo 28 *della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.*

3. (...) Trovano applicazione il comma 7 dell'articolo 28 e l'articolo 29 *della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31*, ad eccezione del limite del venti per cento stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 29.

Art. 27

Direttore generale

1. Il Direttore *generale*:

- a) sovrintende all'attività scientifica e tecnica della Stazione, per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio di amministrazione;
- b) predispone, secondo le direttive formulate dal Consiglio di Amministrazione, il programma di attività della Stazione;
- c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- d) esercita le altre attribuzioni che gli siano conferite dal Consiglio di amministrazione;
- e) *svolge gli altri compiti indicati nell'articolo 24 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31*⁽²³⁾.

L.R. 5/1952
Art. 17
Statuto allegato

2. Il Direttore *generale* della Stazione è il capo degli uffici e del personale.

⁽²³⁾ L.R. 31/1998, art. 24 (Compiti del Direttore generale):

«1. Il Dirigente cui sono conferite funzioni di Direttore generale, oltre a quanto previsto dall'articolo 23:

- a) collabora con gli organi di direzione politica, esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione;
- b) cura l'attuazione delle direttive generali, dei piani e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, affidandone di norma la gestione ai Direttori dei servizi, in conformità alle rispettive competenze, e ripartendo fra di essi le risorse strumentali assegnate alla direzione generale;
- c) dirige, controlla e coordina l'attività dei Direttori dei servizi e degli altri Dirigenti facenti capo alla direzione generale cui è preposto, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- d) promuove e resiste alle liti;
- e) ha il potere di conciliare e di transigere, di concerto col Direttore generale dell'ufficio legale dell'Amministrazione ovvero, negli enti, col preventivo assenso del Consiglio di amministrazione;
- f) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei Dirigenti;
- g) tenuto conto delle risultanze emergenti dalla periodica rilevazione dei carichi di lavoro e sentiti i Direttori dei servizi, assegna e trasferisce ai medesimi servizi o direttamente alla direzione generale il personale a questa attribuito;
- h) adotta gli atti di competenza inerenti l'organizzazione e la gestione del personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza».

Art. 28

Patrimonio e bilancio

1. La Stazione ha un patrimonio e un bilancio proprio. Il patrimonio della Stazione è costituito dal contributo di primo impianto di cui **al presente capo** e dai successivi incrementi.

L.R. 5/1952
Art. 18
Statuto allegato

Art. 29

Spese per il funzionamento

1. La Stazione sperimentale del sughero per il proprio funzionamento potrà utilizzare:

L.R. 5/1952
Art. 19
Statuto allegato

- a) il contributo annuo a carico del bilancio della Regione;
- b) l'eventuale contributo dello Stato, di enti pubblici e di privati;
- c) le rendite del proprio patrimonio;
- d) i proventi dei campi sperimentali istituiti a cura della Stazione;
- e) i proventi delle prestazioni eseguite per conto di enti e privati.

Art. 30

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Stazione sperimentale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L.R. 5/1952
Art. 20
Statuto allegato

Art. 31

Bilancio preventivo

1. Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio di amministrazione sarà trasmesso, entro il 31 ottobre precedente l'inizio dell'esercizio finanziario, all'**Assessorato dell'industria** unitamente alla relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, ed alla relazione sull'attività che si intende svolgere.

L.R. 5/1952
Art. 21
Statuto allegato

Art. 32

Rendiconto consuntivo

1. Il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario, deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo, è trasmesso, entro il 30 aprile, all'**Assessorato dell'industria** unitamente alla relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti ed alla relazione del Collegio dei revisori.

L.R. 5/1952
Art. 22
Statuto allegato

Capo II

INDIRIZZO, CONTROLLO, VIGILANZA E TUTELA

Art. 33

Poteri di indirizzo, direttiva e verifica

1. La Giunta regionale impartisce **alla Stazione** le opportune direttive, nel rispetto degli indirizzi generali definiti negli atti di programmazione regionale.

L.R. 14/1995
Art. 2

2. **L'Assessore regionale dell'industria** verifica la conformità dell'attività **della Stazione** alle direttive impartite dalla Giunta, valutando la congruità dei risultati raggiunti, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, e ne riferiscono alla Giunta regionale, proponendo le eventuali modifiche delle direttive.

3. Dei risultati delle verifiche e delle conseguenti misure eventualmente adottate si dà conto in una relazione documentata sull'attività **della Stazione**, che la Giunta trasmette al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

4. La relazione evidenzia, (...) in riferimento ai diversi settori di intervento e agli indirizzi definiti negli atti di programmazione, le direttive impartite, i programmi operativi definiti, i risultati raggiunti e l'andamento economico-finanziario della gestione.

5. La relazione, corredata delle risoluzioni eventualmente approvate dalle Commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto dell'attività **della Stazione**, è esaminata dal Consiglio regionale in un'apposita sessione, da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno.

6. Fino all'approvazione di norme organiche di riforma, ad integrazione di quanto previsto **dai commi precedenti**, la relazione sull'attività **della Stazione** viene predisposta trimestralmente dalla Giunta regionale ed inviata al Consiglio regionale per l'esame da parte della Commissione consiliare competente per materia.

L.R. 20/1995
Art. 30, cc. 1, 2

7. La suddetta relazione deve individuare anche l'entità dei movimenti finanziari di entrata e di uscita **della Stazione**, nonché l'ammontare dei costi sostenuti e dei ricavi realizzati nel periodo considerato.

Art. 34

Atti sottoposti a controllo preventivo

1. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della

L.R. 14/1995
Art. 3

programmazione regionale e con le direttive impartite dalla Giunta regionale, gli atti **della Stazione** rientranti nelle seguenti categorie:

- a) programmi di attività;
- b) bilanci di previsione e relative variazioni e bilanci consuntivi;
- c) regolamenti interni;
- d) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore a 258.228,45 di euro;
- e) regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale; ⁽²⁴⁾
- f) deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse.

2. La Giunta regionale può altresì disporre che siano sottoposti a controllo preventivo, per periodi determinati e per i soli profili di legittimità, ulteriori atti, individuati per categorie (...), in relazione alla loro rilevanza finanziaria o su motivata segnalazione degli organi di vigilanza e di controllo.

Art. 35

Procedura del controllo

1. Gli atti soggetti a controllo sono inviati, entro dieci giorni dalla loro adozione e a pena di decadenza, all'Assessorato regionale **dell'industria** ovvero, per gli atti di cui alla **lettera e) del comma 1 dell'articolo 34**, all'Assessore regionale competente in materia di personale. Gli atti di cui alla **lettera b) del comma 1 dell'articolo 34** sono inviati anche all'Assessore competente in materia di bilancio e, per conoscenza, al Consiglio regionale.

L.R. 14/1995
Art. 4

2. Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano esecutive qualora l'Assessorato competente, entro venti giorni dal loro ricevimento, non abbia sottoposto alla Giunta regionale la proposta di annullamento, dandone contestuale notizia **alla Stazione**. Sulla proposta di annullamento la Giunta decide

⁽²⁴⁾ Si tengano inoltre presenti gli atti adottati ai sensi dell'articolo 16, cc. 1 e 2, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 (Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti):

«1. Gli enti procedono con cadenza almeno triennale, e comunque quando vi proceda l'Amministrazione, alla revisione delle proprie strutture organizzative e delle dotazioni organiche sulla base dei criteri previsti nel presente titolo e avuto particolare riguardo alle dimensioni dell'ente e alla sua complessità organizzativa.

2. Gli atti adottati dagli enti ai sensi del presente articolo rientrano, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, tra quelli indicati alla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14».

nel termine perentorio di venti giorni. Decorso tale termine senza che la Giunta ne abbia pronunciato l'annullamento, la deliberazione diviene esecutiva.

3. Prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo l'Assessorato competente può, per una sola volta, chiedere motivatamente *alla Stazione* elementi giustificativi, ovvero il riesame della deliberazione. In questo caso il termine di venti giorni entro cui deve essere sottoposta alla Giunta la proposta di annullamento decorre dalla data di ricevimento degli atti integrativi, ovvero della nuova deliberazione.

4. Le deliberazioni diventano esecutive anche prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, qualora l'Assessorato competente abbia comunicato *alla Stazione* che nulla osta alla loro immediata esecuzione.

5. Per gli atti di cui alla [lettera b\) del comma 1 dell'articolo 34](#), le deliberazioni concernenti la richiesta di riesame e i nulla osta di cui ai commi 3 e 4 sono sempre devolute alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia.

6. Per gli atti di cui alle [lettere b\) ed e\) del comma 1 dell'articolo 34](#) i termini per l'esercizio del controllo sono raddoppiati e, per i bilanci di previsione (...) e le relative variazioni, quando le entrate derivano anche in parte da trasferimenti dalla Regione, decorrono dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale ⁽²⁵⁾.

7. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, *la Stazione* deve adeguare l'entità dei contributi previsti *nel proprio bilancio* a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di bilancio.

8. Sino alla data di pubblicazione del bilancio regionale, la gestione del bilancio contenente contributi regionali è consentita con le modalità previste dall'articolo 35 della legge regionale n. 11 del 1983.

9. La decorrenza dei termini di cui al presente articolo è sospesa dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

10. *In deroga ai precedenti commi*, fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti elencati *nell'articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (...)*, le deliberazioni (...) che istituiscono nuove articolazioni organizzative *degli (...)* uffici diventano esecutive (...) soltanto a seguito di espressa approvazione della Giunta regionale, che valuta l'effettiva necessità ed urgenza del provvedimento. Restano sottoposte all'ordinaria procedura di controllo le deliberazioni che dispongono la soppressione o l'accorpamento di strutture.

L.R. 31/1998
Art. 71, c. 10

⁽²⁵⁾ L'articolo 5, c. 1 della L.R. 3/2003 ha così sostituito il comma 6 dell'articolo 4 della L.R. 14/1995 (già in precedenza integrato dall'articolo 1 della L.R. 28/1995) e ha aggiunto i commi 7 e 8.

Art. 36

Pareri di legittimità

1. Tutti gli atti deliberativi **della Stazione** devono essere corredati del parere del **Direttore** generale sulla loro legittimità. **Il Direttore** risponde in via amministrativa e contabile dei pareri espressi ⁽²⁶⁾.

L.R. 14/1995
Art. 5

Art. 37

Poteri di vigilanza

1. La Giunta regionale può disporre in ogni tempo ispezioni ed accertamenti diretti sull'attività **della Stazione**, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale).

L.R. 14/1995
Art. 7

Capo III

SCADENZA, PROROGA E DECADENZA DEGLI ORGANI

Art. 38

Proroga degli organi non ricostituiti entro la scadenza

1. Gli organi **di amministrazione attiva e di controllo della Stazione** svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

L.R. 11/1995
Art. 2

2. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

⁽²⁶⁾ Articolo da intendersi modificato ai sensi della L.R. 31/1998.

Art. 39

Poteri sostitutivi

1. (...) **Il Presidente della Giunta regionale è tenuto a convocare la Giunta medesima** per una data precedente di almeno quindici giorni la scadenza del termine di proroga. Qualora **la Giunta non proceda** alle nomine o designazioni ad essa spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita **al Presidente, il quale deve** comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

L.R. 11/1995
Art. 3

2. Nei casi in cui soggetti estranei alla pubblica amministrazione, cui compete la designazione di componenti degli organi di cui all'**articolo precedente**, non vi provvedano prima della scadenza ordinaria dell'organo, la relativa competenza è trasferita al titolare del potere di nomina che vi provvede prescindendo dalle designazioni; qualora la nomina compete ad un organo collegiale, si applica il comma 1. Se i soggetti estranei alla pubblica amministrazione devono designare singoli componenti di un organo da sostituire nel corso della sua durata ed essi non vi provvedono entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento della richiesta di designazione, la relativa competenza è trasferita al titolare del potere di nomina, che vi provvede, prescindendo dalle designazioni, entro i successivi quarantacinque giorni; qualora la nomina compete ad un organo collegiale, si applica il comma 4.

3. Tutte le altre nomine e designazioni che competono ad organi della Regione e degli enti regionali, ivi comprese quelle disposte ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, devono essere effettuate entro il quarantacinquesimo giorno successivo alle rispettive scadenze o alla ricezione della richiesta di designazione.

4. Se tali nomine o designazioni competono ad organi collegiali, i rispettivi presidenti sono tenuti a convocarli per una data precedente di almeno quindici giorni la scadenza del termine di cui al comma 3. Qualora gli organi collegiali non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

Art. 40

Efficacia dell'atto di ricostituzione e regime dei controlli

1. L'esecutività dei provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga è regolata dalla normativa vigente in materia.

L.R. 11/1995
Art. 4

2. Nella pendenza dei controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui al **comma 3 dell'articolo 38**.

3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo e obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.

4. Nel periodo intercorrente fra l'annullamento dei provvedimenti di cui al comma 1 e la ricostituzione degli organi amministrativi **della Stazione**, i **Dirigenti competenti** ⁽²⁷⁾ **dell'Assessorato dell'industria** adottano gli atti di ordinaria amministrazione che siano assolutamente indifferibili.

Art. 41

Decadenza degli organi non ricostituiti entro il periodo di proroga

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

L.R. 11/1995
Art. 5

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

Art. 42

Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi e sulle scadenze delle nomine

1. (...) Il Presidente della Giunta regionale (...) **provvede** alla tenuta e all'aggiornamento dei dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi di cui **al comma 3, dell'articolo 1, della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11** e delle nomine di cui all'articolo **44**.

L.R. 11/1995
Art. 6

Art. 43

Doveri dei rappresentanti

1. Tutti gli eletti o designati da organi della Regione o da enti amministrativi della Regione devono annualmente inviare all'organo che li ha eletti o designati una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'organo di cui fanno parte. I soggetti destinatari delle relazioni ne trasmettono copia al Consiglio regionale.

L.R. 11/1995
Art. 7, cc. 1-4, 6

⁽²⁷⁾ Comma da intendersi così modificato dall'art. 8 della L.R. 31/1998.

2. Gli eletti o designati hanno l'obbligo di riferire sollecitamente ogni fatto che possa comportare danno, anche non patrimoniale, alla Regione e di provvedere entro dieci giorni a fornire le informazioni e ad inviare copia degli atti che venissero loro richiesti dalle Commissioni consiliari e dai componenti della Giunta regionale competenti.

3. L'organo competente per la designazione o la nomina può revocare il nominato od eletto:

- a) per inosservanza, nonostante diffida, del dovere di relazione di cui al comma 1;
- b) per aver cagionato danno, anche non patrimoniale, alla Regione o per altra grave violazione dei doveri di cui al comma 2;
- c) per grave violazione degli indirizzi generali contenuti negli atti di programmazione regionale.

4. La deliberazione di revoca è adottata previa contestazione dei fatti, con concessione di un termine per le giustificazioni non inferiore a quindici giorni.

5. Il presente articolo si applica solo ove i doveri degli eletti o nominati e le procedure di revoca non siano previsti da norme speciali.

Art. 44

Adeguamento degli atti costitutivi delle società partecipate

1. È fatto divieto **alla Stazione** di partecipare a società il cui atto costitutivo:

L.R. 11/1995
Art. 8

- a) non conferisca ad essa la facoltà di nominare amministratori e sindaci, in misura adeguata alla quota di partecipazione detenuta, nelle forme previste dall'articolo 2458 del codice civile;
- b) non preveda che la sottoscrizione di partecipazioni in altre società o la costituzione di società derivate sia subordinata all'assenso dell'azionista pubblico.

2. **La Stazione dispone**, entro un anno **dalla data del 6 maggio 1995**, l'adeguamento, nei sensi di cui al comma 1, degli atti costitutivi delle società nelle quali **detiene** la maggioranza e lo propone nelle società nelle quali non la **detiene**.

3. Nei casi in cui la Giunta regionale ritenga che la particolare situazione di determinate società sia tale da rendere inopportuna, in tutto o in parte, l'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, ha facoltà di proporre, con il programma di cui al comma 4, una deroga alle prescrizioni sul contenuto degli statuti delle società partecipate recate dal presente articolo.

4. Entro quindici mesi dalla data **del 6 maggio 1995** la Giunta sottopone

all'approvazione del Consiglio regionale un programma nel quale, dato conto dello stato di attuazione del comma 2 e delle iniziative assunte o da assumersi per liquidare le partecipazioni in società nelle quali non sia possibile ottenere l'adeguamento dell'atto costitutivo, vengono definiti i casi in cui si applicano le deroghe di cui al comma 3, nonché i casi in cui specifiche ragioni di interesse pubblico richiedono il mantenimento delle partecipazioni nonostante il mancato adeguamento, in tutto o in parte, degli atti costitutivi.

PARTE II

MINIERE, CAVE E SALINE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE

Capo I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DELLE MINIERE

Art. 45

Comitato regionale delle miniere

1. È costituito presso *l'Assessorato dell'industria* il Comitato regionale delle miniere.

*L.R. 3/1952
Art. 1*

Art. 46

Compiti

1. Il Comitato regionale delle miniere è l'organo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia mineraria agli effetti delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, e nei casi determinati dalle altre leggi e regolamenti in vigore.

*L.R. 3/1952
Art. 2*

2. Esso esprime, inoltre, il proprio parere ogni qual volta ne sia richiesto dall'*Assessore dell'industria* ed ha facoltà di presentare all'Assessore stesso voti e proposte di propria iniziativa.

Art. 47

Composizione

1. Sono componenti del Comitato ⁽²⁸⁾:

*L.R. 3/1952
Art. 3*

a) due esperti nelle discipline giuridiche ed economiche;

⁽²⁸⁾ La composizione del Comitato di cui al presente articolo risulta così modificata a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 1/1977 che ha ridisciplinato le competenze degli assessorati regionali. Per ulteriori informazioni su tale composizione si veda anche l'articolo 134 del presente testo unico.

- b) tre esperti nelle discipline minerarie e geologiche;
- c) un rappresentante dell'*Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*;
- d) un rappresentante dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;**
- e) un rappresentante dell'*Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*;
- f) un rappresentante dell'*Assessore dell'igiene e sanità e assistenza sociale*;
- g) un rappresentante dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;**
- h) il Dirigente *del Servizio attività estrattive*⁽²⁹⁾ dell'Assessorato dell'industria;
- i) un ingegnere minerario ed un perito minerario scelti dall'*Assessore dell'industria*, su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria;
- l) due industriali minerari, un ricercatore minerario e tre lavoratori minerari, scelti dall'*Assessore dell'industria*, su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria.

2. I componenti di cui alle lettere a), b), i) ed l) sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'*Assessore dell'industria*.

Art. 48

Presidente

1. Il Presidente del Comitato è un componente scelto tra gli esperti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'*Assessore dell'industria*.

L.R. 3/1952
Art. 4

2. Il Vice presidente è eletto dal Comitato fra i suoi componenti.

3. Funge da segretario del Comitato un funzionario dell'*Assessorato dell'industria*, nominato *dal Direttore generale*⁽³⁰⁾.

Art. 49

Convocazione e deliberazioni

1. Il Comitato è convocato dal Presidente in via ordinaria una volta ogni tre mesi, ed in via straordinaria su richiesta dell'*Assessore dell'industria*.

L.R. 3/1952
Art. 5, c. 1

⁽²⁹⁾ Punto da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽³⁰⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

2. L'avviso di convocazione delle sedute (...) prevede, obbligatoriamente, una prima e una seconda convocazione. *L.R. 18/1987
Art. 1, cc. 1, 2*

3. La seconda convocazione deve essere prevista a non meno di ventiquattro ore dalla prima.

4. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. *L.R. 3/1952
Art. 5, c. 4*

5. Per la validità delle deliberazioni nelle materie in cui il parere non è vincolante per l'Amministrazione, è sufficiente la presenza di metà dei membri assegnati, in prima convocazione, e di un terzo in seconda convocazione. *L.R. 18/1987
Art. 1, cc. 3, 4*

6. Le deliberazioni stesse sono adottate con la maggioranza semplice dei presenti, non computandosi gli astenuti.

7. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. *L.R. 3/1952
Art. 5, c. 3*

Art. 50

Partecipazione di esperti

1. Su richiesta dell'*Assessore dell'industria* o quando il Presidente o la maggioranza del Comitato lo ritengano opportuno saranno chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su determinate questioni da trattare, o, quando debbano trattarsi affari che interessano la loro competenza, i rappresentanti di Assessorati non permanentemente rappresentati nel Comitato. *L.R. 3/1952
Art. 6, c. 1*

Art. 51

Durata in carica

1. I membri del Comitato di cui alle lettere a), b), g) ed h) dell'articolo 47 durano in carica due anni e possono essere riconfermati. *L.R. 3/1952
Art. 7*

Art. 52

Trattamento economico

1. Ai componenti del Comitato ed al Segretario compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale **22 giugno 1987, n. 27⁽³¹⁾**, e successive modificazioni. *L.R. 3/1952
Art. 8*

⁽³¹⁾ La L.R. 27/1987 è stata da ultimo modificata dalla L.R. 22/1999.

Art. 53

Partecipazione a convegni

1. **Il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽³²⁾ può conferire a componenti del Comitato l'incarico di partecipare a convegni, commissioni e comitati in genere, a carattere nazionale o internazionale, che abbiano per oggetto lo studio dei problemi inerenti all'industria mineraria.

L.R. 3/1952
Art. 9

Capo II

COMITATO GEOLOGICO REGIONALE⁽³³⁾

Art. 54

Istituzione del Comitato geologico regionale

1. È istituito presso l'**Assessorato dell'industria** il «Comitato geologico regionale», composto:

L.R. 21/1951
Art. 8, cc. 1
punti 1-3, 5-9;
2-6

- 1) di un geologo di sperimentata competenza, che lo presiede;
- 2) di un geologo del Servizio geologico **nazionale**, nominato dal **Ministero delle attività produttive**⁽³⁴⁾;
- 3) di tre membri scelti fra gli studiosi versati nelle discipline geologiche e relative applicazioni;
- 4) di un delegato dell'**Assessore dei lavori pubblici**;
- 5) di un delegato dell'**Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale**;
- 6) di un delegato dell'**Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport**;
- 7) di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici⁽³⁵⁾;
- 8) di tre rappresentanti del Ministero della Difesa, da trarsi dai Servizi tecnici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

⁽³²⁾ Articolo da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽³³⁾ Si tenga presente che il Comitato geologico regionale previsto dal presente capo non è mai stato istituito.

⁽³⁴⁾ A seguito del d.lgs. 300/99 è stato istituito il Ministero delle attività produttive che accorpa le funzioni dei preesistenti ministeri dell'Industria, commercio e artigianato, del Commercio con l'estero, delle Comunicazioni e del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio.

⁽³⁵⁾ Le competenze del preesistente Ministero dei lavori pubblici sono oggi suddivise, ai sensi del d.lgs. 300/99, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.

2. I componenti di cui ai numeri 1 e 3 saranno nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'*Assessore dell'industria*, previa intese con la competente Amministrazione dello Stato nel caso che essi siano titolari od incaricati di cattedre universitarie.

3. I Componenti di cui ai numeri 2, 7 e 8 fanno parte del Comitato soltanto se le competenti Amministrazioni statali ritengano di nominarli.

4. Su proposta del Presidente del Comitato, l'*Assessore dell'industria* può, di volta in volta, chiamare a partecipare ai lavori del Comitato stesso, con voto consultivo, studiosi od esperti in particolari materie.

5. Il Comitato deve riunirsi almeno due volte all'anno. I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

6. Funge da Segretario un funzionario dell'Assessorato *dell'industria*, nominato dal *Direttore generale*⁽³⁶⁾.

Art. 55

Trattamento economico

1. Ai componenti del Comitato, agli esperti ed al Segretario, di cui all'[articolo precedente](#), spetta il trattamento economico di cui alla legge regionale **22 giugno 1987, n.27**⁽³⁷⁾, ed eventuali sue modifiche.

L.R. 21/1951
Art. 9

Art. 56

Compiti

1. Spetta al Comitato geologico regionale dar parere:

- 1) nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti regionali;
- 2) sull'esecuzione e sui risultati dei lavori di cui all'articolo **63 comma 1**;
- 3) sugli studi inediti di singoli studiosi che sia utile acquisire al Servizio *attività estrattive*⁽³⁸⁾, e sui relativi compensi da corrispondere;
- 4) ogni volta che l'Amministrazione regionale o i singoli Assessorati interessati ritengano di richiederlo sulle direttive scientifiche e tecniche da seguire nello studio e nei provvedimenti nei quali trovino applicazione le discipline geologiche.

L.R. 21/1951
Art. 10

⁽³⁶⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽³⁷⁾ La L.R. 27/1987 è stata da ultimo modificata dalla L.R. 22/1999.

⁽³⁸⁾ Dizione da intendersi così modificata dalla L.R. 31/1998.

2. È in facoltà del Comitato presentare di propria iniziativa proposte nelle materie di sua competenza all'Amministrazione regionale.

Art. 57

Convocazione e deliberazioni

1. Il Comitato geologico regionale è convocato dall'**Assessore dell'industria**. L.R. 21/1951
Art. 11, c. 1

2. L'avviso di convocazione (...) prevede, obbligatoriamente, una prima e una seconda convocazione. L.R. 18/1987
Art. 1

3. La seconda convocazione deve essere prevista a non meno di ventiquattrore dalla prima.

4. Per la validità delle deliberazioni nelle materie in cui il parere non è vincolante per l'Amministrazione, è sufficiente la presenza di metà dei membri assegnati, in prima convocazione, e di un terzo in seconda convocazione.

5. Le deliberazioni stesse sono adottate con la maggioranza semplice dei presenti, non computandosi gli astenuti.

Capo III

POTERI E COMPETENZE DEI TECNICI DEL
SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Art. 58

*Poteri e competenze dei tecnici del Servizio **attività estrattive***

1. Ai tecnici del Servizio **attività estrattive**⁽³⁹⁾ sono attribuiti gli stessi poteri e competenze attribuiti agli ingegneri e ai periti del Corpo delle miniere dalle leggi che disciplinano l'attività mineraria. L.R. 16/1990
Art. 3

⁽³⁹⁾ Dizione da intendersi così modificata dalla L.R. 31/1998.

Capo IV

PUBBLICO REGISTRO MINERARIO
E CATASTO REGIONALE DEI GIACIMENTI DI CAVA

Art. 59

Istituzione del pubblico registro minerario

1. È istituito presso l'***Assessorato dell'industria*** il pubblico registro delle autorizzazioni di indagine, dei permessi di ricerca, delle concessioni minerarie e, a norma dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, delle cave e torbiere.

L.R. 15/1957
Art. 22

Art. 60

Annotazioni

1. Nel pubblico registro minerario devono essere annotati a cura dell'***Assessorato dell'industria***:

L.R. 15/1957
Art. 23

- 1) i provvedimenti relativi alle autorizzazioni di indagine, alle proroghe, rinunzie, decadenze, ampliamenti o riduzioni di aree, estensioni e scadenze dei termini;
- 2) i provvedimenti relativi ai permessi di ricerca, alle proroghe, trasferimenti, rinunzie, decadenze, prove di coltivazione, dinieghi, di proroghe, ampliamenti e riduzioni di aree, estensioni e scadenze dei termini;
- 3) i provvedimenti relativi alle concessioni minerarie, alle proroghe, trasferimenti, rinunzie, decadenze, iscrizioni ipotecarie, costituzioni di consorzi obbligatori e scadenze dei termini;
- 4) i provvedimenti relativi alle concessioni di cave e torbiere sottratte alla disponibilità dei proprietari dei fondi e loro restituzioni alla disponibilità del proprietario stesso.

Art. 61

Richiesta copie ed estratti

1. Chiunque ne faccia istanza (...) può ottenere copie ed estratti del registro predetto e dei piani topografici relativi alle aree soggette a vincoli minerari ***secondo quanto disposto dalla legge regionale 15 luglio 1986 n. 47 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna)***.

L.R. 15/1957
Art. 24

Art. 62

Catasto regionale dei giacimenti di cava

1. (...) **L'Assessore regionale dell'industria**, sentita la competente commissione consiliare, istituisce con proprio decreto il catasto regionale dei giacimenti di materiali di cui all'articolo **117**. L.R. 30/1989
Art. 4

2. Detto catasto comprende:

- a) il numero e la localizzazione delle cave in attività e di quelle inattive;
- b) il tipo e la qualità presunta dei materiali esistenti per ogni cava;
- c) gli assegnatari delle autorizzazioni e delle concessioni alla coltivazione, i titolari di eventuali sub-concessioni ed i soggetti che, al momento della ricognizione, gestiscono attività estrattive;
- d) nuovi giacimenti che, per le caratteristiche di qualità e quantità dei materiali, siano suscettibili di attività estrattive;
- e) ogni altra informazione utile alla completezza del catasto stesso.

3. L'Assessore regionale dell'industria provvede all'aggiornamento annuale del catasto regionale delle cave in esercizio e dei giacimenti in fase di ricerca in relazione alle denunce obbligatorie pervenute. L.R. 30/1989
Art. 5

Capo V

CARTA GEOLOGICA E DOCUMENTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

Art. 63

Carta geologica

1. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a provvedere, d'intesa e in collaborazione col Servizio geologico **nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali**, al completamento e alla pubblicazione della carta geologica della Sardegna e dei relativi studi illustrativi. L.R. 21/1951
Art. 1

2. Oltre il completamento della Carta geologica della Sardegna alla scala 1:100.000, adottata per la Carta geologica d'Italia, è autorizzata la compilazione e pubblicazione di una carta geologica della Sardegna alla scala 1:200.000 e delle relative note illustrative. L.R. 21/1951
Art. 4

3. È autorizzata inoltre la compilazione e la pubblicazione di carte alla scala 1:50.000 e 1:25.000 per le zone di particolare interesse.

Art. 64

Pubblicazione delle carte geologiche

1. Le pubblicazioni edite in attuazione ***del presente capo*** recheranno l'intestazione: «Carta geologica d'Italia - Servizio geologico ***nazionale*** e della Regione autonoma della Sardegna». L.R. 21/1951
Art. 7

2. La pubblicazione delle carte geologiche relative ai rilevamenti di cui ***al presente capo*** è soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministero della difesa a termini delle vigenti leggi. L.R. 25/1954
Art. 3

Art. 65

Studi e rilevamenti geologici

1. L'Amministrazione regionale, oltre ai compiti di cui all'articolo **63**, è autorizzata a provvedere, sentito il Comitato geologico regionale, all'esecuzione di studi e rilevamenti geologici monografici o di dettaglio, ed all'uopo anche alla esecuzione di sondaggi, esplorazioni geofisiche, levate topografiche, e di quant'altre operazioni la tecnica indichi utili per il migliore perfezionamento degli studi e rilevamenti geologici predisposti. L.R. 25/1954
Art. 1

Art. 66

Esecuzione di studi e rilevamenti geologici

1. Per l'esecuzione degli studi e rilevamenti di cui all'**articolo precedente**, l'Amministrazione regionale è autorizzata a valersi, (...) sentito il Comitato geologico regionale: L.R. 25/1954
Art. 2, c. 1

- a) dell'opera di istituti scientifici specializzati in geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia, geochimica, geologia applicata, arte mineraria, geofisica, in base ad apposite convenzioni;
- b) dell'opera di singoli cultori delle discipline di cui al punto a);
- c) dell'opera di imprese private e di enti pubblici specializzati nell'esecuzione di sondaggi e rilevamenti geofisici e topografici, in base a contratti stipulati ***dal Dirigente competente***⁽⁴⁰⁾.

⁽⁴⁰⁾ Disposizione da intendersi così modificata dalla L.R. 31/1998.

Art. 67

Collezioni scientifiche

1. Il Servizio **attività estrattive**⁽⁴¹⁾ provvede a raccogliere in collezioni scientifiche, da cedere alle Università sarde ed all'Istituto Tecnico Industriale Minerario di Iglesias, i materiali mineralogici, litologici e paleontologici prelevati durante i rilievi.

L.R. 21/1951
Art. 6

Capo VI

LIQUIDAZIONE EMSA⁽⁴²⁾

Art. 68

Soppressione dell'EMSA

1. L'Ente minerario sardo (EMSA), istituito con legge regionale 8 maggio 1968, n. 24, è soppresso e posto in liquidazione e, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, il consiglio di amministrazione è sciolto e il collegio sindacale decade.

L.R. 33/1998
Art. 5,
cc. 1-2, 4-8

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, (...), sono nominati un commissario liquidatore e un collegio sindacale, composto da tre membri, cui sono attribuiti i compiti previsti dal codice civile.

⁽⁴¹⁾ Le competenze indicate nel presente articolo, precedentemente svolte dal Servizio temporaneo, sono oggi svolte dal Servizio attività estrattive.

⁽⁴²⁾ Con le disposizioni di cui al presente capo è stata disposta la soppressione dell'Ente Minerario Sardo e disciplinata la sua liquidazione. Il termine fissato dall'art. 7, c. 6 della L.R. 33/1998 (art. 70 del testo unico) per il completamento delle procedure liquidatorie è scaduto il 7 dicembre 2002. Da tale data decorre il periodo massimo di proroga di 45 giorni nel quale il Commissario liquidatore e il Collegio sindacale possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili. Scaduto il termine di proroga – alla data del 21 gennaio 2003 – gli organi decadono dall'incarico ed eventuali atti adottati successivamente sono nulli. Il già citato articolo 7 dispone la successione da parte dell'Amministrazione regionale in tutti i rapporti giuridici di cui l'EMSA era titolare nonché la gestione diretta della Regione di tutte le partecipazioni societarie ancora detenute dall'Ente oppure il loro affidamento in gestione fiduciaria ad altri soggetti appositamente convenzionati. È sembrato pertanto utile inserire nel presente testo unico compilativo le disposizioni di legge che disciplinano le procedure sopra descritte sia per fornire maggiori informazioni possibili su una vicenda che, nel momento in cui si dà alla stampa la presente opera, non è ancora conclusa, sia perché le stesse disposizioni costituiscono il fondamento giuridico degli adempimenti futuri.

3. Si applicano al commissario e ai sindaci gli articoli **15, 18** e *l'articolo 11* della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20; non si applica l'articolo **24**.

4. I compensi del commissario e dei sindaci, che fanno carico alla gestione liquidatoria, sono determinati con il decreto di cui al comma 2, in misura non superiore al doppio di quelli spettanti al presidente ed ai revisori dei conti dell'EMSA.

5. Al commissario e ai sindaci competono altresì il trattamento di missione ed i rimborsi spese nelle circostanze e misure previste dall'articolo **23**.

6. Trovano applicazione nei confronti della gestione liquidatoria le disposizioni di cui *alla legge regionale n. 14 del 1995*⁽⁴³⁾.

7. Il commissario può trattenere in servizio presso la gestione liquidatoria dell'EMSA il Direttore generale del medesimo ente e può inoltre avvalersi del personale *dell'ente*, che sia strettamente necessario all'espletamento delle operazioni connesse alla liquidazione. È vietata l'assunzione di altro personale.

Art. 69

Programma della gestione liquidatoria dell'EMSA

1. Il commissario liquidatore dell'EMSA dispone che gli amministratori delle società controllate consegnino, entro trenta giorni dalla sua nomina, l'ultimo bilancio approvato e la situazione contabile aggiornata.

*L.R. 33/1998
Art. 6*

2. Il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla nomina, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente soppresso e di consentire il riordino delle società controllate, presenta alla Giunta regionale, tramite l'Assessorato dell'industria, un programma che individua:

- a) le società, le partecipazioni societarie, le aziende, i rami o parti di esse per i quali, in ragione delle loro caratteristiche gestionali e potenzialità produttive ed economiche, vi siano concrete ed immediate possibilità di cessione a privati;
- b) le società per le quali, non ricorrendo la condizione di cui alla lettera a), occorre procedere alla liquidazione;
- c) i beni immobili dell'EMSA e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate che siano suscettibili di essere destinati a nuove attività produttive o ad iniziative di pubblico interesse.

⁽⁴³⁾ Tale legge è stata parzialmente inserita nel testo unico a proposito della Stazione Sperimentale del Sughero; si vedano gli articoli **22** e **33-37**.

3. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, previo parere della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta del parere medesimo, approva il programma della gestione liquidatoria ed impartisce al commissario le opportune direttive per la sua realizzazione. L'intervenuta approvazione del programma e le conseguenti direttive sono notificate al commissario liquidatore dall'Assessorato dell'industria.

Art. 70

Attuazione del programma della gestione liquidatoria

1. Il commissario liquidatore dell'EMSA compie tutte le operazioni occorrenti per l'attuazione del programma e delle conseguenti direttive di cui all'articolo 69 e dispone affinché provvedano a compierle i competenti organi delle società direttamente o indirettamente controllate dall'EMSA. Egli provvede alla gestione liquidatoria dell'EMSA con tutti i poteri già spettanti agli organi statutari disciolti, esercita nell'ambito delle società controllate i diritti dell'azionista, promuove accordi e transazioni per la definizione delle posizioni debitorie delle medesime società.

L.R. 33/1998
Art. 7

2. Nelle more del ricevimento della notifica di cui all'articolo 69, comma 3, è fatto divieto al commissario liquidatore di concludere le operazioni di dismissione o di cessione di società consociate o controllate dall'EMSA già avviate prima della sua nomina, salvo che, per comprovate e motivate esigenze, risultanti da sua specifica richiesta, non sia autorizzato a compiere tali atti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Le operazioni di cessione di società, partecipazioni societarie, aziende, rami o parti di esse sono effettuate sulla base di avvisi pubblici di vendita ed avvalendosi dell'assistenza di primaria società di revisione o banca d'affari, incaricata dal commissario liquidatore, con oneri a carico della gestione liquidatoria.

4. Il commissario liquidatore dovrà disporre la liquidazione, oltre che delle società individuate ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera b), anche delle società di cui alla lettera a) del medesimo comma per le quali siano rimasti infruttuosi due successivi avvisi pubblici di vendita o delle quali siano state vendute, totalmente o per buona parte, le immobilizzazioni materiali.

5. Con le risorse finanziarie attribuite alla gestione liquidatoria il commissario liquidatore dell'EMSA provvede altresì a costituire, anche mediante fusione o incorporazione di società controllate dall'EMSA e con l'eventuale partecipazione di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati una società avente ad oggetto la realizzazione delle opere di messa in sicurezza degli

impianti e di riassetto ambientale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, nelle aree interessate dalle attività minerarie delle società controllate dall'EMSA. La società può avvalersi esclusivamente di lavoratori già dipendenti a tempo indeterminato dalle società controllate dall'EMSA, nonchè dalla Sigma Invest S.p.A..

La relativa spesa è valutata per l'anno 2004, in euro 2.500.000 ^(43/a).

6. Le operazioni affidate al commissario liquidatore non possono protrarsi oltre il termine di 24 mesi dalla data della notifica di cui all'articolo **69, comma 3**. Decorso tale termine il commissario liquidatore e i sindaci decadono dall'incarico e, con decreto del Presidente della Giunta regionale, le società a partecipazione societaria eventualmente ancora detenute dalla gestione liquidatoria dell'EMSA possono essere affidate in gestione fiduciaria alla SFIRS o ad altri soggetti similari mediante apposita convenzione.

7. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'EMSA l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti giuridici a carattere finanziario e patrimoniale di cui l'EMSA era titolare e negli obblighi e diritti derivanti da contratti e convenzioni o spettanti allo stesso ente in forza di legge.

Art. 71

Cessione di beni immobili connessi ad attività minerarie

1. Salva contraria deliberazione della Giunta regionale, adottata su conforme parere della competente Commissione consiliare e motivata da evidenti ragioni di perseguimento di un diverso rilevante pubblico interesse, i beni immobili pervenuti alla Regione per la liquidazione dell'EMSA o delle società partecipate sono ceduti a titolo gratuito ai Comuni in cui sono situati, entro sei mesi dalla domanda, a condizione che questa sia accompagnata da un piano di utilizzazione formalmente adottato dall'Amministrazione comunale.

L.R. 33/1998
Art. 8

2. Nelle more del compimento della liquidazione dell'EMSA e delle società da questo controllate, i beni immobili connessi ad attività minerarie dismesse, di proprietà dell'EMSA o di società interamente controllate dall'EMSA, possono essere ceduti, a titolo gratuito, previa specifica e motivata richiesta e fatti salvi i diritti dei creditori delle citate società, ai Comuni nel cui territorio sono ubicati o ad altre amministrazioni ed enti pubblici, per la realizzazione di opere pubbliche, di servizi e interventi di pubblica utilità.

3. Il commissario liquidatore dell'EMSA effettua le cessioni dei beni dell'EMSA e promuove le cessioni dei beni delle società controllate sulla base di apposite direttive deliberate dalla Giunta regionale, previo parere della compe-

^(43/a) Comma così modificato dall'art. 7, comma 5, della L.R. 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004) e successivamente rettificato come da errata-corrige pubblicata in Buras n. 18 dell'1 giugno 2004.

tente Commissione consiliare, da esprimersi entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta del parere medesimo.

4. Le deliberazioni del commissario liquidatore dell'EMSA concernenti le operazioni di cessione di beni immobili di cui al presente articolo sono sempre sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione regionale, a' termini della legge regionale n. 14 del 1995.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI MINIERA

Art. 72

Ambito di applicazione

1. Fino a quando non sarà disposta con legge regionale la completa regolamentazione della materia, hanno vigore, per il territorio della Regione ad integrazione delle disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, le norme contenute *nel presente titolo*.

L.R. 15/1957
Art. 1

Art. 73

Permessi di ricerca e concessioni minerarie (...)

1. Fino all'emanazione di una normativa per la disciplina dell'attività mineraria (...) i permessi di ricerca e le concessioni minerarie (...) possono essere rilasciati dall'Amministrazione regionale previa intesa con il Comune territorialmente competente espressa in conformità con la pianificazione urbanistica comunale o, in assenza di questa, previa delibera del Consiglio comunale assunta con la maggioranza dei componenti assegnati^(43/b).

L.R. 15/2002
Art. 8

2. L'intesa dev'essere espressa entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza; trascorso tale termine il procedimento prescinde dall'intesa^(43/c).

3. Le concessioni minerarie (...) rilasciate dall'Amministrazione regionale dopo l'entrata in vigore del d.p.c.m. 3 settembre 1999 e dell'articolo 4, in assenza di VIA o di verifica di cui al d.p.r. 12 aprile 1996, devono essere assoggettate alla VIA o alla verifica. Il relativo procedimento deve essere avviato entro e non oltre tre mesi dalla data **del 17 agosto 2002** e concluso entro i successivi tre mesi. Le relative (...) concessioni sono sospese in caso di inerzia da parte del soggetto proponente e nel caso in cui il procedimento non si concluda positivamente.

Capo I

AUTORIZZAZIONE DI INDAGINE

Art. 74

Autorizzazione di indagine

1. Può essere accordata autorizzazione di indagine nei casi in cui si ravvisi la necessità o l'interesse di eseguire ai fini minerari specificamente indicati, rilevamenti geologici o geofisici.

L.R. 15/1957
Art. 2

^(43/b) Comma così modificato dall'art. 6, comma 30, lett. a), della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

^(43/c) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 30, lett. b), della L.R. 13/2003.

Art. 75

Domanda e rilascio di autorizzazione di indagine

1. L'autorizzazione di indagine è accordata a chi ne faccia domanda ed abbia, a giudizio **del Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria** ⁽⁴⁴⁾, la capacità tecnica ed economica a condurre l'indagine. L.R. 15/1957
Art. 3, c. 1

2. Ad una stessa persona fisica o giuridica possono essere accordate più autorizzazioni d'indagine salve le limitazioni di numero e di superficie da prevedersi nel regolamento. L.R. 15/1957
Art. 4

3. Per le zone interessanti la difesa, **il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria** ⁽⁴⁵⁾ provvede al rilascio dell'autorizzazione di indagine d'intesa con l'Amministrazione militare. L.R. 15/1957
Art. 3, c. 2

Art. 76

Ulteriore autorizzazione sulla stessa area

1. L'indagine può essere autorizzata anche per un'area che è oggetto di autorizzazione, permesso e concessione vigente. L.R. 15/1957
Art. 6

2. In ogni caso i nuovi lavori devono riguardare sostanze minerali diverse da quelle alle quali si riferiscono i precedenti provvedimenti e non devono essere incompatibili con quelli previsti nei provvedimenti stessi.

3. Se vi è disaccordo fra gli interessati circa le misure necessarie per rendere possibile la contemporaneità dei lavori provvede **il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria** ⁽⁴⁶⁾, sentito il Comitato regionale delle miniere.

Art. 77

Durata e proroga

1. L'autorizzazione può essere accordata per un periodo non superiore ad un anno e può essere prorogata per soli due periodi di un anno ciascuno. L.R. 15/1957
Art. 7

2. A seguito della richiesta di proroga l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende ancora valida fino alla comunicazione del relativo provvedimento e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

3. La proroga deve essere accordata previa constatazione dei lavori compiuti.

⁽⁴⁴⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽⁴⁵⁾ Vedi nota n. 44.

⁽⁴⁶⁾ Vedi nota n. 44.

ti e dei risultati ottenuti e può essere concessa a condizioni diverse da quelle indicate nel provvedimento anteriore.

Art. 78

Diritti di indagine

1. Chi è stato autorizzato all'indagine deve corrispondere anticipatamente all'Amministrazione regionale un diritto di euro 0,0026 per ogni ettaro o frazione di superficie compresa entro i limiti stabiliti dall'autorizzazione, per il primo anno; di euro 0,0052 per il secondo anno e di euro 0,0077 per il terzo anno.

L.R. 15/1957
Art. 8

Art. 79

Bilanci successivi

1. I diritti di cui all'[articolo precedente](#) affluiscono (...) agli stanziamenti dei capitoli (...) dei bilanci successivi.

L.R. 15/1957
Art. 9

Art. 80

Obblighi del proprietario del fondo

1. Il proprietario ed il possessore del fondo compreso nel perimetro dell'indagine non possono opporsi ai relativi lavori.

L.R. 15/1957
Art. 10

2. In caso di disaccordo sulla necessità e le modalità delle operazioni, **il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria** ⁽⁴⁷⁾ prescrive le norme da seguire, emanando, se del caso, i relativi provvedimenti.

3. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso **al Direttore generale dell'Assessorato dell'industria** ⁽⁴⁸⁾ entro trenta giorni dalla comunicazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 81

Obblighi dell'indagatore

1. L'indagatore deve risarcire ogni danno derivante dall'esercizio dell'autorizzazione.

L.R. 15/1957
Art. 11

2. I proprietari ed i possessori dei fondi compresi entro i limiti dell'autoriz-

⁽⁴⁷⁾ Comma da intendersi così modificato ai sensi della L.R. 31/1998.

⁽⁴⁸⁾ Comma da intendersi così modificato ai sensi dell'art. 24, c. 1, lett. f) della L.R. 31/1998.

zazione debbono essere avvisati prima dell'inizio dei lavori ed hanno facoltà di esigere una cauzione in denaro.

3. Se le parti non raggiungano l'accordo entro un mese dal preavviso, **il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽⁴⁹⁾, sentito il parere di un perito, stabilisce provvisoriamente d'ufficio l'ammontare della cauzione.

4. Eseguito il deposito di questa può darsi inizio ai lavori.

5. Se, per circostanze sopravvenute, la cauzione non sia più necessaria o il suo importo debba essere variato, si procede secondo le disposizioni del comma precedente.

6. Per ogni ulteriore contestazione fra le parti in relazione ai due precedenti commi resta salva la competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 82

Estinzione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di indagine non è trasferibile per atto tra vivi; si estingue oltrechè per scadenza del termine, per la morte dell'indagatore, per rinuncia o per decadenza.

L.R. 15/1957
Art. 12

Art. 83

Rinuncia

1. La rinuncia all'autorizzazione non deve contenere alcuna condizione o riserva.

L.R. 15/1957
Art. 13

2. Essa non ha effetto se non è accettata **dal Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽⁵⁰⁾.

3. Trascorsi novanta giorni dalla dichiarazione di rinuncia senza che **il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽⁵¹⁾ si sia pronunciato in modo definitivo la rinuncia si intende accettata.

Art. 84

Decadenza dell'autorizzazione

1. È pronunciata la decadenza dell'autorizzazione:

L.R. 15/1957
Art. 14

1) quando non si sia dato inizio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro due mesi dal giorno in cui fu rilasciata l'autorizzazione;

⁽⁴⁹⁾ Comma da intendersi così modificato ai sensi della L.R. 31/1998.

⁽⁵⁰⁾ Vedi nota n. 49.

⁽⁵¹⁾ Vedi nota n. 49.

- 2) quando l'esercizio dell'autorizzazione sia stato ceduto;
- 3) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi escluso il caso di forza maggiore;
- 4) quando non sia stato pagato il diritto annuo indicato nell'articolo 78;
- 5) quando non siano stati osservati gli altri obblighi imposti con il provvedimento di autorizzazione o successivamente con i provvedimenti di proroga.

2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi, con **determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽⁵²⁾.

3. Contro il provvedimento relativo è ammessa opposizione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza. Sulla opposizione decide, entro sessanta giorni dalla presentazione della medesima, lo stesso **Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽⁵³⁾, sentito il Comitato regionale delle miniere (...).

Art. 85

Spese per l'istruttoria

1. Le spese per l'istruttoria degli atti previsti negli articoli precedenti sono a carico dell'interessato: può essere disposto che egli le anticipi.

L.R. 15/1957
Art. 15

Art. 86

Preferenza dell'indagatore

1. Ai fini di ulteriori sviluppi della ricerca e della eventuale coltivazione l'indagatore, a preferenza su qualsiasi richiedente, può chiedere ed ottenere, con le prescrizioni di legge e nei limiti determinati **dal Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽⁵⁴⁾, l'area su cui l'indagine stessa ha dato esito positivo.

L.R. 15/1957
Art. 16

Art. 87

Indagini dell'Amministrazione regionale

1. Ove l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente ad indagini, la zona di esplorazione è determinata **dal Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽⁵⁵⁾.

L.R. 15/1957
Art. 5

⁽⁵²⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽⁵³⁾ Vedi nota n. 52.

⁽⁵⁴⁾ Articolo da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽⁵⁵⁾ Vedi nota n.54.

Art. 88

Spese dell'attività di indagine

1. L'Amministrazione regionale, nei casi in cui proceda direttamente ad indagini, ricerche e coltivazione di sostanze minerali ai sensi dell'articolo 87, o dell'articolo 13 del r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1443, è autorizzata a sostenere le spese relative agli studi e lavori comunque inerenti all'attività di indagine, ricerca e coltivazione.

L.R. 17/1961
Art. 1

Art. 89

Indagini svolte da società partecipate

1. Ove le indagini, le ricerche e la coltivazione di sostanze minerali, siano condotte da enti, organismi e società al cui capitale partecipi l'Amministrazione regionale, l'Amministrazione stessa può eseguire, in favore delle società, enti ed organismi predetti, anticipazioni in conto corrente, in concorso con gli altri soci ed in misura non superiore alla proporzione percentuale della partecipazione regionale al capitale sottoscritto e versato.

L.R. 17/1961
Art. 2

Art. 90

Pagamenti delle spese di indagine

1. I pagamenti relativi alle spese previste nei precedenti articoli vengono disposti **con determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽⁵⁶⁾.

L.R. 17/1961
Art. 3

Capo II

RILEVAMENTI GEOLOGICI E GEOFISICI

Art. 91

Comunicazione dati

1. I titolari delle autorizzazioni di indagini, dei permessi di ricerche e delle concessioni minerarie, i quali si propongono di eseguire indagini e rilevamenti geologici e geofisici sono tenuti in tutti i casi a comunicare **al Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽⁵⁷⁾:

L.R. 15/1957
Art. 17

⁽⁵⁶⁾ Articolo da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽⁵⁷⁾ Vedi nota n. 56.

- a) preventivamente, fermo ogni altro obbligo di legge il programma delle operazioni suaccennate;
- b) i dati di osservazione strumentale, le cartografie, le relazioni ed ogni altro elemento conclusivo, relativo alla materia.

Art. 92

Rilevamento ed elaborazione dei dati

1. ***Il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria*** ⁽⁵⁸⁾, anche valendosi dell'opera dell'Ufficio distrettuale delle miniere ⁽⁵⁹⁾, segue lo svolgimento su terreno delle operazioni di rilevamento e l'elaborazione dei dati. L.R. 15/1957
Art. 18

Art. 93

Riservatezza dati

1. I documenti e le informazioni che, in forza degli obblighi di cui all'articolo **91**, pervengono all'Amministrazione regionale, non possono da questa essere resi pubblici o comunicati a terzi senza l'autorizzazione del presentatore dei rilevamenti prima che siano decorsi due anni dalla data di ricevimento. L.R. 15/1957
Art. 19

Art. 94

Ulteriori modalità di comunicazione

1. Le altre modalità relative alle comunicazioni di cui all'articolo **91**, sono stabilite dall'***Assessorato dell'industria***. L.R. 15/1957
Art. 20

Art. 95

Decadenza

1. In caso di persistente violazione delle prescrizioni suddette può essere pronunciata la decadenza dalla autorizzazione di indagine, dal permesso di ricerca o dalla concessione mineraria, nelle forme e con i rimedi di cui all'articolo **84**. L.R. 15/1957
Art. 21

⁽⁵⁸⁾ Articolo da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽⁵⁹⁾ Sono attualmente in corso le procedure volte a definire la soppressione del Distretto minerario di Iglesias e il trasferimento di funzioni, compiti e risorse dello stesso all'amministrazione regionale, secondo quanto previsto dalla legge 59/1997.

TITOLO III

INCENTIVI ALL'ATTIVITÀ MINERARIA

Capo I

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE RICERCHE MINERARIE IN SARDEGNA ⁽⁶⁰⁾

Art. 96

Finalità

1. Allo scopo di sostenere e stimolare l'attività della ricerca mineraria in Sardegna e indirizzarla verso programmi di lavoro organici e definiti, improntati alle esigenze della buona regola d'arte e alle possibilità offerte dai moderni mezzi di ricerca, possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione.

*L.R. 19/1952
Art. 1*

Art. 97

Concessione di contributi

1. I contributi di cui all'articolo **96** possono essere concessi per le spese afferenti a:

*L.R. 19/1952
Art. 2*

- a) studi e rilievi di dettaglio geominerari, topografici e geofisici;
- b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno e in trincea, trivellazioni, gallerie, pozzetti e fornelli;
- c) opere stradali, alloggi minimi per gli addetti ai lavori, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca, nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca;

⁽⁶⁰⁾ La L.R. 19/1952 è da tempo ineffettiva non essendo più stata finanziata dagli anni '90. Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, si deve inoltre notare che la legge presenta alcuni profili di incompatibilità con la attuale normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. È da rilevare in particolare - fatta salva la possibilità di applicare la regola del "*de minimis*" - la mancanza di limiti precisi per la concessione degli incentivi, non essendo stabilito l'ammontare massimo delle spese ammissibili a contributo, sul quale vanno calcolate le percentuali di cui all'art. 100. Tali precisazioni sono solitamente fornite mediante direttive di attuazione della legge, ossia atti amministrativi da notificare alla Commissione Europea che valuta la compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune. L'Amministrazione regionale non ha ritenuto di effettuare tali adempimenti - entro il termine, stabilito dalla stessa Commissione, del 31/12/1999 - in quanto la legge non è più utilizzata, pertanto la stessa è da ritenersi inapplicabile.

d) impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di educazione dell'acqua e di ventilazione, loro ampliamento e riammodernamento.

2. Dal computo delle spese suddette sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

Art. 98

Destinatari

1. Alla concessione dei contributi possono concorrere i titolari di permessi di ricerca, accordati a termini delle vigenti leggi minerarie, che ne facciano domanda, corredata dei progetti e preventivi di spesa. Sono esclusi dalla concessione i ricercatori per i quali i contributi non appaiano necessari in relazione alle loro capacità finanziarie.

L.R. 19/1952
Art. 3

Art. 99

Limiti alla concessione di contributi

1. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, in ordine a particolari orientamenti della politica mineraria regionale o nazionale, *l'Assessore dell'industria* potrà, con suo decreto, sentito il Comitato Regionale delle Miniere, limitare la concessione dei contributi alla ricerca di particolari minerali e a particolari zone della Sardegna, o stabilire graduatorie di priorità fra essi.

L.R. 19/1952
Art. 4

Art. 100

Istruttoria delle domande e misura del contributo⁽⁶¹⁾

1. All'istruttoria delle domande di contributo ai termini *del presente capo* provvede *l'Assessorato dell'industria* valendosi (...) di altri enti od istituzioni pubbliche aventi fini ed attività di ricerca o di sperimentazione mineraria, o di esperti appositamente designati.

L.R. 19/1952
Art. 5

2. Il contributo è accordato con *determinazione del Dirigente competente*⁽⁶²⁾ sentito il Comitato Regionale delle Miniere, nella seguente misura:

⁽⁶¹⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva e nella *nota n. 60*, tale disposizione è da considerarsi relativamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto non indica l'ammontare massimo delle spese ammissibili a contributo sul quale calcolare le percentuali stabilite.

⁽⁶²⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

- cinquanta per cento per le spese di cui alla lettera a) dell'articolo 97 (...) e di quelle relative ad opere stradali, cabine elettriche di trasformazione e linee di allacciamento delle stesse alla rete di alimentazione;
 - trenta per cento per tutte le altre spese previste dallo stesso articolo 97.
3. La concessione del contributo è subordinata all'adozione delle varianti del progetto che si rendessero necessarie onde meglio conseguire gli scopi del provvedimento.

Art. 101

Capacità finanziaria del richiedente

1. Il richiedente, in relazione al preventivo globale di spesa presentato e ai maggiori impegni che l'esercizio del permesso di ricerca può richiedere, oltre le opere descritte nel preventivo, dovrà dimostrare la propria capacità finanziaria a far fronte all'onere che rimane a suo carico dedotto il contributo.

L.R. 19/1952
Art. 6

Art. 102

Concorso dello Stato e di altri Enti pubblici

1. Qualora per le stesse finalità di cui all'articolo 96 (...) concorrano, a qualunque titolo, lo Stato od altri Enti pubblici, i contributi previsti dall'articolo 97 potranno essere concessi solo nel caso in cui la misura dell'intervento dello Stato e degli altri enti sia inferiore a quella riconosciuta ammissibile per la Regione, entro i limiti di cui all'articolo 100.

L.R. 19/1952
Art. 7

2. Verificandosi tale condizione il contributo della Regione è limitato alla differenza fra la misura stabilita *dal presente capo* e quella che il richiedente ha ottenuto o ha diritto di ottenere da parte dello Stato o di altri enti.

Art. 103

Ambito di applicazione

1. Le norme indicate negli articoli precedenti si applicano esclusivamente agli studi, alle opere, agli impianti di cui all'articolo 97 iniziati dopo l'approvazione dei progetti ammessi a contributo.

L.R. 19/1952
Art. 8

Art. 104

Vigilanza tecnico-finanziaria

1. L'esecuzione del progetto per il quale viene concesso il contributo è sottoposta alla vigilanza tecnico-finanziaria *dell'Assessorato dell'industria* ⁽⁶³⁾

L.R. 19/1952
Art. 9

⁽⁶³⁾ Articolo da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

che può valersi dell'opera degli esperti di cui al 1° comma dell'articolo **100**.

Art. 105

Variazioni al programma di ricerche

1. Ove i risultati dei lavori di ricerca o particolari ragioni tecniche lo consiglino, ***il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria***⁽⁶⁴⁾ ha facoltà di invitare il beneficiario del contributo ad apportare al programma di ricerche già approvato le variazioni necessarie.

L.R. 19/1952
Art. 10

2. In caso di rifiuto, su conforme parere del Comitato regionale delle miniere ***il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria***⁽⁶⁵⁾, ***con propria determinazione***, revoca la concessione del contributo per la quota relativa al proseguimento delle ricerche.

Art. 106

Liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo può essere effettuata in unica soluzione a progetto completamente eseguito, ovvero - qualora trattisi di lavori di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo **97** - durante il corso delle ricerche, in misura pari al sessanta per cento della quota di contributo corrispondente allo stato di avanzamento dei lavori.

L.R. 19/1952
Art. 11

2. ***Il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria***⁽⁶⁶⁾, effettuato il collaudo dei lavori e degli impianti eseguiti, e l'esame degli studi, disporrà per la liquidazione del contributo.

Art. 107

Divieto di demolizione impianti

1. Gli impianti di cui alla lettera d) dell'articolo **97** che abbiano beneficiato del contributo non possono essere demoliti od asportati anche parzialmente dalle zone dei lavori di ricerca, senza la preventiva autorizzazione ***del Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria***⁽⁶⁷⁾ che potrà, eseguiti i necessa-

L.R. 19/1952
Art. 12

⁽⁶⁴⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽⁶⁵⁾ Vedi nota n. 64.

⁽⁶⁶⁾ Vedi nota n. 64.

⁽⁶⁷⁾ Articolo da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

ri accertamenti, subordinarla al rimborso di tutto o parte del contributo già liquidato, determinandone le modalità.

Art. 108

Trasformazione del permesso di ricerca

1. La trasformazione in concessione mineraria del permesso di ricerca, per il quale sono stati accordati i contributi previsti dall'articolo 97 (...), comporta la restituzione del settanta per cento dei contributi stessi. La somma da restituire è posta a carico del concessionario nell'atto di concessione.

L.R. 19/1952
Art. 13

2. Il beneficiario del contributo è tenuto alla restituzione di cui al comma precedente, anche nel caso in cui gli sia accordato il permesso di coltivazione del minerale individuato con i lavori di ricerca, ove la legge ammetta tale forma di sfruttamento.

Art. 109

Studi e ricerche

1. Allo scopo di assicurare adeguata soluzione a problemi di ricerca geologico-mineraria che rivestano particolare interesse per la Regione - anche al fine di fornire dati di orientamento per l'iniziativa privata - ***l'Assessorato dell'industria***⁽⁶⁸⁾ è autorizzato a provvedere, su conforme parere del Comitato regionale delle miniere, agli studi geominerari, ai rilievi geofisici, ai lavori di ricerca ed in genere a tutte le operazioni atte a conseguire la migliore soluzione dei problemi di ricerca affrontati.

L.R. 19/1952
Art. 14

Art. 110

Esecuzione di studi e indagini

1. Per l'esecuzione degli studi e delle indagini di cui all'[articolo precedente](#) ***l'Assessorato dell'industria***⁽⁶⁹⁾ può valersi, oltre che dell'opera degli enti ed istituzioni pubbliche aventi fini ed attività di ricerca o di sperimentazione mineraria e delle loro attrezzature, sentito il Comitato regionale delle miniere:

L.R. 19/1952
Art. 15

- a) dell'opera di istituti scientifici o di enti, in base ad apposite convenzioni;
- b) dell'opera di ditte private, specializzate in esplorazioni geominerarie, in base a contratti stipulati ***dal Dirigente competente***⁽⁷⁰⁾ (...);
- c) dell'opera di tecnici particolarmente competenti in materia geomineraria.

⁽⁶⁸⁾ Articolo da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽⁶⁹⁾ Articolo da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽⁷⁰⁾ Punto da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

Capo II

PROVVIDENZE DIRETTE A PROMUOVERE E FAVORIRE GLI STUDI,
LE RICERCHE E LE PUBBLICAZIONI NEL SETTORE DELL'ATTIVITÀ MINERARIA
E DELLA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI MINERARI ⁽⁷¹⁾

Art. 111

Concessione di sussidi ⁽⁷²⁾

1. Allo scopo di promuovere e favorire il progresso delle conoscenze scientifiche, dei metodi e dei processi tecnici e tecnologici, e delle realizzazioni industriali in Sardegna nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sussidiare le seguenti categorie di iniziative promosse da istituti, enti, aziende e privati:

L.R. 6/1954
Art. 1

- 1) studi e ricerche riguardanti le sostanze minerali e le energie naturali del sottosuolo sardo e la prospezione dei giacimenti relativi, la preparazione e la coltivazione delle miniere, l'arricchimento e la preparazione dei prodotti minerali grezzi, il trattamento metallurgico, mineralurgico e chimico ed in genere la valorizzazione industriale dei minerali sardi;

⁽⁷¹⁾ La L.R. 6/1954 di cui al presente capo attualmente non è finanziata. La legge finanziaria per l'anno 1994, L.R. 2/1994, art. 70, aveva attribuito all'Assessorato della programmazione tutte le competenze in materia di studi, ricerche e collaborazioni, di qualsiasi natura e settore di intervento, disciplinate dalla normativa regionale. In seguito tale articolo è stato abrogato, prima parzialmente (comma 5) dalla L.R. 13/1994, art. 1, poi per intero dalla L.R. 8/1997, art. 50, c. 4. Lo stesso articolo ha previsto che le competenze in esame venissero attribuite alla Presidenza della Giunta e agli assessorati, ciascuno per rispettiva materia. A tale fine ha disposto l'istituzione, in ciascuno stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per gli anni 1997-1999, di un capitolo denominato: "Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza" che, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'industria per l'anno 2002 è il n. 09007-00.

⁽⁷²⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione, a nostro giudizio, pare non necessitare della notifica alla Commissione europea poiché non integra ipotesi di aiuti di Stato. Infatti, la "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" (in GU C 45, 17.02.96) non considera aiuti di Stato quelli concessi alle attività di ricerca e sviluppo da parte di istituzioni ed enti pubblici che non abbiano fine di lucro, qualora siano condotte dagli stessi enti pubblici in collaborazione con imprese private o qualora siano commissionate da enti pubblici ad altri enti pubblici. Qualora invece l'ente pubblico intenda affidare gli studi ad una società privata, affinché la disposizione in questione continui ad essere compatibile con la vigente normativa comunitaria, è necessario che venga bandita una regolare gara d'appalto. In caso contrario, ai sensi dell'art. 2.5 della disciplina citata, la Commissione ravviserà una presunzione di incompatibilità con la disciplina comunitaria per contrasto con le norme in materia di aiuti di stato (art. 92 del Trattato CEE).

- 2) studi e ricerche interessanti la sicurezza e l'igiene del lavoro nelle miniere e nelle industrie connesse;
- 3) studi ed indagini in materia di legislazione mineraria e di mercato dei prodotti minerari;
- 4) acquisto e costruzione di apparecchiature, macchine ed impianti sperimentali e semindustriali-piloti per l'esercizio degli studi e delle ricerche di cui ai [punti 1 e 2](#);
- 5) sperimentazione a carattere industriale relativamente alle materie, ai metodi ed ai processi di cui al punto 1) e progettazione degli impianti e delle realizzazioni conseguenti;
- 6) pubblicazione e divulgazione dei risultati degli studi e delle ricerche predette e di ogni altra notizia utile al riguardo, sotto forma di monografie, bollettini, riviste e simili;
- 7) ogni altra iniziativa che si dimostri idonea a contribuire al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 112

Ammontare dei sussidi

1. L'ammontare dei sussidi e dei contributi sarà stabilito con decreto ***del-
l'Assessore dell'industria***⁽⁷³⁾, previa conforme deliberazione della ***Giunta regionale, (...)*** in base ai relativi programmi e preventivi di spesa.

L.R. 6/1954
Art. 2

2. I contributi a favore delle iniziative private non possono superare i due terzi dei preventivi di spesa riconosciuti ammissibili⁽⁷⁴⁾.

Art. 113

Esecuzione delle iniziative

1. Con le modalità di cui all'[articolo precedente](#) le iniziative di cui all'articolo ***111*** potranno essere assunte, ad integrale carico del bilancio regionale, direttamente dall'Amministrazione regionale che ne potrà affidare l'esecuzione

L.R. 6/1954
Art. 3

⁽⁷³⁾ Comma da intendersi così modificato ai sensi della L.R. 31/1998.

⁽⁷⁴⁾ Con riferimento a quanto già esposto nella [nota n. 72](#), si tenga presente che qualora l'ente pubblico non provveda al bando di gara la disposizione sarà compatibile solo se i contributi rientrano nel "de minimis"; tale disposizione infatti è da considerarsi relativamente incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto prevede la concessione di contributi e sovvenzioni fino ad un massimo espresso, o nel valore capitale o in percentuale delle spese ammissibili, senza indicare un limite per le stesse. Tali precisazioni sono solitamente fornite mediante direttive di attuazione della legge ossia atti amministrativi da notificare alla Commissione Europea che valuta la compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune. L'Amministrazione regionale non ha ritenuto di effettuare tali adempimenti - entro il termine, stabilito dalla stessa Commissione, del 31/12/1999 - in quanto la legge non è più utilizzata; pertanto la disposizione in esame è da ritenersi inapplicabile.

ad enti, istituti, aziende e privati, sotto le direttive e la vigilanza dell'**Assessorato dell'industria** che potrà valersi all'uopo anche dell'opera di esperti estranei alla Amministrazione.

Art. 114

Vigilanza

1. La vigilanza sull'impiego dei sussidi e dei contributi è devoluta all'**Assessorato dell'industria** che la eserciterà di concerto con l'**Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio** ⁽⁷⁵⁾.

L.R. 6/1954
Art. 4

Art. 115

Anticipazioni a favore di funzionari

1. Al pagamento delle spese riguardanti le iniziative direttamente assunte dall'Amministrazione regionale, si potrà provvedere anche, a norma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ⁽⁷⁶⁾, con anticipazioni a favore dei funzionari che (...) saranno designati con decreto **dell'Assessore dell'industria** ⁽⁷⁷⁾.

L.R. 6/1954
Art. 5

⁽⁷⁵⁾ Articolo da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽⁷⁶⁾ L'articolo 23 del D.P.R. 367/94 ha espressamente abrogato l'art. 56, cc. 1 e 2 del regio decreto 2440/1923 e ha stabilito di sostituirlo con l'art. 9, cc. 1, 2 e 3 dello stesso regolamento.

⁽⁷⁷⁾ Articolo da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI CAVA

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 116

Finalità (...)

1. Nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione dagli articoli 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna – **il presente titolo** disciplina le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali la cui lavorazione appartiene, ai sensi delle vigenti norme in materia di sostanze minerali, alla categoria delle cave e delle torbiere, al fine di garantire l'ordinato utilizzo di tali risorse, lo sviluppo socio-economico ed il rispetto dei beni culturali ed ambientali.

L.R. 30/1989
Art. 1

Art. 117

Classificazione dei materiali di cava e torbiera

1. I materiali di cui all'**articolo precedente** sono classificati nei seguenti gruppi, in base alla loro destinazione d'uso:

L.R. 30/1989
Art. 2

- a) rocce ornamentali destinate alla produzione di blocchi, lastre e affini, quali marmi, graniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, trachiti, basalti, porfidi;
- b) materiali per usi industriali, quali marne, calcari, dolomie, farine fossili, sabbie silicee, terre coloranti, argille, torbe;
- c) materiali per costruzioni ed opere civili, quali sabbie, ghiaie, granulati, pezzami, conci, blocchetti.

Art. 118

Norme di salvaguardia

1. Le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cui all'**articolo precedente** devono essere effettuate nel pieno rispetto degli interessi culturali, ambientali e scientifici.

L.R. 30/1989
Art. 3

Capo II

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CAVA

Art. 119

Piano regionale delle attività estrattive

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, nel quadro dei piani e programmi regionali di sviluppo, trasmette al Consiglio regionale, per la necessaria approvazione⁽⁷⁸⁾, entro un anno **dalla data del 1° luglio 1989**, il Piano regionale delle attività estrattive, al fine di disporre di uno strumento di programmazione nel settore e d'un preciso riferimento operativo.

L.R. 30/1989
Art. 6

2. Il Piano dovrà indicare gli obiettivi e le strategie del settore, i mezzi per il loro conseguimento, nonché la individuazione delle aree da destinare ad attività estrattiva, in armonia ed in coordinazione con la tutela dell'ambiente, anche nella prospettiva del recupero delle aree stesse al termine della coltivazione.

3. Per quanto riguarda le aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, il Piano dovrà essere elaborato nel rispetto della pianificazione paesistica regionale⁽⁷⁹⁾.

4. Sono altresì escluse le aree nelle quali l'attività estrattiva possa compromettere rilevanti interessi pubblici connessi al regime idrogeologico, all'assetto statico del territorio, nonché ad eccezionali interessi naturalistici, di carattere paleontologico, paleontologico e speleologico.

5. L'individuazione di tali aree verrà effettuata mediante la predisposizione di appositi elenchi da parte degli Assessorati regionali competenti in materia (...).

Art. 120

Aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria e con le modalità previste dal precedente articolo **119**, può provvedere all'aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive.

L.R. 30/1989
Art. 8

⁽⁷⁸⁾ Alla data del gennaio 2003 il Piano regionale delle attività estrattive non risulta ancora approvato. Nelle more della approvazione vige il cd. "Piano stralcio", approvato dal Consiglio regionale in data 30/6/1993 e pubblicato nel Buras n. 29 del 28 luglio 1993.

⁽⁷⁹⁾ Il d.lgs. n. 490/1999, art. 166 ha abrogato la legge n. 1497/1939 e il d.l. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella legge n. 431/1985, ad eccezione dell'articolo 1-ter e dell'art. 1-quinquies.

Art. 121

Piano regionale dei materiali lapidei di pregio

1. I materiali lapidei indicati alla **lettera a) dell'articolo 117 (...)** sono considerati materiali lapidei di pregio e riconosciuti di rilevante interesse economico.

L.R. 30/1989
Art. 9

2. Per il rilancio e lo sviluppo delle attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione dei predetti materiali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, trasmette al Consiglio regionale, per la necessaria approvazione, entro un anno **dalla data del 1° luglio 1989** il Piano regionale per i materiali lapidei di pregio⁽⁸⁰⁾.

3. Il Piano definisce organicamente gli obiettivi e la strategia di settore a breve, medio e lungo termine, con particolare riguardo allo sviluppo dei processi di trasformazione e di verticalizzazione, all'incremento delle unità produttive e dell'occupazione; indica i mezzi per il raggiungimento di tali obiettivi; definisce i programmi di qualificazione professionale, promozione commerciale e documentazione.

Art. 122

Guida dei materiali lapidei di pregio

1. (...) L'Assessorato regionale dell'industria predispose una guida dei materiali lapidei di pregio della Sardegna, con le indicazioni relative alla denominazione, alla qualità e caratteristiche dei materiali, alla ubicazione delle cave, alle loro potenzialità produttive e ad ogni altro elemento utile alla valorizzazione dei prodotti sui mercati italiani ed esteri.

L.R. 30/1989
Art. 10

2. Entro il termine di due anni **dalla data del 1° luglio 1989**⁽⁸¹⁾ e sulla base di apposito disciplinare di produzione, **il Dirigente competente**⁽⁸²⁾ provvederà alla istituzione e registrazione, secondo le norme di legge vigenti in materia, del marchio ufficiale di origine e qualità delle pietre ornamentali sarde.

Art. 123

Attività estrattiva e strumenti urbanistici

1. Le attività di coltivazione di cave, in regime di autorizzazione o di concessione ai sensi **del presente titolo**, sono soggette ai vincoli indicati nell'arti-

L.R. 30/1989
Art. 11

⁽⁸⁰⁾ Si fa presente che alla data del gennaio 2003 il piano in esame non è stato ancora approvato.

⁽⁸¹⁾ Alla data del gennaio 2003 il marchio non risulta ancora istituito e registrato.

⁽⁸²⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

colo 14 della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17⁽⁸³⁾, e nell'articolo 29 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23.

2. I Comuni interessati dal Piano regionale delle attività estrattive di cui **all'articolo 119** adeguano i propri strumenti urbanistici entro tre mesi dalla approvazione del Piano suddetto.

3. Il provvedimento di adeguamento, oltre alle aree destinate alle attività estrattive di cava, deve indicare le aree, le infrastrutture e le zone di rispetto a servizio delle attività industriali connesse.

Capo III

DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Art. 124

Permessi di ricerca e autorizzazioni di cava

1. Fino all'emanazione di una normativa per la disciplina dell'attività di cava (...) i permessi di ricerca (...) e le autorizzazioni di cava possono essere rilasciati dall'Amministrazione regionale previa intesa con il Comune territorialmente competente espressa in conformità con la pianificazione urbanistica comunale o, in assenza di questa, previa delibera del Consiglio comunale assunta con la maggioranza dei componenti assegnati^(83/a).

L.R. 15/2002
Art. 8

2. L'intesa dev'essere espressa entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza; trascorso tale termine il procedimento prescinde dall'intesa^(83/b).

3. (...) Le autorizzazioni di cava rilasciate dall'Amministrazione regionale dopo l'entrata in vigore del d.p.c.m. 3 settembre 1999 e dell'articolo 4, in assenza di VIA o di verifica di cui al d.p.r. 12 aprile 1996, devono essere assoggettate alla VIA o alla verifica. Il relativo procedimento deve essere avviato entro e non oltre tre mesi dalla data **del 17 agosto 2002** e concluso entro i successivi tre mesi. Le relative autorizzazioni (...) sono sospese in caso di inerzia da parte del soggetto proponente e nel caso in cui il procedimento non si concluda positivamente.

(83) La L.R. 17/1981 risulta interamente abrogata dalla L.R. 45/1989, art. 39. La normativa attualmente in vigore nella materia trattata è ora contenuta nell'articolo 12 della L.R. 45/1989.

(83/a) Comma così modificato dall'art. 6, comma 30, lett. a), della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

(83/b) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 30, lett. b), della L.R. 13/2003.

Art. 125

**Norma integrativa alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30,
sulla disciplina dell'attività di cava**

1. Al solo fine di consentire la realizzazione dei progetti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 221, nelle more della predisposizione del piano regionale delle attività estrattive di cui **all'articolo 119, il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽⁸⁴⁾, di concerto con gli altri Assessorati competenti, **previa intesa**⁽⁸⁵⁾ con i Comuni interessati, acquisito il parere del Comitato regionale delle miniere, ai sensi delle (...) norme previste (...) **nel presente titolo** può rilasciare permessi di ricerca, autorizzazioni e concessioni di coltivazione per materiali di cava.

L.R. 28/1991
Art. 1

Capo IV

ATTIVITÀ DI RICERCA

Art. 126

Permesso di ricerca

1. L'attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera è consentita solo nelle aree individuate dal Piano regionale delle attività estrattive e può essere effettuata unicamente da chi sia munito di apposito permesso, rilasciato secondo le modalità stabilite **dal presente titolo**.

L.R. 30/1989
Art. 12

2. La Regione favorisce la ricerca, principalmente in materia di lapidei di pregio, in riconoscimento del rilevante interesse economico loro connesso.

Art. 127

Domanda per il permesso di ricerca, rilascio e durata

1. Il permesso di ricerca è rilasciato **dal Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽⁸⁶⁾ a chi ne faccia domanda ed abbia la capacità tecnica, professionale ed economica necessaria.

L.R. 30/1989
Art. 13

⁽⁸⁴⁾ Articolo da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽⁸⁵⁾ Comma da intendersi così modificato ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 15/2002, riportato nel presente titolo, articolo 124.

⁽⁸⁶⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

2. La domanda deve essere corredata da un programma di ricerca costituito da idonea cartografia e da una relazione tecnico-finanziaria in ordine ai materiali da ricercare, ai lavori da compiere, ai mezzi da impiegare ed alla durata della ricerca.

3. Il permesso di ricerca è rilasciato entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, sentito il parere dell'Assessore regionale dell'ambiente e **previa intesa con il** Comune territorialmente competente⁽⁸⁷⁾. Al permesso di ricerca si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo **134 (...)**.

4. Detto permesso non può avere durata superiore ad un anno e può essere rilasciato a soggetto diverso dal proprietario del fondo o da altro titolare di diritti reali sullo stesso solo nei casi in cui questi ultimi, previamente avvisati dall'Assessorato regionale dell'industria dell'avvenuta presentazione di una domanda di permesso non inoltrino essi stessi analoga domanda entro sessanta giorni dall'avviso o non abbiano comunque i necessari requisiti per espletare tale attività.

5. La durata del permesso di ricerca può essere prorogata per una sola volta, previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

6. Il permesso di ricerca non può essere ceduto se non previo nulla osta **del Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽⁸⁸⁾ e previo accertamento del possesso dei requisiti di legge da parte del concessionario.

Art. 128

Diritti ed obblighi derivanti dal permesso di ricerca

1. I possessori dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca.

L.R. 30/1989
Art. 14

2. È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca e di provvedere al riassetto dell'ambiente.

3. Il proprietario del terreno soggetto all'attività di ricerca ha facoltà di esigere una cauzione.

4. Qualora le parti interessate non si accordino, **il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽⁸⁹⁾ stabilirà d'ufficio, provvisoriamente, l'ammontare di un deposito cauzionale, eseguito il quale il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.

⁽⁸⁷⁾ Comma da intendersi così modificato ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 15/2002, riportato nel presente titolo, articolo 124.

⁽⁸⁸⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽⁸⁹⁾ Vedi nota n. 88.

5. Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo ed il ricercatore è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 129

Divieto di coltivazione

1. È vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione.
2. Il ricercatore non può disporre dei materiali estratti senza l'autorizzazione **del Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽⁹⁰⁾, che può concederla limitatamente alla effettuazione di prove tecnologiche.

L.R. 30/1989
Art. 15

Art. 130

Ulteriore permesso di ricerca

1. Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca può essere concesso altro permesso di ricerca, sempre che riguardi materiali diversi ed a condizione che i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli previsti dal precedente permesso.
2. Nel caso di contestazione tra gli interessati, provvede **il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽⁹¹⁾, sentito il Comitato regionale delle miniere.
3. Contro il provvedimento **del Dirigente competente** è dato ricorso al **Direttore generale dell'Assessorato dell'industria**⁽⁹²⁾ (...).

L.R. 30/1989
Art. 16

Art. 131

Decadenza del permesso di ricerca

1. **Il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽⁹³⁾ può pronunciare la decadenza del permesso di ricerca:
- 1) quando non si sia dato inizio ai lavori nei termini stabiliti o, in difetto di termine specifico, entro sessanta giorni dalla data in cui il permesso è stato rilasciato;

L.R. 30/1989
Art. 17

⁽⁹⁰⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽⁹¹⁾ Vedi nota n. 90.

⁽⁹²⁾ Vedi nota n. 90.

⁽⁹³⁾ Vedi nota n. 90.

- 2) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi;
- 3) quando non siano state osservate le prescrizioni stabilite nel permesso o si sia contravvenuto alle disposizioni di cui agli articoli **127** e **128**.

2. Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza del permesso di ricerca è dato ricorso *al Direttore generale dell'Assessorato dell'industria*⁽⁹⁴⁾ (...).

Capo V

ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE - AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

Art. 132

Autorizzazione e concessione

1. Le attività di coltivazione di cui al precedente articolo **116** possono riguardare sia giacimenti in disponibilità di privati o di enti pubblici, sia giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione.

*L.R. 30/1989
Art. 18*

2. La coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici è subordinata ad autorizzazione.

3. La coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è subordinata a concessione.

Art. 133

Domanda per l'autorizzazione

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di coltivazione deve essere presentata all'Assessorato regionale dell'industria e contestualmente inoltrata, per conoscenza, al Comune nel cui territorio ricade il giacimento, e deve contenere:

*L.R. 30/1989
Art. 19*

- a) generalità e domicilio del richiedente se questo è persona fisica; indicazione della ragione sociale, della sede e del legale rappresentante, se trattasi di società o impresa cooperativa;
- b) numero di codice fiscale del richiedente;
- c) ubicazione del giacimento e dimensioni del terreno oggetto della richiesta;
- d) descrizione completa delle caratteristiche mineralogiche, chimiche e tecnologiche, suo cubaggio e sua destinazione;
- e) periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione.

⁽⁹⁴⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) titolo di disponibilità del giacimento;
- b) progetto di coltivazione, redatto da un tecnico iscritto ad idoneo ordine professionale, costituito dai seguenti elaborati:
 - relazione sulle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dei suoli interessati dal giacimento, con l'eventuale aggiunta di indagini geotecniche e geofisiche, sulla natura del materiale e sulla situazione morfologica dell'area d'intervento;
 - cartografia in scala idonea contenente la descrizione della situazione altoplanimetrica dell'area, le fasi di preparazione, di estrazione, di ripristino, nonché le aree di discarica dei materiali di rifiuto;
 - relazione illustrativa degli elementi essenziali di operatività: durata presunta dell'attività, produzione annua, presunte rese, occupazione, impegni finanziari, eventuale verticalizzazione o sue prospettive;
- c) relazione sugli aspetti socio-economici collegati con l'iniziativa;
- d) relazione di impatto ambientale;
- e) progetto di sistemazione e di recupero ambientale dell'area durante ed al termine della coltivazione e sua destinazione finale, con l'indicazione della spesa presunta per le opere da realizzare e del relativo impegno finanziario;
- f) descrizione del materiale dal punto di vista della sua influenza sull'uomo e sull'ambiente e dei sistemi di salvaguardia adottati e specificamente del sistema di depolverizzazione che sarà obbligatoriamente adottato in tutte le fasi che comportino produzione di polvere;
- g) impegno alla raccolta ed alla consegna degli olii esauriti;
- h) descrizione storica delle eventuali coltivazioni effettuate in precedenza nel giacimento oggetto della domanda di autorizzazione;
- i) impegno ad iniziare l'attività di coltivazione entro novanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione;
- l) attestato di versamento o polizza fidejussoria, a garanzia dell'esecuzione delle opere di ripristino ambientale, la cui entità sarà stabilita annualmente ***dal Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria***⁽⁹⁵⁾.

3. Per i progetti riguardanti coltivazioni del tipo di cui all'articolo **117**, lettera a) (...) il progetto dovrà essere redatto preferibilmente da un tecnico in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria o in geologia oppure da un perito minerario.

4. Il progetto di coltivazione dovrà altresì indicare il direttore dei lavori, che dovrà essere un tecnico professionista, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, al quale spetta l'alta sorveglianza per la fedele

⁽⁹⁵⁾ Lettera da intendersi così modificata dalla L.R. 31/1998.

esecuzione del progetto di coltivazione. Le cave in esercizio dovranno uniformarsi alle disposizioni del presente articolo entro due anni dalla **data del 1° luglio 1989** salvi i casi in cui l'ingegnere capo dell'istituendo Ufficio regionale della vigilanza, sicurezza e prevenzione delle attività minerarie non ritenga opportuno, in relazione alla rilevanza e complessità dei lavori, imporre anticipatamente la nomina di un tecnico professionista ⁽⁹⁶⁾.

5. Il termine di cui **al comma precedente**, per coloro che esercitano l'attività di coltivazione in regime transitorio ai sensi dell'articolo **149 (...)** è prorogato di un anno.

L.R. 13/1991
Art. 87

Art. 134

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata **dal Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria** ⁽⁹⁷⁾, il quale provvede con propria **determinazione**, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, sentito il Comitato regionale delle miniere integrato da un rappresentante degli Assessorati regionali della difesa dell'ambiente e dei beni culturali, e **previa intesa** ⁽⁹⁸⁾ **con il** Comune territorialmente competente.

L.R. 30/1989
Art. 20

2. Il Comitato regionale delle miniere così configurato è autorizzato a esprire preliminarmente sopralluoghi e accertamenti per la migliore qualificazione dei pareri di competenza. A tal fine ai componenti il Comitato è riconosciuto, a prescindere dalla posizione giuridica e appartenenza, il trattamento di missione previsto per i Dirigenti regionali dalla vigente normativa in materia.

3. A tale scopo il Sindaco, entro otto giorni dall'acquisizione della domanda e della documentazione di cui al precedente articolo **133**, ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio per quindici giorni.

4. Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni od opposizioni entro i dieci giorni successivi.

5. Entro due mesi dalla data di presentazione il Sindaco fa pervenire all'Assessorato regionale dell'industria il referto di avvenuta pubblicazione della domanda di autorizzazione, nonché **l'intesa** ⁽⁹⁹⁾ sulla medesima che l'Amministrazione comunale è tenuta ad esprimere.

⁽⁹⁶⁾ Le competenze dell'ingegnere capo dell'ufficio citato sono esercitate dal Direttore del Servizio delle attività estrattive dell'Assessorato dell'industria.

⁽⁹⁷⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽⁹⁸⁾ Comma da intendersi così modificato ai sensi dell'articolo 8 della LR 15/2002, riportato nel presente titolo, articolo **124**.

⁽⁹⁹⁾ Vedi nota n. 98.

6. Copia del provvedimento di autorizzazione dovrà essere notificata al proprietario ed al Comune territorialmente competente entro quindici giorni ed esposta all'albo pretorio per quindici giorni.

7. Contro il provvedimento *del Dirigente competente* è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, al *Direttore generale dell'Assessorato dell'industria*⁽¹⁰⁰⁾.

8. *Il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria*⁽¹⁰¹⁾, prima del rilascio dell'autorizzazione, valuta la rilevanza, ai fini dell'economia regionale, della quantità e qualità del materiale da estrarre e della sua destinazione, accerta la capacità tecnica ed economica del richiedente, nonché l'esistenza di vincoli idrogeologici, paesaggistici ed ambientali che costituiscano motivo di preclusione.

9. *Il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria*⁽¹⁰²⁾, con il provvedimento di autorizzazione, deve indicare i criteri a cui dovrà essere improntata l'attività di coltivazione, sia in riferimento all'esistenza delle condizioni di cui al comma precedente, sia in riferimento ad altri preminenti interessi generali.

10. Nel caso di concorrenza all'esercizio di una cava ed a parità delle altre condizioni richieste, verrà data priorità a chi offrirà garanzia documentata e verificabile di provvedere alla più completa verticalizzazione in loco dei prodotti e/o dei minerali di risulta da operazioni minerallurgiche sui prodotti primari.

Art. 135

Trasferimento dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha carattere personale. Essa può essere oggetto di trasferimento oltre che per causa successoria:

*L.R. 30/1989
Art. 21*

- a) quando il diritto di coltivazione del giacimento preesisteva in atti certi stipulati con il proprietario dei suoli in data antecedente **al 1° luglio 1989**;
- b) quando nella cava interessata al trasferimento della autorizzazione alla coltivazione si sarà registrata un'attività ininterrotta di almeno cinque anni.

2. Il diritto al trasferimento della autorizzazione alla coltivazione di cava non esonera il soggetto subentrante dall'obbligo della domanda secondo il disposto dell'articolo **133**. Resta impregiudicato il diritto *del Dirigente com-*

⁽¹⁰⁰⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽¹⁰¹⁾ Vedi nota n. 100.

⁽¹⁰²⁾ Vedi nota n. 100.

petente dell'Assessorato dell'industria ⁽¹⁰³⁾ alla preventiva valutazione della capacità tecnico-finanziaria del richiedente.

3. Copia degli atti di consegna del giacimento dovrà essere trasmessa all'Assessorato ⁽¹⁰⁴⁾ regionale dell'industria.

Art. 136

Durata e rinnovo

1. L'autorizzazione ha la durata massima di anni venti e può essere rinnovata. L.R. 30/1989
Art. 22
2. Nei casi di significativa verticalizzazione nel territorio regionale delle produzioni primarie e/o dei materiali di risulta di cava, perseguita anche in partecipazione con terzi soggetti, la durata dell'autorizzazione può essere estesa.

Art. 137

Patrimonio indisponibile della Regione

1. Qualora il titolare del diritto su un giacimento di materiali di cava di cui al precedente articolo **117**, inserito nel Piano regionale delle attività estrattive e di rilevante interesse, non ne abbia intrapreso la coltivazione o non ne abbia richiesto l'autorizzazione, la richiesta di coltivazione può essere presentata da terzi nelle forme di cui all'articolo **133**. L.R. 30/1989
Art. 23
2. Ove sussistano i presupposti per la coltivazione, **il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria** ⁽¹⁰⁵⁾ invita il proprietario del fondo a presentare, entro 12 mesi, domanda di autorizzazione a proprio nome o a cedere la disponibilità del giacimento al ricercatore che lo ha scoperto o, se questi non vi ha interesse, a terzi che entro lo stesso termine presentino domanda, con l'avvertimento che, in difetto, verrà rilasciata al terzo richiedente l'autorizzazione a coltivare il giacimento.
3. Nel provvedimento di autorizzazione rilasciato ai sensi dei commi precedenti è indicato il corrispettivo, determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo **140**, che il terzo dovrà pagare all'avente diritto. Ove tale corrispettivo non venga ritenuto congruo, le parti hanno facoltà di determinarlo o farlo determinare nelle forme di legge.

⁽¹⁰³⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽¹⁰⁴⁾ Vedi nota n. 103.

⁽¹⁰⁵⁾ Vedi nota n. 103.

4. Le stesse disposizioni, con esclusione della procedura di cui al secondo comma, si applicano nei casi di decadenza dell'autorizzazione di cui al successivo articolo [142](#).

Art. 138

Procedimento di rilascio della concessione

1. **Il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽¹⁰⁶⁾ può dare in concessione, a chi ne faccia richiesta, la coltivazione di giacimenti facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione.

L.R. 30/1989
Art. 24

2. Le procedure per la presentazione della domanda di concessione, per il rilascio della stessa, per il trasferimento, nonché la sua durata e le possibilità di rinnovo sono quelle previste dagli articoli [133-136](#).

Art. 139

Indennizzo e risarcimenti

1. Il titolare subentrante nell'esercizio del giacimento è tenuto a corrispondere all'avente diritto il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

L.R. 30/1989
Art. 25

2. I diritti spettanti ai terzi sul giacimento si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.

3. Il terzo autorizzato alla coltivazione è tenuto a risarcire il danno derivante dalla coltivazione del giacimento. A garanzia di tale obbligo presta apposita cauzione nelle forme e nei limiti stabiliti nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 140

Canone di concessione

1. Nel caso di assegnazione in concessione del giacimento il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone pari a:

L.R. 30/1989
Art. 26

- a) euro 5,16 per ogni metro cubo di materiale ricavato per i materiali lapidei di pregio di cui alla [lettera a\) dell'articolo 117](#);
- b) dieci per cento del valore alla fonte del materiale asportato per i materiali di cava di cui alle [lettere b\) e c\) del precedente articolo 117](#).

⁽¹⁰⁶⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

2. Con **determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato dell'Industria**⁽¹⁰⁷⁾ i canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione, in relazione alle caratteristiche del giacimento ed alla tipologia dei materiali e all'andamento del mercato.

3. Le modalità ed i termini di versamento del canone saranno stabiliti dal provvedimento di concessione.

Capo VI

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 141

Funzioni di vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sull'esercizio delle attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità **dal presente capo**, dal permesso di ricerca, dall'autorizzazione o dalla concessione sono esercitate dall'Amministrazione regionale e dai Comuni territorialmente interessati.

L.R. 30/1989
Art. 27

2. Di ogni violazione riscontrata deve essere data immediata comunicazione all'Assessorato regionale dell'industria per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 142

Decadenza

1. L'autorizzazione e la concessione possono essere dichiarate decadute nei seguenti casi:

L.R. 30/1989
Art. 28

- a) sopravvenuta incapacità tecnico-economica del titolare;
- b) inadempienza agli obblighi ed alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o di concessione;
- c) mancata presentazione della domanda di subingresso nel titolo in caso di trasferimento del diritto di coltivazione;
- d) persistente inadempienza ai contratti di lavoro ed alle norme che regolano la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori.

2. Nessun indennizzo è dovuto da parte dell'Amministrazione regionale ai titolari di autorizzazioni o di concessioni dichiarate decadute ai sensi del presente articolo.

⁽¹⁰⁷⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

3. La dichiarazione di decadenza è adottata con **determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽¹⁰⁸⁾, sentito il Comitato regionale delle miniere ed il Comune territorialmente competente, previa diffida al titolare della autorizzazione o della concessione a provvedere entro sei mesi.

4. Contro il decreto di decadenza è dato ricorso **al Direttore generale dell'Assessorato dell'industria (...)**⁽¹⁰⁹⁾.

Art. 143

Revoca

1. Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica e idrogeologica della zona interessata dal giacimento tale da rendere pericoloso il proseguimento dell'attività estrattiva o siano intervenuti altri fattori tali da rendere non tollerabile la prosecuzione di detta attività, è disposta la revoca dell'autorizzazione o della concessione.

L.R. 30/1989
Art. 29

2. Nei Comuni costieri ricadenti nelle aree dichiarate con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990 ad elevato rischio di crisi ambientale è vietata l'attività di ricerca e coltivazione dei materiali compresi nella **lettera c) dell'articolo 117**. Le autorizzazioni e le concessioni in atto sono revocate⁽¹¹⁰⁾.

3. In tal caso al titolare della autorizzazione o della concessione sarà corrisposto un indennizzo pari al valore degli impianti.

4. Il provvedimento di revoca è adottato con **determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽¹¹¹⁾, sentito il Comitato regionale delle miniere ed il Comune territorialmente competente.

5. Contro il decreto di revoca è dato ricorso **al Direttore generale dell'Assessorato dell'industria (...)**⁽¹¹²⁾.

Art. 144

Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'attività di ricerca e di coltivazione di materiali di cava e torbiera senza il permesso di ricerca, l'autorizzazione o la concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.582,28 a euro 10.329,14. Oltre al

L.R. 30/1989
Art. 30

⁽¹⁰⁸⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽¹⁰⁹⁾ Vedi nota n. 108.

⁽¹¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'articolo 4 della L.R. 21 settembre 1993, n. 46.

⁽¹¹¹⁾ Vedi nota n. 108.

⁽¹¹²⁾ Vedi nota n. 108.

diritto di rivalsa sul valore dei materiali asportati permane l'obbligo di provvedere al ripristino dell'ambiente secondo le prescrizioni **del Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽¹¹³⁾, che provvede con propria **determinazione**, di concerto con l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comune territorialmente competente.

2. Chiunque esegua lavori di ricerca o di coltivazione in difformità dalle prescrizioni imposte dal permesso di ricerca, dall'autorizzazione o dalla concessione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.549,37 a euro 7.746,85, oltre che alla decadenza di cui alla **lettera b) dell'articolo 142** fermo restando l'obbligo di ripristino ambientale secondo le modalità indicate dal comma precedente.

Capo VII

INCENTIVI ALL'ATTIVITÀ DI CAVA⁽¹¹⁴⁾

Art. 145

Estensioni di agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui **agli articoli 96-110** sono estese, senza limitazioni e senza gli obblighi di cui all'articolo **106**, all'attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cui alla lettera a) **dell'(...) articolo 117** ed ai processi di valorizzazione per utilizzi diversi dei materiali di risulta⁽¹¹⁵⁾.

2. All'incentivazione e a quanto concerne l'igiene e la sicurezza del lavoro, nonché la miglior valorizzazione dei materiali regolati **dal presente capo**, sono estese ed applicabili le agevolazioni di cui **agli articoli 111-115**⁽¹¹⁶⁾.

L.R. 30/1989
Art. 37

⁽¹¹³⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽¹¹⁴⁾ Le disposizioni di cui al presente capo non sono finanziate.

⁽¹¹⁵⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva e nelle note relative agli articoli **96-110** si fa presente che la disposizione in esame, poiché dispone l'estensione all'attività di cava di agevolazioni non adeguate alla normativa europea sugli aiuti di stato, presenta gli stessi profili di incompatibilità comunitaria delle disposizioni alle quali rinvia (v. **titolo III della presente parte** del testo unico).

⁽¹¹⁶⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva e nelle note relative agli articoli **111-115** si fa presente che per la disposizione in esame, poiché dispone l'estensione all'attività di cava delle agevolazioni in essi previste, sono valide le stesse osservazioni già formulate riguardo a quegli articoli a proposito della compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Art. 146

Fondo di rotazione⁽¹¹⁷⁾

1. Presso *l'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni*⁽¹¹⁸⁾ è istituito un Fondo di rotazione di euro 2.582.284,50 per la concessione di crediti agevolati in favore degli operatori del settore dei materiali di cui *all'(...)* articolo **117**.

L.R. 30/1989
Art. 38, c. 1

Art. 147

Natura degli interventi⁽¹¹⁹⁾

1. A carico del Fondo di cui al precedente articolo **146** sono disposti in favore degli imprenditori singoli e associati, interventi creditizi a medio termine per:

- a) l'impianto e l'attivazione di cave, ivi compresa l'apertura del fronte di cava e di stabilimenti per la segatura e la lavorazione dei materiali lapidei di pregio e per la loro commercializzazione;
- b) il potenziamento e l'ampliamento delle unità di escavazione e di trasformazione esistenti, la razionalizzazione e l'ammodernamento tecnologico degli impianti industriali;
- c) la formazione di scorte di materie prime e di materie ausiliarie per la lavorazione.

L.R. 30/1989
Art. 39

Art. 148

Misura e limite degli interventi⁽¹²⁰⁾

1. I mutui agevolati hanno durata quinquennale, di cui il primo anno destinato al preammortamento, e vengono concessi al tasso di interesse a carico del mutuatario comprensivo di ogni onere o spesa, secondo le modalità **del capo VII del titolo I della parte III**.

2. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al cinquanta per cento del costo globale di investimento riconosciuto fino a euro 516.456,90 ed

L.R. 30/1989
Art. 40

⁽¹¹⁷⁾ Per quanto riguarda la compatibilità comunitaria della presente disposizione si veda quanto già esposto nelle note n. 115 e n. 116. Si tenga inoltre presente che recentemente la L.R. 15/2002, art. 10 ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

⁽¹¹⁸⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽¹¹⁹⁾ Vedi nota n. 117.

⁽¹²⁰⁾ Vedi nota n. 117.

in misura non superiore al trenta per cento per la parte eventualmente eccedente.

3. Tali misure sono elevate rispettivamente al settantacinque per cento e al cinquanta per cento per le iniziative cooperative o consortili.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da altre leggi regionali o nazionali.

Capo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 149

Regime transitorio

1. È fatta salva l'attività di coltivazione legittimamente iniziata prima **della data del 1° luglio 1989**.

L.R. 30/1989
Art. 42

2. Qualora dalla prosecuzione dell'esercizio dell'attività di cava di cui al primo comma, possano derivare gravi danni all'assetto idrogeologico, all'ambiente o al paesaggio il sindaco del Comune nel cui territorio insiste il giacimento con ordinanza motivata può sospendere l'attività fino alla pronuncia dell'Assessore regionale, che è tenuto a pronunciarsi nel termine di 45 giorni.

3. Gli esercenti attività di coltivazione **alla data del 1° luglio 1989** devono, entro il termine di un anno, presentare domanda di autorizzazione o di concessione a norma dell'articolo **133**.

4. Le autorizzazioni e le concessioni per la coltivazione di cave dovranno essere adeguate ai limiti ed ai vincoli stabiliti nel Piano regionale delle cave entro due anni dalla sua approvazione, sentito il parere della conferenza di servizio indetta volta per volta **dal Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽¹²¹⁾.

5. In caso di mancata presentazione della domanda, l'attività di coltivazione è vietata.

⁽¹²¹⁾ Trattasi di competenza del Dirigente ai sensi degli articoli 9 e 20 della L.R. 40/1990.

TITOLO V

AUTORIZZAZIONE A RICERCHE D'ACQUE SOTTERRANEE

Art. 150

Autorizzazione a ricerche d'acque sotterranee

1. Il provvedimento di autorizzazione a ricerche d'acque sotterranee o a scavo di pozzi, previsto dall'articolo 95 del testo unico sulle acque approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è necessario per tutto il territorio della Regione autonoma della Sardegna.

L.R. 4/1978
Art. 1

2. Il provvedimento di cui al comma precedente è rilasciato dai competenti uffici del Genio civile sulla base della richiesta di autorizzazione presentata secondo le norme di cui al suddetto articolo 95.

3. Tale provvedimento, oltre alle clausole, condizioni e termini ivi indicati, conterrà l'obbligo di presentare al competente ufficio del Genio civile le relazioni, le rappresentazioni grafiche e i reperti che possono avere interesse per la conoscenza geologica del sottosuolo.

Art. 151

Rilascio autorizzazione

1. Gli uffici del Genio civile competente per territorio, all'atto della ricezione della domanda di autorizzazione a ricerca di acque sotterranee o a scavo di pozzi, daranno immediata notizia della istanza stessa all'Assessorato dell'industria della Regione - **Servizio attività estrattive** - che, entro il termine perentorio di 10 giorni dovrà comunicare se l'autorizzazione dovrà essere subordinata all'obbligo di cui all'[articolo precedente](#) o potrà andarne esente.

L.R. 4/1978
Art. 2

Art. 152

Registro delle autorizzazioni

1. Presso l'Assessorato dell'industria sarà istituito un registro delle autorizzazioni accordate con la clausola dell'obbligo di cui all'articolo **150**.

L.R. 4/1978
Art. 3

Art. 153

Trasmissione notizie

1. Gli uffici del Genio civile competente per territorio cureranno la trasmissione delle notizie, indicazioni, rappresentazioni e testimonianze di ordine geologico raccolte a sensi dell'articolo **150** all'Assessorato dell'industria, secondo le **direttive** emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici.

*L.R. 4/1978
Art. 4, c. 1*

TITOLO VI

DISCIPLINA DEGLI IDROCARBURI⁽¹²²⁾

Art. 154

Ambito di applicazione

1. L'indagine, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione sarda sono regolate **dal presente titolo** e per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e **nel titolo II della parte II del presente testo unico (...)**.

*L.R. 20/1959
Art. 1*

Art. 155

Rilascio autorizzazione, permesso e concessione

1. L'autorizzazione di indagine, il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione sono accordate con **determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria⁽¹²³⁾**, previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro, a persone fisiche o a società regolarmente costituite che ne facciano richiesta ed abbiano capacità tecniche ed economiche adeguate⁽¹²⁴⁾.

*L.R. 20/1959
Art. 2*

2. Per il permesso di ricerca e per la concessione di coltivazione è sentito il Comitato regionale delle miniere.

3. Per le zone interessanti la difesa i provvedimenti sono adottati d'intesa con le competenti Autorità militari.

Art. 156

Permessi di ricerca e concessioni minerarie (...)

1. Fino all'emanazione di una normativa per la disciplina dell'attività mineraria (...) i permessi di ricerca e le concessioni minerarie (...) possono essere rilasciati dall'Amministrazione regionale previa intesa con il Comune territo-

*L.R. 15/2002
Art. 8*

⁽¹²²⁾ La L.R. 20/1959, contenuta nel presente titolo, non viene applicata in quanto non esiste in Sardegna un'attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi.

⁽¹²³⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽¹²⁴⁾ Comma già sostituito dalla L.R. 8 novembre 1968, n. 45 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 della L.R. 16 marzo 1973, n. 2.

rialmente competente espressa in conformità con la pianificazione urbanistica comunale o, in assenza di questa, previa delibera del Consiglio comunale assunta con la maggioranza dei componenti assegnati^(124/a).

2. L'intesa dev'essere espressa entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza; trascorso tale termine il procedimento prescinde dall'intesa^(124/b).

3. Le concessioni minerarie (...) rilasciate dall'Amministrazione regionale dopo l'entrata in vigore del d.p.c.m. 3 settembre 1999 e dell'articolo 4, in assenza di VIA o di verifica di cui al d.p.r. 12 aprile 1996, devono essere assoggettate alla VIA o alla verifica. Il relativo procedimento deve essere avviato entro e non oltre tre mesi dalla data **del 17 agosto 2002** e concluso entro i successivi tre mesi. Le relative (...) concessioni sono sospese in caso di inerzia da parte del soggetto proponente e nel caso in cui il procedimento non si concluda positivamente.

Art. 157

Autorizzazione d'indagine

1. L'autorizzazione di indagine per idrocarburi liquidi e gassosi è accordata per un periodo non superiore ad un anno e può essere prorogata una sola volta per non più di sei mesi. La proroga deve essere accordata solo per comprovate necessità, previa constatazione dei lavori compiuti, e può essere concessa a condizioni diverse da quelle indicate nel provvedimento anteriore.

L.R. 20/1959
Art. 3

2. Per le limitazioni di numero e di superficie delle autorizzazioni di indagine, nonché per la presentazione delle domande si applicano le norme contenute nel regolamento della legge regionale 7 maggio 1957, n. 15⁽¹²⁵⁾.

Art. 158

Permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca è accordato per un periodo non superiore a tre anni e può essere prorogato per due sole volte e per non più di tre anni ciascuna volta, previo accertamento dell'avvenuta esecuzione del programma di lavoro.

L.R. 20/1959
Art. 4

2. Con **determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato dell'Industria**⁽¹²⁶⁾ è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.

3. In caso di concorso di due o più domande viene accordata la preferenza al richiedente che presenti il programma di più sollecita attuazione, con parti-

^(124/a) Comma così modificato dall'art. 6, comma 30, lett. a), della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

^(124/b) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 30, lett. b), della L.R. 13/2003.

⁽¹²⁵⁾ Tale legge è inserita nel **titolo I, capo IV** e nel **titolo II della parte II** del presente testo unico.

⁽¹²⁶⁾ Comma da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

colare riferimento alla entità delle perforazioni e alle garanzie offerte per la esecuzione. A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

4. Sono considerate domande concorrenti, ai fini del comma precedente, quelle presentate nelle more della istruttoria e comunque non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino Ufficiale della Regione - parte terza.

Art. 159

Area di ricerca

1. Il permesso di ricerca deve comprendere un'area continua non superiore a 100.000 ettari.

L.R. 20/1959
Art. 5

2. Nel caso di più permessi intestati ad una stessa persona, ente o società, l'area complessiva non può superare il limite di 150.000 ettari.

3. Le aree pertinenti ai singoli permessi intestati ad uno stesso titolare debbono distare tra loro almeno due chilometri.

4. L'area di ricerca deve essere di forma quadrata o rettangolare, salvo per il lato che eventualmente coincida con il litorale marino. Se di forma rettangolare, il lato minore non può essere inferiore ad un quinto del lato maggiore.

5. L'area compresa nel permesso iniziale è ridotta del trenta per cento alla scadenza della prima proroga. Il permissionario ha diritto di ottenere che in tale aliquota siano comprese le aree alle quali egli avesse volontariamente rinunciato secondo le norme dell'articolo **163**.

Art. 160

Termini di inizio lavori

1. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto ad iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti **nella determinazione** di permesso.

L.R. 20/1959
Art. 6

2. Il termine non può essere superiore a tre mesi dalla comunicazione **della determinazione** per i lavori di prospezione e a 24 mesi dall'inizio della prospezione per la perforazione.

Art. 161

Obblighi del titolare del permesso di ricerca

1. Il titolare del permesso di ricerca deve:
- a) osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari nonché quelle previste **nella determinazione** di permesso e le prescrizioni che gli vengano impartite dalla Autorità mineraria ai fini della regolare esecuzione del programma;
 - b) dare tempestiva notizia del rinvenimento di idrocarburi alla Autorità mineraria.

L.R. 20/1959
Art. 7

Art. 162

Diritti di ricerca

1. Il permissionario deve corrispondere anticipatamente all'Amministrazione regionale un diritto annuo di euro 0,05 per ettaro di superficie compresa nell'area del permesso di ricerca.

L.R. 20/1959
Art. 8

Art. 163

Rinuncia all'area di ricerca

1. Il titolare del permesso può rinunciare anche a parte dell'area di ricerca sempre che dimostri di aver regolarmente eseguito i lavori previsti nel programma; ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue non inferiori a 100 ettari adiacenti almeno ad uno dei lati della zona compresa nel permesso che si intende mantenere. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo **159, comma 4**.

L.R. 20/1959
Art. 9

2. È escluso in ogni caso il rimborso del canone corrisposto.

Art. 164

Domanda di concessione

1. Il permissionario che abbia assolto alle prescrizioni di legge e **della determinazione** di permesso di ricerca ha diritto di ottenere in concessione i giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi rinvenuti nell'area del permesso stesso. Il permissionario deve presentare regolare e documentata domanda di concessione, a pena di decadenza, entro il termine di quattro mesi dal ritrovamento in quantità commerciale e deve astenersi da ogni attività di sfruttamento commerciale degli idrocarburi.

L.R. 20/1959
Art. 10

Art. 165

Decadenza del titolare del permesso di ricerca

1. **Il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria** ⁽¹²⁷⁾ dichiara L.R. 20/1959
Art. 11 decaduto il titolare del permesso di ricerca quando:

- 1) non inizia i lavori nei termini prescritti;
- 2) non svolge i programmi all'esecuzione dei quali il permesso è stato subordinato;
- 3) non chiede la concessione di coltivazione entro il termine previsto dal precedente articolo **164**;
- 4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione;
- 5) non corrisponde nei termini il canone;
- 6) cede il permesso senza averne avuto autorizzazione;
- 7) non dà notizia all'Autorità mineraria del rinvenimento di idrocarburi entro quindici giorni dal loro accertamento;
- 8) procede all'estrazione e allo sfruttamento commerciale degli idrocarburi;
- 9) non corrisponde i salari e gli oneri assicurativi od applica nei confronti dei dipendenti condizioni inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi della categoria;
- 10) non adempie agli altri obblighi imposti a pena di decadenza **dal presente titolo** o dal permesso.

Art. 166

Coltivazione dei giacimenti

1. La coltivazione del giacimento è accordata con le modalità previste negli articoli **155, 156 e 4**, entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata del programma di sviluppo del campo di coltivazione. L.R. 20/1959
Art. 12

2. Con **la determinazione** di concessione sono stabilite le condizioni a cui la concessione è sottoposta ed è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione.

Art. 167

Utilizzazione locale degli idrocarburi rinvenuti

1. Nei disciplinari delle concessioni accordate a sensi **del presente titolo**, sarà inserita una clausola che impegni i concessionari, singolarmente o riuniti in consorzio obbligatorio, a costruire ed esercire entro un termine fissato, a L.R. 20/1961
Articolo unico

⁽¹²⁷⁾ Articolo da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

pena di decadenza, un impianto di raffinazione per il trattamento, nel territorio della Regione, del minerale prodotto, se la produzione annuale di idrocarburi liquidi raggiunga nell'Isola il quantitativo complessivo di due milioni di tonnellate e sempre che le riserve si dimostrino tali da assicurare l'alimentazione dell'impianto per un congruo numero di anni.

Art. 168

Concessione di coltivazione

1. La concessione di coltivazione non può eccedere i 5.000 ettari e l'area relativa deve corrispondere alle caratteristiche fissate nell'articolo **159**, comma **4**, e conservare l'orientamento dell'area del permesso di ricerca. L.R. 20/1959
Art. 13
2. Nel caso di più ritrovamenti il titolare del permesso può ottenere con le modalità e condizioni previste **nel presente titolo** più concessioni di coltivazione.
3. Non possono essere concesse ad una stessa persona, ente o società, aree di coltivazione aventi complessivamente estensione superiore a 80.000 ettari.

Art. 169

Durata della concessione

1. La durata della concessione è di 20 anni. L.R. 20/1959
Art. 14
2. Il concessionario ha diritto a tre proroghe di 10 anni ciascuna, se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
3. La proroga è disposta con le modalità previste nell'articolo **155**.

Art. 170

Obblighi di coltivazione

1. Con **la determinazione** di concessione possono essere imposti obblighi particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi al fine di non pregiudicare la coltivazione anche futura di idrocarburi liquidi. L.R. 20/1959
Art. 15

Art. 171

Diritti di coltivazione

1. Il concessionario deve pagare all'Amministrazione regionale un diritto annuo anticipato di euro 0,52 per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione ed altresì corrispondere, in sostituzione della partecipazione ai profitti di cui all'articolo 18, lettera g), del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, una L.R. 20/1959
Art. 16

aliquota, secondo quanto stabilito nell'[articolo seguente](#), del prodotto estratto, calcolata sulla produzione mensile per pozzo, riferito alla media dell'anno solare.

2. Per gli idrocarburi gassosi si assume l'equivalenza di una tonnellata di olio per 1.200 metri cubi di gas.

3. L'aliquota stessa può essere, su richiesta della Amministrazione regionale e per periodi prefissati, pagata in natura o in moneta. Il valore è determinato in base al prezzo medio effettivo realizzato dal concessionario nel corso dell'anno.

4. La liquidazione annua del canone è fatta **dal Servizio delle attività estrattive dell'Assessorato dell'industria**, a cura del quale è notificata al concessionario.

5. Avverso tale liquidazione il concessionario può, nel termine di 30 giorni dalla notifica, proporre ricorso **al Direttore generale dell'Assessorato dell'industria**⁽¹²⁸⁾, il quale decide sentito il Comitato regionale delle miniere.

Art. 172

Aliquote

1. L'aliquota da corrispondere all'Amministrazione regionale ai sensi dell'[articolo precedente](#) è fissata per una produzione pozzo-mese:

L.R. 20/1959
Art. 17

fino a tonnellate 100:	uno per cento;
maggiore di tonnellate 100 e fino a 200:	uno per cento sulle prime 100 tonnellate e due per cento sull'eccedenza;
maggiore di tonnellate 200 e fino a 500:	come sopra sulle prime 200 tonnellate e cinque per cento sull'eccedenza;
maggiore di tonnellate 500 e fino a 1000:	come sopra sulle prime 500 tonnellate ed otto per cento sull'eccedenza;
maggiore di tonnellate 1000 e fino a 2000:	come sopra sulle prime 1000 tonnellate e dodici per cento sull'eccedenza;
maggiore di tonnellate 2000 e fino a 4000:	come sopra sulle prime 2000 tonnellate e venti per cento sull'eccedenza;
oltre tonnellate 4000:	come sopra sulle prime 4000 tonnellate e venticinque per cento sull'eccedenza.

⁽¹²⁸⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

Art. 173

Contributo

1. Al concessionario è accordato, per un periodo non superiore a 10 anni, un contributo annuo pari alla quota di ricchezza mobile devoluta dallo Stato alla Regione, a termini dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, sull'imposta effettivamente pagata dal concessionario medesimo per la sua attività estrattiva contemplata **nel presente titolo** ⁽¹²⁹⁾. Tale contributo non è dovuto per le attività aventi diritto all'esenzione per leggi speciali.

L.R. 20/1959
Art. 18

Art. 174

Decadenza del titolare della concessione

1. **Il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria** ⁽¹³⁰⁾ dichiara decaduto il titolare della concessione quando:

L.R. 20/1959
Art. 19

- 1) non inizia i lavori nel termine prescritto;
- 2) non svolge i programmi all'esecuzione dei quali la concessione è stata subordinata;
- 3) riduce sensibilmente, senza apposita autorizzazione o senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;
- 4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione;
- 5) non corrisponde nei termini il canone, l'aliquota del prodotto e quanto altro dovuto ai sensi **della determinazione** di concessione;
- 6) trasferisce la concessione senza averne avuto autorizzazione;
- 7) non fornisce all'Autorità mineraria le notizie tecniche ed economiche sull'andamento dei lavori e sulla produzione, che la stessa richiede;
- 8) non corrisponde i salari e gli oneri assicurativi od applica nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi di lavoro della categoria;
- 9) non osserva gli altri obblighi espressamente imposti dalle leggi o dalla concessione a pena di decadenza.

Art. 175

Destinazione dell'aliquota

1. L'aliquota percepita dalla Regione ai sensi degli articoli **171** e **172** è devoluta per metà direttamente all'incremento degli stanziamenti destinati a favo-

L.R. 20/1959
Art. 20

⁽¹²⁹⁾ Si tenga presente che l'articolo 8 dello Statuto speciale è stato completamente rivisto ad opera della l. 122/1983 e che l'imposta sulla ricchezza mobile citata nello stesso articolo è stata sostituita, a seguito della riforma fiscale attuata dal d.p.r. 597/1973, dall'IRPEF e dall'IRPEG.

⁽¹³⁰⁾ Articolo da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

rire lo sviluppo industriale, compresi nel bilancio regionale - **Assessorato dell'industria**.

2. Le somme devolute come sopra hanno carattere di interventi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.

Art. 176

Rinuncia all'area

1. Il concessionario può rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione; ciascuna rinuncia può comprendere soltanto una superficie continua non inferiore a 100 ettari. È escluso comunque il rimborso del canone annuo.

L.R. 20/1959
Art. 21

2. L'area residua deve conservare le caratteristiche previste negli articoli **168**, comma 1, e **159**, comma 4.

Art. 177

Decadenza o revoca

1. La decadenza o la revoca di una autorizzazione, permesso o concessione in materia di idrocarburi sono pronunciate trascorso un congruo periodo di diffida, fissato discrezionalmente **dal Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽¹³¹⁾, durante il quale l'indagatore, il permissionario od il concessionario non abbiano rimediato alla contestata inadempienza.

L.R. 20/1959
Art. 22

2. Il provvedimento è preso con **determinazione del Dirigente competente**⁽¹³²⁾ sentito il Comitato regionale delle miniere, previa contestazione dei motivi di decadenza o revoca all'indagatore, permissionario o concessionario, e assegnazione di un termine di 60 giorni per le risposte.

3. Contro il provvedimento relativo è ammesso il **ricorso al Direttore generale dell'Assessorato dell'industria**.

Art. 178

Opere necessarie ad evitare danni

1. Le opere destinate ad evitare i danni all'agricoltura, derivanti dai lavori di ricerca o coltivazione, sono stabilite **dal Dirigente competente dell'Assessorato**

L.R. 20/1959
Art. 23

⁽¹³¹⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽¹³²⁾ Vedi nota n. 131.

to dell'industria di concerto con *il Dirigente competente dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*⁽¹³³⁾, sentiti *il Servizio ripartimentale dell'agricoltura*⁽¹³⁴⁾ competente ed il Comitato regionale delle miniere.

2. Le spese relative sono a carico del permissionario o del concessionario.

Art. 179

Danni all'esercizio di altre concessioni

1. Ove dall'esercizio della concessione o del permesso derivi danno o pregiudizio all'esercizio di altre concessioni o di permessi di ricerca, *il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria*⁽¹³⁵⁾, sentito il Comitato regionale delle miniere, adotta i provvedimenti necessari per contemperare le esigenze dei concessionari e dei permissionari con quelle della produzione e dell'economia regionale.

L.R. 20/1959
Art. 24

Art. 180

Divieto di opposizione all'esecuzione dei lavori

1. Il proprietario ed il possessore del fondo compreso nel perimetro dell'autorizzazione di indagine, del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione non possono opporsi all'esecuzione dei lavori relativi.

L.R. 20/1959
Art. 25

2. In caso di disaccordo sulla necessità e le modalità delle operazioni, l'Ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere⁽¹³⁶⁾ prescrive le norme da seguire, emanando, se del caso, i relativi provvedimenti.

3. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso *al Direttore generale dell'Assessorato dell'industria*⁽¹³⁷⁾ entro 30 giorni dalla comunicazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato.

⁽¹³³⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽¹³⁴⁾ Il d.p.g.r. n. 4/2002 ha così modificato la denominazione degli uffici periferici dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

⁽¹³⁵⁾ Articolo da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽¹³⁶⁾ Sono attualmente in corso le procedure volte a definire la soppressione del Distretto minerario di Iglesias e il trasferimento di funzioni, compiti e risorse dello stesso all'Amministrazione regionale, secondo quanto previsto dalla legge 59/1997.

⁽¹³⁷⁾ Vedi nota n. 133.

Art. 181

Risarcimento dei danni

1. L'indagatore, il permissionario e il concessionario devono risarcire ogni danno derivante dai lavori compiuti. L.R. 20/1959
Art. 26

2. I proprietari e i possessori dei fondi debbono essere avvisati prima dell'inizio dei lavori ed hanno facoltà di esigere una cauzione in denaro.

3. Se le parti non raggiungono l'accordo entro un mese dal preavviso, l'Ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere ⁽¹³⁸⁾, sentito il parere di un perito, stabilisce provvisoriamente d'ufficio l'ammontare della cauzione. Eseguito il deposito di questa può darsi inizio ai lavori.

4. Se per circostanze sopravvenute la cauzione non sia più necessaria o il suo importo debba essere variato, si procede secondo le disposizioni del comma precedente.

5. Per ogni ulteriore contestazione fra le parti in relazione ai due precedenti commi resta salva la competenza dell'Autorità giudiziaria.

Art. 182

Limiti alla ricerca e alla coltivazione

1. Ai fini dei limiti di cui ai precedenti articoli **159** e **168** si computano anche, rispettivamente, i permessi o le concessioni accordati a persone, enti o società che, in rapporto al numero delle azioni possedute, o in virtù di comprovati vincoli contrattuali, esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di esso. L.R. 20/1959
Art. 27

Art. 183

Domanda di permesso o concessione

1. Il richiedente deve dichiarare nella domanda di permesso o di concessione di non trovarsi nelle condizioni previste nel precedente articolo **182**, ovvero deve indicare i permessi o le concessioni accordati alle persone, enti o società che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo. L.R. 20/1959
Art. 28

⁽¹³⁸⁾ Sono attualmente in corso le procedure volte a definire la soppressione del Distretto minerario di Iglesias e il trasferimento di funzioni, compiti e risorse dello stesso all'Amministrazione regionale, secondo quanto previsto dalla legge 59/1997.

Art. 184

Riduzione delle aree

1. I titolari di permessi o di concessioni, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste nel precedente articolo **182**, debbono darne comunicazione entro due mesi all'**Assessorato** regionale **dell'industria**, il quale entro i successivi tre mesi provvede, sentiti i titolari ed il Comitato regionale delle miniere, a ridurre le aree nei limiti di cui ai precedenti articoli **159, 168 e 182**.

L.R. 20/1959
Art. 29

2. Agli effetti del presente articolo sono computate le aree volontariamente rinunciate.

Art. 185

Revoca del permesso o della concessione

1. La mancata osservanza degli obblighi imposti dagli articoli **183 e 184** comporta la revoca del permesso o della concessione.

L.R. 20/1959
Art. 30

2. Qualora il titolare del permesso o della concessione provi che la mancata osservanza dei predetti obblighi fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione ai sensi dei predetti articoli **183 e 184**, **il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria** ⁽¹³⁹⁾ provvede, sentiti gli interessati ed il Comitato regionale delle miniere, a ridurre l'area nei limiti di cui ai precedenti articoli **159, 168 e 182**.

Art. 186

Permessi a società a partecipazione regionale o statale

1. Ferma restando l'osservanza di ogni altra norma contenuta **nel presente titolo**, i limiti di superficie di cui all'articolo **159, comma 2**, ed all'articolo **168**, sono raddoppiati nel caso di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione accordati a società a partecipazione regionale o statale non inferiore al trenta per cento ed all'Ente nazionale idrocarburi.

L.R. 20/1959
Art. 31

Art. 187

Direttive di attuazione

1. Le eventuali **direttive di attuazione** saranno emanate (...) con decreto **dell'Assessore dell'industria**, su conforme deliberazione della Giunta **regionale**.

L.R. 20/1959
Art. 32

⁽¹³⁹⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

TITOLO VII

RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE CAVE E DEI SITI MINERARI DISMESSI

Art. 188

Definizione

1. Ai fini *del presente titolo* per ripristino ambientale si intende l'insieme delle azioni da esplicarsi sia durante che alla conclusione dei lavori di coltivazione di un giacimento, aventi il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta attività di cava un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale volto alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.

*L.R. 30/1989
Art. 31*

Art. 189

Fondo per il recupero ambientale delle aree di cava dismesse⁽¹⁴⁰⁾

1. La Regione promuove il recupero ambientale, di cui all'articolo **188**, delle aree di cava dismesse.

*L.R. 30/1989
Art. 32*

2. A tale scopo, presso l'Assessorato regionale dell'industria, è istituito un "Fondo per il recupero ambientale delle aree di cava dismesse", finanziato dall'Amministrazione regionale e finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

- a) eliminazione sistematica di tutte le discariche di cava, non in uso, ove non siano organicamente integrate nell'ambiente, non siano intrinsecamente sicure e non consentano un riutilizzo economicamente valido ed ecologicamente accettabile del territorio (...);
- b) esecuzione di opere di risanamento delle aree di cava dismesse e di quelle liberate dalle discariche;
- c) opere di miglioramento ambientale di aree di uso pubblico connesse alle aree di cava dismesse.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare e cofinanziare interventi di recupero e di riabilitazione ambientale dei siti interessati da attività minerarie o di cava dismesse o in fase di dismissione, a valere sul fondo di cui al *presente* articolo (...).

*L.R. 33/1998
Art. 4*

⁽¹⁴⁰⁾ Articolo così sostituito dall'articolo 1 della L.R. 21 maggio 1998, n. 15.

Art. 190

Sostituzione di patti pregressi

1. Le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o di concessione in materia di ripristino ambientale sono sostitutive di patti diversamente intercorsi, prima **della data del 1° luglio 1989**, fra conduttori di cava ed enti locali, fatti salvi gli eventuali diritti- doveri maturati in materia nel periodo antecedente.

L.R. 30/1989
Art. 34

Art. 191

Programma di interventi⁽¹⁴¹⁾

1. L'Assessore regionale dell'industria, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, predispone un programma annuale degli interventi di cui all'articolo **189**, anche sulla base dei progetti presentati dai Comuni territorialmente interessati.

L.R. 30/1989
Art. 35

2. Il programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria che affida in delega ai Comuni interessati l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 192

Materiali di discarica

1. Il titolare della autorizzazione o della concessione potrà trattenere, in tutto o in parte, i materiali in discarica per destinarli ad utilizzi diversi.

L.R. 30/1989
Art. 36

2. A tal fine dovrà essere richiesta apposita autorizzazione all'Assessorato regionale dell'industria, allegando alla stessa una circostanziata relazione concernente:

- a) la destinazione del materiale ed i tempi di asportazione degli stessi dalla discarica, quando trattasi di esigenza occasionale;
- b) la disponibilità di adeguati impianti per la trasformazione dei materiali medesimi, quando trattasi di esigenza sistematica e le quantità mensilmente trattabili negli impianti stessi.

⁽¹⁴¹⁾ Articolo così sostituito dall'articolo 3 della L.R. 21 maggio 1998, n. 15.

PARTE III

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

TITOLO I

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI ⁽¹⁴²⁾

Art. 193

Valorizzazione della mano d'opera e delle risorse isolate ⁽¹⁴³⁾

1. Per favorire lo sviluppo economico delle zone che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'***Assessore dell'industria, sentita la Commissione regionale per i problemi industriali*** ⁽¹⁴⁴⁾, saranno riconosciute idonee ad assicurare una più efficace valorizzazione della mano d'opera e delle risorse isolate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti, società o privati le seguenti categorie di provvidenze:

- 1) concessione in uso, anche a titolo gratuito, di aree demaniali;
- 2) contributi per l'acquisto di aree comprese nelle anzidette zone, necessarie per la realizzazione di iniziative dirette al conseguimento dei fini di cui al presente articolo;
- 3) esecuzione delle opere di interesse generale delle zone predette, necessarie per ⁽¹⁴⁵⁾:
 - a) le sistemazioni portuali, stradali, ferroviarie e igieniche;

*L.R. 22/1953
Art. 1*

⁽¹⁴²⁾ Le disposizioni di cui al presente capo sono ineffettive.

⁽¹⁴³⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione non è mai stata notificata alla Commissione europea e risulta assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria sulla politica della concorrenza e degli aiuti di Stato, sia per quanto riguarda l'ammontare dei contributi previsti, sia per le finalità dei contributi stessi.

⁽¹⁴⁴⁾ Tale Commissione ha sostituito il Comitato regionale consultivo per l'industria ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 44/1989, riportato nell'articolo 2 del presente testo unico.

⁽¹⁴⁵⁾ Punto così sostituito dall'articolo 1 della L.R. 29 giugno 1977, n. 26.

- b) l'approvvigionamento, il trasporto, la raccolta e la distribuzione di energia elettrica e di acque;
 - c) il servizio di telecomunicazioni;
 - d) il trattamento e depurazione delle acque;
 - e) gli altri equipaggiamenti necessari alla maggiore funzionalità delle zone;
- 4) contributi per l'esecuzione delle opere di cui al punto precedente, quando esse non rivestano carattere generale;
 - 5) concorso nelle spese relative al consumo dell'acqua e dell'energia elettrica ad uso industriale o di altre spese di energia motrice, per non più di dieci anni, a favore delle attività in cui la spesa relativa influisca in modo rilevante sul costo di produzione;
 - 6) agevolazioni per il trasporto delle materie prime e dei prodotti finiti a favore delle attività ammesse a beneficiare delle provvidenze previste ***dal presente capo***, sia mediante la concessione di tariffe di favore, convenzionate con le imprese trasportatrici, sia mediante la concessione di contributi a favore delle aziende interessate;
 - 7) contributi diretti ad alleviare il gravame degli oneri sociali nella fase iniziale dell'attività industriale e comunque per un periodo non superiore ai tre anni.
2. Le provvidenze di cui ai **numeri 5, 6 e 7** possono essere concesse esclusivamente a favore di nuove iniziative.

Art. 194

Estensione delle provvidenze ⁽¹⁴⁶⁾

1. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'***Assessore dell'industria*** di concerto con ***l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica***, le provvidenze di cui all'articolo **193** potranno essere estese, caso per caso, anche a quelle iniziative industriali e commerciali che, pur sorgendo al di fuori delle zone contemplate nell'articolo medesimo, rivestano particolare interesse ai fini della valorizzazione della mano d'opera e delle risorse isolate e, in special modo, a favore delle iniziative a carattere consorziale o cooperativistico, nonché a quelle che si propongano l'istituzione di punti franchi, di magazzini generali e simili.

L.R. 22/1953
Art. 2

⁽¹⁴⁶⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione risulta assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria sulla politica della concorrenza e degli aiuti di Stato, sia per quanto riguarda l'ammontare dei contributi previsti, sia per le finalità dei contributi stessi.

Art. 195

Ulteriori provvidenze⁽¹⁴⁷⁾

1. Per favorire l'impianto, l'attivazione, la riattivazione, la trasformazione, l'ampliamento ed il trasferimento in Sardegna di attività industriali e commerciali, l'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere le seguenti provvidenze:

- 1) concorso negli oneri per interessi passivi sui mutui contratti per la realizzazione delle iniziative stesse, in misura non superiore al 2,50 per cento annuo e per la durata massima di dieci anni;
- 2) concorso nelle spese aventi carattere di sperimentazione industriale, dirette a migliorare ed incrementare la valorizzazione delle risorse isolate, quali la costruzione di impianti-pilota, la organizzazione tecnico-scientifica del lavoro nella azienda od in particolari processi produttivi e simili;
- 3) concorso nelle spese dirette ad assicurare un più largo collocamento delle materie prime e dei prodotti sardi sui mercati nazionali ed esteri o un miglioramento negli approvvigionamenti isolani di materie prime o prodotti essenziali;
- 4) premi di incoraggiamento, ragguagliati ai quantitativi delle merci prodotte e vendute, per la durata massima di dieci anni, per determinate categorie di imprese che garantiscano una maggiore valorizzazione della mano d'opera e delle risorse isolate.

2. Il contributo di cui al n. 1 del presente articolo sarà determinato comunque in misura tale che, cumulandosi con altri analoghi contributi eventualmente deliberati a favore dell'impresa, lasci a carico della medesima un interesse annuo non inferiore al 3,50 per cento.

L.R. 22/1953
Art. 3

⁽¹⁴⁷⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione risulta assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria sulla politica della concorrenza e degli aiuti di Stato, sia per quanto riguarda l'ammontare dei contributi previsti, sia per le finalità dei contributi stessi.

Capo II

ZONE INDUSTRIALI⁽¹⁴⁸⁾

Art. 196

***Costituzione del fondo per la concessione di mutui ai
Consorzi delle zone industriali***⁽¹⁴⁹⁾

1. È istituito presso uno o più istituti di credito un fondo per la concessione, a favore dei Consorzi delle zone industriali riconosciute in Sardegna a sensi ***del precedente capo***, ed ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, di mutui per la copertura delle spese o quote di spese a carico dei Consorzi stessi, relative all'acquisizione di aree destinate agli insediamenti industriali e alle relative infrastrutture, secondo le previsioni dei piani regolatori o dei piani tecnico-economici di cui al successivo articolo **206**, nonché alla costruzione di rustici industriali.

L.R. 47/1968
Art. 1

Art. 197

Concessione dei mutui

1. La concessione dei mutui è disposta ***con determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria***⁽¹⁵⁰⁾.

L.R. 47/1968
Art. 2

Art. 198

Tasso di interesse sui mutui

1. I mutui accordati ai sensi degli articoli precedenti sono gravati dell'interesse del 2,5 per cento, comprensivo di ogni onere e spesa comunque riferiti all'operazione, e restituiti in venti rate semestrali costanti, comprensive di capitale e interesse, a decorrere dal 1° gennaio successivo al secondo anno dall'erogazione. L'interesse è dovuto anche per il periodo di preammortamento.

L.R. 47/1968
Art. 3

⁽¹⁴⁸⁾ La L.R. 47/1968, contenuta nel presente capo, è ineffettiva in quanto non finanziata.

⁽¹⁴⁹⁾ Articolo così modificato dall'articolo 28 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

⁽¹⁵⁰⁾ Articolo da intendersi così modificato per effetto dell'articolo 8 comma 5 L.R. 31/1998.

Art. 199

Domanda per l'ottenimento del mutuo

1 La domanda per l'ottenimento del mutuo deve essere presentata all'Assessorato regionale **dell'industria** unitamente alla relazione illustrativa delle finalità cui l'operazione è destinata. L'istruttoria tecnica è demandata agli istituti gestori del fondo.

L.R. 47/1968
Art. 4

Art. 200

Convenzioni per la gestione del fondo

1. Per la gestione del fondo di cui all'articolo **196** saranno stipulate apposite convenzioni tra l'Amministrazione regionale, rappresentata **dal Dirigente competente dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio** ⁽¹⁵¹⁾, e **le controparti individuate con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni** ⁽¹⁵²⁾.

L.R. 47/1968
Art. 5

Art. 201

Opere in affidamento ai Consorzi

1. Ai Consorzi di cui al precedente articolo **196** l'Amministrazione regionale può affidare il compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura delle zone, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento e distribuzione di acque e di energia per uso industriale e di illuminazione e le fognature, la sistemazione dei terreni destinati tanto agli insediamenti industriali quanto alle infrastrutture, nonché tutte le opere di interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale.

L.R. 47/1968
Art. 6

Art. 202

Contributo per l'esecuzione di opere in affidamento ⁽¹⁵³⁾

1. Ai Consorzi delle zone industriali incaricati dell'esecuzione delle opere di cui al **precedente articolo** è concesso un contributo pari al dodici per cento dell'importo lordo dei lavori, somministrazioni, espropriazioni e imprevisti,

L.R. 47/1968
Art. 6 bis

⁽¹⁵¹⁾ Articolo da intendersi così modificato ad opera dell'articolo 99 della L.R. 13/1991, riportato nel presente testo unico in **nota al comma 5 dell'art. 240**.

⁽¹⁵²⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽¹⁵³⁾ Articolo aggiunto dall'articolo 1 della L.R. 7 luglio 1978, n. 43.

per far fronte alle spese generali relative alla progettazione, direzione, contabilizzazione, sorveglianza, collaudo dei lavori, di amministrazione o comunque connesse all'esecuzione delle opere.

2. Il suddetto contributo è ridotto alla misura dell'uno per cento dell'importo lordo dei lavori, ove le suddette spese generali gravino su altri enti.

3. A favore di questi ultimi, per il tramite dei Consorzi interessati, sarà concessa una quota per spese generali nella misura indicata nell'apposita convenzione che sarà stipulata tra il Consorzio e l'ente.

4. Il contributo non dovrà, comunque, eccedere la misura del dodici per cento come prevista al precedente primo comma.

Art. 203

Opere in corso di esecuzione⁽¹⁵⁴⁾

1. Per le opere già in corso di esecuzione il contributo a favore dei Consorzi è concesso, transitoriamente, nella misura forfettaria stabilita nello stesso provvedimento di finanziamento e di concessione dell'opera.

L.R. 47/1968
Art. 6^{ter}

Art. 204

Dichiarazione di pubblica utilità

1. Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui ***all'articolo 201***, anche agli effetti dell'acquisizione delle aree da rivendere o cedere in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, quando ai finanziamenti relativi partecipi l'Amministrazione regionale secondo le norme ***del capo I del presente titolo***, nonché ***del presente capo***.

L.R. 47/1968
Art. 7

Art. 205

Procedure di esproprio

1. Ai fini dell'acquisizione delle aree i Consorzi ricorrono di norma alle procedure di esproprio secondo le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359⁽¹⁵⁵⁾, dell'articolo 31, quarto comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1562.

L.R. 47/1968
Art. 8

⁽¹⁵⁴⁾ Articolo aggiunto dall'articolo 2 della L.R. 7 luglio 1978, n. 43.

⁽¹⁵⁵⁾ La legge n. 2359/1865 è stata abrogata dall'articolo 58 del d.lgs. 325/2001 con effetto dall'entrata in vigore di quest'ultimo.

Art. 206

Piano tecnico-economico

1. Ciascun Consorzio provvede a redigere un «Piano tecnico-economico» che dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'**Assessore dell'industria** di concerto con l'**Assessore dei lavori pubblici** e con l'**Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio**⁽¹⁵⁶⁾ previo parere favorevole espresso dalla **Commissione regionale per i problemi industriali**⁽¹⁵⁷⁾ e dal **Comitato tecnico-amministrativo regionale**⁽¹⁵⁸⁾.

L.R. 47/1968

Art. 9

2. Il «Piano tecnico-economico» dovrà contenere tutte le indicazioni relative ai criteri di individuazione della zona, ai suoi caratteri demografici, sociali ed economici di base, alle prospettive di sfruttamento delle materie prime locali, alle possibilità di insediamenti industriali, nonché alla necessaria infrastrutturazione viaria, elettrica, idrica, fognaria e di abitazioni per lavoratori.

Art. 207

Approvazione della Giunta

1. Le singole opere predisposte dal Consorzio che si riferiscono **al presente capo** sono preventivamente approvate dalla Giunta regionale.

L.R. 47/1968

Art. 10

Art. 208

Provvidenze per l'acquisizione dei terreni

1. **Dalla data del 5 dicembre 1968** cessano di avere applicazione, nei confronti dei Consorzi per le aree e nuclei di industrializzazione e per le zone industriali di interesse regionale, le provvidenze disposte **dagli articoli 193, 194 e 195**, per la acquisizione dei terreni.

L.R. 47/1968

Art. 11

Art. 209

Concorso regionale nelle spese di organizzazione e di funzionamento dei Consorzi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle spese per l'organizzazione e il funzionamento dei Consorzi per le zone industriali rico-

L.R. 47/1968

Art. 12

⁽¹⁵⁶⁾ Articolo da intendersi così modificato ad opera dell'articolo 99 della L.R. 13/1991, riportato nel presente testo unico in [nota al comma 5 dell'art. 240](#).

⁽¹⁵⁷⁾ Tale Commissione ha sostituito il Comitato regionale consultivo per l'industria ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 44/1989, riportato nell'articolo 2 del presente testo unico.

⁽¹⁵⁸⁾ Il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici è stato sostituito dal Comitato tecnico-amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 24/1987.

nosciute ai sensi dell' **articolo 193**, sulla base dei bilanci preventivi deliberati annualmente dai Consorzi medesimi.

2. Il concorso nelle spese sarà accordato con le modalità e nei limiti del primo comma dell'articolo **284**.

Art. 210

Consorzi per le aree e i nuclei di industrializzazione

1. I Consorzi per le aree e i nuclei di industrializzazione sono equiparati ai consorzi per le zone industriali al fine di beneficiare del concorso nelle spese per l'organizzazione del funzionamento di cui all'**articolo precedente**.

*L.R. 6/1995
Art. 69, c.1*

Art. 211

Oneri di attuazione

1. **Agli oneri derivanti (...)** dall'attuazione del precedente articolo **209** si farà fronte con una corrispondente quota del maggior gettito annuo delle imposte di fabbricazione, derivante dal loro naturale incremento.

*L.R. 47/1968
Art. 14, c. 3*

Art. 212

Contenuti del piano urbanistico comunale

1. Il piano urbanistico comunale prevede:

- a) un'analisi della popolazione con l'indicazione delle possibili soluzioni assunte a base della pianificazione;
- b) le attività produttive insediate nel territorio comunale con la relativa dotazione di servizi;
- c) la prospettiva del fabbisogno abitativo;
- d) la rete delle infrastrutture e delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- e) la normativa di uso del territorio per le diverse destinazioni di zona;
- f) l'individuazione delle unità territoriali minime da assoggettare unitariamente alla pianificazione attuativa anche in accordo con il successivo punto i);
- g) l'individuazione delle porzioni di territorio comunale da sottoporre a speciali norme di tutela e di salvaguardia;
- h) l'individuazione degli ambiti territoriali ove si renda opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, nonché dei manufatti e complessi di importanza storico-artistica ed ambientale, anche non vinco-

*L.R. 45/1989
Art. 19*

- lati dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ⁽¹⁵⁹⁾;
- i) le norme e le procedure per misurare la compatibilità ambientale dei progetti di trasformazione urbanistica e territoriale, ricadenti nel territorio comunale;
 - l) il Regolamento edilizio ⁽¹⁶⁰⁾.

2. Il piano deve considerare l'intero territorio comunale e può prevedere vincoli su aree e beni determinati per la razionale e coordinata sistemazione di spazi destinati ad uso pubblico e per la realizzazione di opere, impianti ed attrezzature di interesse pubblico.

Art. 213

Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale

1. Gli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale o intercomunale sono:

L.R. 45/1989
Art. 21

- a) il piano particolareggiato;
- b) il piano di lottizzazione convenzionata;
- c) il piano per gli insediamenti produttivi;
- d) il piano per l'edilizia economica e popolare;
- e) le concessioni ed autorizzazioni edilizie.

2. Gli strumenti di cui ai punti a), b), c) e d), sono approvati, secondo le procedure di cui all'articolo **20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45**, con deliberazione del consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal piano urbanistico comunale e nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 **della suddetta** legge e secondo i contenuti previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167 e 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 214

Strumenti urbanistici attuativi - Norme particolari

1. Il PIP di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, si forma sia in zone inedificate come in zone edificate. Per la determinazione del prezzo di cessione delle aree si applicano le disposizioni vigenti per il PEEP.

L.R. 45/1989
Art. 22, c. 2

⁽¹⁵⁹⁾ La legge 1089/1939 e la legge 1498/1939 sono state abrogate dal testo unico in materia di beni culturali e ambientali, d.lgs. 490/1999, art. 166.

⁽¹⁶⁰⁾ Lettera aggiunta dall'articolo 8 della L.R. 20/1991.

Art. 215

*Finanziamento integrativo per la realizzazione
di interventi infrastrutturali per gli insediamenti produttivi*

1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 10.329.137,98, in ragione di euro 5.164.568,99 per l'anno 1998 e di euro 2.582.284,50 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, per la concessione di contributi a comuni per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive in attuazione di Piani per Insediamenti produttivi (PIP) formalmente approvati (cap. 09052).

L.R. 37/1998
Art. 6

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi:

- a) per la realizzazione nei PIP di opere infrastrutturali di interesse sovracomunale o per la realizzazione di PIP di interesse sovracomunale o per la trasformazione in senso sovracomunale di PIP, come tali riconosciuti mediante apposita convenzione stipulata tra più comuni limitrofi ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142⁽¹⁶¹⁾, e con la quale sono anche concordati i criteri e le modalità di assegnazione delle aree attrezzate, tenendo conto dell'interesse dei diversi comuni convenzionati;
- b) per il completamento di PIP già parzialmente realizzati;
- c) per l'ampliamento o la nuova realizzazione di PIP in comuni privi di agglomerati industriali, a fronte di un numero significativo di domande di aree localizzative presentate da imprese.

Capo III

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Art. 216

Accordo di programma

1. I soggetti, singoli o associati, della pianificazione urbanistico-territoriale previsti dall'articolo 2 della **legge regionale 22 dicembre 1989, n.45**, possono stipulare con soggetti pubblici e privati accordi di programma finalizzati alla realizzazione di un complesso di opere nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, commerciale, residenziale e dei servizi.

L.R. 45/1989
Art. 28

⁽¹⁶¹⁾ La legge 142/1990 è stata abrogata dall'art. 274 del d.lgs 264/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. La serie di opere ed interventi oggetto dell'accordo di programma deve essere finalizzata all'obiettivo primario di crescita economica e produttiva del territorio interessato ed in particolare all'incremento della base occupativa diretta ed indiretta.

3. L'accordo di programma, se accompagnato dagli elaborati tecnici necessari, è uno strumento attuativo della pianificazione urbanistica territoriale vigente. Esso, previa adozione del Consiglio comunale competente per territorio, è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il CTRU di cui all'articolo 31 della *legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45*.

4. Qualora l'accordo di programma interessi territori di più comuni, esso è adottato con deliberazione dei consigli comunali dei comuni interessati.

5. Il complesso degli interventi previsti dall'accordo di programma si attua con le stesse procedure del piano particolareggiato e del piano di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo **213**.

6. Qualora il piano attuativo di cui al comma precedente comporti modifiche del piano urbanistico comunale, esso è soggetto alle procedure di approvazione proprie delle varianti di piano.

7. L'accordo di programma è successivo e attuativo rispetto alla pianificazione paesistica del territorio interessato. Esso regola le modalità degli interventi relativi a dimensioni ampie di territorio attraverso l'individuazione preventiva e concordata dei criteri attraverso cui si realizzano: la pianificazione pluriennale degli interventi sul territorio, l'integrazione e l'intersectorialità degli interventi produttivi, le utilità generali ai fini dello sviluppo e della occupazione nell'ambito e in coerenza del piano generale di sviluppo della Regione ⁽¹⁶²⁾.

8. Gli accordi di programma debbono risultare reciprocamente garantiti nei tempi, nelle modalità e nei risultati delle diverse fasi attuative ⁽¹⁶³⁾.

9. Il coordinamento generale dei soggetti pubblici e privati intervenienti è garantito dalla Regione, che opera con la partecipazione degli enti locali interessati ⁽¹⁶⁴⁾.

Art. 217

Contenuti dei programmi integrati d'area

1. I programmi integrati d'area, per ciascun ambito territoriale, anche di carattere interprovinciale, tenendo conto delle carenze infrastrutturali, del

*L.R. 14/1996
Art. 4, c. 1*

⁽¹⁶²⁾ Comma aggiunto dall'articolo 5 della L.R. 7 maggio 1993, n. 23.

⁽¹⁶³⁾ Vedi nota n. 162.

⁽¹⁶⁴⁾ Vedi nota n. 162.

livello dello sviluppo dei territori e delle potenzialità dell'area, stabiliscono gli interventi e le opere finalizzati allo sviluppo locale che riguardino gli investimenti produttivi, le infrastrutture ed i servizi.

Art. 218

*Procedure di approvazione **dei programmi integrati d'area***

1. I programmi integrati d'area deliberati dalla Provincia sono trasmessi all'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. L.R. 14/1996
Art. 6, cc. 1, 4

2. La Giunta regionale approva definitivamente, entro i successivi quindici giorni, i programmi integrati d'area stabilendo il finanziamento globale da attribuire a ciascuno di essi con l'utilizzazione di tutte le risorse disponibili e specificando gli strumenti attuativi.

Art. 219

*Criteri **di scelta***

1. Le priorità nella scelta dei programmi integrati d'area da predisporre e finanziare e nella scelta degli interventi e delle opere da inserire in ciascun programma vengono definite sulla base dei criteri sotto indicati: L.R. 14/1996
Art. 7

- a) intensità dell'occupazione generata in rapporto al finanziamento previsto nel programma;
- b) intensità, in termini relativi, del cofinanziamento da parte dei soggetti partecipanti ed in particolare del cofinanziamento da parte di privati;
- c) grado di definizione degli interventi in ordine alla realizzazione del programma;
- d) grado di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e degli interventi;
- f) incidenza delle attività produttive sul programma.

Art. 220

Disposizioni finanziarie diverse

1. La Regione attribuisce carattere prioritario e continuativo agli interventi relativi ai programmi integrati d'area, previsti dalla **legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14**, e successive modificazioni ed integrazioni (...). L.R. 1/1999
Art. 8, c. 1

Capo IV

ASSISTENZA ALLE PMI; CONSORZIO VENTUNO,
DISTRETTI INDUSTRIALI, SPORTELLO UNICO

Art. 221

Partecipazione della Regione ad enti, consorzi, società

1. La Regione è autorizzata a partecipare, in concorso con altri soggetti pubblici o privati, ad enti, associazioni, consorzi e società consortili che si propongono la realizzazione di iniziative aventi particolare rilievo per lo sviluppo economico della Sardegna.

L.R. 21/1985
Art. 1

Art. 222

Costituzione di un consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese

1. In attuazione dell'articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268, la Regione utilizza uno speciale fondo per la costituzione di un consorzio pubblico destinato alla promozione e alla assistenza finanziaria di consorzi o società consortili di imprese, nonché alla erogazione, a favore di imprese singole o associate, di servizi finalizzati alla introduzione di nuove tecnologie, alla modernizzazione della gestione ed al sostegno delle attività aziendali.

L.R. 21/1985
Art. 2

2. Il consorzio è autorizzato a:

- promuovere e partecipare a società costituite ai sensi dell'articolo 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240, con la partecipazione delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 8 della legge 24 giugno 1974, n. 268, nonché a consorzi e società consortili di ricerca;
- favorire la formazione e la gestione di consorzi e società consortili costituiti in prevalenza da piccole e medie imprese aventi i medesimi requisiti di cui all'alinea precedente, nonché delle imprese artigiane singole, associate o nella forma mista di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- promuovere, gestire e sviluppare il parco scientifico e tecnologico della Sardegna⁽¹⁶⁵⁾.

3. Il consorzio potrà concedere, sia ai consorzi e alle società di cui al comma precedente, sia ad altre imprese, singole o associate, assistenza tecnica ed organizzativa, nonché assistenza finanziaria secondo le norme ***del presente capo***.

⁽¹⁶⁵⁾ Comma modificato dall'articolo 46, primo comma, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

4. Si estendono a favore dei soggetti previsti dal presente articolo le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 14.

Art. 223

Partecipanti al fondo

1. La Giunta regionale potrà autorizzare la partecipazione al consorzio di soggetti giuridici pubblici o privati che ne facciano richiesta e che apportino propri mezzi finanziari.

L.R. 21/1985
Art. 3

2. Gli apporti finanziari dei partecipanti andranno ad incremento del patrimonio del consorzio e potranno essere restituiti solo in caso di scioglimento del consorzio stesso.

Art. 224

Statuto del consorzio

1. Il consorzio sarà disciplinato da uno statuto approvato dalla Giunta regionale.

L.R. 21/1985
Art. 4

2. Lo statuto definirà l'organizzazione del consorzio nel rispetto delle norme di cui agli articoli successivi.

Art. 225

Comitato tecnico di gestione

1. All'attività del consorzio di cui **al presente capo** è preposto un comitato tecnico di gestione composto come segue:

L.R. 21/1985
Art. 5

- a) tre membri nominati dalla Giunta regionale;
- b) un membro nominato da ciascuno degli altri partecipanti al consorzio che abbia versato una somma non inferiore al tre per cento del conferimento iniziale della Regione.

2. Ciascun membro dura in carica tre anni.

3. Le deliberazioni del comitato tecnico di gestione dovranno essere assunte in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina regionale.

4. Il Comitato anzidetto delibera l'ordinamento interno del Consorzio, il regolamento organico ed il trattamento del suo personale, assunto anche mediante rapporto convenzionale a tempo determinato⁽¹⁶⁶⁾.

5. I relativi oneri fanno carico al bilancio del Consorzio⁽¹⁶⁷⁾.

⁽¹⁶⁶⁾ Comma sostituito dall'articolo 42, primo comma, della L.R. 30 maggio 1989, n. 18.

⁽¹⁶⁷⁾ Comma aggiunto dall'articolo 42, primo comma, della L.R. 30 maggio 1989, n. 18.

Art. 226

Presidente del Comitato tecnico di gestione

1. Il Presidente del comitato tecnico di gestione è nominato dalla Giunta regionale fra i membri di cui alla [lettera a\) del precedente articolo](#). L.R. 21/1985
Art. 6
2. Il Presidente è investito di ogni potere di rappresentanza nei confronti dei terzi e in giudizio.
3. In caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assolve da un vice Presidente designato in conformità al precedente primo comma, tra i membri nominati dalla Giunta regionale ⁽¹⁶⁸⁾.

Art. 227

Direttive della Giunta regionale sulle attività del Consorzio

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, sentita la competente Commissione consiliare, emanerà direttive sull'attività del Consorzio. L.R. 21/1985
Art. 7
2. Le direttive potranno determinare altresì le modalità di eventuali convenzioni, da stipularsi tra il consorzio ed enti, istituti di credito o società finanziarie operanti in Sardegna, ***individuati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni*** ⁽¹⁶⁹⁾ per lo svolgimento dei compiti d'istruttoria delle pratiche da sottoporre all'esame del comitato tecnico di gestione e di esecuzione delle delibere adottate dallo stesso.

Art. 228

Organi di controllo del consorzio

1. I poteri di controllo sulla gestione e la contabilità del consorzio sono esercitati da un collegio sindacale composto di tre membri, di cui due nominati dalla Giunta regionale ed il terzo eletto dai partecipanti al Consorzio di cui all'articolo [223](#). L.R. 21/1985
Art. 8
2. I componenti del collegio sindacale durano in carica tre anni.

⁽¹⁶⁸⁾ Comma aggiunto dall'articolo 42, secondo comma, della L.R. 30 maggio 1989, n. 18.

⁽¹⁶⁹⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

Art. 229

Copertura finanziaria

1. Il consorzio dispone dei seguenti mezzi finanziari:
- finanziamenti della Regione per l'integrazione del fondo consortile da destinarsi all'attuazione degli interventi previsti ***dal presente capo***, ivi compresi quelli erogati ai sensi dell'articolo **231**;
 - contributi della Comunità economica europea, dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici e privati per il funzionamento del Consorzio ed a sostegno dei progetti previsti per le finalità istituzionali;
 - proventi derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi;
 - rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali;
 - ogni altra entrata derivante dall'esercizio delle attività previste dallo Statuto ⁽¹⁷⁰⁾.

L.R. 21/1985
Art. 9, c.2

Art. 230

Finanziamento ⁽¹⁷¹⁾

1. Per l'attuazione a favore delle imprese, comprese quelle turistiche, di un programma di servizi, di ricerca, di innovazione e trasferimento tecnologico è autorizzato, ai sensi ***della lettera a) dell'articolo precedente***, un finanziamento di euro 3.615.198,29 a favore del Consorzio Ventuno, previa presentazione di un apposito programma; tale programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della programmazione, ai termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

L.R. 1/1999
Art. 17, cc. 2, 5,
6 bis, 6 ter,
6 quater

2. In attuazione della misura 4.6.4.1 del Programma Operativo Plurifondo Sardegna 1994-1999, di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 10, il Consorzio Ventuno è delegato a procedere a tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere e l'acquisto delle apparecchiature nei siti di Cagliari-Pula e di Sassari-Alghero - per il quale sono ricomprese anche le spese di gestione in misura non superiore al 20 per cento - del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, comprese l'approvazione dei progetti esecutivi e la nomina dei responsabili della verifica attuativa.

3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui ai commi che precedono possono essere utilizzate le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, e successive modificazioni. Tali modalità sono estendibili anche ad interventi finanziati con altre risorse destinate agli stessi soggetti attuatori dei commi che precedono ⁽¹⁷²⁾.

⁽¹⁷⁰⁾ Comma aggiunto dall'articolo 52, comma 2, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

⁽¹⁷¹⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione, a nostro giudizio, pare non necessitare della notifica alla Commissione europea. Il Consorzio 21, infatti, è un ente economico regionale ed esula pertanto dalla disciplina del divieto degli aiuti di Stato.

⁽¹⁷²⁾ Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 5, L.R. 6/2001.

4. I beni acquisiti dal Consorzio 21 in attuazione del comma 2 sono annessi al patrimonio dallo stesso soggetto delegato; in caso di scioglimento del Consorzio gli stessi beni sono acquisiti al patrimonio regionale ⁽¹⁷³⁾.

5. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri conseguenti alla procedura abbreviata per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, nonché gli interessi passivi sostenuti per l'anticipazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per i pagamenti relativi alla realizzazione dei suddetti interventi, nella misura prevista dal proprio Tesoriere per le giacenze attive ⁽¹⁷⁴⁾.

6. Nella rendicontazione conclusiva dell'intero finanziamento deve essere allegata dal Consorzio 21 l'attestazione di regolarità amministrativa e contabile da parte del Collegio sindacale.

L.R. 6/2001
Art. 4, c. 6

Art. 231

Integrazione annuale del fondo consortile ⁽¹⁷⁵⁾

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare annualmente il fondo consortile del Consorzio 21, ente economico regionale, istituito ai sensi dell'**articolo 222 (...)** ⁽¹⁷⁶⁾.

L.R. 13/1991
Art. 46, c. 2

Art. 232

Risorse del PIM

1. Le risorse occorrenti per l'attuazione della misura 2.4 - ricerca applicata e sportelli tecnologici - del Programma integrato mediterraneo per la Regione Sardegna di cui al comma 5 dell'articolo 55 ⁽¹⁷⁷⁾ della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, confluiscono nel fondo del Consorzio per l'assistenza alle piccole e

L.R. 17/1993
Art. 33, c. 3

⁽¹⁷³⁾ Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 5, L.R. 6/2001.

⁽¹⁷⁴⁾ Vedi nota n. 173.

⁽¹⁷⁵⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione, a nostro giudizio, pare non necessitare della notifica alla Commissione europea poiché non integra ipotesi di aiuti di Stato. Il Consorzio 21 infatti è un ente economico regionale e pertanto esula dalla disciplina del divieto degli aiuti di Stato.

⁽¹⁷⁶⁾ Comma così sostituito dall'articolo 19 della L.R. 8 marzo 1997, n. 8.

⁽¹⁷⁷⁾ L.R. 6/1992, art. 55, cc. 4 e 5 (Programmi comunitari):

«4. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (91) 3020/1 del 16 dicembre 1991 concernente la modifica della seconda fase del Programma integrato mediterraneo per la Regione Sardegna, sono autorizzati i relativi interventi.

5. Per l'attuazione della misura 2.4 - ricerca applicata e sportelli tecnologici- prevista dal programma di cui al precedente comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese, istituito ai sensi della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, apposito fondo, costituito dalle disponibilità esistenti sui capitoli 09103 e 09103/01 del bilancio regionale per l'anno 1992.»

medie imprese, istituito ai sensi *dell'articolo 222*, e sono utilizzate secondo le direttive che disciplinano i criteri di ammissibilità delle richieste, i parametri di congruità, le modalità di accesso e le procedure di erogazione delle provvidenze e di prestazione dei servizi, adottate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria.

Art. 233

Programmi di miglioramento dei servizi nei distretti industriali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre e/o cofinanziare con lo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 7 agosto 1997, n. 266, programmi regionali volti al miglioramento della rete dei servizi nell'ambito dei distretti industriali di cui all'articolo 36, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

*L.R. 37/1998
Art. 4, cc. 1-3*

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, adotta apposite direttive di attuazione inerenti priorità, criteri e modalità di concessione, ad integrazione delle disposizioni statali in materia.

3. Qualora siano costituiti nell'ambito del distretto consorzi industriali, di imprese o di imprese congiuntamente ad enti *utilizzatori*⁽¹⁷⁸⁾, gli interventi sono attuati dai medesimi consorzi.

Art. 234

Sportello unico per le attività produttive e assistenza alle imprese

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'economia regionale, la Regione promuove l'attivazione, presso i comuni, delle strutture responsabili dell'intero ed unico procedimento amministrativo, di cui agli articoli 23 e 24, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo agli adempimenti istruttori ed autorizzativi per gli impianti produttivi e detta norme per il coordinamento tra il predetto procedimento unico e le connesse attività amministrative di competenza regionale.

*L.R. 37/1998
Art. 7, cc. 1-7*

2. Entro tre mesi *dalla data del 24 dicembre 1998* il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, emana le direttive per l'individuazione e il coordinamento delle attività amministrative regionali connesse al procedimento unico. Le direttive debbono assicurare che ogni qualvolta la conclusione del procedimento unico com-

⁽¹⁷⁸⁾ Dizione così modificata ai sensi dell'art. 4, c. 19, lett. a) della L.R. 6/2001.

porti lo svolgimento di attività di competenza dell'amministrazione regionale, gli organi o uffici ad esse preposti adottino i propri atti o provvedimenti entro i termini stabiliti, a norma di legge, dal responsabile del procedimento unico.

3. Al fine di coordinare e di migliorare i servizi e l'assistenza alle imprese, con particolare riferimento all'offerta di localizzazione nel territorio regionale, la Regione, tenuto conto di quanto previsto dal DPEF e da programmi anche a cofinanziamento comunitario già avviati, promuove la raccolta e la diffusione, anche in via telematica, di ogni informazione utile all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nonché alla fruizione degli incentivi alle imprese e al lavoro previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale e dagli strumenti di programmazione dello sviluppo locale. Per le finalità di cui al presente comma l'Amministrazione regionale provvede in particolare:

- a) ad organizzare presso ogni Assessorato competente, anche nell'ambito degli uffici di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 47⁽¹⁷⁹⁾, una struttura informativa specializzata, dotata di appositi strumenti informatici e telematici e di una banca dati cui possono accedere le amministrazioni e i soggetti privati;
- b) a predisporre, ad aggiornare e a mettere a disposizione degli sportelli unici per le attività produttive un apposito vademecum multimediale e plurilingue contenente tutte le informazioni utili;
- c) a promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle strutture e agli stessi sportelli unici.

4. Laddove siano stipulati patti territoriali, contratti d'area o accordi di programma per la realizzazione di piani integrati d'area, l'accordo tra i soggetti istituzionali interessati può prevedere che la gestione dello sportello unico per gli interventi previsti da tali strumenti sia attribuita ad uno dei Comuni coinvolti.

5. Le amministrazioni comunali possono stipulare convenzioni tra di esse per l'attivazione e la gestione di sportelli unici in forma associata.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, singoli o associati, contributi finanziari per la copertura, fino al trenta per cento, delle spese di organizzazione e di avvio degli sportelli unici e di quelle sostenute autonomamente dai comuni per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto agli sportelli. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, approva un apposito programma annuale.

⁽¹⁷⁹⁾ Come da avviso di rettifica pubblicato nel Buras n. 6 del 26 febbraio 1999.

7. Per le finalità di cui al **comma 3, lettere b) e c)**, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, mediante apposita convenzione, di enti o organismi specializzati.

Art. 235

Interventi per la promozione dello sviluppo industriale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a programmare ed attuare specifici interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo industriale della Sardegna e ad attrarre e favorire nel settore investimenti nazionali ed esteri idonei a potenziare il sistema produttivo ed i livelli occupativi.

L.R. 37/1998
Art. 8, cc. 1-3

2. Detti interventi, tenuto conto di quanto previsto dal DPEF e nel rispetto di programmi, anche a cofinanziamento comunitario, già avviati, possono comprendere, in particolare, la predisposizione e divulgazione di pacchetti localizzativi, la promozione delle materie prime, delle aree industriali e delle dotazioni infrastrutturali presenti nella Regione, la divulgazione delle misure di aiuti alle imprese vigenti in Sardegna e la ricerca di qualificati investitori interessati a promuovere o a partecipare ad attività d'impresa nel territorio regionale.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la costituzione presso ***l'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni***⁽¹⁸⁰⁾ di un apposito fondo⁽¹⁸¹⁾ a' termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni; il relativo programma d'intervento è approvato ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 236

Imprenditorialità degli emigrati sardi e reti di partenariato imprenditoriale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la realizzazione di una rete di partenariato tra imprenditori, di cui siano partecipi gli emigrati sardi. La rete è finalizzata al sostegno delle iniziative economiche che potranno essere proposte, nella loro qualità di imprenditori, dagli emigrati che

L.R. 37/1998
Art. 9

⁽¹⁸⁰⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽¹⁸¹⁾ La L.R. 15/2002, art. 10 ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

intendono contribuire allo sviluppo della terra di origine particolarmente nei settori del turismo, della diffusione dei prodotti regionali, della cooperazione economica e culturale (...).

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a promuovere la realizzazione di reti di partenariato tra imprenditori finalizzate a iniziative economiche da intraprendere nel territorio regionale o in funzione della valorizzazione e diffusione nei mercati extra-regionali dei beni prodotti in Sardegna (...).

Art. 237

Unificazione dei fondi di rotazione e assimilati e snellimento delle procedure di gestione⁽¹⁸²⁾

1. È istituito un fondo unico nell'ambito di ciascuno stato di previsione della spesa interessato per l'attuazione delle leggi regionali di incentivazione di rispettiva competenza. Ciascun fondo unico è alimentato con le risorse destinate all'attuazione delle leggi di cui alla tabella A ⁽¹⁸³⁾ allegata alla **legge 24 dicembre 1998, n. 37**.

L.R. 37/1998
Art. 33

2. L'Amministrazione regionale, per la gestione dei fondi unici e per lo svolgimento delle relative attività istruttorie e di erogazione degli aiuti, è autorizzata a stipulare convenzioni con **le controparti individuate con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni⁽¹⁸⁴⁾**.

⁽¹⁸²⁾ La L.R. 15/2002, art. 10 ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

⁽¹⁸³⁾ Si tratta delle seguenti leggi regionali:

- L.R. 9/6/1989, n. 37 *Anticipazione di contributi all'industria sugheriera*: il regime di aiuti previsto in tale legge non è mai stato notificato e non viene utilizzato, infatti l'industria sugheriera usufruisce delle incentivazioni alle industrie di trasformazione previste da altre leggi;
- L.R. 11/8/1983, n. 16, articolo 2, *Prestiti agevolati a cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi*: tale disposizione è inserita nel presente testo unico all'articolo 360;
- L.R. 31/5/1984, n. 26, articolo 53, *Contributi in conto interessi su prestiti concessi alle imprese operanti nel settore del commercio, del turismo, dei servizi e della ricerca tecnologica con la garanzia dei consorzi di garanzia fidi*;
- L.R. 7/6/1984, n. 28, articolo 9 c. 5 e articolo 10, cc. 3 e 20 bis, *Concorso pagamento interessi su prestiti concessi alle cooperative e società giovanili*: la L.R. 28/1984 è stata espressamente abrogata dall'art. 12 della L.R. 1/2002; quest'ultima è inserita nel presente testo unico nel **capo IV del titolo V della parte III**;
- L.R. 30/4/1991, n. 13, articolo 38, *Abbattimento dei tassi d'interesse sulle anticipazioni bancarie per iniziative industriali*: tale disposizione è inserita nel presente testo unico all'articolo 251.

⁽¹⁸⁴⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

3. Alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 provvede **il Dirigente competente dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio**, di concerto con **il Dirigente competente** per lo stato di previsione della spesa interessato, (...) ⁽¹⁸⁵⁾.

4. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 2 sono posti a carico dei fondi unici cui le convenzioni si riferiscono. In ogni caso è disposto il pagamento di penali nel caso di mancato rispetto dei termini convenuti per l'espletamento delle attività istruttorie o di erogazione. I costi relativi ai compensi di cui al comma 5 da corrispondere ai soggetti che effettuano l'istruttoria e che svolgono l'attività prevista dalle leggi di settore, nonché l'eventuale compenso al gestore del fondo unico, gravano sulla dotazione del medesimo fondo.

5. Le istruttorie e ogni altra attività successiva, connesse alle modalità di erogazione e di verifica di finalizzazione delle forme di aiuto previste dalle leggi regionali di settore, continuano ad essere esercitate dagli istituti, società, enti creditizi e finanziari preposti ai sensi delle disposizioni legislative che regolano i rispettivi benefici alle imprese, fino all'attuazione delle convenzioni di cui al comma 2.

6. L'informazione aggiornata sui livelli delle disponibilità utilizzabili allo scopo, per ciascuna specifica forma di intervento, è resa disponibile a favore dei soggetti istruttori attraverso collegamento telematico con l'Istituto gestore del fondo unico ovvero con la Ragioneria Generale della Regione. I predetti soggetti istruttori possono effettuare la prenotazione delle somme da impegnare, sempre per via telematica, secondo le procedure e con l'osservanza delle direttive di cui al comma 7.

7. L'istituto convenzionato ovvero la Ragioneria assicura che in caso di istruttoria favorevole venga effettuato nei limiti delle somme disponibili per ciascuna tipologia di intervento, l'immediato accreditamento delle somme richieste e necessarie per le agevolazioni da erogare; l'erogazione delle somme a favore dell'utente avverrà a cura dell'istituto designato entro i successivi trenta giorni dalla data di perfezionamento dell'operazione e/o di scadenza dei crediti via via maturati dalle imprese.

8. Alla entrata in vigore delle convenzioni per la gestione dei fondi unici di cui al comma 2 sono soppressi i preesistenti fondi di rotazione e assimilati costituiti per l'attuazione degli interventi previsti dalle leggi regionali di cui alla succitata tabella A. **Il Dirigente** competente **dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio** provvede, con **proprie determinazioni** ⁽¹⁸⁶⁾, al recupero delle risorse relative ai sopprimendi fondi di rotazione

⁽¹⁸⁵⁾ Comma da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

⁽¹⁸⁶⁾ Vedi nota n. 185.

nonché alla conseguente variazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa.

9. I rapporti con i soggetti istruttori nonché i compensi loro spettanti, le modalità di funzionamento dei fondi unici, la regolamentazione della gestione dei fondi di rotazione già esistenti fino al momento dell'entrata in vigore dei fondi unici sono regolamentati con direttive emanate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

10. Le istanze per le quali, alla stessa data di cui al comma 7, sono già avviate le procedure istruttorie o di erogazione, sono automaticamente trasferite ai soggetti convenzionati per le attività istruttorie o di erogazione relative ai fondi unici di cui al presente articolo. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 sono abrogate tutte le disposizioni, recate dalle leggi regionali di cui alla succitata tabella A, in contrasto con il presente articolo.

Art. 238

Contributi per la formazione dei nuovi quadri dirigenti e di nuovi imprenditori⁽¹⁸⁷⁾

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese industriali operanti in Sardegna o a consorzi costituiti tra di esse, contributi sulle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento di quadri dirigenti, intermedi e tecnici, dipendenti dalle imprese o dai consorzi, in coerenza con i programmi aziendali di miglioramento delle tecniche produttive e di gestione.

2. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per consentire ai dipendenti indicati nel comma precedente la frequenza di corsi di durata non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno presso strutture formative altamente qualificate operanti nel territorio nazionale o all'estero.

3. Il contributo, in misura non superiore a euro 1.032,91 per il 1989, comprende la somma da corrispondere ogni mese per ciascun soggetto ammesso

L.R. 44/1989
Art. 13

⁽¹⁸⁷⁾ La presente disposizione attualmente non è applicata in quanto non finanziata. Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione, a nostro giudizio, sarebbe stata compatibile così com'è con la normativa comunitaria se notificata entro il termine del 31/12/1999, fissato a tale fine dalla Commissione europea. La "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI" (in GU C 213, 23.07.96), infatti, considera tra i costi ammissibili gli aiuti "soft" alle PMI, quelli cioè che permettono la creazione di servizi di consulenza e assistenza, diffusione di conoscenze, ecc.. Si ricorda comunque che la mancata notifica rende di per sé la norma inapplicabile.

alla frequenza dei corsi nonché la copertura delle spese di iscrizione e delle tasse di frequenza. Il contributo è aumentato del trenta per cento nel caso di corsi da frequentare all'estero. La misura massima del contributo viene aggiornata annualmente con decreto dell'Assessore del lavoro.

4. I contributi vengono corrisposti alle aziende richiedenti, secondo le modalità stabilite dai criteri direttivi di cui al successivo articolo 277⁽¹⁸⁸⁾ (...).

Art. 239

Centro europeo di imprese ed innovazione BIC Sardegna

1. L'Amministrazione regionale, per favorire il consolidamento delle piccole e medie imprese a sfruttare il potenziale di sviluppo endogeno della Sardegna, attraverso il Centro europeo di impresa ed innovazione BIC Sardegna, dovrà (...):

L.R. 44/1989
Art. 14

- a) individuare e selezionare potenziali imprenditori o progetti innovativi d'impresa;
- b) offrire ai potenziali imprenditori e alle piccole e medie imprese che presentano possibilità di diversificazione e/o ammodernamento un programma completo dei servizi occorrenti per preparare, avviare e sviluppare positivamente nuove attività, che includa in particolare la formazione degli imprenditori, attraverso meccanismi di autoselezione ed assistenza, la formazione manageriale, la valutazione tecnica e tecnologica dei progetti e la preparazione dei piani di impresa;
- c) offrire alle nuove imprese, nella fase di avviamento immobili industriali attrezzati.

Capo V

INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DELL'INDUSTRIA

Art. 240

Attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna centrale

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi a favore della Sardegna centrale, di cui alla delibera CIPE del 25 marzo 1992, le somme assegnate alla Regione

L.R. 17/1993
Art. 30

⁽¹⁸⁸⁾ Comma così sostituito dall'articolo 62 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

per l'incentivazione delle attività produttive vengono versate su un apposito fondo⁽¹⁸⁹⁾ costituito presso *l'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni*^{(190) (191)}.

2. A carico del fondo sono assunti gli oneri relativi ai seguenti interventi⁽¹⁹²⁾:
- a) contributi in conto capitale fino alla misura massima del quaranta per cento degli investimenti fissi ammissibili;
 - b) contributi in conto interessi sugli investimenti da realizzare o finanziamenti a tasso agevolato fino alla misura massima del trenta per cento. Il tasso agevolato a carico dell'impresa beneficiaria anche ai fini del computo del contributo di cui sopra sarà pari al trentasei per cento del tasso di riferimento; la durata dei contributi in conto interessi non può superare dodici anni di cui due di preammortamento⁽¹⁹³⁾;
 - c) partecipazioni delle società finanziarie controllate dalla Regione nel capitale sociale delle nuove iniziative o concessione da parte delle medesime di prestiti partecipativi o prestiti obbligazionari, nei limiti previsti dalle norme statutarie delle Finanziarie stesse. Il Fondo è destinato altresì alla concessione, da parte delle Finanziarie controllate dalla Regione, in favore delle imprese, di anticipazioni dell'IVA relativa agli investimenti, in misura non superiore all'ottanta per cento⁽¹⁹⁴⁾.

3. Gli interventi di cui alle **lettere a) e b) del comma 2** sono autorizzati ***dal Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria con propria determinazione***, assunta sulla base di istruttoria tecnico-economica e finanziaria dell'ente creditizio e/o finanziario gestore del fondo; l'assunzione degli oneri relativi alle iniziative di cui alla **lettera c)** del medesimo articolo è autorizzata con la medesima procedura sulla base di appositi programmi di intervento predisposti dalle società proponenti e con oneri a carico del Fondo (...)⁽¹⁹⁵⁾.

4. L'ammontare degli incentivi alle singole imprese è contenuto entro i

⁽¹⁸⁹⁾ La L.R. 15/2002, art. 10 ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

⁽¹⁹⁰⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽¹⁹¹⁾ Comma così modificato dall'articolo 24 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

⁽¹⁹²⁾ Le direttive di attuazione degli interventi di cui al c. 2 sono contenute nel decreto dell'Assessore dell'industria n. 284 del 13/3/2001, pubblicato nel BURAS n. 12 del 19/4/2001.

⁽¹⁹³⁾ Si tenga presente che tale tipo di finanziamento a tasso agevolato non è mai stato concesso.

⁽¹⁹⁴⁾ Lettera così integrata dall'articolo 4 della L.R. 29 settembre 1993, n. 48.

⁽¹⁹⁵⁾ Comma così modificato dall'articolo 36 della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37 e da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, calcolato in termini di equivalente sovvenzione netta.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 2 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, emana apposite direttive a' termini dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6⁽¹⁹⁶⁾; per la gestione del fondo di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con **la controparte prescelta**, a' termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13⁽¹⁹⁷⁾, e successive integrazioni e secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni⁽¹⁹⁸⁾.

Art. 241

Assegnazioni statali⁽¹⁹⁹⁾

1. Al fine del completamento degli interventi a favore della Sardegna centrale - previsti dall'intesa di programma di cui alla delibera CIPE del 25 marzo 1992 ed in attuazione dell'articolo 8 bis della legge 22 novembre 1994, n. 644 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia - la somma

L.R. 9/1995
Art. 1

⁽¹⁹⁶⁾ Art. 6 L.R. 6/1992 (Direttive in materia di incentivazioni contributive o creditizie):

«1. Gli indirizzi politico-amministrativi di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, nonché le direttive applicative relative alla normativa vigente in materia di incentivazioni contributive e creditizie ivi comprese quelle che determinano la modulazione degli interventi e la individuazione dei comparti d'applicazione e delle voci di spesa ammissibili, sono adottati con decreto dell'Assessore regionale competente per materia, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo Assessore di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, fatte salve le ulteriori procedure previste dalla legge di settore.»

⁽¹⁹⁷⁾ Art. 99 L.R. 13/1991 (Convenzioni con gli istituti di credito):

«1. Le convenzioni concernenti la concessione di provvidenze creditizie e contributive a valere su fondi costituiti con risorse finanziarie provenienti dal bilancio regionale, devono essere rinnovate alla data del **30 aprile 1992**.» (termine così prorogato dall'articolo 24 della L.R. 24/12/1991, n. 39).

«2. Nella fase di novazione delle convenzioni l'Amministrazione regionale cura che le stesse contengano norme uniformi per ciò che riguarda la remunerazione delle disponibilità finanziarie ed il costo dei servizi.

3. Alla stipula delle convenzioni provvede il **Dirigente competente**.» (comma da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998).

⁽¹⁹⁸⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽¹⁹⁹⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione, a nostro giudizio, pare non necessitare della notifica alla Commissione europea in quanto si limita a dare attuazione all'art. 30 della L.R. 17/1993, regolarmente notificato ed approvato, riportato nell'articolo 240 del presente testo unico.

di euro 206.582.759,64, assegnata alla Regione, è autorizzata in applicazione dell'articolo **240** (...).

Art. 242

Cofinanziamento regionale ⁽²⁰⁰⁾

1. La quota a carico della Regione pari a euro 88.520.712,50, è destinata alla realizzazione di opere infrastrutturali integrate nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo.

L.R. 9/1995
Art. 2

2. I relativi programmi di intervento sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, di concerto con gli Assessori dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e del turismo, artigianato e commercio per quanto di rispettiva competenza, a' termini dell'articolo 5 della legge regionale 20 aprile 1991, n. 13 (cap. 09045/14).

Art. 243

Interventi a favore delle attività produttive ⁽²⁰¹⁾

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad estendere gli interventi previsti dall'articolo **240**, all'intero territorio regionale.

L.R. 15/1994
Articolo unico
cc. 1, 2

2. Le modalità d'intervento sono confermate in quelle previste dall'articolo **240** e le relative agevolazioni non possono superare l'intensità dell'aiuto previsto per l'area in cui l'impresa è localizzata dalla normativa nazionale e comunitaria, calcolata in termini di equivalente sovvenzione netta.

Art. 244

Costruzione, ammodernamento, ampliamento, riattivazione, riconversione e ristrutturazione di impianti produttivi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso ***l'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche***

L.R. 21/1993
Art. 1

⁽²⁰⁰⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione, a nostro giudizio, pare non necessitare della notifica alla Commissione europea in quanto si limita a dare attuazione all'art. 30 della L.R. 17/1993, regolarmente notificata ed approvata, al quale si fa riferimento nell'**articolo precedente** (L.R. 9/1995, art. 1).

⁽²⁰¹⁾ Le direttive di attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono contenute nel decreto dell'Assessore dell'industria n. 346 del 15/5/2001.

e integrazioni⁽²⁰²⁾ un fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a medio termine e sulle operazioni di leasing ordinario, contratti dalle piccole e medie imprese, per la realizzazione in Sardegna di programmi destinati alla costruzione, ammodernamento, ampliamento, riattivazione, riconversione e ristrutturazione di impianti produttivi⁽²⁰³⁾.

Art. 245

Contributo in conto interessi

1. Le operazioni finanziarie agevolabili ai sensi dell'articolo 244 non possono superare il settanta per cento della spesa prevista per investimenti fissi e, in ogni caso, il limite di euro 15.493.706,97⁽²⁰⁴⁾, né avere una durata massima superiore a 15 anni.

L.R. 21/1993
Art. 2, cc. 1, 3

2. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale concorre negli oneri derivanti dalle suddette operazioni corrispondendo un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata ad un tasso pari al trentasei per cento dello stesso tasso di riferimento.

Art. 246

Delibera sulle domande di contributo

1. Sulle domande per la concessione del contributo in conto interessi delibera un Comitato composto:

L.R. 21/1993
Art. 3

- a) dal Presidente dell'Istituto cui è stata presentata la domanda, che lo presiede;
- b) dal Direttore generale dello stesso istituto o da un suo delegato;
- c) da tre funzionari dell'Amministrazione regionale designati ai sensi dell'articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n 11.

⁽²⁰²⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽²⁰³⁾ La L.R. 15/2002, art. 10, ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

⁽²⁰⁴⁾ L'importo massimo è stato così modificato dalla L.R. 9/1996, art. 28, c. 1.

Art. 247

Cumuli con altre provvidenze

1. L'agevolazione di cui **al presente capo** è cumulabile con provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale, statale o comunitaria, che abbiano finalità analoghe, purché l'ammontare della contribuzione non sia superiore al massimale CEE di aiuto calcolato in "equivalente sovvenzione netto".

L.R. 21/1993
Art. 4

2. La concessione di tali provvidenze in misura superiore comporterà, pertanto, la decadenza del diritto di godere dell'agevolazione e l'obbligo delle imprese di rifondere le somme erogate dal fondo, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, a termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, adotta gli indirizzi e le modalità di applicazione **degli articoli 244-248**⁽²⁰⁵⁾.

Art. 248

Convenzione

1. Per l'attuazione degli interventi **il Dirigente competente**⁽²⁰⁶⁾ **dell'Assessorato** del bilancio, programmazione, **credito** e assetto del territorio è autorizzato a stipulare, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'industria, apposita convenzione con **l'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni**⁽²⁰⁷⁾.

L.R. 21/1993
Art. 5

Art. 249

Interventi a favore delle attività produttive del comparto agro-industriale⁽²⁰⁸⁾

1. Sul programma di intervento stralcio 1994/1995 approvato dal CIPE e nell'ambito del programma 1994/1998 relativo ai provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna di cui alla legge 23 giugno 1994

L.R. 37/1996
Art. 32

⁽²⁰⁵⁾ Le direttive di attuazione della L.R. 21/1993 sono contenute nel decreto dell'Assessore dell'industria n. 283 del 13/3/2001 pubblicato nel Buras n. 12 del 19/4/2001.

⁽²⁰⁶⁾ Articolo da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

⁽²⁰⁷⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽²⁰⁸⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione, a nostro giudizio, pare non necessitare della notifica alla Commissione europea poiché dà attuazione alla L.R. 15/1994, inserita nell'articolo 246 del testo unico, regolarmente notificata ed approvata.

n. 402, una quota pari a euro 7.746.853,49 sullo stanziamento recato dal titolo di spesa 12.3.02 lettera a), relativo agli interventi per l'espansione e la valorizzazione di linee di produzione industriale nel comparto agro-alimentare della provincia di Oristano è destinata alla costituzione di un fondo speciale⁽²⁰⁹⁾ presso *l'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni*⁽²¹⁰⁾.

2. Per la gestione del predetto fondo l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con *l'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni*⁽²¹¹⁾ apposita convenzione a termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche e integrazioni.

3. Per gli interventi agevolativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste *dall'articolo 243*.

Art. 250

Cumulabilità d'interventi

1. Gli interventi a favore delle imprese industriali, previsti *dall'articolo 243*, relativi ai contributi in conto capitale, alla partecipazione della SFIRS al capitale di rischio ed alla concessione di prestiti partecipativi alle imprese, sono cumulabili con i finanziamenti di cui *all'articolo 244 e seguenti*, nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti per la Sardegna. L.R. 9/1996
Art. 28, cc. 2, 3

2. Gli interventi per contributi in conto interessi previsti *dall'articolo 243*, non sono cumulabili con quelli previsti *dall'articolo 244 e seguenti*.

Art. 251

Contributo per l'abbattimento del tasso di interesse sulle anticipazioni bancarie per iniziative industriali⁽²¹²⁾

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, con contributi in conto interessi, le anticipazioni concesse da enti creditizi per la realizzazione di L.R. 13/1991
Art. 38

⁽²⁰⁹⁾ La L.R. 15/2002, art. 10 ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

⁽²¹⁰⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽²¹¹⁾ Vedi nota n. 210.

⁽²¹²⁾ Si tenga presente che tale disposizione non è più applicata.

iniziative industriali, alle quali competono incentivazioni previste da atti normativi nazionali o comunitari ⁽²¹³⁾.

2. A favore delle imprese titolari delle iniziative di cui al precedente comma primo, è concesso, in rapporto alle anticipazioni ottenute per dette iniziative dagli istituti anzidetti e fino all'incasso delle agevolazioni dovute, il contributo per l'abbattimento dei relativi interessi passivi, calcolato in misura non superiore alla differenza tra il tasso dovuto e quello previsto dall'articolo 7, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44; l'ammontare di detto contributo, comunque, non può da solo o unitamente ad altri benefici nazionali e comunitari eventualmente spettanti all'impresa, essere superiore al massimale CEE di aiuto, calcolato in equivalente sovvenzione-netto.

3. Ai fini della concessione del concorso di cui al comma secondo è autorizzato, nel bilancio dell'anno 1991, lo stanziamento di euro 5.164.568,99 (cap. 09040-01) per la costituzione di un apposito fondo ⁽²¹⁴⁾ affidato in gestione speciale ***all'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni*** ⁽²¹⁵⁾ con il quale viene stipulata la relativa convenzione.

4. Gli oneri relativi alla concessione dei benefici di cui al comma secondo, possono, altresì, far carico sulle disponibilità del Fondo istituito presso ***l'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni*** ⁽²¹⁶⁾, ai termini dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44.

5. Le istanze, concernenti i benefici di cui al presente articolo, sono inoltrate agli enti gestori, di cui ai precedenti commi terzo e quarto, e per conoscenza all'Assessorato competente in materia di industria, per il tramite dell'istituto di credito che ha disposto l'anticipazione con allegata idonea certificazione probatoria delle richieste di incentivazione in corso, nonché dell'importo degli anticipi accordati e relativi interessi passivi.

6. Il concorso sugli interessi è concesso, con provvedimento del presidente ***dell'ente, istituto di credito o società finanziaria di cui ai commi 3 e 4***, su

⁽²¹³⁾ Comma così sostituito dall'articolo 31, comma 2, L.R. 17/1993.

⁽²¹⁴⁾ La L.R. 15/2002, art. 10, ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

⁽²¹⁵⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽²¹⁶⁾ Vedi nota n. 215.

relazione e proposta della rispettiva direzione, previo nulla-osta dell'Assessorato anzidetto.

7. **Il Dirigente competente dell'Assessorato** della programmazione, bilancio, **credito** e assetto del territorio, di concerto con **il Dirigente competente**⁽²¹⁷⁾ dell'industria, è autorizzato a stipulare con gli enti delegati alla gestione dei fondi di cui ai precedenti commi, apposite convenzioni che stabiliscono anche il compenso spettante per il servizio, il cui onere resta a carico dei fondi stessi.

8. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di industria adotta, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, gli indirizzi e le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 252

Contributi per le attività di produzione⁽²¹⁸⁾

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, mediante abbattimento degli interessi, a fronte di commesse, le anticipazioni concesse alle imprese industriali, che svolgono la loro attività di produzione in Sardegna, dagli istituti di credito e dalle società finanziarie a prevalente partecipazione regionale.

2. Ai fini della concessione del contributo è autorizzato, nel bilancio della Regione per il 1993, lo stanziamento di euro 2.582.284,50 per la costituzione di un apposito fondo⁽²¹⁹⁾ presso **l'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni**⁽²²⁰⁾. La relativa convenzione è stipulata **dal Dirigente competente in materia dell'Assessorato** dell'industria previo concerto con **il Dirigente competente**⁽²²¹⁾ **dell'Assessorato** del bilancio, credito, programmazione e assetto del territorio.

3. Il contributo per l'abbattimento degli interessi passivi viene stabilito in misura pari al sessanta per cento del tasso ufficiale di sconto e la relativa istanza

L.R. 48/1993
Art. 3

⁽²¹⁷⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽²¹⁸⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione è da considerarsi assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto al terzo comma prevede che il contributo concesso debba essere pari al 60% del tasso ufficiale di sconto. Il presente articolo non è mai stato applicato, né mai notificato alla Commissione europea.

⁽²¹⁹⁾ La L.R. 15/2002, art. 10, ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

⁽²²⁰⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽²²¹⁾ Vedi nota n. 217.

deve essere inoltrata ***all'ente, istituto di credito o società finanziaria di cui al comma precedente.***

4. Possono beneficiare dei contributi le imprese industriali di produzione aventi investimenti fissi non superiori a euro 38.734.267,43 calcolati al netto di ammortamenti e rivalutazione.

5. L'Amministrazione regionale, mediante utilizzo del fondo di cui al precedente comma 2, è autorizzata altresì a prestare, singolarmente e/o unitamente ad altri soggetti, garanzia fidejussoria, in via sussidiaria e nel limite massimo del settantacinque per cento, per il rimborso del capitale nominale anticipato alle imprese a fronte di commesse.

6. Gli oneri relativi a tali operazioni graveranno sulle imprese beneficiarie dell'anticipazione.

7. Il concorso sugli interessi e il rilascio delle garanzie è disposto con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'industria sulla base dell'istruttoria effettuata da un Comitato composto:

- a) dal Presidente ***dell'ente, istituto di credito o società finanziaria di cui al comma 2*** o da un suo delegato;
- b) dal Direttore generale ***dell'ente, istituto di credito o società finanziaria di cui al comma 2*** o da un suo delegato;
- c) da tre funzionari dell'Amministrazione regionale designati ai sensi dell'articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 ⁽²²²⁾.

Capo VI

INTERVENTI PER LA RICONVERSIONE DELLE AREE MINERARIE DISMESSE

Art. 253

Nuove iniziative industriali⁽²²³⁾

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi finanziari secondo le modalità di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 221 e nei limiti di

*L.R. 6/1992
Art. 45, cc. 1, 2*

⁽²²²⁾ Art. 144 L.R. 11/1988 (Comitati di gestione fondi regionali credito):

«1. Per la concessione delle provvidenze creditizie a valere su fondi costituiti con risorse provenienti dal bilancio regionale, gli organi deliberanti degli istituti di credito sono integrati da un rappresentante della Presidenza della Giunta regionale, da un rappresentante dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio e da un rappresentante dell'Assessorato regionale competente nella singola materia di intervento.»

⁽²²³⁾ La presente disposizione non è mai stata applicata; il fondo di cui al comma due non è mai stato costituito.

cui all'articolo 63, sesto e settimo comma del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, a favore di nuove iniziative industriali nel territorio della Sardegna.

2. È costituito apposito Fondo ⁽²²⁴⁾ presso *l'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni* ⁽²²⁵⁾ da attivare secondo le direttive emanate dalle Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria. Per la gestione del Fondo è stipulata apposita convenzione tra la Regione e le *controparti* incaricate.

Art. 254

Interventi nelle aree dismesse di Montevecchio e Ingurto

1. È autorizzata la costituzione, presso *l'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni* ⁽²²⁶⁾, di un fondo speciale ⁽²²⁷⁾ di euro 1.807.599,15 finalizzato alla attuazione degli interventi previsti *dall'articolo 243*, per favorire, nelle aree minerarie dismesse di Montevecchio e Ingurto, investimenti in campo turistico, dell'agro-industria e della piccola e media impresa ed in genere lo sviluppo delle attività produttive di cui all'articolo *240* (cap. 09009) ⁽²²⁸⁾.

L.R. 37/1996
Art. 34, cc. 1, 2

2. Per la gestione del predetto fondo l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con *l'ente, istituto di credito o società finanziaria di cui al comma 1* apposita convenzione a' termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 255

Sostegno alla riconversione (...)

1. Al fine di sostenere la riconversione produttiva ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria,

L.R. 33/1998
Art. 1

⁽²²⁴⁾ La L.R. 15/2002, art. 10, ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

⁽²²⁵⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽²²⁶⁾ Vedi nota n. 225.

⁽²²⁷⁾ Vedi nota n. 224.

⁽²²⁸⁾ La presente disposizione non è più effettiva, c'è stato un solo stanziamento, ormai esaurito.

l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare nei comuni compresi nei bacini minerari della Sardegna gli interventi di cui agli articoli 256 e 257, coordinandoli con quelli finanziati dallo Stato in attuazione del decreto legge 24 aprile 1993, n. 121 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e del relativo piano per la riconversione produttiva approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 1996.

2. I comuni in cui si realizzano gli interventi di cui agli articoli 256 e 257 sono individuati **con decreto dell'Assessore dell'industria**, sulla base dei seguenti criteri⁽²²⁹⁾:

- a) comuni nel cui territorio insistono concessioni minerarie dismesse da non oltre 15 anni o in corso di dismissione;
- b) comuni in cui sono presenti in misura significativa lavoratori che sono o che sono stati impiegati nelle concessioni minerarie di cui alla lettera a);
- c) limitatamente agli interventi di cui all'articolo 257, comuni nel cui territorio insistono immobili direttamente o indirettamente connessi ad attività minerarie dismesse, indipendentemente dalla data di dismissione.

Art. 256

(...) Investimenti produttivi

1. Al fine di incentivare gli investimenti per la nuova realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione o la riattivazione di attività produttive nelle aree minerarie, è autorizzata la costituzione presso **l'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni**⁽²³⁰⁾ di un fondo speciale⁽²³¹⁾ destinato alla concessione, a favore di piccole e medie imprese industriali, agro-industriali e turistico-alberghiere, delle agevolazioni previste dall'articolo 240.

L.R. 33/1998
Art. 2

2. Per l'istruttoria dei progetti di investimento l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con **l'ente, istituto di credito o società finanziaria di cui al comma 1** apposita convenzione ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991).

⁽²²⁹⁾ I comuni di cui al presente comma sono stati individuati con decreto dell'Assessore dell'industria n. 873 del 28 dicembre 1998, pubblicato sul Buras n. 3 del 29 gennaio 1999.

⁽²³⁰⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽²³¹⁾ La L.R. 15/2002, art. 10, ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse sulla base di direttive di attuazione deliberate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992). In ogni caso, per l'ammissione alle stesse agevolazioni è riconosciuta priorità alle imprese che si obbligano ad assumere, almeno in parte, personale già dipendente delle società direttamente interessate da cessazione o ristrutturazione dell'attività mineraria, assicurandone altresì il mantenimento al lavoro per almeno un triennio, con la prestazione delle opportune garanzie finanziarie.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono cumulabili con quelle previste da altre leggi regionali o nazionali, purché l'ammontare complessivo delle agevolazioni non superi l'intensità dell'aiuto stabilita dalla normativa comunitaria e nazionale per l'area in cui l'impresa è localizzata e per la corrispondente dimensione dell'impresa, calcolata in termini di "equivalente sovvenzione netto".

Art. 257

Realizzazione di infrastrutture

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, sulla base di programmi d'intervento approvati dalla Giunta regionale, a finanziare e cofinanziare opere infrastrutturali integrate nei settori dell'industria, dell'agricoltura e del turismo. I programmi d'intervento sono proposti alla Giunta regionale dall'Assessore dell'industria, di concerto con gli altri Assessori competenti nei diversi settori oggetto dell'intervento, e possono essere finanziati, oltre che con gli appositi stanziamenti a carico del bilancio della Regione, con le risorse previste dalle leggi regionali di settore.

*L.R. 33/1998
Art. 3*

2. L'approvazione dei programmi d'intervento di cui al presente articolo comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi considerate.

Art. 258

Attuazione degli aiuti

1. In conformità all'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 20, agli aiuti previsti dagli articoli **256** e **257** è data attuazione a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della decisione favorevole della Commissione CE, ovvero dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla notifica della proposta.

*L.R. 33/1998
Art. 10*

Capo VII

FONDO PER LA TUTELA DEI LIVELLI PRODUTTIVI ED OCCUPATIVI ⁽²³²⁾ ⁽²³³⁾

Art. 259

Costituzione del fondo

1. La Regione costituisce presso *l'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni* ⁽²³⁴⁾ un fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico di imprese industriali aventi la sede legale e gli impianti in Sardegna che pur possedendo intrinsecchi requisiti di validità produttiva, si trovino in difficoltà a proseguire l'attività, e con particolare riguardo alle imprese colpite da eventi congiunturali.

L.R. 66/1976
Art. 1

Art. 260

Operazioni eseguibili con le disponibilità del fondo

1. Per la realizzazione degli scopi precisati nell'articolo **259**, le disponibilità del fondo sono utilizzate, alle condizioni particolari che si ravvisano rispondenti ai singoli casi concreti, per il compimento delle seguenti operazioni ⁽²³⁵⁾:

L.R. 66/1976
Art. 2

- a) finanziamenti a tasso agevolato, con adeguamento automatico alle previsioni della Carta degli aiuti a finalità regionale, sotto forma di mutui, aperture di credito, sconti cambiari, riporti, anticipazioni su crediti derivanti da forniture, su titoli, su merci ed acquisto di obbligazioni, anche per operazioni di acquisto di impianti inattivi per la loro riattivazione produttiva;
- b) finanziamenti a tasso agevolato, con adeguamento automatico alle previsioni della Carta degli aiuti a finalità regionale, a persone e società che assu-

⁽²³²⁾ La Commissione europea con decisione n. D/230513 del 4 luglio 2002 ha autorizzato il regime di aiuti di Stato di cui alla L.R. 66/1976, opportunamente adeguato agli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (GUCE 1999/C 288/02 del 9/10/1999). In coerenza con tale decisione la Giunta regionale con deliberazione n. 23/49 del 18 luglio 2002 ha approvato le nuove direttive di attuazione della citata L.R. 66/1976, contenute nel Decreto dell'Assessore dell'industria n. 423 del 4/9/2002, pubblicato nel Buras n. 27 del 16/9/2002.

⁽²³³⁾ La L.R. 15/2002, art. 10, ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

⁽²³⁴⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽²³⁵⁾ Le lettere a) e b) del presente comma risultano così modificate ai sensi dell'art. 34 della L.R. 17/2000.

- mono partecipazioni nelle imprese di cui all'articolo [259](#), ai fini del loro riassetto, ovvero nelle società previste nella lettera c) del presente articolo;
- c) partecipazione al capitale di società, costituite o costituenti, che si propongono di rilevare ovvero di gestire gli stabilimenti delle imprese di cui all'articolo [259](#) e ne assicurino la prosecuzione delle attività produttive.
2. Gli interventi di cui ai punti a), b) e c) del comma precedente non sono cumulabili e sono concessi in coerenza con le indicazioni della programmazione regionale.

Art. 261

Sottoscrizione di azioni di nuova emissione⁽²³⁶⁾

1. Il fondo costituito ai sensi e per gli effetti ***del presente capo***, potrà sottoscrivere azioni di nuova emissione della società LASI Spa⁽²³⁷⁾, fino ad acquisire nel complesso una partecipazione non superiore al settanta per cento del capitale sociale della stessa, in modo che detta società possa effettuare interventi di recupero di impianti industriali inattivi, autonomamente e in deroga alle procedure previste per gli altri investimenti di cui ***al presente capo***.

L.R. 66/1976
Art. 2 bis

Art. 262

Finanziamento di programmi di sviluppo⁽²³⁸⁾

1. Le disponibilità ***del fondo di cui all'articolo 259*** e i loro rientri sono esclusivamente finalizzati al finanziamento di programmi di sviluppo con particolare riferimento agli interventi di riconversione, ristrutturazione, diversificazione ed ampliamento delle imprese, ancorché non si tratti di imprese in difficoltà a proseguire l'attività o colpite da eventi congiunturali⁽²³⁹⁾.

L.R. 31/1983
Art. 14, cc. 2, 3

2. La Giunta, con le procedure previste dall'articolo 25 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, su proposta dell'Assessore dell'industria, emana le direttive di ammissibilità intese particolarmente a delimitare le ipotesi di intervento secondo criteri di rigorosa differenziazione degli interventi di sviluppo dai casi di risanamento e sostegno occupativo e produttivo.

⁽²³⁶⁾ Articolo aggiunto dall'articolo 1 della L.R. 29 settembre 1993, n. 48.

⁽²³⁷⁾ Si fa presente che la società LASI è stata posta in liquidazione a seguito della decisione dell'Assemblea straordinaria tenutasi in data 14/5/1999. La disposizione di cui al presente articolo è dunque ineffettiva.

⁽²³⁸⁾ La presente disposizione è attualmente ineffettiva in quanto l'Assessorato dell'industria è in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea a seguito della notifica.

⁽²³⁹⁾ Si tenga inoltre presente quanto disposto dall'articolo [270](#) e in particolare quanto detto alla relativa [nota 253](#).

Art. 263

Utilizzo delle disponibilità

1. Le disponibilità presenti sul fondo di cui **al presente capo**, conseguenti agli stanziamenti disposti dall'articolo 13 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38⁽²⁴⁰⁾, possono essere utilizzate per le attività previste dall'articolo **262**.

L.R. 12/1985
Art. 50, c. 2

Art. 264

Attività preparatoria, esecutiva e di controllo delle operazioni

1. Le **determinazioni** concernenti le operazioni previste nel precedente articolo **260** sono adottate **dal Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽²⁴¹⁾.

L.R. 66/1976
Art. 3

2. Tutta l'attività preparatoria, esecutiva o di controllo è delegata **agli enti, istituti di credito o società finanziarie di cui all'articolo 259**⁽²⁴²⁾, i cui Presidenti sono rispettivamente investiti di ogni più ampio potere di rappresentanza nei confronti dei terzi, anche in giudizio, senza limitazione alcuna, con facoltà, pertanto, di sottoscrivere i contratti ed atti di qualsiasi specie relativi alle operazioni **di cui al comma precedente**⁽²⁴³⁾.

3. Gli atti **di cui al comma precedente** si presumono nei confronti dei terzi ed anche degli Uffici giudiziari, ipotecari, di registro, e di ogni altro pubblico ufficio, conformi alle **determinazioni del Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽²⁴⁴⁾, senza bisogno di alcuna documentazione dell'esistenza e del contenuto delle stesse.

4. Tutti i poteri di controllo dei Collegi sindacali **degli enti, istituti di credito o società finanziarie di cui all'articolo 259** sono estesi alle operazioni ed all'amministrazione del fondo.

⁽²⁴⁰⁾ Si riporta di seguito l'art. 13 della L.R. 38/1979:

«1. Per l'attuazione del "progetto di promozione industriale del comparto delle attività tessili e dell'abbigliamento" il "fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale", istituito dall'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1976, n. 66, è integrato di euro 8.638.258,09 per l'anno finanziario 1979 e di euro 191.605,51 per il 1980.

2. La relativa spesa fa carico ai fondi assegnati alla Regione per l'applicazione dell'articolo 7, lettera c) della legge 2 maggio 1976, n. 183».

⁽²⁴¹⁾ Comma già sostituito dall'articolo 40, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e da intendersi così modificato per effetto dell'articolo 8, c. 5 L.R. 31/1998.

⁽²⁴²⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽²⁴³⁾ Comma da intendersi così modificato per effetto dell'articolo 8, c. 5 L.R. 31/1998.

⁽²⁴⁴⁾ Vedi nota n. 243.

Art. 265

Contabilità degli atti di gestione del fondo

1. Tutti gli atti concernenti la gestione del fondo sono registrati in apposita contabilità, separata e distinta da quella **degli enti, istituti di credito o società finanziarie di cui all'articolo 259**⁽²⁴⁵⁾, tenuta secondo le norme degli articoli 2215 e 2220 del codice civile, per quanto applicabili.

L.R. 66/1976
Art. 4

2. Semestralmente, a cura di ciascun istituto di cui all'articolo 259, è trasmessa alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione del fondo, accompagnata dalle osservazioni del Collegio sindacale.

Art. 266

Controllo e vigilanza sulla gestione del fondo

1. Alla Giunta regionale, che li esercita attraverso l'**Assessorato dell'industria**, sono attribuiti i più ampi ed estesi poteri di controllo e di vigilanza sulla gestione del fondo.

L.R. 66/1976
Art. 5

2. Con **determinazione del Dirigente competente**⁽²⁴⁶⁾ è stabilita la ripartizione delle somme destinate al fondo tra **gli istituti di cui all'articolo 259** e può essere in ogni tempo disposta la cessazione delle operazioni del fondo.

3. Con **la determinazione** che dispone la cessazione o con **successiva determinazione**, sono impartite le disposizioni concernenti la liquidazione, al termine della quale tutte le attività patrimoniali del fondo rifluiscono al bilancio attivo della Regione.

Art. 267

**Spese ed oneri riflettenti
l'amministrazione del fondo**

1. **Il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**, di concerto con **il Dirigente competente**⁽²⁴⁷⁾ **dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio**⁽²⁴⁸⁾, è autorizzato a stipulare con **gli**

L.R. 66/1976
Art. 6

⁽²⁴⁵⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽²⁴⁶⁾ Comma da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

⁽²⁴⁷⁾ Articolo da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

⁽²⁴⁸⁾ Articolo da intendersi così modificato ad opera dell'articolo 99 della L.R. 13/1991, riportato nel presente testo unico in [nota al comma 5 dell'art. 240](#).

enti, istituti di credito o società finanziarie di cui all'articolo 259⁽²⁴⁹⁾ apposta convenzione per la remunerazione delle spese ed oneri riflettenti l'amministrazione del fondo, prima dell'inizio dell'attività del fondo (...).

Art. 268

Estensione delle provvidenze alle imprese di trasporto merci⁽²⁵⁰⁾

1. Le provvidenze previste **dai precedenti articoli** sono estese alle imprese operanti nella attività di trasporto merci, aventi sede legale ed impianti in Sardegna purché:

- a) si trovino nelle condizioni di cui all'articolo **259**;
- b) non abbiano i requisiti per accedere ai benefici di cui alla **legge regionale** 21 luglio 1976, n. 40⁽²⁵¹⁾, e **agli articoli 360 e seguenti**.

LR. 17/1986
Art. 1

Art. 269

Procedure di erogazione

1. Le provvidenze saranno erogate con le modalità e le procedure stabilite **dal presente capo**.

LR. 17/1986
Art. 2

Art. 270

Fondo livelli produttivi ed occupativi⁽²⁵²⁾

1. Le disponibilità del fondo di rotazione istituito **ai sensi del presente capo (...)** sono riunite con quelle rinvenienti dai fondi istituiti dall'articolo

LR. 13/1991
Art. 40, c. 1

⁽²⁴⁹⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽²⁵⁰⁾ Tale articolo è da considerarsi assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto l'Unione Europea non considera ammissibili gli aiuti di Stato nel settore dei trasporti. Si veda in proposito la deliberazione della Giunta regionale n. 41/16 del 29/10/1999, allegato n. 5, in cui si stabilisce di interrompere l'applicazione di tale regime di aiuti.

⁽²⁵¹⁾ La L.R. 40/1976 è stata abrogata dalla L.R. 51/1993 che attualmente disciplina le provvidenze a favore dell'artigianato sardo.

⁽²⁵²⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione è da considerarsi assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria nelle parti in cui rinvia, per finalità e modalità di attuazione, alla L.R. 17/1986 il cui articolo 1, riportato nell'art. 268, estende le provvidenze previste nel presente capo al settore dei trasporti che l'Unione Europea non ammette a regimi di aiuti di Stato. Si veda in proposito la deliberazione della Giunta regionale n. 41/16 del 29/10/1999, allegato 5, in cui si stabilisce di interrompere l'applicazione dei regimi di aiuti di cui alla L.R. 17/1996, art. 1.

262 e dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 17 ⁽²⁵³⁾; le disponibilità anzidette restano destinate e sono utilizzate per le finalità e con le modalità stabilite dalle predette leggi.

Art. 271

Recupero di immobili e impianti destinati ai settori produttivi

1. Alle agevolazioni previste dalle leggi regionali di incentivazione e di sostegno ai settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dell'agricoltura, è ammesso l'acquisto di immobili e/o di impianti già oggetto di benefici regionali, purché provenienti da aziende, società ed enti, sottoposti a procedure concorsuali o che abbiano cessato l'attività da almeno tre anni, che siano trascorsi almeno otto anni dalla concessione dei precedenti benefici e che tra il cedente e il cessionario non sussistano vincoli di parentela entro il quarto grado.

L.R. 37/1998
Art. 10

Capo VIII

CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO⁽²⁵⁴⁾

Art. 272

Interventi per il consolidamento finanziario

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere operazioni di consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali, dirette a realizzare un corretto equilibrio finanziario delle imprese stesse mediante la conversione della situazione debitoria a breve termine nei confronti di istituti di cre-

L.R. 44/1989
Art. 3

⁽²⁵³⁾ Si tenga presente che benché si parli di istituzione di fondi da parte dell'art. 262 e della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 17, in realtà l'art. 14 L.R. 31/1983 (di cui nell'art. 262 si riportano i commi 2 e 3) non parla di istituzione di fondi ma dispone esclusivamente l'integrazione del fondo di cui alla L.R. 66/1976 e l'utilizzazione delle disponibilità così costituite e dei loro rientri per il finanziamento di programmi di sviluppo. Ugualmente la L.R. 17/1986 estende le provvidenze previste dalla L.R. 66/1976 alle imprese di trasporto merci ma non parla dell'istituzione di alcun fondo.

⁽²⁵⁴⁾ Attualmente la L.R. 44/1989 non sta funzionando in quanto il regime di aiuti in essa disciplinato non ha ricevuto l'autorizzazione da parte della Commissione europea che lo ha considerato aiuto al funzionamento.

dito, in essere alla data di presentazione della richiesta di consolidamento ⁽²⁵⁵⁾, in debito consolidato a medio termine e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

2. Per le finalità di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere negli oneri derivanti dalle suddette operazioni in misura tale che il tasso di interesse a carico delle imprese sia pari al quaranta per cento del tasso di riferimento fissato con decreto del Ministero del tesoro per le operazioni di credito industriale agevolato.

3. Le operazioni saranno ammesse ai benefici di cui al presente articolo fino alla misura massima del cinquanta per cento dell'ammontare della situazione debitoria da convertire e comunque per un importo non superiore a 1.549.370,70 euro.

4. È autorizzata, presso *l'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni* ⁽²⁵⁶⁾ l'istituzione di un apposito fondo ⁽²⁵⁷⁾ per l'impiego degli stanziamenti relativi ad interventi per il consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese previsti, rispettivamente, in euro 7.746.853,49 *dal presente articolo* ed in euro 6.197.482,79 dall'articolo 31 della legge regionale 21 gennaio 1990, n. 1 ⁽²⁵⁸⁾.

Art. 273

Imprese beneficiarie ⁽²⁵⁹⁾

1. Saranno ammesse a godere dei benefici di cui al [precedente articolo](#) le piccole e medie imprese industriali aventi sede legale ed impianti in Sardegna, che attuino operazioni di consolidamento finanziario coordinate con programmi di ristrutturazione produttiva, di ammodernamento, di ampliamento, ovvero con rilevanti operazioni di ricapitalizzazione delle imprese stesse.

2. Saranno altresì ammesse ai benefici di cui al precedente articolo le piccole e medie imprese industriali aventi sede legale ed impianti in Sardegna, che alla

L.R. 44/1989
Art. 4

⁽²⁵⁵⁾ Comma così modificato dall'articolo 2 della L.R. 23 luglio 1990, n. 28.

⁽²⁵⁶⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽²⁵⁷⁾ La L.R. 15/2002, art. 10, ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

⁽²⁵⁸⁾ Comma aggiunto dall'articolo 1 della L.R. 23 luglio 1990, n. 28.

⁽²⁵⁹⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione è da considerarsi assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto subordina la concessione dei contributi al fatto che le imprese beneficiarie abbiano sede legale in Sardegna.

data di presentazione della richiesta di consolidamento vantino crediti scaduti e immobilizzati nei confronti di società facenti capo in via diretta o indiretta al sistema delle partecipazioni statali, anche se in liquidazione, e/o nei confronti di società aventi dimensioni eccedenti quelle indicate *nell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44* e che si trovino in fase di procedura concorsuale o di liquidazione ⁽²⁶⁰⁾.

3. Fermi restando i parametri massimi di intervento di cui all'articolo **272, comma 3**, l'importo consolidato non potrà in ogni caso eccedere l'ammontare dei crediti scaduti e immobilizzati ⁽²⁶¹⁾.

4. L'Amministrazione regionale, inoltre, è autorizzata a fornire la fidejussione necessaria per le piccole e medie imprese, fino ad un massimo del cinquanta per cento dell'ammontare dell'importo consolidato, qualora sia valutata positivamente la conduzione economica dell'azienda e vi sia insufficienza di garanzie reali, patrimoniali o personali ⁽²⁶²⁾.

5. Per la concessione della suddetta fidejussione viene utilizzato il fondo ⁽²⁶³⁾ per le garanzie già esistente presso *l'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni* ⁽²⁶⁴⁾ e costituito ai sensi *dell'articolo 281*, le cui disponibilità finanziaria e i successivi incrementi sono destinati anche al presente intervento ⁽²⁶⁵⁾.

Art. 274

Applicazione dei benefici alle imprese edilizie ed a quelle di montaggio ⁽²⁶⁶⁾

1. Tutti i benefici di natura creditizia previsti dall'articolo **272** si applicano a quelle aziende industriali operanti nel campo dell'edilizia e del montaggio degli impianti industriali che abbiano sede societaria e amministrativa ed operino in Sardegna da almeno cinque anni.

L.R. 44/1989
Art. 15

⁽²⁶⁰⁾ Comma aggiunto dall'articolo 6 della L.R. 28 aprile 1993, n. 21.

⁽²⁶¹⁾ Vedi nota n. 260.

⁽²⁶²⁾ Comma così sostituito dall'articolo 3 della L.R. 23 luglio 1990, n. 28.

⁽²⁶³⁾ La L.R. 15/2002, art. 10, ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

⁽²⁶⁴⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽²⁶⁵⁾ Comma aggiunto dall'articolo 3 della L.R. 28/1990.

⁽²⁶⁶⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione è da considerarsi assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto prevede che i benefici si applicano alle aziende aventi la sede societaria ed amministrativa da almeno cinque anni in Sardegna.

Art. 275

Dimensione ⁽²⁶⁷⁾⁽²⁶⁸⁾

1. 1. Ai fini **dei precedenti articoli** si considera piccola e media impresa industriale, in conformità alla vigente disciplina comunitaria, quella avente un massimo di 250 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di euro ⁽²⁶⁹⁾ oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di euro, facente capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono alla definizione di cui al presente articolo, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

L.R. 44/1989
Art. 1

Art. 276

Istruttoria delle domande

1. Le domande concernenti la concessione dei benefici di cui all'articolo **272** dovranno essere inoltrate, tramite, **gli enti, istituti di credito o società finanziarie individuati con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni** ⁽²⁷⁰⁾ all'Assessorato regionale dell'industria, corredate del piano aziendale di riassetto finanziario e del programma di ristrutturazione, di ampliamento, di ammodernamento ovvero di ricapitalizzazione.

L.R. 44/1989
Art. 16

2. **Gli enti, istituti di credito o società finanziarie di cui al comma precedente** provvederanno a curare l'istruttoria finanziaria delle domande esprimendo un giudizio motivato sulla affidabilità delle operazioni entro 45 giorni dalla ricezione della domanda e della relativa documentazione.

3. La concessione dei benefici sarà disposta con **determinazione del Dirigente competente** ⁽²⁷¹⁾.

⁽²⁶⁷⁾ Articolo così sostituito dall'articolo 2 della L.R. 29 settembre 1993, n. 48.

⁽²⁶⁸⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione è da considerarsi assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto prevede una definizione di PMI non in linea con quella contenuta nella Raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (in G.U. L. 107 del 30/4/1996).

⁽²⁶⁹⁾ Nella formulazione originaria di questo comma gli importi erano espressi in ecu, unità di conto europee, ora corrispondenti all'euro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, art. 2 c. 1.

⁽²⁷⁰⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽²⁷¹⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

Art. 277

Convenzioni

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, approva i criteri direttivi per l'attuazione degli interventi di cui ***al presente capo***.

L.R. 44/1989
Art. 17

2. Per l'attuazione di tali interventi l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con ***gli enti, istituti di credito o società finanziarie individuati con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni***⁽²⁷²⁾.

3. La Giunta regionale riferisce annualmente sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute ***nel presente capo*** alla competente Commissione consiliare.

Capo IX

PROVVIDENZE PER LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Art. 278

Agevolazioni per l'innovazione tecnologica⁽²⁷³⁾⁽²⁷⁴⁾

1. Al fine di promuovere e diffondere l'innovazione tecnologica:

- nelle piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f) della legge 12 agosto 1977, n. 675⁽²⁷⁵⁾;
- nelle imprese artigiane, individuali e societarie, cooperative e consortili;
- nelle nuove imprese artigiane che realizzino attività industriali purché i lavoratori siano in possesso di qualifica idonea per l'esercizio delle suddette attività;

L.R. 11/1988
Art. 73, cc. 1-7

con particolare riferimento alle iniziative finalizzate alla introduzione di nuovi prodotti, nuovi servizi o nuove tecniche tendenti a migliorare i processi produttivi, a qualificare e a sostenere l'occupazione e ad aumentare la produttività e la competitività, possono essere concessi prestiti, entro i massimali di investi-

⁽²⁷²⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della LR 6/2001.

⁽²⁷³⁾ Articolo così modificato dall'articolo 10 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

⁽²⁷⁴⁾ La disposizione in esame non è mai stata applicata.

⁽²⁷⁵⁾ Tale norma prevede la competenza del CIPI "...a determinare i limiti e i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito...". Si tenga presente che il CIPI (Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale) è stato soppresso, insieme ad altri comitati interministeriali, dall'art. 1, c. 21 della Legge n. 537 del 1993 al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze. Gli unici comitati mantenuti sono CIPE, CICR, e CIS.

mento e nella misura stabilita dalla legislazione statale vigente per il settore, finalizzati all'acquisto o utilizzazione mediante locazione finanziaria, delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con delibera del 22 dicembre 1983, nonché di:

- a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da elaboratore elettronico che governa a mezzo di opportuni programmi la progressione logica delle fasi di ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto e magazzinaggio;
- b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi di ciclo tecnologico;
- c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati.

2. Sono ammesse a beneficiare dei prestiti di cui al precedente comma le iniziative aventi titolo e per le quali sia stata avanzata istanza di concessione delle agevolazioni stabilite dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, previo rilascio da parte delle imprese richiedenti di apposita delega in favore del fondo, di cui al comma **quinto**, all'incasso delle relative provvidenze.

3. Il fondo resta autorizzato ad incamerare i contributi accordati per le iniziative beneficiarie degli incentivi di cui alla anzi indicata legge, nei limiti del prestito dal medesimo per le stesse erogato, con obbligo di corrispondere alle imprese interessate l'eventuale eccedenza; restano, invece, a carico del fondo stesso le maggiori spese, ovvero erogazioni creditizie, disposte ai sensi del precedente comma secondo, e non riconosciute a carico dello Stato⁽²⁷⁶⁾.

4. I prestiti di cui al precedente comma primo sono ammortizzati entro il periodo massimo di cinque anni dalla concessione e sono gravati del tasso di interesse previsto per il finanziamento dei programmi di sviluppo di cui all'articolo **262**.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma primo si provvede mediante l'istituzione presso ***l'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni***⁽²⁷⁷⁾ di un "Fondo di rota-

⁽²⁷⁶⁾ Comma già modificato dall'articolo 10 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5 e così successivamente sostituito per effetto dell'articolo 30 della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1.

⁽²⁷⁷⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

zione per l'innovazione tecnologica"; detto fondo è suddiviso in due sezioni, una riservata al finanziamento delle imprese industriali, l'altra al finanziamento delle imprese artigiane⁽²⁷⁸⁾.

6. Sulla scorta dell'istruttoria delle richieste effettuate dal suindicato **ente, istituto di credito o società finanziaria**, gli Assessori dell'industria e dell'artigianato, nelle rispettive competenze, dispongono la concessione dei prestiti di cui ai commi precedenti, che vengono erogati a carico delle disponibilità del "Fondo" anzidetto.

7. **Il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**, di concerto con **il Dirigente competente dell'Assessorato del turismo**, artigianato e commercio e con **il Dirigente competente dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio**⁽²⁷⁹⁾ stipulano con **l'ente, istituto di credito o società finanziaria di cui al comma quinto** apposita convenzione per la disciplina dei rapporti derivanti dalla gestione del fondo di cui al precedente comma.

Capo X

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL CAPITALE DI ENTI, GARANZIE FIDEIUSSORIE E PRESTITI PARTECIPATIVI

Art. 279

Partecipazione della Regione⁽²⁸⁰⁾

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare⁽²⁸¹⁾ al capitale degli enti o delle imprese costituite nella forma di società per azioni e delle società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata, quando essi risultino in possesso dei requisiti necessari per beneficiare delle provvidenze di cui **agli articoli 193, 194 e 195**, nonché a concedere la propria garanzia sussidiaria sulle operazioni di finanziamento contratte per la realizzazione delle iniziative di cui **agli articoli 193, 194 e 195**.

L.R. 22/1953
Art. 4, c. 1

⁽²⁷⁸⁾ Il fondo di cui al presente comma non è mai stato costituito.

⁽²⁷⁹⁾ Articolo da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

⁽²⁸⁰⁾ Articolo così sostituito dall'articolo 1 della L.R. 18 maggio 1971, n. 6.

⁽²⁸¹⁾ Le partecipazioni della Regione sono attualmente interessate da un processo di privatizzazione teso alla cessione a privati da parte dell'Amministrazione delle proprie quote azionarie. Tale processo è stato avviato con deliberazione della Giunta regionale n. 23/69 del 4/6/1996.

Art. 280

Garanzia sussidiaria⁽²⁸²⁾

1. La garanzia sussidiaria regionale potrà essere concessa, caso per caso, nei limiti del settantacinque per cento dei finanziamenti accordati dallo Stato, da enti, istituti o aziende di credito, su fondi propri o su altri fondi disposti con leggi dello Stato, per la realizzazione in Sardegna di attività industriali e commerciali, con priorità⁽²⁸³⁾ per le iniziative con investimenti fissi sino a euro 774.685,35.

L.R. 22/1953
Art. 6

2. Analoga garanzia potrà essere concessa per la emissione di obbligazioni da parte di istituti, enti e società che si propongano il conseguimento delle finalità previste *nel presente capo*, nonché con carattere preferenziale e comunque per una quota non inferiore al sessanta per cento delle somme destinate alla concessione delle fidejussioni a favore dei consorzi di garanzia fidi previsti dall'articolo 4 *della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22*⁽²⁸⁴⁾. Sono peraltro escluse dalle garanzie concesse dai consorzi le imprese che abbiano in corso procedure fallimentari e di amministrazione controllata, nonché le imprese che fino all'ammontare del settantacinque per cento del finanziamento cui si riferisce la garanzia abbiano ricevuto direttamente dalla Regione garanzie fidejussorie⁽²⁸⁵⁾.

3. L'ammontare dei rischi complessivamente assunti attraverso la concessione delle garanzie sussidiarie regionali non potrà comunque essere superiore a dieci volte l'importo delle disponibilità globali del fondo.

Art. 281

*Fondo per le partecipazioni al capitale
e per la concessione delle garanzie sussidiarie*⁽²⁸⁶⁾

1. Per l'assunzione delle partecipazioni al capitale e per la concessione delle garanzie sussidiarie previste dai precedenti articoli 279 e 280 è costituito, a carico del bilancio della Regione, un apposito fondo⁽²⁸⁷⁾ la cui amministrazio-

L.R. 22/1953
Art. 5

⁽²⁸²⁾ Articolo già sostituito dall'articolo 2 L.R. 5/1960 e così sostituito dall'articolo 3 della L.R. 18 maggio 1971, n. 6.

⁽²⁸³⁾ Come da errata corrige pubblicata nel B.U. n. 17 del 1971.

⁽²⁸⁴⁾ L'art. 4 della L.R. 22/1953, ai fini del presente testo unico, è stato suddiviso come segue: il primo comma è contenuto nell'art. 279; il secondo comma, che qui interessa in quanto riguardante i consorzi fidi, è da considerarsi implicitamente abrogato dall'art. 1 della L.R. 2/2001 che si riporta nell'articolo 289.

⁽²⁸⁵⁾ Comma già modificato dall'articolo 3 della L.R. 18 maggio 1971, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'articolo 2 della L.R. 10 febbraio 1978, n. 5.

⁽²⁸⁶⁾ Articolo così sostituito dall'articolo 2 della L.R. 18 maggio 1971, n. 6.

⁽²⁸⁷⁾ La L.R. 15/2002, art. 10, ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

ne sarà affidata, mediante convenzione da stipularsi a cura *del Dirigente competente dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio*⁽²⁸⁸⁾ di concerto con *il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria*⁽²⁸⁹⁾ *all'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni*⁽²⁹⁰⁾.

2. Le disponibilità del fondo predetto potranno essere investite in obbligazioni, in cartelle fondiarie od equiparate, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in altri titoli stanziabili presso l'Istituto di emissione.

3. Al fondo saranno accreditati gli interessi sulle giacenze ed ogni altro provento derivante dai titoli in cui siano state investite le disponibilità del fondo medesimo, nonché gli utili ed ogni altro introito proveniente dalle partecipazioni assunte, ed addebitate le spese di gestione e le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni.

4. Le deliberazioni relative all'impiego del fondo saranno adottate con le modalità previste dal primo comma dell'articolo **284**.

5. Il fondo costituito (...) ai sensi *dei commi precedenti*, è articolato in due sezioni destinate, rispettivamente, alla partecipazione al capitale di enti ed imprese ed alla concessione di garanzie sussidiarie.

L.R. 26/1984
Art. 55, c. 2

Art. 282

Fondo di garanzia delle obbligazioni emesse da imprese industriali, da istituti di credito e da società finanziarie a prevalente partecipazione regionale⁽²⁹¹⁾⁽²⁹²⁾

1. Con l'osservanza dei principi di cui ai precedenti articoli **280 e 281**, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria per il rimborso del capitale nominale investito in obbligazioni, anche convertibili, emesse da società per azioni che risultino in possesso dei requisiti necessari per beneficiare delle provvidenze per l'industrializzazione della Sardegna, ai sensi della legislazione nazionale e regionale e da società finanziarie a prevalente partecipazione regionale.

L.R. 22/1953
Art. 6 bis

2. Ove i titoli obbligazionari siano emessi da Istituti di credito al fine di

⁽²⁸⁸⁾ Articolo da intendersi così sostituito ad opera dell'articolo 99 della L.R. 13/1991, riportato nel presente testo unico in [nota al comma 5 dell'art. 240](#).

⁽²⁸⁹⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

⁽²⁹⁰⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽²⁹¹⁾ Rubrica così modificata dall'articolo 7 comma 2 L.R. 21/1993.

⁽²⁹²⁾ Articolo aggiunto dall'articolo 36 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13. Si tenga inoltre presente che tale disposizione non è operativa.

destinare in via specifica la relativa provvista finanziaria ad operazioni di medio credito industriale in favore di predeterminate società di capitali, aventi i requisiti di cui al comma precedente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria per il rimborso del debito nominale contratto dalle predette società nei confronti degli Istituti di credito ⁽²⁹³⁾.

3. Per la concessione della garanzia di cui al precedente comma è costituito apposito fondo speciale ⁽²⁹⁴⁾ la cui amministrazione è affidata *all'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni* ⁽²⁹⁵⁾, mediante convenzione da stipularsi, con *il medesimo*, a cura *del Dirigente competente dell'Assessorato della* programmazione, bilancio, *credito* ed assetto del territorio di concerto con *il Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria* ⁽²⁹⁶⁾.

4. Le *determinazioni* concernenti il rilascio e l'eventuale adempimento delle garanzie, previste dal presente articolo e *dal presente capo*, sono adottate *dal Dirigente competente in materia di industria* ⁽²⁹⁷⁾.

5. L'attività preparatoria, esecutiva e di gestione è delegata *all'ente, istituto di credito o società finanziaria di cui al comma tre* il cui Presidente è investito del potere di rappresentanza, anche in giudizio, senza limitazione alcuna e con la presunzione che gli atti compiuti siano conformi alle *determinazioni di cui al comma precedente*.

6. *Il comma 4* si interpreta nel senso che la procedura prevista si applica a tutte le fidejussioni regionali disciplinate *dal presente capo*.

L.R. 17/1993
Art. 31, c. 4

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere la garanzia di cui *al presente articolo*, anche a valere sul fondo costituito (...) ai sensi dell'articolo **281**.

L.R. 23/1992
Art. 3, c. 1

Art. 283

Rappresentanti dell'Amministrazione regionale ⁽²⁹⁸⁾

1. L'assunzione della partecipazione di cui all'articolo **279** è subordinata, in rapporto all'ammontare, alla nomina di uno o più rappresentanti dell'Amministrazione regionale nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sinda-

L.R. 22/1953
Art. 7

⁽²⁹³⁾ Comma aggiunto dall'articolo 7 comma 1 della L.R. 28 aprile 1993, n. 21.

⁽²⁹⁴⁾ La L.R. 15/2002, art. 10, ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

⁽²⁹⁵⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽²⁹⁶⁾ Comma da intendersi così modificato dall'art. 8 della L.R. 31/1998.

⁽²⁹⁷⁾ Vedi nota n. 296.

⁽²⁹⁸⁾ Articolo così sostituito dall'articolo 4 della L.R. 18 maggio 1971, n. 6.

cale degli enti o società interessate, da designarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta *dell'Assessore dell'industria* di concerto con *l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*.

2. La concessione della garanzia sussidiaria prevista dal citato articolo, quando sia rivolta in favore di imprese costituite nella forma di società per azioni, a responsabilità limitata o di società cooperative, è analogamente subordinata alla partecipazione di almeno un rappresentante dell'Amministrazione regionale nel Collegio sindacale, da designarsi con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 284

Procedura di concessione delle provvidenze⁽²⁹⁹⁾

1. Ove non risulti diversamente disposto, le provvidenze di cui *al presente capo e al capo I del presente titolo* saranno accordate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione regionale, con *determinazione del Dirigente competente*⁽³⁰⁰⁾ (...).

L.R. 22/1953
Art. 11

2. Salvo che risulti diversamente disposto negli articoli precedenti, la misura dei contributi e dei concorsi non potrà in nessun caso eccedere i due terzi della spesa e dell'onere al quale si riferiscono, né l'impegno relativo avere una durata superiore ai tre anni, fatta salva la facoltà di proroga.

Art. 285

Direttive

1. Ove l'Amministrazione regionale ne ravvisi l'opportunità, la concessione delle provvidenze di cui *al presente capo e al capo I del presente titolo*, potrà essere subordinata, per l'intero territorio dell'isola o per determinate zone o categorie di attività, all'accettazione delle eventuali direttive che saranno stabilite con le modalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 e *dal precedente articolo 284*.

L.R. 22/1953
Art. 12

⁽²⁹⁹⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione è da considerarsi relativamente incompatibile con la normativa comunitaria, in quanto prevede la concessione di contributi e sovvenzioni fino ad un massimo espresso, o nel valore capitale o in percentuale delle spese ammissibili, senza indicare un limite per le stesse. Tali precisazioni sono solitamente fornite mediante direttive di attuazione della legge ossia atti amministrativi da notificare alla Commissione Europea che valuta la compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune. L'Amministrazione regionale non ha ritenuto di effettuare tali adempimenti - entro il termine, stabilito dalla stessa Commissione, del 31/12/1999. La disposizione pertanto è da ritenersi inapplicabile.

⁽³⁰⁰⁾ Comma da intendersi così modificato dalla L.R. 31/1998.

Art. 286

Directive di attuazione

1. Le **directive** necessarie per l'attuazione **del presente capo e del capo I del presente titolo** saranno stabilite con decreto da emanarsi dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'**Assessore dell'industria**, di concerto con **l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica**, su conforme deliberazione di Giunta, sentita **la Commissione regionale per i problemi industriali**⁽³⁰¹⁾.

L.R. 22/1953

Art. 13

Art. 287

Programmi di iniziativa comunitaria: PMI e INTERREG II

1. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione europea n. C (96) 1333 del 24 giugno 1996, concernente, tra l'altro, la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale per un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria denominata PMI in favore della Sardegna, sono approvati i relativi piani finanziari ed autorizzate le relative azioni.

L.R. 8/1997

Art. 21, cc. 1, 3

2. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione Europea n. C (96) 2580 del 27 settembre 1996, concernente la concessione di un contributo dei fondi strutturali per un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria denominata INTERREG II, sono approvati i relativi piani finanziari ed autorizzate le relative misure.

Art. 288

PIC - PMI - Costituzione fondo per finanziamenti partecipativi

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi relativi a finanziamenti partecipativi ed all'assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio, previsti dall'Azione B, Misura Sardegna sul Programma Operativo relativo all'iniziativa comunitaria PMI per l'Italia 1994/1999, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un fondo⁽³⁰²⁾ presso **gli enti, istituti di credito o società finanziarie individuati con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni**⁽³⁰³⁾.

L.R. 32/1997

Art. 19

⁽³⁰¹⁾ Tale commissione ha sostituito il Comitato regionale consultivo per l'Industria ai sensi dell'articolo 2 L.R. 44/1989, inserito nell'articolo 2 del presente testo unico.

⁽³⁰²⁾ La L.R. 15/2002, art. 10, ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

⁽³⁰³⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, di concerto con l'Assessore della programmazione, emana apposite direttive ai fini dell'attuazione dell'intervento di cui al comma 1, e provvede, altresì, alla ripartizione delle risorse fra i predetti interventi, nonché alla ripartizione tra i predetti istituti in attuazione dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 1 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

3. *Il Dirigente competente dell'Assessorato* della programmazione, di concerto con *il Dirigente competente dell'Assessorato* dell'industria,⁽³⁰⁴⁾ è autorizzato a stipulare con *gli enti, istituti di credito o società finanziarie di cui al comma uno* apposite convenzioni a termini della normativa vigente.

Capo XI

CONSORZI DI GARANZIA FIDI

Art. 289

Finalità⁽³⁰⁵⁾

1. L'Amministrazione regionale, al fine di concorrere allo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi e di favorirne l'attività di sostegno alle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle cooperative, concede contributi destinati all'integrazione e/o incremento dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia aventi la finalità di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio.

L.R. 2/2001
Art. 1

Art. 290

Consorzi fidi⁽³⁰⁶⁾

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 289 i consorzi di garanzia collettiva (di seguito denominati "consorzi fidi") aventi sede legale in Sardegna, costituiti fra piccole e medie imprese, ivi comprese quelle cooperative, così come definite dalla normativa comunitaria, che esercitano la loro

L.R. 2/2001
Art. 2

⁽³⁰⁴⁾ Comma da intendersi così modificato dall'art. 8 della L.R. 31/1998.

⁽³⁰⁵⁾ La Commissione Europea non ha autorizzato la concessione dei contributi in esame ritenendoli incompatibili col mercato comune in quanto aiuti al funzionamento. La Giunta regionale con la delibera n. 21/22 del 16 luglio 2003 ha approvato le direttive di attuazione per la concessione dei contributi nei limiti del regime "de minimis".

⁽³⁰⁶⁾ Vedi nota n. 305.

attività nel territorio regionale e che risultino operanti per almeno il settanta-cinque per cento rispettivamente nei settori:

- a) dell'industria, delle costruzioni e dei servizi connessi alle attività industriali;
- b) del commercio, del turismo e dei servizi loro connessi,

sulla base del numero dei soci appartenenti ai suddetti settori ovvero del volume degli affidamenti garantiti o dell'ammontare delle garanzie prestate a favore dei suddetti settori.

2. Possono altresì beneficiare dell'agevolazione di cui all'articolo [289](#) i consorzi fidi intersettoriali costituiti dalle imprese, anche cooperative, dei settori sopracitati, comprese quelle di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. Ai fini della determinazione del parametro dimensionale, per le imprese cooperative si considerano tra gli occupati anche i soci d'opera.

4. I consorzi fidi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere finalità di mutualità e non di lucro, perseguite mediante la prestazione di garanzie collettive per favorire l'accesso al credito delle imprese consorziate, nonché la prestazione di servizi alle stesse imprese per migliorarne la capacità di finanziamento e di gestione finanziaria; la misura della garanzia prestata non può essere inferiore al venti per cento;
- b) prevedere nel proprio statuto il divieto di distribuzione degli utili, riserve e/o avanzi d'esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del consorzio, nonché di destinare i contributi di cui alla presente legge a spese di funzionamento;
- c) essere operativi nel territorio regionale;
- d) avere, al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda, fondi di garanzia depositati presso le banche o gli intermediari finanziari convenzionati, di ammontare complessivo non inferiore a 250.000 euro.

5. L'Assessorato dell'industria e l'Assessorato del commercio, artigianato e turismo, rispettivamente per quanto di loro competenza, designano, ai fini della vigilanza sui consorzi fidi che beneficiano del contributo di cui **al presente capo**, il presidente dell'organo di controllo dei consorzi medesimi.

Art. 291

Contributo per l'integrazione dei fondi rischi ⁽³⁰⁷⁾

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi fidi di cui all'articolo **290** un contributo, da destinarsi esclusivamente all'integrazione dei relativi fondi rischi e del patrimonio di garanzia, determinato in misura non inferiore all'otto per cento dell'incremento dell'ammontare delle garanzie prestate dal consorzio fidi e in essere dal 31 dicembre dell'anno anteriore alla data di presentazione della domanda, rispetto all'ammontare delle garanzie prestate dal consorzio fidi e in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Gli interessi attivi maturati dai fondi rischi costituiti con i contributi regionali devono essere utilizzati per integrare i medesimi fondi rischi.
3. Ai fini del calcolo della misura del contributo di cui al presente articolo, non si tiene conto delle garanzie concesse ad imprese operanti nei settori per i quali la Commissione Europea abbia richiesto, in sede di approvazione del sistema, l'esclusione dai benefici.
4. Il presente intervento non è cumulabile con altri interventi regionali aventi identica finalità.

L.R. 2/2001
Art. 3

Art. 292

Domande

1. Per poter beneficiare del contributo i consorzi fidi devono presentare apposita domanda entro il 30 giugno di ciascun anno all'Assessorato competente per materia. Tale domanda deve essere corredata di tutti gli elementi e i dati necessari per consentire all'Assessorato di verificare l'ammissibilità del contributo medesimo.
2. Per quanto concerne le modalità operative, l'Assessore competente per materia emana apposite direttive che devono essere approvate dalla Giunta regionale.

L.R. 2/2001
Art. 4

⁽³⁰⁷⁾ La Commissione Europea non ha autorizzato la concessione dei contributi in esame ritenendoli incompatibili col mercato comune in quanto aiuti al funzionamento. La Giunta regionale con la delibera n. 21/22 del 16 luglio 2003 ha approvato le direttive di attuazione per la concessione dei contributi nei limiti del regime "de minimis".

Art. 293

Contributo in conto interessi⁽³⁰⁸⁾

1. Le imprese facenti parte di un consorzio garanzia collettiva fidi di cui al **presente capo**, possono ottenere dall'Amministrazione regionale un contributo in conto interessi sui prestiti concessi dalle banche o intermediari in misura pari al 64 per cento del tasso di riferimento in vigore per l'industria, commercio, turismo, artigianato, editoria, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

L.R. 2/2001
Art. 5

Art. 294

Condizioni di erogazione

1. Il contributo di cui all'articolo **293** è erogato in relazione a prestiti concessi da istituti di credito e garantiti da consorzi fidi a fronte di:

L.R. 2/2001
Art. 6

a) operazioni di investimento aziendale, a favore di tutte le piccole e medie imprese aderenti ai consorzi fidi di cui all'articolo **290** purché siano rispettati i limiti di intensità massima di cui all'articolo **296**;

b) affidamenti di breve o medio e lungo termine destinati a sostenere il fabbisogno di capitale circolante delle imprese aderenti ai consorzi fidi, in relazione alle possibili forme tecniche dell'intervento⁽³⁰⁹⁾.

Art. 295

Riduzione dei contributi

1. I contributi erogati a fronte degli affidamenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo **294**, pari al sessantaquattro per cento del tasso di riferimento per l'anno 2000, sono progressivamente ridotti negli esercizi successivi secondo la seguente tabella:

L.R. 2/2001
Art. 7

⁽³⁰⁸⁾ La Commissione Europea non ha autorizzato la concessione dei contributi in esame ritenendoli incompatibili col mercato comune in quanto aiuti al funzionamento. La Giunta regionale con la delibera n. 21/22 del 16 luglio 2003 ha approvato le direttive di attuazione per la concessione dei contributi nei limiti del regime "de minimis".

⁽³⁰⁹⁾ La Commissione Europea non ha autorizzato la concessione dei contributi in esame ritenendoli incompatibili col mercato comune in quanto aiuti al funzionamento. La Giunta regionale con la delibera n. 21/22 del 16 luglio 2003 ha approvato le direttive di attuazione per la concessione dei contributi nei limiti del regime "de minimis".

- anno 2000: 64 per cento del tasso di riferimento;
- anno 2001: 60 per cento del tasso di riferimento;
- anno 2002: 56 per cento del tasso di riferimento;
- anno 2003: 52 per cento del tasso di riferimento;
- anno 2004: 48 per cento del tasso di riferimento;
- anno 2005: 44 per cento del tasso di riferimento;
- anno 2006: 40 per cento del tasso di riferimento.

Art. 296

Massimale di intensità

1. Il massimale di intensità, relativo all'intervento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo **294**, è determinato nella misura del trentacinque per cento netto, in linea con la carta degli aiuti di Stato regionali per gli anni 2000 - 2006.

L.R. 2/2001
Art. 8

Art. 297

Massimale di cumulo

1. Il massimale di intensità di cui all'articolo **296** deve intendersi anche come massimale di cumulo applicabile al totale dell'aiuto derivante dalla sommatoria dell'intervento in conto interessi e dell'intervento in garanzia, nonché in caso di intervento concomitante di diversi regimi a finalità regionale, che provenga da fonti locali, regionali, nazionali o comunitarie.

L.R. 2/2001
Art. 9

Art. 298

Aiuti ad imprese agroindustriali⁽³¹⁰⁾

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a concedere aiuti a investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, soltanto ad imprese agroindustriali facenti parte dei consorzi fidi, nella forma del contributo in conto interessi pari al sessantaquattro per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo **293**.

L.R. 2/2001
Art. 10

⁽³¹⁰⁾ La presente disposizione prevede la concessione ad imprese agroindustriali del contributo in conto interessi di cui all'articolo **293**, che, come già detto, la Commissione Europea non ha autorizzato ritenendolo incompatibile col mercato comune in quanto aiuto al funzionamento. La Giunta regionale con la delibera n. 21/22 del 16 luglio 2003 ha approvato le direttive di attuazione per la concessione dei contributi nei limiti del regime "de minimis".

Art. 299

Aiuti a sostegno del fabbisogno del capitale circolante⁽³¹¹⁾

1. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo, a fronte di affidamenti di breve o medio e lungo termine destinati a sostenere il fabbisogno di capitale circolante delle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in conformità con le Comunicazioni della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo ("crediti di gestione") pubblicate sulla GUCE C44 del 16 febbraio 1996, e più precisamente per prestiti stagionali connessi alle spese di conduzione e gestione aziendale, della durata massima di un anno e rinnovabili di anno in anno alle stesse condizioni, di ammontare non eccedente il fabbisogno di liquidità calcolato per l'impresa richiedente ovvero fissato in maniera forfettaria, ed in misura pari alla differenza tra il tasso applicato alle imprese di cui al presente articolo, al lordo del beneficio regionale, ed il tasso applicato agli altri settori per effetto del beneficio regionale di cui all'articolo 295.

L.R. 2/2001
Art. 11

Art. 300

Regime "de minimis"

1. Per tutte le altre operazioni non espressamente richiamate e per i casi di aiuti alle imprese fuoriuscite dai parametri di PMI successivamente alla data della richiesta, si applica, laddove non espressamente vietato (GUCE C68 del 6 marzo 1996 e successive modifiche), il regime derogatorio "de minimis".

L.R. 2/2001
Art. 12

⁽³¹¹⁾ La Commissione Europea non ha autorizzato la concessione dei contributi in esame ritenendoli incompatibili col mercato comune in quanto aiuti al funzionamento. La Giunta regionale con la delibera n. 21/22 del 16 luglio 2003 ha approvato le direttive di attuazione per la concessione dei contributi nei limiti del regime "de minimis".

Art. 301

Adeguamento automatico alla normativa U.E.

1. L'intensità massima, le misure di cumulo e l'individuazione dei settori considerati sensibili possono, ove necessario, essere adeguate automaticamente in modo da renderle compatibili con eventuali modifiche ed integrazioni delle disposizioni comunitarie.

L.R. 2/2001
Art. 13

Art. 302

Fondo per la gestione degli interventi⁽³¹²⁾

1. Per la gestione degli interventi previsti **dagli articoli 293-304**, è istituito apposito fondo presso un istituto credito o un intermediario finanziario di cui all'articolo 1, comma 27, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Legge finanziaria 2001), da selezionare con procedura di evidenza pubblica. Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria, previa apposita delibera di rilascio della garanzia da parte del consorzio fidi sulla base di precise regole di valutazione del merito creditizio della stessa impresa, tramite la banca o l'intermediario concedente il finanziamento, che lo accredita contestualmente all'addebito periodico degli interessi passivi.

L.R. 2/2001
Art. 14

2. Ogni soggetto interessato presenta apposita domanda su schema predisposto, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso agli interventi; la conseguente verifica è attribuita all'istituto di credito convenzionato.

Art. 303

Direttive della Giunta regionale

1. Per quanto concerne le modalità operative relative agli interventi previsti **dagli articoli 293-304** gli Assessori competenti in materia di industria e di commercio, artigianato e turismo, emanano apposite direttive che devono essere approvate dalla Giunta regionale.

L.R. 2/2001
Art. 15

⁽³¹²⁾ Comma così modificato dall'art. 2, comma 3 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

Art. 304

Controlli

1. La Giunta regionale definisce, con delibera, le modalità di controllo sui consorzi fidi beneficiari dei contributi regionali al fine di assicurare il rispetto dei vincoli, delle condizioni e delle disposizioni dettate ***dal presente capo*** e dalle disposizioni comunitarie.

L.R. 2/2001
Art. 16

2. La violazione degli obblighi previsti ***dal presente capo*** e dalle relative disposizioni attuative comporta:

- a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati;
- b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi previsti ***dal presente capo***;
- c) la restituzione dei fondi versati e non utilizzati.

3. Nel caso di scioglimento o di liquidazione del consorzio fidi, il rappresentante legale dello stesso deve comunicare all'Assessore competente per materia entro cinque giorni dalla delibera, i motivi e le cause dello scioglimento e conseguentemente provvedere alla restituzione alla Regione degli eventuali stanziamenti non utilizzati.

Art. 305

Anticipazione

1. L'Amministrazione regionale, al fine di dare immediata attuazione agli interventi di cui ai precedenti articoli previsti nell'ambito dell'Asse IV - Misura 4.1 - Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale - del Programma Operativo Regionale Sardegna 2000 - 2006, approvato l'8 agosto 2000 con decisione della Commissione Europea n. C(2000)2359, è autorizzata ad anticipare per l'anno 2000, con risorse proprie, i finanziamenti di provenienza comunitaria e statale.

L.R. 2/2001
Art. 17

Capo XII

FONDO PER IL CREDITO DI ESERCIZIO DELLE INDUSTRIE SARDE⁽³¹³⁾

Art. 306

Costituzione del fondo⁽³¹⁴⁾

1. Al fine di consentire prestiti a favore delle piccole e medie industrie operanti nel territorio della Regione è costituito presso ***l'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni***⁽³¹⁵⁾, un fondo speciale di rotazione⁽³¹⁶⁾ (...).

L.R. 23/1957
Art. 1

Art. 307

Finanziamento del fondo⁽³¹⁷⁾

1. Per il finanziamento del fondo di rotazione costituito con ***il presente capo***, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino alla somma di euro 1.032.913,80 ad un tasso non superiore al sette e cinquanta per cento, da estinguersi in non meno di dieci annualità con quote eguali e costanti comprensive degli interessi.

L.R. 23/1957
Art. 2

2. Secondo le esigenze dello sviluppo industriale della Regione il suddetto fondo di rotazione può essere eventualmente aumentato con ulteriori stanziamenti di bilancio.

⁽³¹³⁾ L'intervento di cui alla L.R. 23/1957, contenuta nel presente capo, è da considerarsi assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto consiste in un finanziamento agevolato alle imprese per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, quindi in un aiuto al funzionamento. Il regime e i suoi rifinanziamenti non risultano notificati alla Commissione europea, non adeguati né adeguabili ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Il regime non è notificabile senza novazioni normative di rilievo e, non essendo autorizzato dall'Unione Europea, la Giunta regionale con deliberazione n. 41/16 del 29/10/99 ha stabilito di interromperne l'applicazione.

⁽³¹⁴⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva e nella **nota n. 313**, la presente disposizione è da considerarsi assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria.

⁽³¹⁵⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽³¹⁶⁾ La L.R. 15/2002, art. 10, ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

⁽³¹⁷⁾ Vedi nota n. 314.

Art. 308

Garanzia fidejussoria

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, è autorizzato a richiedere garanzia fidejussoria all'attuale Tesoriere regionale ed a quelli che eventualmente subentrassero, a favore degli istituti che concederanno alla Regione i mutui previsti dall'articolo **307**, per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stessi.

L.R. 19/1958
Art. 1

Art. 309

Rate di ammortamento

1. Le rate di ammortamento dei mutui devono trovar capienza, per capitali ed interessi, nei limiti dei nove decimi delle imposte dirette iscritte a ruolo di spettanza della Regione.

L.R. 19/1958
Art. 2, c. 1

Art. 310

Spese per i diritti di commissione

1. Le spese occorrenti per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione fanno capo ad appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci per gli esercizi 1959 e seguenti.

L.R. 19/1958
Art. 3

Art. 311

Amministrazione del fondo⁽³¹⁸⁾

1. Per l'amministrazione del fondo di rotazione è costituita presso *l'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni⁽³¹⁹⁾*, una speciale gestione autonoma che è amministrata *dallo stesso* a norma *del presente capo* e delle altre leggi e regolamenti regionali in materia.

L.R. 23/1957
Art. 3

⁽³¹⁸⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva e nella [nota n. 313](#), la presente disposizione è da considerarsi assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria.

⁽³¹⁹⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

Art. 312

Finalità e durata dei prestiti⁽³²⁰⁾

1. I prestiti di cui all'articolo **306** devono avere durata non inferiore ad un anno e possono essere concessi per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, che si rendono necessari in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione, a favore delle industrie che abbiano i loro impianti, la sede legale e fiscale nel territorio della Regione.

2. A parità di condizioni viene data la precedenza alle nuove iniziative industriali ed a quelle che hanno per oggetto la lavorazione e la trasformazione di materie prime e prodotti locali.

L.R. 23/1957
Art. 4

Art. 313

Tipologia dei prestiti⁽³²¹⁾

1. I prestiti possono essere concessi sotto forma di mutui, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari⁽³²²⁾.

2. Qualora le operazioni di credito contemplate ***dal presente capo*** siano assistite da garanzia sulle scorte e sui prodotti finiti e si debba procedere alla vendita dei detti prodotti, la garanzia è trasferita sui documenti di credito relativi alle vendite stesse⁽³²³⁾.

L.R. 23/1957
Art. 5

⁽³²⁰⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione è da considerarsi assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto prevede aiuti di durata non inferiore ad un anno (contro i principi comunitari che prevedono che gli aiuti non devono essere illimitati, ma, anzi, decrescenti nel tempo) per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti. Ulteriore causa di incompatibilità è la previsione del requisito della sede legale in Sardegna. Si fa presente inoltre che la Giunta regionale con deliberazione n. 41/16 del 29/10/1999 ha stabilito di interrompere l'applicazione di tale regime di aiuto.

⁽³²¹⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione è da considerarsi assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto prevede le forme in cui possono essere concessi i prestiti di cui all'art. 312. Si fa presente inoltre che la Giunta regionale con deliberazione n. 41/16 del 29/10/1999 ha stabilito di interrompere l'applicazione di tale regime di aiuto.

⁽³²²⁾ Comma così sostituito dall'articolo 9 della L.R. 20 giugno 1989, n. 44.

⁽³²³⁾ Comma aggiunto dall'articolo 1 della L.R. 29 aprile 1960, n. 7.

Art. 314

Ammontare dei prestiti ⁽³²⁴⁾⁽³²⁵⁾

1. L'ammontare dei prestiti di cui **al presente capo** non può superare per ciascuna delle imprese sovvenzionate la complessiva somma di euro 413.165,52. Gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie devono complessivamente gravare sul beneficiario dei prestiti in misura almeno pari a quella del tasso creditore percepito dalla Regione sulle giacenze di tesoreria.

L.R. 23/1957
Art. 6

Art. 315

Industrie agro-alimentari isolane

1. Per le industrie agro-alimentari utilizzatrici di materie prime isolane o prodotti agricoli isolani, i prestiti di cui all'articolo **314**, possono essere concessi anche in eccedenza al limite stabilito **dallo stesso articolo, (...), dal Dirigente dell'Assessorato dell'industria**, di concerto con **il Dirigente competente dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale** ⁽³²⁶⁾. Con le stesse modalità vengono approvati i criteri relativi alla concessione ed i requisiti quanti-qualitativi delle produzioni realizzate dalle industrie richiedenti.

L.R. 26/1984
Art. 60

2. A favore delle stesse industrie agro-alimentari possono altresì essere estesi i benefici contributivi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5, per l'acquisto di mezzi di trasporto refrigeranti, in misura superiore al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

3. Alle predette agevolazioni creditizie e contributive sono ammesse le ditte, le cooperative e le associazioni dei produttori che sottoscrivano gli accordi interprofessionali entro 30 giorni dalla **data del 31 maggio 1984**.

⁽³²⁴⁾ Articolo già sostituito per effetto dell'articolo 2 L.R. 29 aprile 1960, n. 7, dell'articolo 27 L.R. 10 maggio 1983, n. 12 e dell'articolo 27 della L.R. 28 maggio 1985, n. 13 e così nuovamente sostituito per effetto dell'articolo 72 L.R. 11/1988.

⁽³²⁵⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva e nella **nota n. 313**, la presente disposizione è da considerarsi assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria.

⁽³²⁶⁾ Comma da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

Art. 316

Gestione del fondo⁽³²⁷⁾

1. L'Amministrazione regionale, e per essa **il Dirigente competente**⁽³²⁸⁾ **dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio**⁽³²⁹⁾, è autorizzata a stipulare **con l'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni**⁽³³⁰⁾ apposita convenzione per la gestione del fondo di cui **al presente capo**.

L.R. 23/1957
Art. 7

Art. 317

Domande di finanziamento⁽³³¹⁾

1. Le domande di prestito devono essere presentate **all'ente, istituto di credito o società finanziaria** nelle forme che sono determinate nella convenzione di cui all'**articolo precedente**.

L.R. 23/1957
Art. 8

Art. 318

Comitato di decisione sulle domande di prestito⁽³³²⁾⁽³³³⁾

1. Sulle domande di prestito decide un comitato composto da:
- a) il Presidente o il Vice Presidente **dell'ente, istituto di credito o società finanziaria di cui all'articolo 316**;
 - b) il Direttore del **dell'ente, istituto di credito o società finanziaria di cui all'articolo 316** o altro funzionario da lui delegato;
 - c) due rappresentanti nominati **dall'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica**;
 - d) due rappresentanti nominati **dall'Assessore regionale dell'industria**;
 - e) due rappresentanti nominati dall'Assessore regionale **della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio**;

L.R. 23/1957
Art. 9

⁽³²⁷⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva e nella **nota n. 313**, la presente disposizione è da considerarsi assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria.

⁽³²⁸⁾ Articolo da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

⁽³²⁹⁾ Articolo da intendersi così modificato ad opera dell'articolo 99 della L.R. 13/1991, riportato nel presente testo unico in **nota al comma 5 dell'art. 240**.

⁽³³⁰⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽³³¹⁾ Vedi nota n. 327.

⁽³³²⁾ Articolo così sostituito dall'articolo 3 della L.R. 29 aprile 1960, n. 7.

⁽³³³⁾ Vedi nota n. 327.

- f) tre piccoli o medi imprenditori industriali nominati dall'Assessore regionale **dell'industria** entro una rosa di nomi proposti dalle Camere di commercio, industria, **artigianato** e agricoltura della Regione;
- g) quattro lavoratori del settore della piccola e media industria, nominati dall'Assessore regionale **dell'industria** entro una rosa di nomi proposti dalle organizzazioni sindacali confederali, in ordine di importanza.

Art. 319

Controllo tecnico, amministrativo e contabile⁽³³⁴⁾

1. Spetta **all'ente, istituto di credito o società finanziaria di cui all'articolo 316** il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme prestate ai fini **del presente capo**.

L.R. 23/1957
Art. 10

2. In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento da parte del mutuatario, l'istituto provvede direttamente nelle forme di legge al recupero delle somme erogate, dandone immediata notizia al **Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria**⁽³³⁵⁾, che ha facoltà di concedere dilazione una sola volta.

Art. 320

Accrediti sul fondo⁽³³⁶⁾

1. Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite e spese di recupero accertate sulle singole operazioni, nonché il costo del servizio prestato dall'Istituto, quale risulta dalla convenzione di cui all'articolo **317**.

L.R. 23/1957
Art. 11

2. Tutte le somme che affluiscono al fondo di rotazione per il rimborso dei prestiti, o per qualsiasi altro titolo, sono destinate alla concessione di altri prestiti dello stesso genere.

⁽³³⁴⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva e nella **nota n. 313**, la presente disposizione è da considerarsi assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria.

⁽³³⁵⁾ Comma da intendersi così sostituito ad opera della L.R. 31/1998.

⁽³³⁶⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione è da considerarsi assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto prevede che tutte le somme che affluiscono al fondo siano destinate alla concessione di prestiti dello stesso genere di quelli di cui all'art. **312**. Si fa presente inoltre che la Giunta regionale con deliberazione n. 41/16 del 29/10/1999 ha stabilito di interrompere l'applicazione di tale regime di aiuto.

Art. 321

Iscrizione delle annualità⁽³³⁷⁾⁽³³⁸⁾

1. Le annualità di cui all'articolo **307** sono iscritte in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa della Regione (...).
2. La somministrazione **all'ente, istituto di credito o società finanziaria di cui all'articolo 316** delle somme mutate sarà subordinata alla contrazione dei mutui stessi e proporzionata ai loro importi.

L.R. 23/1957
Art. 12

Art. 322

Costituzione di un ulteriore fondo

1. Per l'attuazione degli interventi previsti **dal presente capo, (...)** è autorizzata la costituzione (...) presso **l'ente, istituto di credito o società finanziaria individuato con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni**⁽³³⁹⁾ di un **ulteriore** apposito fondo⁽³⁴⁰⁾ per il credito di esercizio alle industrie sarde (...).
2. La relativa convenzione è stipulata a' termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991), e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli interventi di cui **al presente capo**, sono destinati alle piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa, e sono concedibili entro un importo massimo di euro 774.685,35.
4. Le direttive d'attuazione sono approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'industria a' termini dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992).

L.R. 9/1996
Art. 27

⁽³³⁷⁾ Articolo già modificato dall'articolo 11 della L.R. 29/1957 e così ulteriormente modificato dall'articolo 11 L.R. 6/1959.

⁽³³⁸⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva e nella **nota n. 313**, la presente disposizione è da considerarsi assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria.

⁽³³⁹⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽³⁴⁰⁾ La L.R. 15/2002, art. 10, ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

Capo XIII

APPLICAZIONE DI LEGGI STATALI DI AGEVOLAZIONE ALLE IMPRESE

Art. 323

Normativa applicabile

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e successive modifiche ed integrazioni, in attesa di un'organica disciplina in materia, la Regione autonoma della Sardegna applica le seguenti leggi e i relativi regolamenti in materia di agevolazioni alle imprese individuate a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

L.R. 22/2002
Art. 1

- legge 28 novembre 1965, n. 1329;
- decreto legge 29 agosto 1994, n. 516, articolo 11, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598;
- decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, articolo 2, comma 2, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
- legge 25 luglio 1952, n. 949, articolo 37;
- legge 14 ottobre 1964, n. 1068;
- legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 81;
- decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, articolo 28, convertito dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142;
- legge 1° febbraio 1965, n. 60;
- legge 31 luglio 1954, n. 626;
- decreto legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50;
- legge 27 febbraio 1985, n. 49, titolo I;
- legge 9 dicembre 1986, n. 896, articolo 20;
- legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- legge 9 gennaio 1991, n. 10, articoli 10, 12 e 14;
- decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, articoli 1, 2, 9, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

- decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, articolo 13, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;
- legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 11;
- legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 3, commi 6 e 7 e articolo 8, comma 2;
- decreto legge 1 ottobre 1982, n. 697, articolo 9, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887;
- legge 5 ottobre 1991, n. 317, articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27, 31, 33, 34;
- legge 3 febbraio 1989, n. 41, articolo 1;
- legge 6 ottobre 1982, n. 752, articolo 12;
- legge 30 luglio 1990, n. 221, articolo 7, comma 2 e articolo 9, commi 1 e 5;
- legge 21 febbraio 1989, n. 83.

Art. 324

Fondo unico

1. Per le agevolazioni previste dall'articolo 323 è istituito un fondo unico nell'ambito dello stato di previsione delle entrate e della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

L.R. 22/2002
Art. 2

2. Le risorse di cui al comma 1, a seguito dell'accertamento dell'entrata, sono ripartite a regime in sede di bilancio di previsione nei rispettivi capitoli di spesa.

3. Per l'anno 2002 le risorse di cui al comma 1, a seguito dell'accertamento dell'entrata, sono ripartite, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, nei rispettivi capitoli di spesa.

4. In allegato ai documenti di bilancio di previsione la Giunta regionale trasmette annualmente lo stato di attuazione e la gestione del fondo unico.

Art. 325

Direttive di attuazione

1. Con decreto degli Assessori competenti per materia, previa deliberazione della Giunta regionale, sono emanate, in caso di assenza o di incompletezza dei regolamenti nazionali, le direttive di attuazione delle leggi di cui all'artico-

L.R. 22/2002
Art. 3

lo [323](#), previo parere delle Commissioni consiliari competenti che deve essere espresso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il parere si intende reso.

Art. 326

Progresso

1. Resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data dell'effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia già avviato il relativo procedimento amministrativo.

L.R. 22/2002
Art. 4

Art. 327

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 49.813.000 per l'anno 2002 e per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse messe a disposizione dallo Stato in attuazione degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2001; gli stessi oneri fanno carico alle sottoindicate UPB del bilancio della Regione per gli anni 2002-2004. Agli oneri successivi all'anno 2004 si provvede con legge di bilancio.

L.R. 22/2002
Art. 5

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2002 ed in quello pluriennale per gli anni 2002-2004 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata

In aumento

03 – PROGRAMMAZIONE

UPB E03.002

(NI) Dir. 01 203 II

Contributi statali per agevolazioni a favore del sistema produttivo

2002	euro	49.813.000
2003	euro	49.813.000
2004	euro	49.813.000

Spesa		
In aumento		
03 – PROGRAMMAZIONE		
UPB S03.010		
(NI) Dir. 00 02 12 II		
Fondo per agevolazioni a favore del sistema produttivo		
2002	euro	49.782.000
2003	euro	49.782.000
2004	euro	49.782.000
02 – AFFARI GENERALI		
UPB S02.045		
Oneri per il trattamento economico dei dipendenti, ivi compreso il salario accessorio		
2002	euro	25.000
2003	euro	25.000
2004	euro	25.000
UPB S02.069		
Versamenti di ritenute e acconti		
2002	euro	6.000
2003	euro	6.000
2004	euro	6.000

TITOLO II

POLITICHE ATTIVE PER IL COSTO DEL LAVORO

Art. 328

Contributo per le assunzioni⁽³⁴¹⁾

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, d'intesa con l'INPS, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, ad erogare contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di cinque anni, per favorire:

*L.R. 36/1998
Art. 1, cc. 1, 2*

- a) l'assunzione a tempo indeterminato di apprendisti qualificati di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti inoccupati e disoccupati che non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- c) l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;
- d) l'assunzione a tempo indeterminato fatta a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento;
- e) la trasformazione a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time;
- f) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno ventiquattro mesi;
- g) l'assunzione a tempo indeterminato di disoccupati da almeno ventiquattro mesi;
- h) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
- i) l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori part-time e trasformazione in contratti a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato part-time;
- l) l'assunzione a tempo determinato da parte di aziende operanti nel settore turistico.
- m)** l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori prima impegnati in azienda con contratto di lavoro autonomo atipico, definito dall'iscrizione alla gestione separata INPS.

2. L'intervento di cui al presente articolo ha carattere aggiuntivo in termini di successione temporale rispetto a quelli di analoga natura, ove spettanti, a carico dello Stato e si applica nelle misure previste dall'articolo **331** con decorrenza **dalla data dell' 8 gennaio 1999**.

⁽³⁴¹⁾ La legge n. 482/1968 citata nella lettera c) è stata abrogata dall'art. 22 della legge n. 68/1999. La lettera m) è stata aggiunta dall'articolo 12, c. 4, della L.R. 3/2003.

Art. 329

Individuazione dei datori di lavoro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo **328** sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi: L.R. 36/1998
Art. 2

- a) imprese individuali, societarie e cooperative, i consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione sarda e operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;
- b) i lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli ordini e collegi professionali;
- c) le organizzazioni, non aventi scopo di lucro, di utilità sociale.

2. Le imprese cooperative, comprese le piccole società cooperative, possono beneficiare dello sgravio contributivo anche per i rapporti di lavoro che instaurano con i soci lavoratori.

3. I benefici di cui **al presente titolo** sono concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione Sardegna.

Art. 330

Requisiti del datore di lavoro

1. I datori di lavoro di cui all'articolo **329** possono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo **328** per le assunzioni o trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in aumento rispetto alla media dei dipendenti in carico nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni. L.R. 36/1998
Art. 3

2. Nello stabilire la media dei dipendenti in carico ai datori di lavoro di cui all'articolo **329** non devono essere conteggiati gli apprendisti, gli assunti in forza di contratto di formazione e lavoro e gli assunti con contratto a tempo determinato.

3. I datori di lavoro, per fruire delle provvidenze di cui al comma 1, non devono aver proceduto, nei dodici mesi precedenti l'assunzione o la trasformazione, a riduzione di personale che non sia stata causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o dal Ministero del lavoro e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto.

4. I datori di lavoro, per fruire dei contributi relativi alle assunzioni o trasformazioni di cui all'articolo **328**, devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali e devono essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482⁽³⁴²⁾, e successive modifiche e

⁽³⁴²⁾ La legge n. 482/68 è stata abrogata dall'art. 22 della legge n. 68/1999.

integrazioni. Le aliquote dei riservatari possono essere completate anche mediante le assunzioni per le quali si richiedono i contributi medesimi.

Art. 331

Misura dei contributi

1. Ai datori di lavoro di cui all'articolo **329** che assumono a tempo indeterminato i soggetti richiamati nell'articolo **328**, viene concesso, da parte **del Dirigente competente dell'Assessorato del**⁽³⁴³⁾ lavoro, un contributo finalizzato allo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali a partire dalla data di cessazione degli sgravi previsti a carico dello Stato, nella misura e per il periodo di seguito indicati:

L.R. 36/1998
Art. 4, c. 1

- a) per le assunzioni di cui alle **lettere a), b), c), d) ed i) dell'articolo 328**, comma 1, i contributi sono concessi per un periodo di cinque anni nella misura del cento per cento per i primi tre anni, dell'ottanta per cento per il quarto anno e del sessanta per cento per il quinto anno. Qualora, in relazione alle lettere b), c), d) ed i), si tratti di soggetti che hanno superato i 35 anni di età, la misura dei contributi è pari al cento per cento per l'intero periodo;
- b) per le assunzioni di cui alle **lettere e), f), g) ed h) dell'articolo 328, comma 1**, i contributi sono concessi per un periodo di quattro anni nella misura del cento per cento per il primo anno, dell'ottanta per cento per il secondo anno, del sessanta per cento per il terzo anno e del quaranta per cento per il quarto anno. Qualora le assunzioni a seguito della trasformazione di contratti di formazione lavoro siano avvenute nei tre anni precedenti **la data dell'8 gennaio 1999**, i contributi sono concessi per un periodo di due anni nella misura del cento per cento e dell'ottanta per cento rispettivamente per il primo e secondo anno con decorrenza **dalla data dell'8 gennaio 1999**.

Art. 332

Divieto di cumulo

1. I benefici di cui **al presente titolo** non sono cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di incentivi all'occupazione.

L.R. 36/1998
Art. 5

⁽³⁴³⁾ Comma da intendersi così modificato alla luce del consolidarsi dei principi introdotti dalla L.R. 31/1998.

Art. 333

Modalità di erogazione del contributo

1. **Il Dirigente competente dell'Assessorato del lavoro** ⁽³⁴⁴⁾ stipula apposita convenzione con l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e provvede ad accreditare allo stesso le somme corrispondenti al beneficio concesso. L.R. 36/1998
Art. 6
2. I benefici di cui **al presente titolo** non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
3. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica **al Dirigente competente dell'Assessorato del lavoro** ⁽³⁴⁵⁾ l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali lo stesso istituto procede al conguaglio.

Art. 334

Esclusioni

1. Non rientrano nel campo di applicazione **del presente titolo** le seguenti fattispecie: L.R. 36/1998
Art. 7
 - a) assunzioni con contratto di apprendistato presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore;
 - b) assunzioni con contratto di formazione e lavoro presso lo stesso datore di lavoro, ancorché per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore.

Art. 335

Controlli e revoca dei contributi

1. Oltre i controlli predisposti dall'INPS, l'Assessore regionale del lavoro predispone un programma annuale di controlli tesi alla verifica dell'esistenza e della permanenza dei requisiti previsti **dal presente titolo** per usufruire degli incentivi; in particolare l'accertamento deve essere indirizzato alla verifica dei requisiti per l'accesso ai contributi sugli oneri previdenziali ed assistenziali. L.R. 36/1998
Art. 8

⁽³⁴⁴⁾ Comma da intendersi così modificato alla luce del consolidarsi dei principi introdotti dalla L.R. 31/1998.

⁽³⁴⁵⁾ Vedi nota n. 344.

2. Non hanno diritto agli sgravi i datori di lavoro per i quali dovesse riscontrarsi, in sede di controllo, alternativamente o cumulativamente, l'inesistenza o la non permanenza dei requisiti previsti dai precedenti articoli.

3. In tale ipotesi, qualora il datore di lavoro abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi, deve restituirli, secondo le modalità stabilite da apposita **determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato del lavoro**, di concerto con **il Dirigente competente dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio**⁽³⁴⁶⁾, versandoli in apposito capitolo d'entrata del bilancio della Regione.

4. In caso di indebita applicazione di sgravi da parte dei datori di lavoro si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono a beneficio della Regione.

Art. 336

Incentivi per periodi formativi

1. L'Amministrazione regionale concede ai lavoratori che abbiano ottenuto dal proprio datore di lavoro, pubblico o privato, un congedo o aspettativa senza retribuzione ai fini formativi, un contributo formativo pari all'ottanta per cento dello stipendio, le eventuali tasse di iscrizione ai corsi frequentati ed una eventuale indennità di trasferta, fino ad un massimo di 1.032,91 di euro mensili, per la frequenza di corsi di formazione o stages presso imprese o pubbliche amministrazioni nel territorio dell'Unione europea.

*L.R. 36/1998
Art. 10, cc. 1-6*

2. Il contributo è concesso **dal Dirigente competente**⁽³⁴⁷⁾ **dell'Assessorato del lavoro**, formazione professionale e sicurezza sociale sulla base di una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'inserimento del progetto formativo in un piano aziendale che preveda la temporanea sostituzione del dipendente in congedo con altro personale di pari livello.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere borse di studio dell'importo massimo di euro 24.800 per biennio, finalizzate a favorire tirocini pratico-formativi, anche presso imprese gestite da emigrati sardi, in favore di giovani diplomati, laureandi o laureati inoccupati o disoccupati, residenti in Sardegna⁽³⁴⁸⁾.

⁽³⁴⁶⁾ Comma da intendersi così modificato alla luce del consolidarsi dei principi introdotti dalla L.R. 31/1998.

⁽³⁴⁷⁾ Vedi nota n. 346.

⁽³⁴⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 22 c. 7 della L.R. 7/2002.

4. Il contributo di cui al comma 3 può essere concesso anche in regime di cofinanziamento con le università sarde, previe apposite convenzioni ⁽³⁴⁹⁾.

5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la costituzione presso uno o più enti creditizi di apposito fondo di rotazione ⁽³⁵⁰⁾; la convenzione per la gestione del fondo è stipulata a' termini dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni **e con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni** ⁽³⁵¹⁾.

6. L'Amministrazione regionale in collaborazione con le Università è autorizzata a bandire annualmente borse di studio destinate a giovani laureati o laureandi che abbiano esaurito il ciclo di esami e che frequentino periodi formativi o stage presso imprese private o pubbliche amministrazioni nel territorio dell'Unione europea. Le borse, che hanno una durata massima di ventiquattro mesi, sono erogate **dal Dirigente competente in materia di** ⁽³⁵²⁾ lavoro previa stipula di apposita convenzione con l'Università, sulla base di un progetto formativo volto all'acquisizione di esperienze in aziende ad alto contenuto tecnologico o amministrazioni pubbliche che abbiano sviluppato iniziative ritenute di rilevante interesse regionale; (...).

Art. 337

Convenzione INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale)

1. L'Amministrazione regionale, con riferimento all'attuazione delle misure regionali in materia di politiche del lavoro e sostegno all'impresa, è autorizzata a stipulare con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale apposite convenzioni.

L.R. 36/1998
Art. 11

Art. 338

Attuazione degli aiuti

1. Gli aiuti alle imprese previsti **dal presente titolo** sono attuati solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea, o dopo il decorso

L.R. 36/1998
Art. 13

⁽³⁴⁹⁾ Comma così sostituito dall'art. 22 c. 7, della L.R. 7/2002.

⁽³⁵⁰⁾ La L.R. 15/2002, art. 10, ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

⁽³⁵¹⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della L.R. 6/2001.

⁽³⁵²⁾ Comma da intendersi così modificato alla luce del consolidarsi dei principi introdotti dalla L.R. 31/1998.

del termine previsto per l'esame di compatibilità da parte della Commissione stessa, ai sensi degli articoli **87** e **88** ⁽³⁵³⁾ del Trattato CE.

Art. 339

(...) Contributo in conto occupazione

1. La Regione è autorizzata ad integrare il contributo di cui all'articolo 11 della legge 24 giugno 1974, n. 268 ⁽³⁵⁴⁾, sulla base dell'andamento degli indici ISTAT dei prezzi. L.R. 31/1983
Art. 15, cc. 1, 2

2. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento il meccanismo di adeguamento del predetto contributo, in ragione degli incrementi dei prezzi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1975.

⁽³⁵³⁾ Articoli da intendersi così sostituiti a seguito delle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999 (legge 16 giugno 1998, n. 209 in G.U. 6 luglio 1998, n. 155 s.o.).

⁽³⁵⁴⁾ La legge n. 268/1974 non è più finanziata; oggi si utilizza la legge n. 402/1994, "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 aprile 1994, n. 248, recante provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale" (c.d. terzo piano di rinascita).

TITOLO III

INCENTIVI PER L'ADEGUAMENTO AMBIENTALE

Art. 340

*Fondo per l'applicazione nel territorio regionale
della legge 9 gennaio 1991, n. 10
(Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale)*

1. L'Amministrazione regionale, per l'applicazione nel territorio regionale della legge 9 gennaio 1991, n. 10, con riferimento specifico all'articolo 5, concernente la Pianificazione energetica regionale, ed agli articoli 8, 10, 11 e 13, concernenti l'erogazione di contributi per il risparmio energetico e l'uso di fonti rinnovabili di energia, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 1992, n. 203.

*L.R. 9/1996
Art. 30, c. 1*

Art. 341

Gassificazione del Carbone Sulcis

1. **È riautorizzata per l'anno 2000 la spesa di euro 58.876,09 (cap. 09148)⁽³⁵⁵⁾** per la realizzazione dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato e della relativa centrale elettrica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.

*L.R. 11/1998
Art. 31*

2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, a' termini dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 342

*Concorso interessi sui mutui contratti da consorzi
di Comuni e da consorzi industriali*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi fra Comuni ed ai consorzi industriali contributi in conto interessi dovuti per mutui contratti con enti di credito per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e la ristrutturazione di impianti per la depurazione delle acque

*L.R. 2/1994
Art. 55, cc. 1, 2*

⁽³⁵⁵⁾ Articolo da intendersi così modificato dall'articolo 36 L.R. 37/1998.

reflue e delle relative condotte di raccordo con le reti fognarie, nonché per la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di pertinenza dei Comuni consorziati e dei consorzi industriali medesimi.

2. Il contributo di cui al comma 1 è pari, per singola operazione, alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso vigente al momento della stipulazione del contratto di mutuo, determinato nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e la rata di ammortamento calcolata ad un tasso pari al trentasei per cento dello stesso tasso.

Art. 343

Contributi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinamenti nelle emissioni.

*L.R. 50/1986
Art. 9*

2. Il contributo, fissato nella misura massima del quaranta per cento della spesa sostenuta dall'impresa per la realizzazione delle opere relative, è erogato con **determinazione del Dirigente competente**⁽³⁵⁶⁾ **dell'Assessorato della** difesa dell'ambiente, sulla base di programmi d'intervento redatti dallo stesso Assessorato, sentita la Commissione consiliare competente.

3. Sull'ammissibilità delle domande al contributo deve essere acquisito il parere del CRIAS.

⁽³⁵⁶⁾ Comma da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

TITOLO IV

INCENTIVI PER STUDI, RICERCHE E ATTIVITÀ PROMOZIONALI

Capo I

STUDI E RICERCHE⁽³⁵⁷⁾

Art. 344

Studi, ricerche e pubblicazioni⁽³⁵⁸⁾

1. Allo scopo di promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni idonei a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico della industria isolana e l'incremento degli scambi tra la Sardegna e i mercati nazionali ed esteri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a curare sia direttamente che avvalendosi di altri enti, uffici, associazioni o di esperti:

*L.R. 5/1954
Art. 1*

- a) la rilevazione, l'elaborazione, la pubblicazione e divulgazione di dati statistici interessanti la vita economico-sociale della Sardegna;

⁽³⁵⁷⁾ La L.R. 5/1954 di cui al presente capo attualmente non è finanziata. La legge finanziaria per l'anno 1994, L.R. 2/1994, art. 70, aveva attribuito all'Assessorato della programmazione tutte le competenze in materia di studi, ricerche e collaborazioni, di qualsiasi natura e settore di intervento, disciplinate dalla normativa regionale. In seguito tale articolo è stato abrogato, prima parzialmente (comma 5) dalla L.R. 13/1994, art. 1, poi per intero dalla L.R. 8/1997, art. 50, c. 4. Lo stesso articolo ha previsto che le competenze in esame venissero attribuite alla Presidenza della Giunta e agli Assessorati, ciascuno per rispettiva materia. A tale fine ha disposto l'istituzione, in ciascuno stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per gli anni 1997-1999, di un capitolo denominato: "Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza" che, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'industria per l'anno 2002 è il n. 09007-00.

⁽³⁵⁸⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione, a nostro giudizio, pare non necessitare della notifica alla Commissione europea, in quanto prevede misure generali per il progresso scientifico, tecnico ed economico per tutte le imprese sarde, che non influiscono sul mercato infracomunitario. Infatti, la "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" (in GU C 45, 17.02.96) non considera aiuti di Stato quelli concessi alle attività di ricerca e sviluppo da parte di istituzioni ed enti pubblici che non abbiano fine di lucro, qualora siano condotte dagli stessi enti pubblici in collaborazione con imprese private o qualora siano commissionate da enti pubblici ad altri enti pubblici. Qualora invece l'ente pubblico intenda affidare gli studi ad una società privata, affinché la disposizione in questione continui ad essere compatibile con la vigente normativa comunitaria, è necessario che venga bandita una regolare gara d'appalto. In caso contrario, ai sensi dell'art. 2.5 della disciplina citata, la Commissione ravviserà una presunzione di incompatibilità con la disciplina comunitaria per contrasto con le norme in materia di aiuti di stato (art. 92 del Trattato CEE).

- b) la raccolta e la diffusione di informazioni di carattere economico e commerciale sui mercati di produzione e di consumo, nazionali ed esteri, dove le materie prime o i prodotti sardi possano trovare collocamento, o che interessino gli approvvigionamenti isolani;
- c) l'effettuazione di studi, indagini o ricerche riguardanti la economia isolana o determinati settori o problemi di essa, e la loro pubblicazione;
- d) l'organizzazione di convegni, congressi o altre manifestazioni aventi lo scopo di approfondire la conoscenza dei problemi suddetti o la loro divulgazione, e la stampa degli atti relativi; nonché la partecipazione ad analoghe manifestazioni nazionali ed estere interessanti l'economia isolana;
- e) l'organizzazione di appositi servizi di informazione e di assistenza economico-tecnica diretti a favorire il progresso scientifico, tecnico o tecnologico e l'efficienza delle singole aziende nei settori industriali e commerciali;
- f) la realizzazione di iniziative dirette a favorire il progresso scientifico, tecnico e tecnologico con particolare riguardo alla attività di ricerca pura e applicata⁽³⁵⁹⁾.
- g) la realizzazione di ogni altra iniziativa che si dimostri idonea a contribuire al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 345

Contributi regionali ⁽³⁶⁰⁾

1. Ove le iniziative di cui all'[articolo precedente](#) siano promosse da enti, associazioni, aziende o privati, l'Amministrazione regionale potrà contribuire nei limiti di quattro quinti⁽³⁶¹⁾ della spesa occorrente.

L.R. 5/1954
Art. 2

Art. 346

Determinazioni

1. Le **determinazioni** relative all'[articolo precedente](#) nonché quelle occorrenti per la realizzazione delle singole iniziative previste dall'[articolo 344](#) saranno adottate **dal Dirigente competente**⁽³⁶²⁾ sulla base dei programmi e dei preventivi di spesa.

L.R. 5/1954
Art. 3

⁽³⁵⁹⁾ Lettera aggiunta dall'articolo 10 comma 1 della L.R. 20 giugno 1989, n. 44. Conseguentemente la lettera «f» di cui all'articolo 1 della presente legge è denominata con la lettera «g», come disposto dallo stesso articolo 10 L.R. 44/1989.

⁽³⁶⁰⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione, a nostro giudizio, pare non necessitare della notifica alla Commissione europea poiché non integra ipotesi di aiuti di Stato. Infatti prevede misure generali per il progresso scientifico, tecnico ed economico per tutte le imprese sarde, che non influiscono sul mercato infracomunitario.

⁽³⁶¹⁾ Limite così modificato dall'articolo 10 comma 2 della L.R. 20 giugno 1989, n. 44.

⁽³⁶²⁾ Articolo da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

Capo II

FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI

Art. 347

Fiere, mostre ed esposizioni ⁽³⁶³⁾

1. Allo scopo di favorire la valorizzazione dei prodotti locali mediante l'organizzazione, nel territorio della Sardegna, di fiere, mostre ed esposizioni regolarmente autorizzate e comprese nei calendari nazionali o regionali, la Regione può concedere contributi in favore degli enti promotori ed organizzatori di tali manifestazioni.

L.R. 16/1950
Art. 1

2. Al medesimo scopo possono essere concessi contributi per agevolare la partecipazione di enti e privati a fiere, mostre ed esposizioni sia nazionali che estere.

Art. 348

Contributi ⁽³⁶⁴⁾

1. I contributi di cui all'articolo **347** sono accordati **con determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato dell'industria** ⁽³⁶⁵⁾ tenuto conto dei contributi o sovvenzioni eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti.

L.R. 16/1950
Art. 2

2. Le domande intese ad ottenere i contributi devono essere presentate all'**Assessorato regionale dell'industria** e devono essere corredate del programma della manifestazione che si intende attuare o con il quale si intende partecipare alle mostre, fiere ed esposizioni, e dei relativi preventivi di spesa.

3. **La determinazione** stabilirà l'ammontare del contributo da concedere e le condizioni e modalità per il pagamento di esso.

⁽³⁶³⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione è da considerarsi assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto i contributi in essa previsti costituiscono agevolazione al funzionamento e dunque non ammissibili nel mercato comune. Il regime non è mai stato notificato e la Giunta regionale ha stabilito, con deliberazione n. 34/74 dell'8/8/2000, di interromperne l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

⁽³⁶⁴⁾ Vedi nota n. 363.

⁽³⁶⁵⁾ Articolo da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

Art. 349

Iniziativa assunte direttamente dalla Regione ⁽³⁶⁶⁾

1. Con la procedura di cui all'articolo 346, le iniziative d'interesse collettivo di cui **all'articolo 347** potranno essere assunte direttamente dall'Amministrazione regionale, che all'uopo potrà avvalersi della collaborazione di enti, associazioni, società, aziende o privati.

L.R. 5/1954
Art. 4

Art. 350

Spese

1. Al pagamento delle spese riguardanti le iniziative direttamente assunte dall'Amministrazione regionale, si potrà provvedere anche, a norma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ⁽³⁶⁷⁾, con anticipazioni a favore dei funzionari **designati dall'Assessore dell'industria** ⁽³⁶⁸⁾.

L.R. 5/1954
Art. 5

Art. 351

Interventi per la promozione commerciale ⁽³⁶⁹⁾

1. La Regione favorisce la partecipazione delle imprese commerciali, industriali e artigianali, singole o consorziate anche tramite associazioni di categoria o enti pubblici, che presentino produzioni delle imprese agricole ed industriali locali, ad iniziative di promozione commerciale, quali mostre, fiere, esposizioni. È autorizzata, a tal fine, la concessione di contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili.

L.R. 35/1991
Art. 60

⁽³⁶⁶⁾ La presente disposizione risulta assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto estende la procedura di cui all'articolo 346 alla concessione dei contributi di cui all'articolo 347 il quale risulta assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria poiché prevede aiuti al funzionamento e per tale ragione la Giunta regionale ne ha interrotto l'applicazione con delibera n. 34/74 dell'8/8/2000.

⁽³⁶⁷⁾ L'art. 23 del d.p.r. 367/1994 ha espressamente abrogato l'art. 56, cc. 1 e 2 del regio decreto 2440/1923 e ha stabilito di sostituirli con l'art. 9, cc. 1, 2 e 3 dello stesso regolamento.

⁽³⁶⁸⁾ Articolo da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

⁽³⁶⁹⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione è da considerarsi assolutamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto prevede la concessione aiuti al funzionamento mediante contributi e sovvenzioni, fino ad un massimo espresso, o nel valore capitale o in percentuale delle spese ammissibili, senza indicare un limite per le stesse. La Giunta regionale, considerando non adeguato né adeguabile il presente regime di aiuto ha disposto di interromperne l'applicazione con deliberazione n. 34/74 dell'8/8/2000 a decorrere dal 1° gennaio 2000.

2. Sono ammissibili le spese relative alla quota di iscrizione all'iniziativa, all'affitto e all'allestimento dell'area espositiva, all'inserzione nel catalogo, alla pubblicità, ai trasporti, ai pernottamenti, al vitto ed agli altri servizi di interpretariato e di assistenza fornita da personale dipendente e non dipendente delle imprese beneficiarie.

3. La Regione, inoltre, secondo le previsioni del piano di cui *all' (...) articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35*, può svolgere direttamente interventi a sostegno della commercializzazione per i prodotti della Sardegna o che, comunque, siano attinenti a scambi di rilevante interesse regionale. A tal fine, può partecipare a manifestazioni nazionali ed internazionali, può provvedere a campagne pubblicitarie, alla stampa di materiali vari ed all'assunzione di iniziative similari previste nel suddetto piano regionale.

TITOLO V

SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE

Capo I

FONDO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ COOPERATIVISTICA IN SARDEGNA

Art. 352

Fondo per la cooperazione

1. È costituito un fondo per favorire lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività cooperativistica in Sardegna⁽³⁷⁰⁾.

L.R. 5/1957
Art. 2

Art. 353

Costituzione e accrediti

1. Il fondo di cui al [precedente articolo](#) è costituito dalle somme all'uopo stanziata a carico del bilancio della Regione, nella rubrica dell'Assessorato competente in materia di cooperazione⁽³⁷¹⁾.

L.R. 5/1957
Art. 3

2. Al fondo vengono accreditate le eventuali contribuzioni, erogazioni e sovvenzioni di qualsiasi genere effettuate da enti, associazioni o privati cittadini, sulle entrate della Regione ed in favore della attività cooperativistica.

Art. 354

Contributi e sovvenzioni⁽³⁷²⁾

1. Sul fondo, istituito con *il presente capo*, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a cooperative, consorzi di cooperative od organizza-

L.R. 5/1957
Art. 4

⁽³⁷⁰⁾ La L.R. 15/2002, art. 10, ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

⁽³⁷¹⁾ Comma così sostituito dall'articolo 1 della L.R. 6 agosto 1970, n. 17.

⁽³⁷²⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione risulta relativamente incompatibile con la normativa comunitaria poiché prevede che l'Amministrazione regionale possa concedere contributi o sovvenzioni per una serie di finalità senza però stabilirne la misura, la quale, tuttavia, potrà essere precisata e mantenuta nei limiti ammessi dalla normativa comunitaria con appositi atti amministrativi generali da parte della Regione. Attualmente il presente regime di aiuti viene applicato secondo la regola "de minimis".

zioni cooperativistiche legalmente riconosciute, contributi o sovvenzioni per:

- 1) l'assistenza tecnica, legale, amministrativa e commerciale alle cooperative anche per la revisione ordinaria e per l'attività organizzativa e consortile;
- 2) il potenziamento economico delle cooperative riconosciute utili nel campo economico sociale ai fini del maggior impiego della mano d'opera e del conseguente incremento della produzione e del consumo, e per studi e indagini statistiche sulle cooperative esistenti e funzionanti;
- 3) incoraggiare o promuovere il sorgere di nuove cooperative nelle località ove se ne ravvisi l'utilità in rapporto alle possibilità di sviluppo economico ed alla valorizzazione della mano d'opera locale, e per lo sviluppo di un organizzato programma di propaganda;
- 4) promuovere od organizzare convegni o congressi interessanti la cooperazione, ed agevolare la partecipazione di rappresentanze di cooperative sarde ad analoghe manifestazioni che si svolgono nel territorio della Repubblica od all'estero;
- 5) l'istituzione di corsi tendenti a formare i quadri del personale direttivo delle società cooperative e la concessione di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento in Italia od all'estero.

Art. 355

Procedure⁽³⁷³⁾

1. Le sovvenzioni ed i contributi di cui all'articolo **354** vengono concessi con **determinazione del Dirigente competente dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale**⁽³⁷⁴⁾, e sentito il parere di una Commissione composta da:

L.R. 5/1957
Art. 5

- 1) l'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, o un suo delegato, che la presiede;
- 2) l'Assessore regionale **dell'agricoltura e riforma agro pastorale** o un suo delegato;
- 3) l'Assessore regionale **del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale** o un suo delegato;
- 4) l'Assessore regionale **dell'industria** o un suo delegato;
- 5) quattro rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute.

⁽³⁷³⁾ Articolo così modificato dall'articolo 2 della L.R. 6 agosto 1970, n. 17. Si tenga presente che attualmente le competenze in materia di cooperazione e di lavoro fanno capo entrambe all'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

⁽³⁷⁴⁾ Comma da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

Art. 356

Nomina della Commissione⁽³⁷⁵⁾

1. La Commissione di cui al precedente articolo è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cooperazione.

L.R. 5/1957
Art. 6

Art. 357

Piano di spesa e controlli⁽³⁷⁶⁾

1. I contributi e le sovvenzioni sono accordati sulla base dei piani di spesa o di finanziamento.

L.R. 5/1957
Art. 7

2. Il controllo sull'impiego delle somme concesse a norma **del presente capo** spetta **al Dirigente** competente in materia di cooperazione⁽³⁷⁷⁾.

3. In caso di accertata irregolarità nell'impiego di dette somme o nell'adempiimento degli obblighi assunti, **il Dirigente** competente in materia di cooperazione adotta i provvedimenti cautelari per il ricupero e dispone, con propria **determinazione**, la revoca della sovvenzione o contributo.

Art. 358

Spese

1. Sono a carico del fondo di cui all'articolo 352 le spese derivanti dall'esecuzione **del presente capo** e quelle connesse al conseguimento della finalità in esso prevista.

L.R. 5/1957
Art. 8

⁽³⁷⁵⁾ Articolo così modificato dall'articolo 3 della L.R. 6 agosto 1970, n. 17.

⁽³⁷⁶⁾ Articolo così modificato dall'articolo 4 della L.R. 6 agosto 1970, n. 17.

⁽³⁷⁷⁾ Articolo da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

Capo II

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE
E LAVORO E LORO CONSORZI

Art. 359

Finalità⁽³⁷⁸⁾

1. Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative di produzione e lavoro e di loro consorzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

- 1) prestiti agevolati per investimenti in conto capitale o alternativamente contributi per l'abbattimento degli interessi sui prestiti concessi, ai sensi **del presente capo**, da istituti di credito o banche a valere sui loro fondi;
- 2) crediti di esercizio;
- 3) garanzie sussidiarie sui prestiti concessi, ai sensi **del presente capo**, da istituti di credito o banche a valere sui loro fondi.

L.R. 16/1983
Art. 1

Art. 360

Fondo regionale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, a carico del proprio bilancio, presso uno o più istituti di credito o banche, un fondo di rotazione⁽³⁷⁹⁾ per la concessione dei prestiti agevolati di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo **359**.

L.R. 16/1983
Art. 2

2. La gestione del fondo sarà definita con apposita convenzione stipulata tra **il Dirigente competente**⁽³⁸⁰⁾ **dell'Assessorato del** lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e gli istituti di credito o banche prescelti (...).

⁽³⁷⁸⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione è da considerarsi relativamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto prevede che l'Amministrazione regionale possa concedere contributi o sovvenzioni per una serie di finalità senza però stabilirne la misura, la quale, tuttavia, potrà essere precisata e mantenuta nei limiti ammessi dalla normativa comunitaria con appositi atti amministrativi generali da parte della Regione. Attualmente il presente regime di aiuti viene applicato secondo la regola "de minimis".

⁽³⁷⁹⁾ La L.R. 15/2002, art. 10, ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

⁽³⁸⁰⁾ Comma da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

3. Il fondo è alimentato dagli stanziamenti annuali disposti nel bilancio regionale.

4. Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite, nonché le indennità per l'istruttoria delle domande.

Art. 361

Estensione di provvidenze

1. Le provvidenze di cui all'articolo **272** (...) sono estese alle imprese cooperative di produzione e lavoro ed ai loro consorzi.

*L.R. 13/1991
Art. 51, cc. 1, 2*

2. Alle stesse provvidenze si fa fronte con le disponibilità del fondo previsto dall'articolo *precedente* (...).

Art. 362

Prestiti agevolati ⁽³⁸¹⁾

1. A carico del fondo di cui al precedente articolo **360** possono essere concessi prestiti agevolati per:

*L.R. 16/1983
Art. 3*

- a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento dei locali necessari per l'esercizio delle attività, ivi compresi i magazzini e l'area occorrente;
- b) l'acquisto di macchinari ed attrezzature, ivi compresi i mezzi di trasporto per il personale ed attrezzature d'ufficio;
- c) credito di esercizio.

2. Le spese per i fini di cui alle lettere a) e b) possono essere ammesse anche se sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda, purché entro il limite di sei mesi.

⁽³⁸¹⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione è da considerarsi relativamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto prevede che l'Amministrazione regionale possa concedere contributi o sovvenzioni per una serie di finalità senza però stabilirne la misura, la quale, tuttavia, potrà essere precisata e mantenuta nei limiti ammessi dalla normativa comunitaria con appositi atti amministrativi generali da parte della Regione. Attualmente il presente regime di aiuti viene applicato secondo la regola "de minimis".

Art. 363

Massimali per spese di investimento ⁽³⁸²⁾

1. I prestiti agevolati di cui alle **lettere a) e b) del precedente articolo** sono concessi a condizione che l'iniziativa sia ritenuta economicamente valida, fino ad un massimo dell'ottantacinque per cento della spesa ammissibile nel limite di euro 774.685,35 per singole cooperative e euro 1.032.913,80 per loro consorzi ⁽³⁸³⁾.

2. I prestiti sono nuovamente concedibili, purché l'esposizione debitoria sia contenuta nel limite di cui al precedente comma.

L.R. 16/1983
Art. 4

Art. 364

Particolare regime per ex cassa integrati ⁽³⁸⁴⁾⁽³⁸⁵⁾

1. Onde favorire l'acquisto degli stabilimenti delle imprese ammesse a procedura concorsuale, da parte di dipendenti delle stesse imprese, i finanziamenti di cui all'articolo **362**, possono comprendere anche l'acquisto della relativa attrezzatura, purché ritenuta valida, e in deroga all'articolo **363**, potranno arrivare al cento per cento della spesa occorrente per l'acquisto degli stabilimenti di cui sopra, ferma restando la condizione della validità tecnico-economica della iniziativa.

2. La priorità nell'erogazione dei finanziamenti viene data a quelle cooperative o loro consorzi di cui al primo comma, che rileveranno complessi aziendali di imprese, ammesse a procedura concorsuale, o in stato di crisi, accertato da un perito nominato dall'Assessore regionale competente ⁽³⁸⁶⁾.

L.R. 16/1983
Art. 5

⁽³⁸²⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione è da considerarsi relativamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto prevede la concessione di contributi e sovvenzioni fino ad un massimo espresso, o nel valore capitale o in percentuale delle spese ammissibili, senza indicare un limite per le stesse. Tale disposizione può essere resa compatibile prevedendo, con apposito atto amministrativo generale da parte della Regione, la graduazione nell'erogazione del contributo sino al limite massimo previsto dalla normativa comunitaria. Attualmente il presente regime di aiuti viene applicato secondo la regola "de minimis".

⁽³⁸³⁾ Comma così modificato dall'articolo 51, comma 3, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

⁽³⁸⁴⁾ Articolo sostituito dall'articolo 108 della L.R. 11/1988.

⁽³⁸⁵⁾ Vedi nota n. 382.

⁽³⁸⁶⁾ Il presente comma così sostituisce gli originari secondo e terzo comma per effetto dell'articolo 64 della L.R. 18/1989.

Art. 365

Credito d'esercizio⁽³⁸⁷⁾

1. Il credito di esercizio di cui alla **lettera c) dell'articolo 362** è concesso, nei limiti degli stanziamenti previsti **dal presente capo**, fino ad un massimo di euro 309.874,14 ⁽³⁸⁸⁾.

L.R. 16/1983
Art. 6

2. Il credito di esercizio è nuovamente concedibile purché l'esposizione debitoria sia contenuta nei limiti di cui al precedente comma.

Art. 366

Abbattimento degli interessi sui prestiti

1. Per l'abbattimento degli interessi passivi gravanti sui prestiti concessi da istituti di credito o banche a valere su loro fondi, secondo le modalità **del presente capo**, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere in misura tale che il tasso a carico del mutuatario sia pari a quello previsto nel successivo articolo **367**.

L.R. 16/1983
Art. 7

2. **Il Dirigente competente dell'Assessorato del lavoro**, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, (...) ⁽³⁸⁹⁾, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con gli istituti di credito o banche interessati.

Art. 367

Tassi di interesse⁽³⁹⁰⁾

1. Il tasso di interesse e quello di mora per i prestiti concessi a valere sul fondo regionale di cui all'articolo **360** sono fissati rispettivamente nella misura pari a quella prevista per i prestiti agevolati alle aziende artigiane dall'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51.

L.R. 3/2003
Art. 12, c. 2

2. L'ammontare dell'agevolazione deve comunque essere contenuto entro il massimale CEE di aiuto calcolato in equivalente sovvenzione netto.

L.R. 16/1983
Art. 8, c. 2

⁽³⁸⁷⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva, tale disposizione è da considerarsi relativamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto prevede la concessione di contributi e sovvenzioni fino ad un massimo espresso, o nel valore capitale o in percentuale delle spese ammissibili, senza indicare un limite per le stesse. Tale disposizione può essere resa compatibile prevedendo, con apposito atto amministrativo generale da parte della Regione, la graduazione nell'erogazione del contributo sino al limite massimo previsto dalla normativa comunitaria. Attualmente il presente regime di aiuti viene applicato secondo la regola "de minimis".

⁽³⁸⁸⁾ Comma così modificato dall'articolo 94 della L.R. 27 giugno 1986, n. 44.

⁽³⁸⁹⁾ Comma da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

⁽³⁹⁰⁾ La L.R. 3/2003 ha così sostituito il primo comma dell'articolo 8 della L.R. 16/1983, già in precedenza sostituito dall'articolo 2 della L.R. 31/1994.

Art. 368

Ammortamento

1. Il preammortamento e l'ammortamento dei prestiti di cui alle **lettere a) e b) dell'articolo 362** devono essere contenuti entro i termini massimi di seguito stabiliti: L.R. 16/1983
Art. 9

- 1) per i prestiti di cui alla **lettera a)**: 3 anni per il preammortamento e 12 anni per l'ammortamento;
- 2) per i prestiti di cui alla **lettera b)**: 2 anni per il preammortamento e 5 anni per l'ammortamento.

2. Il termine di preammortamento e di ammortamento dei prestiti di cui alla **lettera c) dell'articolo 362** è stabilito rispettivamente in 12 e 36 mesi.

3. È comunque ammessa l'estinzione anticipata del debito, a richiesta del mutuatario.

Art. 369

*Domande di prestito
Comitato di gestione – Ricorso*

1. Le domande di prestito dovranno essere presentate agli istituti o alle banche convenzionati corredate dalla documentazione prescritta; copia della sola domanda è trasmessa, a cura dell'interessato, all'Assessorato competente. L.R. 16/1983
Art. 10

2. Sulle domande decide un comitato per ciascuno degli istituti di credito o delle banche convenzionati, presieduto dal direttore dell'istituto o della banca o da un suo sostituto e composto da:

- a) un funzionario dell'Assessorato regionale **competente in materia di** cooperazione;
- b) tre rappresentanti nominati dall'Assessore regionale **competente in materia di** cooperazione su designazione delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo riconosciute giuridicamente ed operanti in Sardegna.

3. Avverso la reiezione od il parziale accoglimento delle domande di concessione del prestito è ammesso, nel termine di 30 giorni, ricorso **al Direttore generale competente in materia di** ⁽³⁹¹⁾ cooperazione, che decide con propria **determinazione** in via definitiva.

⁽³⁹¹⁾ Comma da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

Art. 370

Controllo

1. Il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e la destinazione delle somme prestate, ai fini **del presente capo**, spetta agli istituti o banche convenzionati.

L.R. 16/1983
Art. 11

2. In caso di accertata irregolarità o inadempienza da parte dei beneficiari dei prestiti nell'esatto impiego delle somme concesse o nel rispetto degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, gli istituti o le banche convenzionati provvedono direttamente, nelle forme di legge, al recupero delle somme erogate, dandone immediata e preventiva notizia al Comitato di cui all'articolo **369**.

3. Per giustificati motivi il Comitato stesso ha facoltà di concedere dilazione, una sola volta ed al tasso di ammortamento, per un periodo massimo di 18 mesi.

Art. 371

*Fondo per le garanzie sussidiarie
e per il funzionamento del Comitato*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a carico del proprio bilancio, presso gli istituti di credito o le banche convenzionate, un apposito fondo per:

L.R. 16/1983
Art. 12

- 1) il funzionamento del Comitato di cui all'articolo **369**;
- 2) la concessione di garanzie sussidiarie sui prestiti agevolati; tali garanzie non potranno superare il valore dell'ottantacinque per cento della spesa ammissibile ed il loro ammontare non potrà superare di 30 volte la disponibilità del fondo.

Art. 372

Divieto di cumulo

1. Non è consentito il cumulo delle agevolazioni di cui **al presente capo** con analoghe provvidenze, per lo stesso oggetto, previste da altre leggi nazionali o regionali.

L.R. 16/1983
Art. 13

Art. 373

(...) Divieto di cumulo delle agevolazioni

1. Il divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'**articolo precedente**, con altre provvidenze analoghe, per lo stesso oggetto, previste da altre leggi nazionali o regionali, (...) deve intendersi riferito alle sole agevolazioni creditizie.

L.R. 18/1989
Art. 108, c. 1

Art. 374

Regolamento di attuazione

1. Il regolamento di attuazione **del presente capo**, sarà emanato entro 60 giorni dalla data **del 16 agosto 1983**, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della cooperazione, sentito il parere della Commissione consiliare competente per materia.

L.R. 16/1983
Art. 14

2. Tale regolamento dovrà in particolare determinare:

- a) le direttive, le ammissibilità, la documentazione, i criteri di priorità per l'istruttoria delle domande di prestito;
- b) le modalità di erogazione dei prestiti e le garanzie a tutela degli stessi;
- c) gli istituti di credito o le banche cui affidare l'istruttoria delle domande e la misura delle indennità di istruttoria.

3. Quando lo richiedano le mutate condizioni economiche, con la medesima procedura di cui al primo comma del presente articolo, possono essere modificate le statuizioni di cui agli articoli **363 e 365-368**.

Art. 375

Capitalizzazione delle cooperative di produzione e lavoro

1. Al fine di favorire la capitalizzazione delle cooperative di produzione e lavoro e di loro consorzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo **360**, prestiti agevolati da erogare a favore dei soci delle cooperative e dei consorzi sopra indicati, allo scopo delegati dai soci e da destinare esclusivamente alla sottoscrizione e versamento di quote sociali, entro limiti stabiliti dalla legge.

L.R. 31/1994
Art. 1

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire per l'abbattimento degli interessi passivi gravanti sui prestiti concessi dagli istituti di credito e banche, a valere su loro fondi.

3. Il tasso di interesse sui prestiti di cui ai commi 1 e 2, da porre a carico dei beneficiari, è quello stabilito dall'articolo 3 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51.

4. Il preammortamento e l'ammortamento dei prestiti agevolati è stabilito, rispettivamente, in due anni e cinque anni.

5. I prestiti sono assistiti dalle garanzie di cui al **punto 2 dell'articolo 371**.

6. Con propria **determinazione il Dirigente competente**⁽³⁹²⁾ **dell'Asses-**

⁽³⁹²⁾ Comma da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

sorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale determinerà la concessione dei prestiti agevolati o concorso interessi sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'incidenza territoriale dell'intervento;
- b) i contenuti innovativi del progetto;
- c) l'ampiezza di nuova occupazione prevista.

7. L'importo massimo concedibile a ciascuna impresa non potrà superare 1/10 dello stanziamento previsto in bilancio allo scopo.

8. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono, per la sua attuazione, le disposizioni di cui agli articoli **369-371**.

Art. 376

Interventi a favore delle piccole società cooperative ⁽³⁹³⁾

1. Alle piccole società cooperative di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono estesi tutti i benefici previsti dalle leggi regionali in materia di cooperazione.

L.R. 32/1998
Art. 1

Capo III

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE

Art. 377

Interventi a favore delle cooperative di trasformazione nel comparto petrolchimico ⁽³⁹⁴⁾

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi, di cui all'articolo 65 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, a favore di coope-

L.R. 13/1991
Art. 48

⁽³⁹³⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione è da considerarsi relativamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto prevede che l'Amministrazione regionale possa concedere contributi o sovvenzioni per una serie di finalità senza però stabilirne la misura. Trattandosi di un'estensione a favore di particolari soggetti di benefici previsti in altre leggi, la compatibilità della presente disposizione con la normativa comunitaria è legata alla compatibilità della norma che viene estesa.

⁽³⁹⁴⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione è da considerarsi relativamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto prevede che l'Amministrazione regionale possa concedere contributi o sovvenzioni per una serie di finalità senza però stabilirne la misura. Tale disposizione non è attualmente finanziata e, non essendo stata notificata alla Commissione europea entro il termine del 31/12/99, stabilito dalla stessa Commissione, è da ritenersi inapplicabile.

rativa di trasformazione dei derivati petrolchimici, mediante l'erogazione di contributi (...).

2. Per gli interventi di cui al comma precedente è predisposto apposito programma, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria ai sensi dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

3. (...) Il contributo previsto **al comma 1** è concedibile anche alle imprese cooperative operanti nel comparto petrolchimico con produzioni prevalentemente destinate al ciclo produttivo del medesimo.

L.R. 23/1992
Art. 5

Art. 378

Interventi a favore delle cooperative di trasformazione⁽³⁹⁵⁾

1. L'intervento contributivo straordinario di cui all'articolo **377** è esteso alle cooperative di produzione del settore tessile.

L.R. 23/1992
Art. 4 cc. 1, 3

2. Per gli interventi di cui al primo comma è predisposto un apposito programma sottoposto all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

Capo IV

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Art. 379

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna favorisce lo sviluppo dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile nei seguenti settori:

L.R. 1/2002
Art. 1

a) della produzione di beni e servizi, ivi compresi i servizi socio assistenziali;

⁽³⁹⁵⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione è da considerarsi relativamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto prevede che l'Amministrazione regionale possa concedere contributi o sovvenzioni per una serie di finalità senza però stabilirne la misura. Tale disposizione non è attualmente finanziata e, non essendo stata notificata alla Commissione europea entro il termine del 31/12/99, stabilito dalla stessa Commissione, è da ritenersi inapplicabile.

b) del turismo, delle opere complementari alle attività turistiche e della produzione di servizi turistici.

2. A tale scopo la Regione concede alle società e cooperative di cui all'articolo **380**, i seguenti benefici:

- a) contributi in conto capitale;
- b) contributi in conto interessi;
- c) contributi per le spese di gestione.

Art. 380

Soggetti ammissibili

1. Beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo **379** sono le piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese medesime, aventi i seguenti requisiti:

L.R. 1/2002
Art. 2

- a) società cooperative o società piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al sessanta per cento, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1^a;
- b) società di capitali, le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute da un minimo di tre soggetti di cui per almeno il sessanta per cento giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1^a;
- c) società di persone costituite da un minimo di tre soggetti di cui almeno il sessanta per cento giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1^a.

I limiti di età sopra indicati sono elevati a 40 anni non compiuti in caso di iscrizione per almeno cinque anni alle liste di mobilità previste dalla lettera a bis), comma 1, articolo 10, della Legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. La sede operativa della società o cooperativa deve essere ubicata nel territorio della Regione Sardegna, e deve essere mantenuta, a pena di decadenza, per un periodo non inferiore ad anni quindici dalla concessione del beneficio ottenuto in base **al presente capo**. Gli investimenti agevolati devono restare vincolati alla loro destinazione, nel territorio della Sardegna, per un periodo non inferiore a cinque anni.

3. La cessione, entro dieci anni dalla concessione del beneficio delle quote o azioni di società beneficiarie dei contributi di cui **al presente capo**, da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, a soggetti non aventi i medesimi requisiti, determina la decadenza dei benefici concessi, con obbligo di restituzione di quanto erogato.

Art. 381

Benefici

1. I benefici di cui **al presente capo** sono concessi nei limiti dei massimali di intensità fissati dagli organismi competenti dell'Unione Europea per la Regione Sardegna.

L.R. 1/2002
Art. 3

2. In ogni caso l'apporto del beneficiario all'investimento non può essere inferiore al venticinque per cento.

3. I contributi previsti **dal presente capo** sono incompatibili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

4. Qualora i competenti organismi dell'Unione Europea provvedano alla modifica dei massimali di intensità relativi alla tipologia di regimi di aiuto previsti **dal presente capo**, è effettuato un adeguamento automatico con la modifica dei massimali di cui all'articolo **382**.

5. Nell'ipotesi prevista dal **comma 4** le eventuali variazioni sono adottate con delibera della Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.

Art. 382

Massimali di intervento

1. I termini di presentazione delle istanze e le misure di aiuto, avuto riguardo ai settori di intervento di cui all'articolo **379** e fatti salvi i vincoli comunitari di cui all'articolo **381** sono definiti dalle direttive di attuazione previste dall'articolo **390**.

L.R. 1/2002
Art. 4

Art. 383

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese di investimento in capitale fisso sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, per la creazione di nuovi stabilimenti o l'avviamento di nuove attività.

L.R. 1/2002
Art. 5

Art. 384

Contributo in conto interessi ed operazioni di credito a tasso agevolato

1. Il concorso degli interessi è erogato nella misura massima del sessanta-quattro per cento del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

L.R. 1/2002
Art. 6

Art. 385

Spese di gestione

1. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo a copertura delle spese di gestione effettivamente sostenute e documentate, nei primi due anni di attività, riguardanti i costi per:

L.R. 1/2002
Art. 7

- a) trasporti e magazzinaggi esterni alla Sardegna;
- b) trasporti interni alla Sardegna;
- c) acquisto o produzione di energia, per approvvigionamento idrico e depurazione acque reflue, per smaltimento rifiuti industriali;
- d) acquisto di materie prime;
- e) costi bancari ed oneri finanziari esclusi quelli relativi a finanziamento agevolato.

2. Tra le spese di gestione ammesse a contributo sono escluse quelle inerenti al personale (stipendi e salari) ed i rimborsi ai soci.

3. I contributi per le spese di gestione sono rapportati alla tipologia dell'attività. Essi sono determinati, in sede di approvazione dello studio di fattibilità, per le domande presentate nel biennio 2002-2003 nella misura del cinquanta per cento delle spese ammissibili, per il primo anno di attività, e del quarantacinque per cento delle spese ammissibili, per il secondo anno di attività.

4. Per le domande presentate nei successivi bienni 2003-2004 e 2005-2006, la misura massima del contributo erogabile è fissata, in decremento, rispettivamente, nel quaranta per cento delle spese ammissibili per il primo anno di attività, e nel trentacinque per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attività (2° biennio) e nella misura del trenta per cento delle spese ammissibili per il primo anno di attività e del venticinque per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attività (3° biennio).

5. In ogni caso, in tutto il periodo di vigenza del regime di aiuto, il contributo non può eccedere, nel biennio di attività, la misura massima del cinquanta per cento degli investimenti fissi e non può eccedere, altresì, la misura massima di euro 309.874,00 per il primo anno di attività e di euro 206.583,00 per il secondo anno di attività.

6. A seguito di dichiarazione di inizio di attività può essere concessa una anticipazione delle spese di gestione pari al cinquanta per cento del contributo concesso per il primo anno di attività.

7. L'aiuto di cui al presente articolo è incompatibile con altri analoghi aiuti già percepiti per la medesima iniziativa, è concesso una sola volta ed è incompatibile con analoghi aiuti, aventi qualsiasi finalità, previsti in base ad altre disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

8. Lo stanziamento inerente al regime di aiuto di cui al presente articolo è decrementato, rispetto a quello iniziale, statuito in sede di prima applicazione **del presente capo**, nella misura del cinque per cento ogni anno sino alla data di scadenza di cui all'articolo **391 comma 1**.

Art. 386

Modalità di erogazione e revoca dei contributi

1. L'erogazione del contributo è così regolamentata:

*L.R. 1/2002
Art. 8*

- a) cinquanta per cento come anticipazione al momento dell'emanazione del decreto di concessione;
- b) trenta per cento a seguito di verifica della realizzazione della metà del programma di investimento ammesso;
- c) venti per cento a completamento dell'investimento, a seguito di avvenuto collaudo.

2. I contributi concessi **dal presente capo** possono essere revocati dall'Assessorato competente per il settore cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venire meno di uno o più dei requisiti previsti per la concessione dei contributi.

3. A tal fine gli Assessorati competenti per la concessione dei contributi possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.

Art. 387

Modalità istruttorie

1. I benefici erogati **dal presente capo** sono adottati con procedura valutativa a bando ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

*L.R. 1/2002
Art. 9*

2. L'istruttoria è demandata ad istituti di credito e a finanziarie sulla base di apposita gara ad evidenza pubblica. L'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. L'erogazione delle provvidenze deve avvenire con atto del competente Assessorato entro sessanta giorni dal ricevimento delle conclusioni istruttorie.

4. I beni agevolati sono vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno dieci anni dalla data di avvio dell'attività e comunque sino alla estinzione del mutuo.

Art. 388

Assistenza tecnica

1. Al fine di garantire alle cooperative e società giovanili di cui all'articolo 1 della legge regionale **7 giugno** 1984, n. 28⁽³⁹⁶⁾ un'adeguata assistenza tecnica nella fase di avvio delle iniziative, **il Dirigente competente dell'Assessorato**⁽³⁹⁷⁾ della programmazione può stipulare convenzioni con l'Università, enti e centri di ricerca, enti pubblici anche economici, organizzazioni cooperative ed imprenditoriali ed altri organismi pubblici e privati.

L.R. 7/1993
Art. 5

2. La convenzione definisce i servizi in cui si articola l'assistenza tecnica e stabilisce l'ammontare della spesa ammissibile e del contributo regionale che non può superare il settanta per cento della spesa ammissibile.

3. Alle cooperative e società giovanili è lasciata la facoltà di scelta fra i soggetti convenzionati di cui al primo comma.

Art. 389

Ulteriori contributi⁽³⁹⁸⁾

1. Le società cooperative di produzione e lavoro che beneficiano del contributo di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28⁽³⁹⁹⁾, possono beneficiare, per la parte non coperta dal contributo predetto, sino alla concorrenza del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, delle agevolazioni creditizie di cui **al capo II del presente titolo**⁽⁴⁰⁰⁾.

L.R. 18/1989
Art. 108, cc. 2, 3

⁽³⁹⁶⁾ La L.R. 28/1984, ormai da tempo non applicata, è stata espressamente abrogata dalla L.R. 1/2002 che ha stabilito la nuova disciplina dei contributi all'imprenditoria giovanile. I destinatari delle provvidenze sono ora elencati nell'articolo 2 della nuova legge (art. 380 del presente testo unico).

⁽³⁹⁷⁾ Comma da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

⁽³⁹⁸⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione è da considerarsi relativamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto prevede la concessione di contributi e sovvenzioni fino ad un massimo espresso, o nel valore capitale o in percentuale delle spese ammissibili, senza indicare un limite per le stesse. Tale disposizione può essere resa compatibile prevedendo, con apposito atto amministrativo generale da parte della Regione, la graduazione nell'erogazione del contributo sino al limite massimo previsto dalla normativa comunitaria.

⁽³⁹⁹⁾ La L.R. 28/1984, ormai da tempo non applicata, è stata espressamente abrogata dalla L.R. 1/2002, contenuta nel presente capo, che ha stabilito la nuova disciplina dei contributi all'imprenditoria giovanile. L'articolo 10 della L.R. 28/1984 prevedeva la concessione di varie provvidenze (contributo in conto capitale, mutuo a tasso agevolato, contributi per giovani soci) e le relative modalità di erogazione.

⁽⁴⁰⁰⁾ I contributi di cui alla L.R. 16/1983, riportata nel presente testo unico al **capo II del titolo V della parte III**, sono attualmente concessi nei limiti previsti dalla regola "de minimis".

2. L'importo di quest'ultima non può, in ogni caso, superare l'ottantacinque per cento della somma complessiva ritenuta ammissibile alla fruizione dei benefici di cui ***al capo II del presente titolo.***

Art. 390

Directive di attuazione

1. Le modalità di applicazione ***del presente capo*** sono disciplinate unitariamente con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di approvazione della ***legge regionale 24 gennaio 2002, n. 1*** ⁽⁴⁰¹⁾, previo parere della competente Commissione consiliare.

*L.R. 1/2002
Art. 10*

Art. 391

Norme finali e transitorie

1. Il regime degli aiuti previsto ***dal presente capo*** cessa a far data dal 31 dicembre 2006.

*L.R. 1/2002
Art. 11*

2. Le domande pervenute, ai sensi della legge regionale n. 28 del 1984, entro il 31 dicembre 1999, nei settori di cui all'articolo **379**, ed istruite sono liquidate secondo le modalità previste dalla legge stessa.

*L.R. 1/2002
Art. 12, c. 2*

Art. 392

Fondo intervento

1. Per l'attuazione ***del presente capo*** è istituito presso lo stato di previsione della Presidenza della Giunta un fondo da ripartire denominato: "Imprenditoria giovanile".

*L.R. 1/2002
Art. 13*

2. Il programma annuale o pluriennale degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, a' termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Con la procedura di cui all'articolo 33 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5, si provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

⁽⁴⁰¹⁾ La decorrenza indicata nel presente comma è inusuale, indicandosi solitamente l'entrata in vigore, più che l'approvazione di una legge. Per tale motivo in questo caso non è stato calcolato il termine iniziale della decorrenza.

Art. 393

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione **del presente capo** sono valutati in euro 87.797.673 per l'anno 2002 ed in euro 103.290.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 e fanno carico alla UPB S01.020 (Nuova Istituzione) Direz. Gen. 01 – Serv. 03 (02.17) – (Interventi orientati alla creazione di imprenditoria giovanile) del bilancio 2002-2004 e a quelle corrispondenti dei bilanci successivi; alla relativa spesa si fa fronte:

L.R. 1/2002
Art. 14

- quanto all'anno 2002 con il prelevamento, ai sensi dell'articolo 30, comma 6, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, dalla voce 6 della tabella B allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6;
- quanto agli anni dal 2003 al 2006 con le risorse del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2002-2004 e quelle dei bilanci per gli anni successivi.

2. Le disponibilità relative agli stanziamenti disposti per gli anni 2003-2004 possono essere anticipate all'anno 2002, in tal caso gli stessi stanziamenti sono ridotti dell'importo degli interessi da corrispondere agli enti erogatori delle anticipazioni.

TITOLO VI

PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA SUGHERICOLA⁽⁴⁰²⁾

Art. 394

Contributi ai Consorzi per l'istituzione di centri di elaborazione dati⁽⁴⁰³⁾

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi costituiti tra imprese industriali o artigiane del settore della lavorazione del sughero un contributo a fondo perduto per l'istituzione di centri di elaborazione dati.
2. Il contributo è concesso in misura non superiore al sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non superiore a euro 51.645,69.

L.R. 37/1989
Art. 30

Art. 395

Contributi per impianti di prima lavorazione⁽⁴⁰⁴⁾

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a consorzi costituiti tra proprietari di sugherete, o tra comuni, un contributo a fondo perduto per la costruzione di impianti per la prima lavorazione del sughero, bollitura, rifilatura e classificazione.
2. Il contributo è concesso in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. L'erogazione dei contributi viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori con trattenuta del dieci per cento da erogarsi dopo il collaudo delle opere.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare anticipazioni sui

L.R. 37/1989
Art. 31

⁽⁴⁰²⁾ Le disposizioni di cui al presente titolo non sono mai state notificate né utilizzate in quanto l'industria sugheriera usufruisce delle incentivazioni alle industrie di trasformazione previste da altre leggi.

⁽⁴⁰³⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione, a nostro giudizio, pare non necessitare della notifica alla Commissione europea sia perché il contributo in oggetto rientra nella soglia di minimis, sia perché prevede una clausola di salvaguardia che limita i massimali d'aiuto concedibili entro i limiti stabiliti dalla legge.

⁽⁴⁰⁴⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione è da considerarsi relativamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto prevede la concessione di contributi e sovvenzioni fino ad un massimo espresso, o nel valore capitale o in percentuale delle spese ammissibili, senza indicare un limite per le stesse. Pertanto il presente regime di aiuti, non essendo stato notificato alla Commissione europea, con gli opportuni adeguamenti anche di carattere amministrativo, entro il termine del 31/12/1999 stabilito dalla medesima Commissione, è da considerarsi inapplicabile.

contributi concessi ai sensi del primo comma. La misura delle anticipazioni è pari al cinquanta per cento del contributo.

5. L'Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a concedere ai soggetti individuati nel primo comma un mutuo a tasso agevolato per la quota non coperta dal contributo.

Art. 396

Contributi a Consorzi per spese di gestione⁽⁴⁰⁵⁾

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi costituiti tra imprese industriali o artigiane del settore della lavorazione del sughero un contributo a fondo perduto sulle spese di gestione delle organizzazioni commerciali comuni, compresi i centri di elaborazione dati, per l'acquisto di materie prime e semilavorati e per la vendita dei prodotti.

L.R. 37/1989
Art. 32

2. I contributi sono concessi per tre anni dalla data di istituzione delle organizzazioni commerciali comuni in misura non superiore al tre per cento del valore dei prodotti acquistati o venduti e non possono comunque superare, nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, la misura del venti per cento delle spese effettivamente sostenute.

Art. 397

Contributi per la gestione degli impianti di prima lavorazione⁽⁴⁰⁶⁾

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi costituiti tra proprietari di sugherete, o tra comuni, un contributo a fondo perduto sulle spese di gestione degli opifici per la prima lavorazione del sughero.

L.R. 37/1989
Art. 33

2. I contributi sono concessi per tre anni dalla data di istituzione dei consorzi in misura non superiore al tre per cento del valore dei prodotti lavorati e non possono comunque superare, nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, la misura del venti per cento delle spese effettivamente sostenute.

⁽⁴⁰⁵⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione è da considerarsi relativamente incompatibile con la normativa comunitaria in quanto prevede la concessione di contributi e sovvenzioni fino ad un massimo espresso, o nel valore capitale o in percentuale delle spese ammissibili, senza indicare un limite per le stesse. Pertanto il presente regime di aiuti, non essendo stato notificato alla Commissione europea, con gli opportuni adeguamenti anche di carattere amministrativo, entro il termine del 31/12/1999 stabilito dalla medesima Commissione, è da considerarsi inapplicabile.

⁽⁴⁰⁶⁾ Vedi nota n. 405.

Art. 398

Concessione di contributi ai consorzi

1. I contributi previsti dagli articoli contenuti nel **presente titolo** sono concessi con **determinazione del Dirigente competente**⁽⁴⁰⁷⁾. L.R. 37/1989
Art. 34

Art. 399

Provvidenze a favore dell'industria sugheriera⁽⁴⁰⁸⁾

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli imprenditori del settore della lavorazione del sughero, ivi comprese le attività a carattere artigianale, le seguenti provvidenze: L.R. 37/1989
Art. 35

- a) prestiti agevolati, o alternativamente contributi per l'abbattimento degli interessi sui prestiti concessi da istituti di credito a valere sui loro fondi, per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli stabilimenti per la lavorazione del sughero;
- b) prestiti agevolati, o alternativamente contributi per l'abbattimento degli interessi sui prestiti concessi da istituti di credito a valere sui loro fondi, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature.

2. I prestiti sono concessi fino alla misura permessa dalla legislazione vigente.

Art. 400

Fondo di rotazione per lo sviluppo dell'industria sugheriera

1. Per la concessione dei prestiti previsti dall'**articolo precedente** l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso **enti, istituti di credito o società finanziarie individuate con le modalità stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni**⁽⁴⁰⁹⁾ un «fondo di rotazione per lo sviluppo dell'industria sugheriera»⁽⁴¹⁰⁾ suddiviso in due stanziamenti distinti ed uguali. L.R. 37/1989
Art. 36

⁽⁴⁰⁷⁾ Articolo da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

⁽⁴⁰⁸⁾ Con riferimento a quanto esposto nella relazione introduttiva tale disposizione, a nostro giudizio, pare non necessitare della notifica alla Commissione europea poiché prevede una clausola di salvaguardia che limita i massimali d'aiuto concedibili a quanto previsto dalla legislazione vigente.

⁽⁴⁰⁹⁾ Disposizione da intendersi così modificata ai sensi dell'art. 6, c. 28 della LR 6/2001.

⁽⁴¹⁰⁾ La L.R. 15/2002, art. 10, ha autorizzato l'Assessorato competente in materia di credito a disporre la soppressione di fondi di rotazione e assimilati, istituiti anche presso singoli istituti, che presentino assenza di movimentazione, ferme restando le modalità di trasferimento disposte dall'articolo 7 della L.R. 6/1992.

2. La gestione del fondo e la concessione dei contributi per l'abbattimento degli interessi è definita con apposita convenzione stipulata **tra il Dirigente competente dell'Assessorato**⁽⁴¹¹⁾ dell'industria e gli istituti di credito.

Art. 401

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla **data del 17 giugno 1989**, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione la proposta del regolamento di attuazione della **legge regionale 9 giugno 1989, n. 37**.

*L.R. 37/1989
Art. 43*

Art. 402

Revoca delle provvidenze

1. Le provvidenze previste **dal presente titolo** sono revocate con **determinazione del Dirigente competente**⁽⁴¹²⁾ se i beneficiari delle stesse non applicano le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti ed i contratti collettivi di lavoro in vigore nel settore.

*L.R. 37/1989
Art. 44*

⁽⁴¹¹⁾ Articolo da intendersi così modificato ad opera della L.R. 31/1998.

⁽⁴¹²⁾ Vedi nota n. 411.

INDICE ANALITICO

A

Acque

- ricerche d'acque sotterranee
autorizzazione, art. 150
registro delle autorizzazioni, art. 152
rilascio autorizzazione, art. 151
trasmissione notizie, art. 153

Agricoltura

- agro-alimentari, industrie, art. 315
- agro-industriale, comparto, art. 249
- agro-industriali, imprese, art. 298

Ambiente

- adeguamento ambientale
contributi, artt. 342, 343
gassificazione del carbone Sulcis, art. 341
piano energetico nazionale, art. 340
- fonti energetiche rinnovabili, art. 340
- inquinamento atmosferico, art. 343
- *v. anche Ripristino ambientale*

Applicazione di leggi nazionali di incentivazione alle imprese

- direttive di attuazione, art. 325
- fondo unico, art. 324
- normativa applicabile, art. 323
- pregresso, art. 326

Aree di cava dismesse

- *v. Ripristino ambientale*

Aree minerarie dismesse

- *v. Miniere, riconversione aree minerarie dismesse*

Assessorato dell'industria

- competenze, art. 1

Assistenza alle piccole e medie imprese

- *v. Piccole e medie imprese*

Attività estrattive

- *v. Cave*

Autorizzazione di indagine

- *v. Miniere; Idrocarburi*

B

BIC

- *v. Piccole e medie imprese*

C

Carta geologica

- *v. Miniere*

Catasto regionale dei giacimenti di cava

- *v. Cave*

Cave

- attività di cava, disciplina delle, artt. 116-149
- attività estrattiva e strumenti urbanistici, art. 123
- autorizzazione alla coltivazione, art. 132
decadenza, art. 142
domanda, art. 133
durata e rinnovo, art. 136
indennizzo e risarcimenti, art. 139
procedimento di rilascio, artt. 134, 138

- revoca, art. 143
- terzo richiedente, artt. 137-139
- trasferimento, art. 135
- catasto regionale dei giacimenti di cava, art. 62
 - aggiornamento, art. 62
- classificazione dei materiali di cava e torbiera, art. 117
- coltivazione, attività di, artt. 132-140
 - divieto, art. 129
- concessione di coltivazione, art. 132
 - canone, art. 140
 - decadenza, art. 142
 - indennizzo e risarcimenti, art. 139
 - procedimento di rilascio, art. 138
 - revoca, art. 143
- guida dei materiali lapidei di pregio, art. 122
- incentivi all'attività di cava, artt. 145-148
 - fondo di rotazione, art. 146
 - misura e limite degli interventi, art. 148
 - natura degli interventi, art. 147
- permesso di ricerca, artt. 126-128, 130, 131
 - diritti e obblighi derivanti, art. 128
- piano regionale dei materiali lapidei di pregio, art. 121
- piano regionale delle attività estrattive, art. 119
 - aggiornamento, art. 120
- proprietario del fondo, art. 137
- regime transitorio, art. 149
- ricerca, attività di, artt. 126-131
- sanzioni, art. 144
 - decadenza, art. 142
 - revoca, art. 143
- vigilanza, funzioni di, art. 141

Coltivazione

- v. *Cave; Idrocarburi*

Comitato geologico regionale

- v. *Miniere*

Comitato regionale delle miniere

- v. *Miniere*

Commissione regionale per i problemi industriali

- costituzione, art. 2

Consolidamento finanziario

- interventi, art. 272
 - beneficiari, artt. 273, 274
 - convenzioni, art. 277
 - dimensioni delle imprese beneficiarie, art. 275
 - domande, art. 276

Consorzi di garanzia fidi

- anticipazione dei finanziamenti, art. 305
- contributi, artt. 289, 293
 - beneficiari dei, art. 290
 - domande, art. 292
 - erogazione dei, artt. 294, 302
 - fabbisogno di capitale circolante, art. 299
 - riduzione dei, art. 295
- controlli, art. 304
- cooperative, art. 290
- integrazione dei fondi rischi, art. 291
- massimale
 - adeguamento automatico, art. 301
 - di cumulo, art. 297
 - di intensità, art. 296
- regime de minimis, art. 300
- requisiti, art. 290
- tassi d'interesse, abbattimento dei, art. 293

Consorzi per le aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione

- v. *Zone industriali*

Consorzio per l'assistenza alle Piccole e medie imprese

- v. *Piccole e medie imprese*

Consorzio Ventuno

- v. *Piccole e medie imprese*

Contributi

- v. *Ambiente, adeguamento ambientale; Consolidamento finanziario, interventi; Consorzi di garanzia fidi; Cooperative; Credito di eser-*

cizio; Formazione; Idrocarburi; Lavoro; Miniere, provvidenze a favore delle ricerche minerarie; Piccole e medie imprese; Sughericola, industria; Zone industriali

Cooperative

- agevolazioni creditizie, artt. 359-376
- fondo di sviluppo dell'attività cooperativistica, artt. 352, 353
 - commissione, art. 356
 - contributi, artt. 354, 355
 - controlli, art. 357
 - finalità, art. 354
 - procedure, art. 355
 - spese a carico del, art. 358
- fondo regionale, art. 360
- piccole società cooperative, art. 376
- prestiti agevolati, artt. 362-370
 - ammortamento, art. 368
 - Comitato di gestione, artt. 369, 371
 - domande, art. 369
 - interessi, abbattimento, artt. 366, 367
 - massimali, art. 363
 - regolamento di attuazione, art. 374
- produzione e lavoro, cooperative di, artt. 359-375
 - capitalizzazione, art. 375
 - credito di esercizio, art. 365
 - cumulo delle agevolazioni, divieto di, artt. 372, 373
 - ex-cassa integrati, art. 364
- trasformazione, cooperative di
 - comparto petrolchimico, art. 377
 - settore tessile, art. 378

Costo del lavoro

- *v. Lavoro*

Credito di esercizio

- agro-alimentari, industrie, art. 315
- Comitato di decisione sulle domande di prestito, art. 318
- controlli, art. 319

- fondo di rotazione per il credito di esercizio delle industrie sarde, artt. 306-322
 - amministrazione, art. 311
 - costituzione, art. 306
 - finanziamento, art. 307
 - gestione, art. 316
- garanzia fidejussoria, art. 308
- prestiti, artt. 306, 312-315, 317, 318
 - domande, artt. 317, 318

D

Distretti industriali

- *v. Piccole e medie imprese*

E

Emigrati sardi

- Imprenditorialità e reti di partenariato, art. 236

EMSA

- *v. Miniere*

Esposizioni

- *v. Fiere, mostre ed esposizioni*

F

Fiere, mostre ed esposizioni

- contributi, art. 348
- iniziative regionali dirette, art. 349
- prodotti locali, valorizzazione dei, art. 347
- promozione commerciale, art. 351
- spese, art. 350

Fondo di rotazione

- *v. Cave, incentivi all'attività di; Credito di esercizio; Innovazione tecnologica; Livelli produttivi e occupativi; Sughericola, industria*

Fondo di sviluppo dell'attività cooperativistica

- v. *Cooperative*

Fondo impianti produttivi

- v. *Investimenti*

Fondo per il credito di esercizio delle industrie sarde

- v. *Credito di esercizio*

Fondo per il recupero ambientale delle aree di cava dismesse

- v. *Ripristino ambientale*

Fonti energetiche rinnovabili

- v. *Ambiente*

Formazione

- contributi, art. 238

G

Garanzie

- garanzia sussidiaria, artt. 279-282
- fondi di garanzia, artt. 281, 282
- procedure, art. 284
- rappresentanti, art. 283
- v. anche *Consorzi di garanzia fidi*

Gassificazione carbone Sulcis

- v. *Ambiente, adeguamento ambientale*

Giacimenti

- v. *Idrocarburi, coltivazione dei giacimenti*

Giovani

- v. *Lavoro, occupazione giovanile*

I

Idrocarburi

- aliquote, artt. 171, 172, 175
- ambito di applicazione della disciplina, art. 154
- area di ricerca, art. 159
- rinuncia, art. 176
- autorizzazione di indagine, artt. 155, 157
- coltivazione dei giacimenti, artt. 166, 170, 171, 182
- concessione di coltivazione, artt. 155, 156, 164, 168, 169, 174, 183
- contributo, art. 173
- danni, artt. 178, 179, 181
- decadenza del titolare del permesso di ricerca, art. 165
- diritti e obblighi di coltivazione, artt. 170, 171
- disciplinari delle concessioni, art. 167
- limiti alla ricerca e alla coltivazione, art. 182
- obblighi del titolare del permesso di ricerca, art. 161
- permesso di ricerca, artt. 156, 158, 186
- diritti di ricerca, art. 162
- termini, art. 160
- revoca del permesso o della concessione, art. 185
- riduzione delle aree, art. 184
- rinuncia all'area di ricerca, art. 163
- utilizzazione locale degli idrocarburi rinvenuti, art. 167

Incentivi

v. *Cave; Ricerche*

Indagatore

- v. *Miniere, autorizzazione di indagine*

Ingurtosu

- v. *Miniere, riconversione aree minerarie dismesse*

Innovazione tecnologica

- agevolazioni, art. 278
- fondo di rotazione, art. 278

Inquinamento

- *v. Ambiente*

Interreg II

- *v. Programmi comunitari*

Investimenti, interventi a sostegno degli

- assegnazioni statali, art. 241
- attività produttive, art. 243
 - contributi, art. 252
- cofinanziamento regionale, art. 242
- comparto agro-industriale, art. 249
- cumulabilità interventi, artt. 247, 250
- estensione degli interventi, art. 243
- fondo impianti produttivi, art. 244
 - contributo in conto interessi, art. 245
 - convenzione, art. 248
 - costituzione, art. 244
 - domande di contributo art. 246
- intesa di programma, art. 240
- programmi di intervento, art. 242
- tasso d'interesse, abbattimento, art. 251

L**Lavoro**

- assunzioni, contributi per, art. 328
- contributi, artt. 328-339
 - controlli, art. 335
 - divieto di cumulo, art. 332
 - erogazione, art. 333
 - esclusioni, art. 334
 - formativi, art. 336
 - misura, art. 331
- costo del lavoro, politiche attive per il, artt. 328-339
- datori di lavoro
 - individuazione, art. 329
 - requisiti, art. 330
- occupazione giovanile, interventi per lo sviluppo della, artt. 379-393
 - assistenza tecnica, art. 388
 - benefici, art. 381

beneficiari, art. 380

contributi

erogazione e revoca, art. 386

in conto interessi, art. 384

per spese di gestione, art. 385

per spese di investimento, art. 383

fondo, art. 392

massimali, art. 382

settori ammessi, art. 379

spese, artt. 383, 385

Livelli produttivi ed occupativi

- fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi, artt. 259-271
 - azioni, art. 261
 - beneficiari, artt. 259, 268
 - controllo sulla gestione, art. 266
 - costituzione, art. 259
 - disponibilità, art. 263
 - erogazione, procedure di, art. 269
 - gestione, artt. 264, 265
 - operazioni eseguibili, art. 260
 - programmi di sviluppo, art. 262
 - spese di amministrazione, art. 267

M**Materiali di cava e torbiera**

- *v. Cave, classificazione dei materiali di cava e torbiera*

Materiali lapidei

- *v. Cave, guida dei materiali lapidei di pregio*

Miniere

- attività di miniera, disciplina della, artt. 72-95
- autorizzazione di indagine, artt. 74-90
 - diritti di indagine, art. 78
 - domanda e rilascio, art. 75
 - estinzione, decadenza e rinuncia, artt. 82-84
 - indagatore, obblighi, art. 81
 - indagatore, preferenza, art. 86
 - proprietario del fondo, obblighi del, art. 80
 - spese, artt. 88, 90

- carta geologica, art. 63
 - completamento, art. 63
 - pubblicazione, art. 64
- collezioni scientifiche, art. 67
- comitato geologico regionale
 - compiti, art. 56
 - convocazione, art. 57
 - deliberazioni, art. 57
 - istituzione, art. 54
 - trattamento economico, art. 55
- comitato regionale delle miniere, art. 45
 - compiti, art. 46
 - composizione, art. 47
 - convocazione e deliberazioni, art. 49
 - durata in carica, art. 51
 - esperti, partecipazione di, art. 50
 - partecipazione a convegni dei componenti, art. 53
 - presidente, art. 48
 - trattamento economico, art. 52
- EMSA, artt. 68-71
 - cessione di beni, art. 71
 - gestione liquidatoria, artt. 69, 70
 - soppressione, art. 68
- provvidenze a favore delle ricerche minerarie, artt. 96-110
 - contributi, artt. 97, 99, 100, 105, 108
 - destinatari, art. 98
 - domande, istruttoria delle, artt. 100, 101
 - limiti, art. 99
 - liquidazione del contributo, art. 106
 - studi e ricerche, artt. 109, 110
 - trasformazione del permesso di ricerca, art. 108
- provvidenze dirette a promuovere studi, ricerche e pubblicazioni, artt. 111-115
 - ammontare dei sussidi, art. 112
 - concessione dei sussidi, art. 111
 - vigilanza, art. 114
- pubblico registro minerario, artt. 59-61
 - annotazioni, art. 60
 - richiesta copie, art. 61
- riconversione aree minerarie dismesse
 - attuazione aiuti, art. 258

- incentivi finanziari, art. 253
- Ingurtosu, art. 254
- investimenti produttivi, art. 256
- Montevecchio, art. 254
 - realizzazione di infrastrutture, art. 257
 - sostegno alla, art. 255
- rilevamenti geologici, artt. 65, 66
- rilevamenti geologici e geofisici, artt. 91-95
- servizio attività estrattive
 - poteri e competenze dei tecnici, art. 58

Montevecchio

- v. *Miniere, riconversione aree minerarie dismesse*

Mostre

- v. *Fiere, mostre ed esposizioni*

O

Occupazione giovanile

- v. *Lavoro*

Osservatorio industriale

- definizione, art. 2

P

Partecipazioni

- partecipazioni della Regione al capitale di enti e imprese, artt. 279-286

Piano energetico nazionale

- attuazione, art. 340

Piano regionale dei materiali lapidei di pregio

- v. *Cave*

Piano regionale delle attività estrattive

- v. *Cave*

Piano tecnico-economico

- *v. Zone industriali*

Piano urbanistico comunale

- *v. Strumenti urbanistici*

Piccole e medie imprese

- assistenza alle, artt. 221-239
 - partecipazione della Regione al capitale di enti e imprese, art. 221
- BIC, Centro europeo di imprese ed innovazione, art. 239
- consorzio per l'assistenza alle, art. 222
 - comitato tecnico di gestione, artt. 225, 226
 - copertura finanziaria, art. 229
 - direttive regionali, art. 227
 - fondo, art. 223
 - organi di controllo, art. 228
 - statuto, art. 224
- Consorzio Ventuno, artt. 230, 231
- contributi, art. 238
- distretti industriali, art. 233
- fondi, unificazione, art. 237
- sportello unico, art. 234
- sviluppo industriale, interventi per, art. 235

PMI

- *v. Programmi comunitari*

Programmazione negoziata, strumenti di

- accordo di programma, art. 216
- programmi integrati d'area, artt. 217-220
 - contenuti, art. 217
 - criteri di scelta, art. 219
 - procedure di approvazione, art. 218

Programmi comunitari

- Interreg II, art. 287
- PMI, artt. 287, 288

Programmi integrati d'area

- *v. Programmazione negoziata*

Promozione commerciale

- *v. Fiere, mostre ed esposizioni*

Provvidenze

- v. Miniere, provvidenze a favore delle ricerche minerarie; Miniere, provvidenze dirette a promuovere studi, ricerche e pubblicazioni; Provvidenze per lo sviluppo delle attività industriali; Sughericola, industria*

Provvidenze per lo sviluppo delle attività industriali

- estensione delle provvidenze, artt. 194, 195
- provvidenze per la valorizzazione della manodopera e delle risorse isolate, art. 193

Pubblico registro minerario

- *v. Miniere*

R**Registro minerario**

- *v. Miniere, pubblico registro minerario*

Ricerche

- incentivi, artt. 344-346
 - contributi regionali, art. 345
- ricerche d'acque sotterranee, artt. 150-153
 - v. anche Cave, ricerca; Idrocarburi, permesso di ricerca; Miniere, provvidenze a favore delle ricerche minerarie; Miniere, provvidenze dirette a promuovere studi, ricerche e pubblicazioni*

Riconversione delle aree minerarie dismesse

- *v. Miniere*

Rilevamenti geologici e geofisici

- *v. Miniere*

Ripristino ambientale

- aree di cava dismesse, art. 189
- definizione, art. 188
- fondo per il recupero ambientale delle aree di cava dismesse, art. 189
- materiale di discarica, art. 192
- programma di interventi, art. 191
- siti minerari dismessi, art. 189

- sostituzione di patti pregressi, art. 190

S

Servizio attività estrattive

- v. *Miniere*

Sportello unico

- v. *Piccole e medie imprese*

Stazione sperimentale del sughero

- bilancio, artt. 28, 30
- bilancio preventivo, art. 31
- compiti, artt. 6, 10
- controlli sugli atti, artt. 34-37
- divieti di partecipazione a società, art. 44
- doveri dei rappresentanti regionali, art. 43
- esercizio finanziario, art. 30
- istituzione, art. 5
- organi, artt. 12-27, 38, 40-42
 - collegio dei revisori, artt. 21, 22
 - compensi, art. 23
 - consiglio di amministrazione, artt. 16-20
 - deliberazioni, validità delle, art. 25
 - direttore generale, art. 27
 - divieti, art. 24
 - gestione straordinaria, art. 20
 - nomina del presidente e del consiglio di amministrazione, art. 14
 - presidente, art. 13
 - proroga, art. 38
 - requisiti, art. 15
- patrimonio e bilancio, artt. 28-32
- personalità giuridica, art. 7
- poteri di indirizzo, direttiva e verifica, art. 33
- poteri sostitutivi, art. 39
- rappresentanti, doveri dei, art. 43
- rendiconto consuntivo, art. 32
- sede, art. 9
- spese di funzionamento, artt. 8, 29
- struttura, art. 11

Strumenti urbanistici

- Piano per gli insediamenti produttivi, artt. 213, 214
 - finanziamento integrativo, art. 215
- Piano urbanistico comunale, art. 212
 - attuazione, art. 213

Sughericola, industria

- centri elaborazione dati, art. 394
- contributi
 - concessione ai consorzi, artt. 394, 396, 397, 398
 - revoca, art. 402
- fondo di rotazione, art. 400
- prima lavorazione, impianti, art. 395
- provvidenze, tipologie di, art. 399
- regolamento di attuazione, art. 401

Sughero

- v. *Sughericola, industria*

T

Tecnologia

- v. *Innovazioni tecnologiche*

Torbiere

- v. *Cave, classificazione dei materiali*

Trasformazione

- v. *Cooperative*

U

Urbanistica

- v. *Strumenti urbanistici*

V

V.I.A.

- valutazione di impatto ambientale, art. 4

Z

Zone industriali

- acquisizione dei terreni, art. 208
- consorzi per le aree di sviluppo industriale
 - equiparazione, art. 210
 - opere in affidamento, art. 201
 - spese, art. 209
- contributi, artt. 202, 203
- dichiarazione di pubblica utilità, art. 204
- esproprio, art. 205
- fondo
 - convenzioni per la gestione, art. 200
 - costituzione, art. 196
- mutui
 - concessione, art. 197
 - domanda, art. 199
 - tasso di interesse, art. 198
- piano tecnico-economico, art. 206